

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 36

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

((Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 luglio 2018))



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D13/18

Roma, 6 luglio 2018

Cara Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, modificativo del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 luglio 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Carlo Madama

Riccardo Fraccaro

Riccardo Fraccaro

- 6 LUG. 2018

*In 22,60
IS Rfr*

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è stata esercitata la delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, finalizzata all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'assetto ordinamentale del relativo personale.

Nello stesso contesto riorganizzativo, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono stati istituiti nuovi ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento per l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui sono state attribuite le competenze già esercitate dal Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

Più dettagliatamente, il decreto legislativo 97/2017, anche alla stregua delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, Città e Autonomie locali nei pareri di rispettiva competenza, ha modificato, in modo significativo, il decreto legislativo 139/2006, incidendo sui profili di seguito elencati:

- riqualificazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di renderle maggiormente coerenti con l'attuale assetto organizzativo;
- riformulazione delle disposizioni sull'attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale, prevedendo anche, in un'ottica collaborativa con le altre amministrazioni, la costituzione di servizi di soccorso pubblico integrato;
- ridefinizione delle procedure di prevenzione incendi;
- valorizzazione dell'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale nelle materie di competenza;
- valorizzazione dell'attività del Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti, in linea con le recenti disposizioni attuative della normativa comunitaria (decreto legislativo n. 105/2015);
- adeguamento della disciplina del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti in conformità alle modifiche introdotte dal regolamento UE n. 139/2014 del 12 febbraio 2014;
- indicazione, con puntuali ed aggiornati riferimenti normativi, delle tipologie di servizi ed attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da cui derivano introiti a favore dello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
- revisione delle disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali del Corpo nazionale.

In merito al decreto legislativo 217/2005, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

- istituzione di nuovi ruoli per il personale AIB transitato dal Corpo forestale dello Stato;
- semplificazione delle procedure per la progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto;
- valorizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ampliando dal 25% al 35% la riserva di posti per tale personale prevista nel concorso pubblico di accesso alla qualifica di vigile del fuoco, nonché introducendo una specifica riserva nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali degli altri ruoli del personale del Corpo;
- puntualizzazione delle modalità applicative della tutela assicurata al personale che perde l'idoneità operativa per infortunio e malattia;



- accesso, tramite mobilità, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale appartenente ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

La portata, necessariamente contenuta, delle delineate modifiche ordinamentali è stata fortemente condizionata dalla iniziale limitatezza delle risorse per il riordino, affidate dalla legge delega alla mera *spending review* domestica operata dall'Amministrazione.

La legge 124/2015, infatti, ai fini del reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio della delega, ha previsto l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50%, derivanti dall'attuazione della delega stessa, precisando che, in caso di nuovi o maggiori oneri che non trovassero compensazione con il predetto meccanismo, si sarebbero dovuti adottare specifici provvedimenti legislativi per stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

A tal fine, solo con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), in particolare l'articolo 1, comma 365, lettera c), è stato istituito un fondo, ripartito con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017, per la definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto, tra l'altro, dal suddetto articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4), della legge 124/2015. La medesima legge ha puntualizzato che al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico sono, altresì, destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In effetti, da un lato l'approssimarsi della data di scadenza della delega e, dall'altro, l'impossibilità di una esatta definizione del quadro delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di riordino, hanno portato all'approvazione, in via preliminare, nel Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017, di un testo già contenente quelle, seppur limitate, modifiche ordinamentali che definiscono, per quanto possibile in quel momento e, quindi, solo "in nuce", i due principali filoni di intervento di riordino ordinamentale, ora proposti. Si tratta, innanzitutto, dell'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche: obiettivo che viene già perseguito con il decreto legislativo n. 97, con l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche per il personale AIB transitato dal Corpo forestale dello Stato. In secondo luogo, anche il tema della semplificazione delle procedure, principio espressamente richiamato dalla legge Madia, viene già declinato con riferimento alla progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto.

Tale quadro di oggettiva criticità, che ha permeato in modo significativo l'esercizio della delega nella parte concernente gli interventi di riordino dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato avvertito dallo stesso legislatore delegato, che, con l'articolo 15 del decreto legislativo 97/2017, ha rinviato all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dello strumento attraverso il quale ripartire le risorse messe a disposizione dalla richiamata legge di bilancio. In tale riparto viene espressamente fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il predetto articolo 15 ha, inoltre, al comma 2, previsto l'adozione di un decreto interministeriale necessario per determinare l'importo delle risorse previste dal richiamato articolo 1, comma 365, lettera c), secondo periodo, della legge di bilancio 2017 e generate da interventi di razionalizzazione



di alcuni settori di spesa del Corpo nazionale. Il provvedimento è stato adottato il 17 novembre 2017 e l'ammontare di tali risorse è determinato in complessivi euro 19.300.000 per l'anno 2017 ed in euro 21.300.000 a decorrere dall'anno 2018, unitamente a risorse aggiuntive messe a disposizione per gli interventi di riordino dalla stessa legge di bilancio.

L'insieme di tali risorse che, come si è detto, è venuto a consolidarsi in itinere, rende ora certo il quadro finanziario grazie al quale potrà essere completato il percorso di riforma, in piena coerenza con le indicazioni contenute nel mandato legislativo e tenendo, altresì, conto di quanto segnalato, nei pareri di rispettiva competenza, dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato nell'iter di approvazione del decreto legislativo 97/2017. In quella sede, sono state formulate specifiche osservazioni per invitare il Governo all'adozione di importanti e incisivi interventi ordinamentali quali l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale che espleta funzioni amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera. Si tratta di modifiche ordinamentali complesse che richiedono, per la loro realizzazione, ingenti risorse finanziarie puntualmente definite.

Il decreto legislativo n. 97 del 2017, proprio allo scopo di consentire di completare l'iter della riforma ha, quindi, prefigurato un percorso complesso che, attraverso l'adozione di successivi provvedimenti (dPCM del 27 febbraio 2017, decreto interministeriale del 17 novembre 2017, dPCM del 14 febbraio 2018), consentisse di individuare anche le risorse per il finanziamento di interventi ordinamentali necessari a portare a pieno compimento le modifiche ordinamentali introdotte con il decreto legislativo 97/2017 e renderle funzionali pure con il rinnovato quadro normativo dei compiti spettanti al Corpo nazionale.

Infatti, le nuove disposizioni concernenti, tra l'altro, gli interventi di soccorso pubblico, i servizi di prevenzione incendi e le attività di formazione in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro, operando una complessiva rivisitazione della precedente disciplina, hanno ampliato la sfera di competenza operativa del Corpo stesso. A titolo esemplificativo, si segnala che è stato definito e meglio puntualizzato il ruolo di coordinamento tecnico-operativo del Corpo nazionale negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di scenari che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento, fin dai primi momenti dell'intervento individuando, con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso. Anche per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi, ferme restando le primarie competenze delle Regioni in materia, risultano ampliate le competenze del Corpo nazionale, che ha assorbito quelle del Corpo forestale dello Stato. Con le modifiche introdotte in materia di prevenzione incendi si è, inoltre, dato atto dei profondi cambiamenti intervenuti con l'avvenuta introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): si è passati da un regime di tipo autorizzatorio - dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi, a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l'esercizio delle attività - ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

Sono solo alcuni dei rinnovati profili che hanno interessato le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, dai quali consegue un rilevante incremento dei rischi e delle responsabilità del relativo personale e, quindi, la necessità di ridefinire un assetto ordinamentale capace di corrispondere appieno all'esigenza di garantire alla collettività una risposta sempre più professionale e qualitativamente adeguata ad ogni situazione di emergenza.

Va anche sottolineato che, in relazione ai potenziali sviluppi in termini ordinamentali consentiti dal citato articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017 e agli importanti profili finanziari ad esso sottesi, la stessa norma ha previsto che lo schema di dPCM fosse trasmesso alle Camere per consentire alle competenti Commissioni parlamentari di poter esprimere il proprio parere anche su tali aspetti.



Si tratta di una previsione introdotta sulla base di una specifica condizione posta dalla V Commissione della Camera dei Deputati, a testimoniare l'espressa volontà del legislatore di valutare questo importante passaggio nelle tappe del percorso che dovrà portare a dare effettivo e pieno compimento al riordino del Corpo nazionale. Tale volontà ha trovato puntuale definizione nell'espressione del parere reso all'Atto Governo 482 relativo appunto allo schema di dPCM. In particolare, la I Commissione della Camera dei Deputati, nel parere reso il 20 dicembre 2017, ha considerato con favore la previsione, contenuta nello schema, secondo la quale i nuovi interventi dovranno tener conto delle osservazioni già espresse anche in sede parlamentare. Nel parere vengono richiamate tali osservazioni che concernono, tra l'altro, "l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera". La Commissione, inoltre, entra anche nel merito dell'utilizzo delle risorse specificamente destinate al riordino delle carriere e dei ruoli, segnalando l'opportunità di prestare particolare attenzione allo sviluppo di carriera del personale non dirigenziale e di evitare che la previsione di nuove figure dirigenziali vada ad assorbire gran parte delle risorse disponibili.

Con le predette risorse che, in base alla ripartizione effettuata con il dPCM del 14 febbraio 2018 ammontano esattamente a 16,03 milioni di euro, si rende pertanto possibile finanziare tutti gli interventi ordinamentali contenuti nel presente provvedimento che necessitano di specifiche risorse, di seguito più dettagliatamente enunciati.

L'obiettivo di garantire il buon funzionamento della riforma può essere ora effettivamente concretizzato con il meccanismo previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge 124/2015 secondo cui, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi ivi previsti, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della stessa procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento correttivo e integrativo al decreto legislativo 97/2017 intende, pertanto, dare effettiva attuazione alla riforma attraverso le seguenti misure:

- 1) integrazione delle funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 2) rimodulazione dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, con innalzamento del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli iniziali e contestuale semplificazione dei passaggi di qualifica;
- 3) valorizzazione del personale specialista, dotato di particolari capacità tecniche altamente professionali (aeronaviganti, nautici e sommozzatori), attraverso l'inquadramento in appositi ruoli con specifiche dotazioni organiche e uno sviluppo di carriera più articolato;
- 4) costituzione di nuovi ruoli tecnico-professionali, al fine di individuare tutte le componenti del Corpo nazionale che svolgono specifiche attività professionali anche a integrazione delle strutture operative e, nel contempo, di valorizzarne le funzioni, con il riconoscimento di uno sviluppo di nuove carriere direttive e dirigenziali e con la semplificazione dei passaggi di qualifica;
- 5) previsione di posizioni organizzative, articolate in funzione dei diversi livelli di responsabilità, sia per il personale direttivo operativo, sia per una quota parte dei direttivi appartenenti ai ruoli tecnico-professionali;
- 6) istituzione di un nuovo ruolo denominato dei direttivi aggiunti, al quale a regime potrà accedere il personale del ruolo degli ispettori antincendi dotato di laurea triennale, finalizzato a valorizzare in modo sistematico le professionalità più qualificate del predetto ruolo e ad ampliare la struttura organizzativa del personale che espleta funzioni direttive operative;



- 7) rimodulazione delle posizioni dirigenziali operative con incremento dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori e riequilibrio delle dotazioni organiche dei ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto.

Sia per la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 97/2017, sia per l'individuazione degli ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato attivato un tavolo permanente di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, che ha dato luogo a vari incontri l'ultimo dei quali si è svolto il 26 ottobre 2017.

Lo schema di decreto è suddiviso in sei capi che contengono interventi correttivi e integrativi del decreto legislativo 97/2017, disciplinando, rispettivamente: il Capo I le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo II le modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il Capo III l'istituzione di ruoli ad esaurimento, il Capo IV le norme transitorie, il Capo V le disposizioni economico-finanziarie e il Capo VI le norme finali.

Capo I – Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto correttivo e integrativo sono riferite al decreto legislativo 139/2006 e sono finalizzate a una più puntuale specificazione delle attribuzioni della figura di vertice del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, all'articolo 3 del decreto legislativo 139/2006, sono codificate nuove attribuzioni in conseguenza di intervenute innovazioni legislative. La prima attiene al riconoscimento del ruolo di autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale, che discende dall'applicazione delle disposizioni del codice della navigazione laddove, all'articolo 748, modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, ha previsto che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato. L'Amministrazione, con il decreto del Ministro dell'Interno del 10 dicembre 2012, ha avviato il processo di aggiornamento della regolamentazione in ambito aeronautico, prevedendo, tra l'altro, l'espletamento della funzione di Autorità di regolazione operativa e tecnica, certificazione, vigilanza e controllo della propria componente aerea. Si è optato per l'attribuzione di tale compito al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di assicurare al massimo livello tecnico-operativo una funzione così rilevante, anche alla luce del notevole incremento di aeromobili avvenuto con l'acquisizione della flotta aerea antincendio boschivo dello Stato e di parte della flotta aerea del disciolto Corpo Forestale dello Stato.

La seconda novità riguarda la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale. La modifica consegue, anche in questo caso, a un necessario aggiornamento delle disposizioni concernenti il citato servizio, a seguito dell'emanazione del regolamento UE n. 139/2014 del 12 febbraio 2014, che ha profondamente innovato la disciplina che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative in materia di sicurezza degli aeroporti, ivi compresi i servizi di soccorso e antincendio.

Viene inoltre precisato che il Capo del Corpo rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali e che lo stesso dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo in caso di calamità, fermo restando il coordinamento del Dipartimento della protezione civile nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile. Viene, invece, soppressa la previsione che lo individua quale componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo, in quanto la presenza



di rappresentanti dell'Amministrazione in seno agli organi direttivi e gestionali dell'ente -- sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno - è in contrasto con le previsioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Sono apportate alcune limitate modifiche agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 139/2006 in materia di prevenzione incendi, tese a meglio specificare la portata delle predette norme, la correzione di un refuso all'articolo 19, comma 3, in materia di vigilanza ispettiva, nonché una modifica all'articolo 29, comma 1, al fine di meglio individuare l'oggetto delle convenzioni o dei contratti di permuta in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E', infine, esplicitata l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, in coerenza con la disciplina del personale volontario delineata dall'articolo 14 del decreto legislativo 97/2017.

Capo II – Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

In linea con i criteri guida della razionalizzazione e dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale, nonché della valorizzazione del relativo personale, il Capo II dello schema di decreto riorganizza il personale del Corpo in due macro categorie, sulla base delle funzioni espletate e del titolo di studio posseduto, individuando ruoli, qualifiche e compiti finalizzati a rendere maggiormente efficiente l'attuale assetto ordinamentale.

In ognuna delle due macro categorie (personale non direttivo e non dirigente - personale direttivo e dirigente) viene ricompreso sia il personale che espleta funzioni operative, sia quello che svolge funzioni di carattere tecnico-professionale.

L'obiettivo del miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del Corpo, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e delle loro professionalità, è perseguito attraverso le seguenti modalità:

- semplificazione delle procedure e delle modalità di progressione in carriera, con riconoscimento della professionalità e dell'esperienza maturate dal personale, ivi compreso quello specialista, mediante i percorsi formativi interni;
- elevazione del titolo di studio richiesto per l'accesso ad alcuni ruoli;
- previsione di percorsi di carriera per quanto possibile omologhi per il personale operativo e non operativo, con conseguente valorizzazione anche della componente amministrativa e tecnica laureata;
- rivisitazione, in un'ottica più coerente e sistematica, delle funzioni del personale di tutti i ruoli;
- ampliamento delle percentuali dei posti riservati al personale interno nei concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli;
- introduzione del ruolo dei direttivi aggiunti con funzioni operative, in cui viene in prima applicazione inquadrato il personale in possesso di adeguata anzianità di servizio (e quindi di consolidata esperienza professionale) e di laurea in ingegneria o architettura.

L'articolo 2 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo I del decreto legislativo 217/2005. Tale soluzione, ripetuta anche per gli altri titoli del citato decreto legislativo, si è resa necessaria in conseguenza del notevole numero di nuovi articoli introdotti.

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative (Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)



- *Ruolo dei vigili del fuoco*, articolato in 3 qualifiche: vigile del fuoco, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco coordinatore (in luogo delle 4 qualifiche attualmente previste); promozioni alle qualifiche superiori a ruolo aperto; attribuzione di scatti convenzionali al vigile del fuoco esperto e al vigile del fuoco coordinatore.

L'articolo 3 del decreto legislativo 217/2005 riarticola in tre qualifiche il ruolo dei vigili del fuoco. L'articolo 4 individua in maniera più puntuale e aggiornata i compiti istituzionali del personale appartenente al ruolo ed è stato precisato che il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza. La durata di tale attività è delimitata occasionalmente al singolo intervento di soccorso e non è previsto un corrispondente trattamento economico. Infatti, le ipotesi di sostituzione della qualifica superiore avvengono in via residuale nei soli casi di assenza non programmata di personale con qualifica di capo squadra e nell'ambito di uno specifico turno di servizio.

Il successivo articolo 5 delinea l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo mediante concorso pubblico per titoli ed esami. In merito all'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo si rinvia a un regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; la fonte regolamentare sarà conforme alla più recente normativa (legge 12 gennaio 2015, n. 2, e decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207) che ha individuato parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale aggiornamento normativo è previsto nella regolamentazione dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali di tutti i ruoli operativi e, in maniera analoga, dei ruoli tecnico-professionali. In merito al titolo di studio, si è innovato richiedendo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (attualmente è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado), al fine di elevare il livello culturale del personale proprio in considerazione dell'esigenza di avvalersi di capacità tecniche sempre più avanzate per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Inoltre, nell'ottica della semplificazione, viene rimessa a un decreto del Capo del Dipartimento – in luogo del regolamento attualmente previsto – la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, in coerenza con la natura attuativa di tali disposizioni.

All'articolo 6 viene rivista la disciplina del corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco, con particolare riguardo alla durata, ridotta da dodici a nove mesi (sei di formazione teorico-pratica e tre di applicazione pratica). Le modifiche introdotte chiariscono, inoltre, alcuni aspetti organizzativi del medesimo corso, quale ad esempio il carattere residenziale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione: infatti il Corpo nazionale, al pari di tutti gli altri Corpi civili e militari dello Stato, dispone di scuole ed istituti di formazione provvisti di idonee strutture logistiche poiché i corsi di formazione e di addestramento, di carattere intensivo, richiedono la permanenza continuativa degli allievi all'interno delle suddette strutture.

Nell'articolo 7 è oggetto di revisione la disciplina delle dimissioni e dell'espulsione dal corso, mediante la rideterminazione del numero di giorni di assenza consentiti in proporzione alla mutata durata complessiva del corso medesimo. Viene rimesso ad un decreto del Capo del Dipartimento la disciplina del corso, trattandosi, anche in questo caso, di norme di natura attuativa.

Tali revisioni sono riproposte per tutti i corsi di formazione.

Negli articoli 8 e 9 sono introdotte modifiche relativamente al numero di anni richiesti per la promozione alle qualifiche superiori e per l'attribuzione degli scatti convenzionali. In particolare, la promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto avviene dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco; dopo ulteriori quattro anni nella qualifica di vigile del fuoco esperto, è prevista l'attribuzione di uno scatto convenzionale. La promozione a vigile del fuoco



coordinatore si consegue dopo otto anni di effettivo servizio come vigile del fuoco esperto ed è confermata l'attribuzione di un ulteriore scatto convenzionale dopo otto anni.

- *Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*, articolato in 3 qualifiche: capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto (in luogo delle 4 qualifiche attualmente previste); accesso alla qualifica di capo reparto mediante promozione a ruolo aperto (in luogo della procedura concorsuale interna) e attribuzione di uno scatto convenzionale al capo reparto, dopo cinque anni di permanenza nella qualifica.

L'articolo 10 del decreto legislativo 217/2005 riarticola in tre qualifiche il ruolo.

Nell'articolo 11 sono specificate le funzioni del personale appartenente a tale ruolo: l'obiettivo è quello di delineare in termini più precisi il dispositivo di soccorso e di assicurare la piena fungibilità operativa.

È confermato (articolo 12) che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo avvenga tramite concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale: il concorso è riservato al personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore (qualifica apicale del ruolo dei vigili del fuoco).

La definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale interna viene rimessa a un decreto del Capo del Dipartimento. Nel medesimo intento semplificatorio sono rielaborate le disposizioni relative a tutte le procedure concorsuali, sia pubbliche sia interne, per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo.

La promozione a capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra. Analogamente, la promozione alla qualifica di capo reparto avviene a ruolo aperto (e non più previo superamento di un concorso interno): è necessario aver espletato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto e aver frequentato con profitto corsi di aggiornamento professionale individuati con decreto del Capo del Dipartimento. In tal modo, ai fini della promozione, si terrà conto non solo dell'anzianità di servizio ma anche del percorso formativo seguito.

È, infine, contemplato uno scatto convenzionale per il personale con la qualifica, ora apicale, di capo reparto.

- *Ruolo degli ispettori antincendi*, articolato in 3 qualifiche: ispettore antincendi, ispettore antincendi esperto e ispettore antincendi coordinatore (al posto delle 5 qualifiche attualmente previste per il corrispondente ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi); previsione di promozioni a ruolo aperto (in luogo dell'attuale accesso, mediante concorso interno, alla qualifica di sostituto direttore antincendi); attribuzione di scatti convenzionali agli ispettori antincendi esperti e agli ispettori antincendi coordinatori.

L'articolo 17 del decreto legislativo 217/2005 riarticola in tre qualifiche il ruolo e l'articolo 18 ne ridefinisce le funzioni nell'ottica di una più puntuale definizione delle medesime.

All'articolo 19 sono confermate le vigenti modalità di accesso al ruolo degli ispettori antincendi, tramite le due procedure concorsuali: 50% dei posti disponibili mediante concorso pubblico e 50% mediante concorso interno.

Per quanto concerne il concorso pubblico sono proposte alcune ulteriori importanti novità: una attiene al numero delle prove scritte (due in luogo di una); un'altra afferisce al titolo di studio, che non è più costituito dal diploma di istruzione secondaria ad indirizzo tecnico-professionale bensì dalla laurea in ingegneria o architettura e dall'abilitazione professionale. L'obiettivo perseguito è quello di accrescere il livello culturale.



Nell'ambito del concorso interno, le innovazioni più rilevanti afferiscono all'individuazione dei partecipanti alla procedura selettiva - che sono gli appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco con almeno quindici anni di servizio (e quindi sostanzialmente i vigili del fuoco coordinatori) e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto - e al titolo di studio, costituito dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale.

Nella norma sulle cause di dimissione ed espulsione dal corso di formazione cui sono ammessi a partecipare i vincitori del concorso pubblico, è stato rideterminato il numero dei giorni di assenza consentiti, calcolati proporzionalmente in relazione alla durata complessiva (ridotta da dodici a nove mesi) del corso medesimo. Analoga riformulazione viene riproposta per il corso di formazione per i vincitori del concorso interno. Le modalità di svolgimento dei corsi sono definite con decreto del Capo del Dipartimento.

Si dispone, inoltre, che il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi venga valutato annualmente dall'amministrazione (tale modifica viene riproposta per tutti gli altri ruoli degli ispettori): in tal senso l'articolo 134 disciplina compiutamente e dettagliatamente tale meccanismo (attualmente vigente per il solo personale direttivo e dirigenziale), previsto ai fini della progressione in carriera, onde consentire una valorizzazione non solo dell'anzianità di servizio ma anche di altri requisiti ancorati all'impegno, al rendimento e alle capacità professionali. Per la promozione alla qualifica apicale di ispettore antincendi coordinatore è altresì necessario - analogamente a quanto previsto per la qualifica apicale di capo reparto - aver frequentato con profitto corsi di aggiornamento professionale individuati con decreto del Capo del Dipartimento.

Ruoli del personale specialista (Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'assolvimento delle attività istituzionali, si avvale di personale, altamente qualificato, in possesso di brevetti e certificazioni rilasciati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previo superamento di corsi di formazione specialistica. I suddetti titoli abilitativi sono preordinati all'assolvimento delle funzioni di aeronavigante, nonché di sommozzatore e di nautico. La presenza di queste professionalità è imprescindibile per l'attività di soccorso tecnico urgente essendo le componenti specialistiche preordinate ad assicurare la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni in contesti di particolare difficoltà.

La valorizzazione delle predette componenti specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene perseguita mediante l'istituzione di appositi ruoli, ciascuno dei quali è articolato in specifiche qualifiche che ricalcano quelle del personale non specialista; anche lo sviluppo dei relativi percorsi di carriera viene prefigurato in maniera analoga a quello del personale non specialista al fine di mantenere comunque un'uniformità organizzativa ed ordinamentale di tutto il personale che espleta funzioni operative.

L'accesso ai ruoli specialistici avviene attraverso procedure selettive interne - riservate al personale del Corpo appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e non proveniente da altre specialità - che si concludono con la frequenza di specifici corsi di formazione preordinati all'acquisizione di brevetti e licenze necessari per lo svolgimento delle peculiari funzioni.

Nell'ipotesi in cui, a seguito delle selezioni interne, non si riescano a coprire tutti i posti disponibili, è contemplata la possibilità di espletare un concorso pubblico, cui possono partecipare i cittadini in possesso di determinati titoli abilitativi all'esercizio delle singole specialità. In tal modo si intende garantire la piena copertura dei posti disponibili in un settore di fondamentale importanza per l'operatività del soccorso pubblico.



Sono previste, infine, disposizioni (articolo 65) per disciplinare il transito del personale specialista in altri ruoli del Corpo nazionale in caso di sopravvenuta perdita, parziale o totale, dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle relative funzioni.

Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche (Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

In merito alle promozioni per merito straordinario (articoli 66 e 67), vengono riformulate le disposizioni vigenti anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione per la valutazione delle proposte finalizzate al conferimento di tali promozioni al personale che si è distinto in attività di eccezionale rilevanza.

Ruoli tecnico-professionali

L'istituzione di nuovi ruoli tecnico-professionali e la loro collocazione in entrambe le macro aree - riferite, rispettivamente, al personale non direttivo e non dirigente (Titolo I del decreto legislativo 217/2005) e al personale direttivo e dirigente (Titolo II del medesimo decreto) - risponde all'esigenza, da un lato, di individuare tutte le componenti del personale del Corpo nazionale che svolge specifiche attività professionali anche a integrazione delle strutture operative e, dall'altro, di sottolinearne l'unitaria partecipazione al perseguimento dei fini istituzionali, pur nella diversità delle specifiche funzioni.

In tale ottica, confluisce nei predetti ruoli sia il personale che nell'ordinamento vigente espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, sia il personale che svolge funzioni mediche, ginnico-sportive e di rappresentanza. Vi potranno, inoltre, essere inserite nuove professionalità (ad esempio biologi, chimici, geologi, agroforestali, psicologi, infermieri, tecnici di laboratorio) attualmente non presenti e destinate a svolgere compiti tecnico-scientifici di particolare rilevanza al fine di consentire al Corpo nazionale l'ottimale svolgimento delle proprie missioni, in linea con lo sviluppo tecnologico che connota anche il campo del soccorso pubblico e della prevenzione incendi.

Per il personale tecnico-professionale vengono perseguite le medesime finalità di semplificazione dei percorsi di carriera e di valorizzazione delle specifiche professionalità, già evidenziate per il personale che espleta funzioni operative.

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente (Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

- *Ruolo degli operatori e degli assistenti*, articolato in 3 qualifiche: operatore, operatore esperto e assistente (in luogo delle 6 risultanti dalla considerazione complessiva delle qualifiche dei due ruoli, disgiunti nell'ordinamento vigente); promozioni a ruolo aperto; attribuzione di scatti convenzionali all'operatore esperto e all'assistente.

L'articolo 69 del decreto legislativo 217/2005 riarticola in tre qualifiche il ruolo e l'unificazione dei due precedenti ruoli viene prevista in considerazione del medesimo titolo di studio richiesto per l'accesso ad entrambi i ruoli (scuola dell'obbligo) e per l'omogeneità delle funzioni, riviste nell'ottica di una più analitica individuazione dei compiti da svolgere (articolo 70) ed al fine di assicurare il maggiore supporto per l'espletamento delle funzioni operative del Corpo nazionale. È stata, inoltre, specificata la funzione di preposto, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in



materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la partecipazione a corsi di aggiornamento professionali organizzati dall'amministrazione.

- *Ruolo degli ispettori logistico-gestionali*, articolato in 3 qualifiche: ispettore logistico-gestionale, ispettore logistico-gestionale esperto e ispettore logistico-gestionale coordinatore (al posto delle 5 qualifiche attualmente previste per il corrispondente ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili); accesso alle qualifiche superiori mediante promozioni a ruolo aperto (in luogo dell'attuale accesso, mediante concorso interno, alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile); attribuzione di scatti convenzionali agli ispettori logistico-gestionali esperti e agli ispettori logistico-gestionali coordinatori.

Anche le funzioni degli ispettori logistico-gestionali sono state specificate in maniera più puntuale (articolo 77)

Le modalità di accesso al ruolo (50% tramite concorso pubblico e 50% tramite concorso interno) sono immutate; tuttavia nel concorso pubblico, similmente a quanto previsto per l'omologo ruolo degli ispettori antincendi, è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti disponibili, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti, e un'ulteriore riserva del 10% per il personale volontario del Corpo. Il titolo di studio per la partecipazione a entrambi i concorsi è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Sono poi ridefinite le disposizioni che disciplinano il corso di formazione iniziale e le cause di dimissione ed espulsione dallo stesso.

Tali disposizioni vengono riproposte anche nella disciplina degli altri ruoli degli ispettori tecnico-professionali (informatici, tecnico-scientifici e sanitari).

- *Ruolo degli ispettori informatici*, articolato in 3 qualifiche: ispettore informatico, ispettore informatico esperto e ispettore informatico coordinatore (al posto delle 5 attualmente previste per il corrispondente ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici); previsione di promozioni a ruolo aperto (in luogo dell'attuale accesso, mediante concorso interno, alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico); attribuzione di scatti convenzionali agli ispettori informatici esperti e agli ispettori informatici coordinatori.

- *Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici*

Tale ruolo di nuova istituzione - necessario, come già evidenziato, per procedere all'assunzione di diverse professionalità, quali, a titolo esemplificativo, quelle da destinare ai laboratori - è articolato in maniera analoga agli altri ruoli degli ispettori: 3 qualifiche (ispettore tecnico-scientifico, ispettore tecnico-scientifico esperto e ispettore tecnico-scientifico coordinatore); accesso alle qualifiche superiori mediante promozioni a ruolo aperto; attribuzione di scatti convenzionali agli ispettori tecnico-scientifici esperti e agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori.

- *Ruolo degli ispettori sanitari*

Anche il ruolo degli ispettori sanitari è di nuova istituzione, ravvisandosi la necessità di provvedere all'assunzione di personale da affiancare al personale medico già presente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolazione e l'accesso al ruolo, nonché la progressione nelle qualifiche superiori, sono conformi a quelle degli altri ruoli degli ispettori; parzialmente diverso è il titolo di studio richiesto nelle procedure concorsuali, che è la laurea ad indirizzo sanitario (le specifiche classi di laurea saranno individuate con decreto del Ministro dell'interno).



Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente (Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

– Ruoli della banda musicale

Il decreto legislativo 217/2005, nella formulazione originaria, non ha istituito uno specifico ruolo per la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, limitandosi a contemplare il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del relativo personale (inquadrate nel ruolo dei vigili del fuoco), e a prevedere l'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni relative all'accesso, all'impiego, all'assegnazione del personale dei gruppi sportivi. L'intervento correttivo intende definire un più compiuto assetto normativo, mediante l'istituzione e l'articolazione di specifici ruoli della banda musicale: ruolo degli orchestrali, articolato nella qualifica di primo orchestrale, e ruolo del maestro direttore, articolato nella qualifica di maestro direttore.

Vengono, inoltre, specificate le funzioni e le modalità di accesso, tramite concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, ai due ruoli, rinviandosi, analogamente agli altri concorsi, a un decreto del Capo del Dipartimento per la puntualizzazione delle modalità attuative delle procedure concorsuali. Sempre con decreto del Capo del Dipartimento saranno disciplinati l'organizzazione, l'impiego e ogni altro aspetto connesso al funzionamento della banda musicale.

Sono poi definiti gli scatti convenzionali attribuibili al personale dopo il compimento di sette, quindici, ventitre e trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo. In caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle attività musicali, il personale transita, secondo una specifica tabella di corrispondenza, nei ruoli tecnico-professionali, previa frequenza di un corso di aggiornamento.

– Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

Disposizioni analoghe a quelle della banda musicale sono previste per il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse: si puntualizzano le funzioni, si disciplinano le modalità di accesso al ruolo (tramite concorso pubblico per titoli sportivi e culturali), si articolano gli scatti convenzionali e si chiariscono le modalità del transito nel corrispondente ruolo tecnico-professionale in caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle attività sportive.

Disposizioni comuni al personale non direttivo e non dirigente (Titolo I, Capo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

L'articolo 134 introduce il meccanismo della valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori (antincendi, logistico-gestionali, informatici, tecnico-scientifici, sanitari), ai fini della progressione in carriera. Più dettagliatamente, è previsto che la valutazione annuale venga formulata dal dirigente dal quale il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonché del livello di rendimento raggiunto. Tale valutazione è preordinata al conseguimento delle promozioni alle qualifiche superiori sia di ispettore esperto che di ispettore coordinatore.



Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente (Titolo I, Capo VII, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente è introdotta una disposizione (articolo 135) che prevede la consultazione delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo in occasione della predisposizione del documento di economia e finanza (DEF) e della deliberazione del disegno di legge di bilancio, quali strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio (articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Con tale meccanismo, le organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco sono coinvolte, analogamente alle rappresentanze del personale delle forze di polizia e delle forze armate, nella programmazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Nell'articolo 138 è stata inserita una disposizione in base alla quale i distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di negoziazione del personale non direttivo e non dirigente possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione. Analoga norma è stata prevista nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente.

L'articolo 3 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo II del decreto legislativo 217/2005.

Ruoli del personale direttivo e dirigente (Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative (Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Sono confermati gli attuali ruoli: quello dei direttivi, articolato nelle 3 qualifiche di vice direttore, direttore e direttore vicedirigente, e quello dei dirigenti, articolato nelle 3 qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

Sono meglio definite le funzioni (articolo 142), prevedendosi, tra l'altro, che, in assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assuma, in determinate condizioni, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco presso cui presta servizio.

In relazione all'esigenza di assicurare con continuità le peculiari funzioni della comunicazione in emergenza, si prevede che tali funzioni siano assegnate a un primo dirigente, che attenderà anche alla cura a livello nazionale dei rapporti con la stampa e con gli organi di informazione. In prima applicazione l'incarico verrà conferito mediante concorso straordinario per titoli ed esami; a regime mediante scrutinio per merito comparativo da effettuarsi tra tutto il personale direttivo del Corpo.

Fermo restando l'accesso al ruolo tramite concorso pubblico per esami, è elevata dal 20% al 25% la percentuale di posti riservati al personale (non più solo operativo) del Corpo in possesso della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti richiesti, ad esclusione dei limiti di età; è inoltre confermata, coerentemente a quanto previsto per l'accesso - con concorso pubblico - a tutti i ruoli, la riserva del 10% per il personale volontario del Corpo.

È fissata in dodici mesi la durata del corso di formazione.



Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente (Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

– Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali, articolato in 3 qualifiche: vice direttore logistico-gestionale, direttore logistico-gestionale e direttore vicedirigente logistico-gestionale.

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali, articolato nella qualifica di primo dirigente logistico-gestionale.

Il nuovo ruolo dei direttivi logistico-gestionali (in cui verrà inquadrato il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori) si articola in tre qualifiche (articolo 153), corrispondenti, per esigenze di uniformità tra ruoli dello stesso comparto di negoziazione, a quelle dei direttivi con funzioni operative, dei direttivi informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi; anche il percorso di carriera è analogo, sia per durata sia per modalità di progressione (promozione a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo), a quello degli altri ruoli direttivi.

Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali è invece articolato in un'unica qualifica, quella di primo dirigente logistico-gestionale. L'esigenza di prevedere tale figura professionale e di dislocarla territorialmente presso le strutture periferiche del Corpo nazionale si ricollega alla recente istituzione dei centri di spesa presso le Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla conseguente necessaria riorganizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili del Corpo.

L'accesso alla dirigenza logistico-gestionale avviene, a regime, mediante scrutinio per merito comparativo, uniformemente a quanto previsto per gli altri ruoli direttivi. Solo in prima applicazione è stato previsto l'espletamento di un concorso straordinario per titoli ed esami cui possono partecipare i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che abbiano maturato un'anzianità complessiva nell'attuale ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori di almeno nove anni e sei mesi (medesima anzianità richiesta al personale direttivo degli altri ruoli per accedere alla dirigenza mediante scrutinio per merito comparativo).

– Ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici.

Ruolo dei direttivi informatici, articolato in 3 qualifiche: vice direttore informatico, direttore informatico e direttore vicedirigente informatico.

Ruolo dei dirigenti informatici, articolato nella qualifica di primo dirigente informatico.

Tali ruoli sono strutturati similmente a quelli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali. Segnatamente, il ruolo dei direttivi informatici è articolato in tre qualifiche e in esso verrà inquadrato il personale appartenente all'attuale ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori; il ruolo dei dirigenti informatici è articolato in un'unica qualifica e vi accederà, a regime, mediante scrutinio per merito comparativo, il personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, essendo previsto solo in prima applicazione l'espletamento di un concorso straordinario per titoli ed esami.

Con la costituzione sia dei ruoli direttivi sia di quelli dirigenziali del personale che svolge funzioni logistico-gestionali e informatiche si porta a compimento lo sviluppo di carriera di personale del



Corpo nazionale in possesso di laurea magistrale: in parte assunto mediante concorso pubblico per esami, in cui era richiesto quale titolo di studio la laurea magistrale (nei rispettivi ambiti di competenza); in parte assunto con diploma di istruzione secondaria di secondo grado e successivamente riqualficato previo conseguimento della laurea magistrale.

- *Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici*, articolato in 3 qualifiche: vice direttore tecnico-scientifico, direttore tecnico-scientifico e direttore vicedirigente tecnico-scientifico.

Si è ravvisata l'esigenza di istituire un ulteriore ruolo direttivo per assumere personale di diversa qualificazione: biologi, chimici, geologi, agroforestali, psicologi, ed eventuali ulteriori professionalità che saranno individuate con decreto del Capo del Dipartimento nell'ambito di altre discipline di interesse del Corpo nazionale.

L'accesso al ruolo e la progressione in carriera sono declinate secondo le regole previste per gli altri ruoli direttivi: concorso pubblico per esami, con riserve del 25% per il personale di ruolo e del 10% per il personale volontario del Corpo, e promozioni a ruolo aperto.

- *Ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari.*

Ruolo dei direttivi sanitari, articolato in 3 qualifiche: vice direttore sanitario, direttore sanitario e direttore vicedirigente sanitario.

Ruolo dei dirigenti sanitari, articolato in 2 qualifiche: primo dirigente sanitario e dirigente superiore sanitario.

Nelle disposizioni che disciplinano le funzioni, si precisa, tra l'altro, che il personale sanitario può svolgere le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, necessarie per assicurare l'attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per l'accesso al ruolo dei direttivi sanitari – tramite concorso pubblico per titoli ed esami – sono previste due riserve per il personale del Corpo: 25% dei posti disponibili per il personale di ruolo e 10% dei posti disponibili per il personale volontario; per l'accesso al ruolo dei dirigenti sanitari, nonché per la promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario, è previsto lo scrutinio per merito comparativo; per la partecipazione allo scrutinio per primo dirigente sanitario, è necessario aver prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo, in analogia a quanto previsto per gli altri direttivi.

- *Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.*

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi, articolato in 3 qualifiche: vice direttore ginnico-sportivo, direttore ginnico-sportivo e direttore vicedirigente ginnico-sportivo.

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, articolato in 2 qualifiche: primo dirigente ginnico-sportivo e dirigente superiore ginnico-sportivo.

Oltre a una più analitica e puntuale elencazione delle funzioni, nel concorso pubblico di accesso al ruolo direttivo è elevata dal 20% al 25% la percentuale di posti riservati al personale del Corpo in possesso della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti richiesti, ferma restando la riserva del 10% per il personale volontario del Corpo. È, altresì, rivista l'articolazione del corso di formazione cui sono ammessi a partecipare i vice direttori ginnico-sportivi e precisato che gli stessi siano assegnati ai servizi di istituto presso le Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco,



del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni. Tale esperienza presso le sedi territoriali è coerente con la introdotta previsione normativa secondo cui possono partecipare allo scrutinio per primo dirigente ginnico-sportivo soltanto i direttori vicedirenti ginnico-sportivi che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo.

Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente (Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

È previsto il conferimento di posizioni organizzative (articoli 198 e 199) per tutto il personale direttivo che espleta funzioni operative e per parte del personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali. Le relative disposizioni definiscono anche i principi di efficacia e di efficienza, funzionale ed organizzativa, sulla base dei quali vengono individuate tali posizioni organizzative con decreto del Ministro dell'Interno. La complessità e la varietà delle missioni affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha determinato l'amministrazione a configurare un assetto organizzativo più razionale ed efficiente, tenuto anche conto che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni. In tale quadro si è determinata l'esigenza di affidare al personale direttivo specifiche posizioni organizzative - istituito peraltro già previsto dall'articolo 48 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 - in relazione alle peculiarità della qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.

Tali incarichi - conferiti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui il personale interessato presta servizio - comportano una maggiore autonomia e una conseguente diretta responsabilità dei risultati conseguiti dal personale interessato, cui corrisponde anche uno specifico trattamento economico accessorio, da definirsi con le previste procedure di negoziazione. L'articolo 10, comma 2, dello schema destina l'importo di euro 1.050.000 al finanziamento delle predette posizioni organizzative.

All'articolo 202, nella valutazione annuale del personale direttivo e dirigente, è contemplato il coinvolgimento del Capo del Corpo, dei Direttori regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché dei Direttori centrali del Dipartimento.

Agli articoli 203 e 206, vengono introdotte limitate modifiche alle norme relative agli scrutini di promozione e al collocamento in disponibilità.

L'articolo 212 precisa che per i neo-istituiti ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnico-professionali lo scatto convenzionale verrà attribuito sulla base dell'anzianità maturata nei predetti nuovi ruoli. La norma, in coerenza con l'inquadramento del personale logistico-gestionale e informatico nei nuovi ruoli direttivi, prevede la decorrenza non retroattiva per il conseguimento degli scatti convenzionali. Infatti solo a partire dal nuovo inquadramento il personale interessato svolgerà i compiti connessi al ruolo direttivo, le cui funzioni sono state rideterminate rispetto a quelle svolte nel ruolo di provenienza. La stessa motivazione è sottesa alla disciplina prevista per il ruolo dei direttivi aggiunti.



Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative (Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

L'istituzione del nuovo ruolo, denominato dei "direttivi aggiunti", ha un duplice scopo: implementare la funzionalità delle strutture operative con personale di livello professionale qualificato in possesso di laurea e, nel contempo, consentire, in modo sistematico, anche una progressione di carriera al personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi. Ciò sarà possibile attraverso il conferimento – da parte dei dirigenti responsabili delle strutture ove i direttivi aggiunti prestano servizio – di ulteriori posizioni organizzative, oltre a quelle che saranno attribuite al personale direttivo, fermo restando che il personale direttivo aggiunto non potrà, comunque, accedere al ruolo dirigenziale né potrà espletare funzioni vicarie, riservate unicamente al personale direttivo. Nell'articolo 214 vengono delineate le funzioni dei direttivi aggiunti, ai quali viene sostanzialmente attribuita autonoma responsabilità decisionale nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale definiti nell'articolo 213.

Al ruolo dei direttivi aggiunti – articolato nelle tre qualifiche di vice direttore aggiunto, direttore aggiunto e direttore coordinatore – può accedere, mediante concorso interno per titoli ed esami, il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi in possesso di laurea (nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura) e di abilitazione professionale. Per i vincitori del concorso è prevista la frequenza di uno specifico corso di formazione, della durata di tre mesi. Le promozioni alle qualifiche superiori si conseguono a ruolo aperto, qualora si riporti una valutazione annuale non inferiore a sufficiente.

L'articolo 224 precisa che la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego di tale personale avviene nell'ambito di un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale.

Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente (Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Anche nell'ambito del procedimento negoziale afferente al personale direttivo e dirigente è introdotta la medesima disposizione già illustrata in merito al procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente, relativa alla consultazione delle organizzazioni sindacali in occasione della predisposizione del documento di economia e finanza (DEF).

L'articolo 228, che individua le materie di negoziazione, viene integrato con il riferimento al tempo di lavoro per il personale direttivo al quale vengono conferite posizioni organizzative.

L'articolo 4 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo III del decreto legislativo 217/2005.

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale (Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Vengono aggiornate le norme vigenti, tenendo conto sia delle modifiche apportate ai ruoli operativi sia della istituzione dei ruoli tecnico-professionali.

Nell'articolo 231 (accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) sono introdotte modifiche in merito all'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. La disposizione introdotta precisa che tali assunzioni avvengano nel limite di



due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali. In tal modo si consente di dare un più immediato riscontro alle istanze degli interessati in possesso dei requisiti richiesti e, nel contempo, si elimina il rischio di una eventuale interpretazione estensiva dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (non applicabile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco), che, in materia di diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata, fissa, in favore di tali soggetti, una quota di riserva pari a un punto percentuale, da calcolarsi facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione.

Con riferimento all'articolo 234, concernente il mutamento di funzioni e il trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, sono estese le forme di tutela previste per il personale non direttivo e non dirigente anche al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, consentendone il transito nei nuovi ruoli direttivi tecnico-professionali.

All'articolo 236 vengono confermate le disposizioni vigenti concernenti sia le cause di cessazione dal servizio, sia i limiti di età per il collocamento a riposo, aggiornando per quest'ultima fattispecie i riferimenti normativi e viene ribadita, per il solo personale già in servizio nel Corpo che accede al ruolo degli ispettori antincendi, ivi compreso quello specialista, la facoltà di optare per il trattamento pensionistico previsto per i ruoli di provenienza.

E', infine, previsto che il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali, oltre a prestare servizio in regime di tempo parziale, può svolgere il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191; le modalità saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Da tali possibilità è escluso il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali che ricopre le posizioni organizzative.

L'articolo 5 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo 217/2005.

Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie (Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Norme di inquadramento (Capo I)

Il Capo I del Titolo IV contiene le norme di inquadramento che si rendono necessarie sia a seguito della ridefinizione di ruoli e qualifiche già esistenti, sia in relazione alla istituzione di nuovi ruoli e qualifiche. Viene, invece, confermato l'attuale inquadramento del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative.

In sede di stesura delle norme di inquadramento si è tenuto precipuamente conto dei seguenti criteri: nelle ipotesi in cui è stato confermato il meccanismo del ruolo aperto, l'inquadramento nelle nuove qualifiche sarà operato tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata nel ruolo e conservando l'anzianità di servizio eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Laddove, invece, l'accesso alla qualifica superiore avviene a ruolo aperto in sostituzione del concorso interno, il personale verrà inquadrato sulla base della sola anzianità necessaria per l'accesso alla nuova qualifica. La rimanente anzianità di servizio non viene computata al fine di evitare un doppio passaggio di qualifica.



Solo per il personale inquadrato nei nuovi ruoli direttivi tecnico-professionali, si è tenuto conto dell'anzianità complessiva maturata nei vigenti ruoli dei funzionari amministrativo-contabili e tecnico-informatici direttori, trattandosi di personale che, per il titolo di studio posseduto (laurea magistrale) e in quanto investito di funzioni e responsabilità di rilevante livello, risulta pienamente assimilabile al restante personale direttivo.

Concorsi straordinari (Capo II)

È previsto l'espletamento dei seguenti concorsi straordinari, per assicurare l'immediata disponibilità di primi dirigenti dei neo-istituiti ruoli tecnico-professionali:

- a) concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale;
- b) concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico;
- c) concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente con l'incarico della comunicazione in emergenza.

Le relative procedure concorsuali saranno definite con decreto del Capo del Dipartimento.

Disposizioni economico-finanziarie (Capo III)

L'articolo 261 del decreto legislativo 217/2005 prevede una clausola di salvaguardia retributiva, con l'attribuzione di un assegno *ad personam*, per il personale che a seguito dell'inquadramento o delle promozioni alle qualifiche superiori, consegua un trattamento economico inferiore a quello in godimento.

L'articolo 6 dello schema di decreto sostituisce le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 217/2005 - concernenti rispettivamente la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale e le qualifiche e gli incarichi di funzione dei dirigenti del medesimo Corpo - nonché la tabella C relativa al trattamento economico del personale.

In particolare, per quanto concerne la tabella A, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), la dotazione organica del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco è stata incrementata di 300 unità.

L'articolo 7 dello schema abroga il Titolo V del decreto legislativo 217/2005, che disciplina il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale, e il Titolo VI, concernente norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali.

Capo III – Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Il Capo III dello schema disciplina l'introduzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 97/2017 (ruoli speciali antincendio boschivo AIB ad esaurimento), che viene a sua volta modificato al fine, tra l'altro, di istituire anche il ruolo dei direttivi aggiunti antincendi AIB ad esaurimento.

I ruoli di nuova istituzione sono, innanzitutto, quelli per il personale specialista ed hanno lo scopo di inquadrare, in via transitoria, il predetto personale che riveste attualmente qualifiche per le quali è stato istituito il nuovo ruolo di direttivi aggiunti e che sia in possesso di laurea. Tale inquadramento si rende necessario in quanto non è prevista a regime l'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi



aggiunti anche per il personale specialista. In tal modo viene quindi assicurato un trattamento analogo a personale di pari qualifica.

Le medesime motivazioni hanno determinato l'istituzione dei ruoli ad esaurimento anche per il personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche: in tali ruoli confluiscono gli attuali collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili e tecnico-informatici, in possesso di laurea. Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei predetti ruoli ad esaurimento svolge le funzioni ivi previste, ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e al ruolo dei direttivi e dei dirigenti informatici.

Infine, sono istituiti ruoli ad esaurimento per i direttivi e i dirigenti medici e per i direttivi e i dirigenti ginnico-sportivi, al fine di assicurare a tale personale la continuità del trattamento economico e previdenziale previsto per i ruoli operativi del Corpo nazionale, di cui attualmente godono. Infatti, con il passaggio di tali figure professionali negli istituendi ruoli tecnico-professionali il personale attualmente in servizio verrebbe altrimenti penalizzato, sia sotto il profilo economico-retributivo che quello previdenziale.

CAPO IV- Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Il Capo IV dello schema introduce – attraverso l'articolo 9 – ulteriori disposizioni transitorie rispetto a quelle già previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 97/2017.

In particolare, per il personale dei ruoli delle specialità nautiche in possesso di più brevetti, si prevede la possibilità che venga impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attività specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza. L'esigenza è quella di garantire, in una prima fase dell'attuazione dei nuovi ruoli del personale specialista, la continuità del servizio di soccorso pubblico.

Per motivi attinenti a una migliore organizzazione del servizio, il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, attualmente in organico dei Comandi dei vigili del fuoco ove sono allocati i reparti volo, è invece posto alle dipendenze delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento.

Viene, inoltre, differita di un quinquennio l'applicazione dell'articolo 150 del decreto legislativo 217/2005 in materia di progressione in carriera per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, nonché degli articoli 161, 170, 187 e 197, in materia di percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo. Vengono anche definite le modalità per il computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Analogamente, viene differito di un triennio l'applicazione degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del decreto legislativo 217/2005, concernenti la necessaria frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori.

Con il medesimo articolo 9 dello schema viene introdotta una clausola di salvaguardia per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale, al fine di garantire che a tale personale, attualmente inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco, possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 97/2017. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14-sexies consente di anticipare alle procedure concorsuali in atto gli



effetti del nuovo inquadramento del personale appartenente alla banda musicale del Corpo, transitato dai ruoli operativi - per i quali sono previsti particolari limiti di età in ragione delle peculiari attività nelle quali tale personale è impiegato - a quelli di rappresentanza caratterizzati da diverse esigenze di impiego. La disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo consente di applicare, alle sole procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco, determinati limiti di età per particolari discipline sportive da individuarsi nel bando entro l'età minima e massima già vigente.

Infine, è previsto che la procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, sia attivata in via prioritaria e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

Capo V- Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Il Capo V dello schema introduce modifiche al decreto legislativo 97 del 2017 in materia di disposizioni economico-finanziarie e finali.

In particolare, l'articolo 10, comma 1, sostituisce l'articolo 16 del predetto decreto legislativo che nella nuova formulazione reca al comma 1 disposizioni di semplificazione del procedimento di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale affidata ad un decreto interministeriale in luogo dell'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, similmente a quanto previsto per il personale delle Forze di Polizia. Con il comma 2 viene conseguentemente allineata la previgente disposizione dell'articolo 16.

Il successivo comma 2 dell'articolo 10 dello schema, nell'introdurre l'articolo 17 *bis*, comma 1, fissa nella tabella C allegata al decreto legislativo 217 del 2005, dalla data di entrata in vigore delle modifiche ordinamentali, le misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il medesimo comma stabilisce, altresì, che gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C di parametrizzazione retributiva costituiscano miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016 e dell'articolo 261 del decreto legislativo 217 del 2005, con l'eventuale riassorbimento di assegni *ad personam* in godimento.

Il comma 2 dell'articolo 17 *bis* reca le misure di incremento del fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'aumento della consistenza numerica complessiva di tale categoria di personale (e della corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente) per effetto dell'istituzione dei nuovi ruoli direttivi e dirigenti tecnico-professionali di cui al Titolo II, Capo II, Sezioni I e II del decreto legislativo n. 217 del 2005, dei nuovi ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative di cui al successivo Capo V, Sezione I del medesimo decreto, nonché per la previsione al Capo II del novellato decreto legislativo n. 97 del 2017 dei ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante, nautico, sommozzatore, e del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali ed informatiche.

La disposizione, pertanto, dispone l'incremento del fondo di produttività del personale direttivo, destinando ad esso:

- alla lettera a), una quota delle risorse del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente corrispondente al totale annuo medio degli istituti retributivi erogati a valere sullo stanziamento di quest'ultimo;
- alla lettera b), una quota dello stanziamento di spesa per i compensi per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale corrispondente alle unità di personale, appartenenti ai ruoli direttivi nonché ai ruoli dei direttivi aggiunti, ai quali sarà conferita e remunerata ai sensi degli articoli 198 e 199 e degli articoli 222 e 223 del decreto legislativo n. 217 del 2005 una



posizione funzionale, la cui misura sarà definita con procedimento negoziale di cui all'articolo 230 del citato decreto,

- alla lettera c), l'importo di euro 1.050.000 destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle predette posizioni funzionali. Per gli anni 2022 e 2023 detto incremento è ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000.

Il comma 3 dell'articolo 17 *bis* prevede l'incremento della dotazione del fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente mediante trasferimento di quota parte delle risorse del citato fondo di produttività del personale direttivo successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie per primo dirigente, previste dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Il comma 4 prevede che il trasferimento delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b), e del comma 3 sia disposto con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 5 prevede l'incremento per complessivi euro 1.200.000, a decorrere dall'anno 2018, delle risorse complessive destinate alle indennità accessorie erogate al personale specialista aeronavigante, nautico e sommozzatore per il quale la revisione ordinamentale prevede l'istituzione di specifici ruoli. Con tale finanziamento si intende ridurre, sia pure in modo parziale, il *gap* esistente tra il valore economico di tali istituti retributivi rispetto a quelli spettanti al personale delle Forze di polizia con analoghe specializzazioni. A partire dall'anno 2019, i procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo n. 217 del 2005 definiranno la nuova struttura degli istituti retributivi in questione che, diversamente dall'attuale configurazione (nella quale sono previste misure economiche indistinte, rispettivamente, per il personale pilota di elicotteri, per quello specialista di elicotteri, per il personale nautico e per il personale sommozzatore) sarà volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita nonché lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità. Per il solo anno 2018, le risorse integrative saranno utilizzate mediante lo strumento della contrattazione integrativa nazionale.

I procedimenti negoziali potranno inoltre definire, nell'ambito del *budget* economico assegnato, eventuali benefici economici finalizzati al mantenimento, in misura proporzionale all'anzianità maturata nel settore, delle indennità specialistiche in godimento (cd. istituto di "*trascinamento*" presente negli ordinamenti delle Forze di polizia) nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo, comunque denominato, abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

Il comma 6 prevede che i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate in un apposito allegato, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

L'articolo 17 *ter* reca, infine, disposizioni in merito alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dal presente decreto, ai quali si provvede, ai sensi del comma 1, con lo specifico finanziamento di euro 16.030.000 annui previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Il successivo comma 2, destina ai fondi di incentivazione del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo le risorse del predetto finanziamento di 16,03 milioni di euro che annualmente residuano dalla copertura degli oneri derivanti dagli interventi di revisione ordinamentale, quantificati distintamente per ogni esercizio finanziario dall'anno 2018 all'anno 2028.

La disposizione di cui all'articolo 17-quater ha carattere interpretativo in ordine all'applicazione, limitatamente all'anno 2017, della tredicesima mensilità su voci retributive ben definite.



Capo VI - Disposizioni finali

L'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevedendo, in particolare, che limitatamente alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 l'applicazione decorre dalla data del 1° gennaio 2018.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il termine - previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 - per modificare le vigenti disposizioni concernenti le Direzioni regionali e interregionali del vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314) e il regolamento di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il comma 4 consente di continuare ad utilizzare le disposizioni attuative dei decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139, e 13 ottobre 2005, n. 217, fino all'adozione dei nuovi provvedimenti.



Relazione Tecnica

Capo I – Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 139 del 2006 non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello Stato.

Capo II – Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale (Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative (Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni in merito ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi.

In particolare, con l'articolo 1, comma 4, è disposta una rimodulazione delle dotazioni organiche indicate nella tabella A allegata al decreto, prevedendo la riduzione complessiva di 397 unità di personale nel ruolo dei vigili del fuoco e l'aumento di pari numero delle unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Finanziariamente, la previsione determina, annualmente, maggiori oneri retributivi, quantificati nella sottostante tabella.

Tab. 1 - Rimodulazione della dotazione organica dei ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto

Ruolo:	CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO			VIGILI DEL FUOCO
Qualifica d'accesso:	CAPO SQUADRA			VIGILE COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE (qualifica apicale)
Sviluppo di carriera:		dopo 5 anni CAPO SQUADRA ESPERTO		
			dopo 10 anni CAPO REPARTO	
Unità:	397			-397
Retribuzione unitaria (lordo Stato):	42.034,59	42.287,74	43.159,61	39.502,67

*Ai fini del calcolo dell'onere finanziario, il confronto viene operato tra le retribuzioni spettanti successivamente all'entrata in vigore delle misure di revisione ordinamentale, rispettivamente, alla qualifica apicale del ruolo dei vigili del fuoco e le qualifiche del ruolo dei capi squadra e capi reparto corrispondenti allo sviluppo di carriera previsto in un arco undecennale.

Anno	Onere in aumento			Onere in diminuzione	Onere differenziale
2018	16.687.730,93			15.682.559,44	1.005.171
2019	16.687.730,93			15.682.559,44	1.005.171
2020	16.687.730,93			15.682.559,44	1.005.171
2021	16.687.730,93			15.682.559,44	1.005.171
2022	16.687.730,93			15.682.559,44	1.005.171
2023		16.788.233,79		15.682.559,44	1.105.674
2024		16.788.233,79		15.682.559,44	1.105.674
2025		16.788.233,79		15.682.559,44	1.105.674
2026		16.788.233,79		15.682.559,44	1.105.674
2027		16.788.233,79		15.682.559,44	1.105.674
2028			17.134.366,68	15.682.559,44	1.451.807



Il Titolo I, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni in merito al ruolo dei vigili del fuoco.

Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera, l'articolo 5, comma 4, dispone che il vincitore del concorso pubblico, durante la frequenza del corso di formazione di nove mesi, assume la qualifica di "allievo vigile del fuoco".

L'articolo 6, comma 1, riduce, da dodici a nove mesi (sei di formazione teorico-pratica e tre di applicazione pratica), la durata del corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco. La norma precisa, inoltre, la natura residenziale del predetto corso, che viene svolto presso le scuole ed istituti di formazione del Corpo, provvisti di idonee strutture logistiche. Ciò in quanto i corsi di formazione e di addestramento, di carattere intensivo, richiedono la permanenza continuativa degli allievi all'interno delle suddette strutture. Quest'ultima disposizione, pertanto, non introduce una diversa modalità organizzativa rispetto al passato e non determina, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato rispetto a quelli già sostenuti con le ordinarie dotazioni di bilancio, essendo i suddetti istituti già adeguatamente attrezzati per la residenzialità dei percorsi formativi.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il predetto allievo consegue la nomina a "vigile del fuoco" al termine dell'intero periodo formativo.

L'articolo 8 disciplina le promozioni "a ruolo aperto" alla qualifica di vigile del fuoco esperto - dopo il compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco - e l'attribuzione di uno scatto convenzionale dopo il compimento di 4 anni nella qualifica di vigile del fuoco esperto. L'articolo 9 contempla la promozione a vigile del fuoco coordinatore dopo il compimento di 8 anni nella qualifica di vigile del fuoco esperto e l'attribuzione di uno scatto convenzionale dopo il compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

Nel prospetto seguente sono messi a confronto - in maniera schematica - i percorsi di carriera previsti dall'ordinamento vigente con quelli derivanti dalle modifiche del presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO

ORDINAMENTO VIGENTE					NUOVO PERCORSO DI CARRIERA					
qualifica	parametro stipendiale	anzianità per l'avanzamento	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica	qualifica	parametro stipendiale	Anzianità per lo scatto convenz.le	Anzianità per il passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica*
				20.066	Allievo vigile del fuoco	19.070,65		9 mesi	Immissione in ruolo dopo corso di 9 mesi	19.162 *
Vigile del fuoco	19.070,65	5 anni	Immissione in ruolo dopo corso di 6 mesi		Vigile del fuoco	19.070,65		3 anni e tre mesi	ruolo aperto	
Vigile del fuoco qualificato	19.603,86	5 anni	ruolo aperto		Vigile del fuoco esperto	19.603,86	4 anni	8 anni	ruolo aperto	
Vigile del fuoco esperto	19.781,51	5 anni	ruolo aperto		Vigile del fuoco esperto con scatto convenz.le	19.781,51				
Vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	8 anni	ruolo aperto		Vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	8 anni	ruolo aperto		
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenz.le	20.281,55				Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenz.le	20.281,55				

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori nonché dal corrispondente aumento di 397 unità della dotazione organica del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.



Le disposizioni in esame si correlano all'articolo 245, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento, in considerazione della riduzione complessiva di 3 anni di servizio per il raggiungimento della qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore e conseguentemente della partecipazione al concorso interno per capo squadra.

Nella seguente tabella sono stati riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale collocato nei ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto - le cui dinamiche sono strettamente interconnesse - ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato), originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Tab. 2- Maggiore spesa stipendiale per i ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto				
Es. fin. ⁽¹⁾	Unità presenti nel ruolo ⁽²⁾⁽³⁾	Onere complessivo a legislazione vigente ⁽⁵⁾	Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali ⁽⁴⁾	Onere aggiuntivo da finanziare
2018 ⁽⁴⁾	30.222	1.170.336.447	1.177.836.563	7.500.116
2019	30.342	1.172.031.872	1.179.964.750	7.932.878
2020	30.344	1.172.201.542	1.179.270.603	7.069.060
2021	30.480	1.175.945.811	1.183.338.361	7.392.550
2022	30.829	1.187.973.174	1.195.492.496	7.519.322
2023	30.722	1.181.721.245	1.190.341.674	8.620.429
2024	30.353	1.165.341.579	1.174.139.234	8.797.655
2025	30.385	1.165.426.216	1.173.740.011	8.313.795
2026	30.310	1.161.259.287	1.168.509.447	7.250.161
2027	30.481	1.165.906.728	1.173.325.500	7.418.772
2028	30.567	1.167.741.558	1.175.185.205	7.443.647

⁽¹⁾ L'onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

⁽²⁾ Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l'onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l'individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell'anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

⁽³⁾ Il numero delle unità è comprensivo del personale presente nei ruoli ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB e dei capi squadra e capi reparto AIB

⁽⁴⁾ L'onere dell'anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.

⁽⁵⁾ L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 3.1 e 3.2 uniti alla presente relazione tecnica, i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, individuando, sempre in un arco di tempo di undici anni, le unità di personale collocate nelle singole qualifiche in cui il ruolo è articolato.

Si segnala, al riguardo, che nelle predette quantificazioni, sia in termini di unità di personale che di oneri finanziari, si è tenuto conto anche del personale che sarà inquadrato nelle qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco esperto e vigile del fuoco coordinatore dei ruoli specialistici di cui al Capo II del Titolo I; tali inquadramenti, infatti, non determinano ulteriori oneri differenziali.



Il Titolo I, Capo I, Sezione III, del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni in merito alle progressioni in carriera nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera, l'articolo 14 disciplina la promozione "a ruolo aperto" alla qualifica di capo squadra esperto dopo il compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra. Nel successivo articolo 15 è prevista la promozione alla qualifica di capo reparto, dopo il compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto; tale promozione avviene "a ruolo aperto", diversamente da quanto previsto dalla vigente normativa che contempla un concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione.

L'articolo 16 regola l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di capo reparto al compimento di 5 anni di effettivo servizio.

Nel prospetto seguente sono schematicamente messi a confronto i percorsi di carriera previsti dall'ordinamento vigente con quelli derivanti dalle modifiche del presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO

ORDINAMENTO VIGENTE					NUOVO PERCORSO DI CARRIERA					
Qualifica	Parametro stipendiale	Anzianità per l'avanzamento	Modalità di passaggio alla qualifica superiore	Dotazione organica	Qualifica	Parametro stipendiale	Anzianità per lo scatto conv.le	Anzianità per il passaggio alla qualifica superiore	Modalità di passaggio alla qualifica superiore	Dotazione organica
Capo squadra	20.655,08	Ingresso nel ruolo per concorso interno con superamento di un corso di formazione di 5 settimane		8.460	Capo squadra	20.832,73		Concorso interno immissione in ruolo dopo corso di 3 mesi		10.776*
		5 anni	Ruolo aperto					5 anni	Ruolo aperto	
Capo squadra esperto	20.832,73	8 anni	Ruolo aperto		Capo squadra esperto	21.001,60		5 anni	Ruolo aperto	
Capo squadra esperto con scatto	21.001,60	5 anni	Superamento di un corso di formazione							
Capo reparto	21.221,15	Passaggio di qualifica per concorso interno con superamento di un corso di formazione di 5 settimane		2.702	Capo reparto	21.221,15	5 anni		Ruolo aperto	
		5 anni	Ruolo aperto							
Capo reparto esperto	21.505,64	4 anni	Ruolo aperto							
Capo reparto esperto con scatto	21.674,50				Capo reparto con scatto	21.674,50				

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori, solo parzialmente compensata dall'aumento di 397 unità mediante riduzione della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco.

Le disposizioni in esame si correlano all'articolo 246, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.



In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento, in considerazione:

- dell'incremento retributivo previsto per la qualifica di capo squadra di accesso nel ruolo, a cui è correlato il parametro stipendiale precedentemente previsto per la qualifica di capo squadra esperto;
 - della diversa modalità di progressione nella qualifica di capo reparto, che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno e limitatamente ai posti disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente mentre con l'entrata in vigore delle presenti modifiche avverrà "a ruolo aperto".
- Difatti, per effetto dell'intervento ordinamentale in parola, il numero dei capi reparto si incrementa (rispetto alle proiezioni effettuate "a legislazione vigente"), di 2.462 unità nell'anno 2018 e di 3.368 unità nell'anno 2019, salvo subire una progressiva riduzione negli anni successivi (riscontrabile nei quadri sinottici uniti alla presente relazione tecnica) per gli effetti dell'invecchiamento anagrafico complessivo del personale che, nell'arco undecennale d'osservazione raggiungerà sempre più il limite di età lavorativa prima ancora di poter svolgere l'importante funzione di capo reparto;
- dell'eliminazione della qualifica di capo reparto "esperto" e la conseguente abbreviazione di 4 anni per il conseguimento del parametro stipendiale apicale del ruolo, ora associato alla qualifica di capo reparto con scatto convenzionale.

Detti oneri sono stati indicati in precedenza, unitamente a quelli derivanti dalle modifiche ordinarie del ruolo dei vigili del fuoco, per l'interdipendenza esistente tra le dinamiche di progressione nei ruoli anzidetti che rappresentano, in sostanza, dei segmenti di un potenziale unico percorso di carriera.

Negli allegati 3.1 e 3.2 alla presente relazione tecnica i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, con la puntuale individuazione, sempre in un arco di tempo di undici anni, delle unità di personale collocato nelle singole qualifiche in cui il ruolo è articolato.

Come già segnalato, il numero delle unità considerate nelle proiezioni è comprensivo del personale appartenente al ruolo ad esaurimento AIB nonché di quello che a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento verrà inquadrato nei ruoli, di nuova istituzione, delle specialità aeronaviganti (ruolo di pilota di aeromobile, di specialista di aeromobile e di elisoccorritore) e delle specialità nautiche e dei sommozzatori nautici (ruolo di nautico di coperta, di nautico di macchina e di sommozzatore).

Si segnala, al riguardo, che le predette quantificazioni, sia in termini di unità di personale che di oneri finanziari, tengono conto anche del personale che sarà inquadrato nelle qualifiche di capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto dei ruoli specialistici di cui al Capo II del Titolo I, atteso che tali inquadramenti non determinano ulteriori oneri differenziali.

Il Titolo I, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni in merito alle progressioni di carriera nel ruolo degli ispettori antincendi.

Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera, l'articolo 25 prevede la promozione "a ruolo aperto" alla qualifica di ispettore antincendi esperto dopo il compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi. Nel successivo articolo 26 è prevista l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 27 prevede la promozione "a ruolo aperto" alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore al compimento di 16 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi esperto. Nel successivo articolo 28 è prevista l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.



Nella tabella seguente sono messi a confronto - in maniera schematica - i percorsi di carriera previsti dall'ordinamento vigente con quelli derivanti dalle modifiche del presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI					RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI					
ordinamento vigente					nuovo percorso di carriera					
qualifica	parametro stipendiale	anzianità per avanzamento	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica	qualifica	parametro stipendiale	Anzianità per lo scatto convenzionale	anzianità per qualifica superiore	Modalità di passaggio alla qualifica superiore	Dotazione organica
vice ispettore antincendi	20.972,18	3 anni	immissione in ruolo dopo corso di formazione	1117						952*
ispettore antincendi	21.861,07	7 anni	ruolo aperto		ispettore antincendi	21.861,07		7 anni	immissione in ruolo dopo corso di formazione di 3 mesi	
ispettore antincendi esperto	22.216,50	8 anni	ruolo aperto		ispettore antincendi esperto	22.216,50	8 anni		ruolo aperto	
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17				ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17		16 anni	ruolo aperto	
passaggio per concorso interno per titoli ed esami										
sostituto direttore antincendi	22.635,74	8 anni		365**	ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8 anni		ruolo aperto	
sostituto direttore antincendi capo	24.186,11	8 anni	ruolo aperto		ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06				
sostituto direttore antincendi capo denominato «esperto»	26.456,06									

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori.

** Si segnala che, ai sensi dell'articolo 152, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2005, il personale delle qualifiche di sostituto direttore è stato inquadrato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, con conseguente indisponibilità di posti nel ruolo in numero finanziariamente equivalente.

Le disposizioni in esame si correlano:

- all'articolo 247, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo degli ispettori antincendi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
- alle disposizioni del Titolo II, Capo V, concernenti l'istituzione e l'articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative;
- all'articolo 259, recante norme di primo inquadramento nelle qualifiche del citato ruolo dei direttivi aggiunti.

Ai sensi dell'articolo 259, infatti, entra a far parte del ruolo dei direttivi aggiunti il personale appartenente al vigente ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi con le qualifiche di sostituto direttore antincendi e quello con la qualifica di ispettore antincendi esperto, inquadrato nella medesima qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006, nonché quello che abbia compiuto trenta anni di effettivo servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura. Ai sensi del comma 12 del citato articolo 259, fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato in sovrannumero nel ruolo dei direttivi aggiunti è reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.



In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera del ruolo degli ispettori antincendi determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento a causa:

- dell'eliminazione della qualifica di vice ispettore, con conseguente accesso immediato alla qualifica di ispettore;
- della diversa modalità di progressione nella qualifica di ispettore coordinatore (corrispondente alla precedente qualifica di sostituto direttore), che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno per titoli ed esami, limitatamente ai posti disponibili, mentre successivamente avverrà "a ruolo aperto". Tale intervento è, tuttavia, bilanciato dall'aumento dei requisiti per il passaggio alla predetta qualifica di ispettore coordinatore individuati in 16 anni di servizio nella qualifica di ispettore esperto, mentre nel vigente ordinamento per la partecipazione al concorso è sufficiente un'anzianità nella qualifica di otto anni. Pertanto, tale misura ordinamentale inizierà a produrre oneri solo al termine del decennio d'osservazione allorché il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore maturerà la necessaria anzianità di servizio;
- dell'eliminazione del livello retributivo associato alla qualifica di sostituto direttore capo e la conseguente abbreviazione di 8 anni per il conseguimento del parametro stipendiale apicale del ruolo, ora associato alla qualifica di ispettore coordinatore con scatto convenzionale.

Si segnalano, inoltre, gli oneri derivanti dall'istituzione del citato ruolo dei direttivi aggiunti, finanziariamente riportati nella tabella seguente, di cui si forniranno maggiori specificazioni nel seguito della presente relazione tecnica. Pertanto, nella seguente tabella sono stati riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) del personale collocato nei ruoli degli ispettori antincendi e dei direttivi aggiunti, originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Es. fin. ⁽¹⁾	Unità presenti nel vigente ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi ⁽²⁾	Unità presenti nel ruolo degli ispettori antincendi	Unità presenti nel ruolo dei direttori aggiunti	Onere complessivo a legislazione vigente ⁽³⁾	Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali ⁽⁴⁾	Onere aggiuntivo da finanziare
2018 ⁽⁵⁾	767	359	408	35.973.253	36.443.332	470.079
2019	759	362	397	35.552.874	36.030.775	477.900
2020	757	370	387	35.343.105	35.999.571	656.466
2021	757	381	376	35.260.239	35.900.810	640.571
2022	757	385	372	35.686.797	36.002.476	315.679
2023	752	393	359	35.336.746	35.651.874	315.128
2024	735	389	346	34.472.509	34.781.677	309.169
2025	695	375	320	32.455.437	33.011.588	556.151
2026	676	386	290	31.248.489	31.866.292	617.803
2027	706	445	261	32.142.851	32.842.475	699.625
2028	710	479	231	32.013.322	32.701.891	688.570

⁽¹⁾ L'onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

⁽²⁾ Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l'onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l'individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell'anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

⁽³⁾ L'onere dell'anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.

⁽⁴⁾ L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 4.1. e 4.2 uniti alla presente relazione tecnica i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, con l'individuazione, sempre in un arco di tempo di undici anni, delle unità di personale collocato nelle singole qualifiche in cui il ruolo è articolato.

Si segnala, al riguardo, che le predette quantificazioni, sia in termini di unità di personale che di oneri finanziari, tengono conto anche del personale che sarà inquadrato nelle qualifiche di ispettore,



ispettore esperto e ispettore coordinatore dei ruoli specialistici di cui al Capo II del Titolo I, poiché tali inquadramenti non determinano ulteriori oneri differenziali.

Ruoli del personale specialista (Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Titolo I, Capo II, del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni in merito all'istituzione di nuovi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche.

L'articolo 29, comma 3, fissa la dotazione organica dei predetti ruoli, nelle unità indicate alla tabella A allegata al decreto. Detta previsione non determina aumenti complessivi d'organico in quanto ad essa corrisponde una riduzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative.

La Sezione II del Capo II reca previsioni normative relative ai ruoli delle specialità aeronaviganti articolate, rispettivamente, nei ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori.

Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera, l'articolo 36 prevede, al comma 1, che la promozione del personale specialista aeronavigante (pilota, specialista o elisoccorritore) con qualifica di vigile del fuoco nella qualifica di vigile esperto avvenga dopo il compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Al medesimo personale specialista aeronavigante, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, si attribuisce uno scatto convenzionale al compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il successivo articolo 37 disciplina, al comma 1, la promozione del personale specialista aeronavigante con qualifica di vigile del fuoco esperto nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore specialista, prevedendo che essa avvenga al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si attribuisce uno scatto convenzionale al predetto personale specialista aeronavigante con qualifica di vigile coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Similmente a quanto accade per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, l'articolo 38 prevede che la promozione alle qualifiche degli specialisti capi squadra avvenga mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione. Il successivo articolo 39 regola la promozione del personale specialista aeronavigante con qualifica di capo squadra nella qualifica di capo squadra esperto, prevedendo che essa avvenga al compimento di 5 anni nella qualifica di provenienza.

L'articolo 40 disciplina la promozione "a ruolo aperto" del personale specialista aeronavigante con qualifica di capo squadra esperto nella qualifica di capo reparto prevedendo che essa avvenga al compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sensi dell'articolo 41 si attribuisce uno scatto convenzionale al personale specialista aeronavigante con qualifica di capo reparto al compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 42 prevede che la promozione alle qualifiche di specialista ispettore avvenga mediante selezione interna per titoli ed esami. Il successivo articolo 43 regola la promozione del personale specialista aeronavigante con qualifica di ispettore nella qualifica di ispettore esperto, prevedendo che essa avvenga al compimento di 7 anni nella qualifica di provenienza. Ai sensi dell'articolo 44 si attribuisce uno scatto convenzionale al personale specialista aeronavigante con qualifica di ispettore esperto al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 45 disciplina la promozione del personale specialista aeronavigante con qualifica di ispettore esperto nella qualifica di ispettore coordinatore, prevedendo che essa avvenga al compimento di sedici anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sensi dell'articolo 46 si attribuisce uno scatto convenzionale al personale specialista aeronavigante con qualifica di ispettore coordinatore al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.



Nel prospetto seguente sono indicati schematicamente i percorsi di carriera, con indicazione delle articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

RUOLI DEI PILOTI DI AEROMOBILE, DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE E DEGLI ELISOCORRITORI

PERCORSO DI CARRIERA							
qualifica	parametro stipendiale	anzianità nella qualifica per l'attribuzione di uno scatto convenzionale	anzianità il passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica		
					Piloti	specialisti	elisocorritori
pilota di aeromobile vigile del fuoco specialista di aeromobile vigile del fuoco elisocorritore vigile del fuoco	19.070,65		4 anni	ruolo aperto	48	96	89
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto specialista di aerom. vigile del fuoco esperto elisocorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	4 anni	8 anni	ruolo aperto			
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con s.c. specialista di aerom. vigile del fuoco esperto con s.c. elisocorritore vigile del fuoco esperto con s.c.	19.781,51						
pilota di aerom. vigile del fuoco coordinatore specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore elisocorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	8 anni		ruolo aperto			
pilota di aerom. vigile del fuoco coordinatore con s.c. specialista di aerom. vigile del fuoco coordinatore con s.c. elisocorritore vigile del fuoco con s.c.	20.128,15						
pilota di aeromobile capo squadra specialista di aeromobile capo squadra elisocorritore capo squadra	20.832,73	selezione interna per titoli e superamento del corso di formazione			63	82	64
		5 anni	ruolo aperto				
pilota di aeromobile capo squadra esperto specialista di aeromobile capo squadra esperto elisocorritore capo squadra esperto	21.001,60		5 anni	ruolo aperto			
pilota di aeromobile capo reparto specialista di aeromobile capo reparto elisocorritore capo reparto	21.221,15	5 anni					
pilota di aerom. capo reparto con s.c. specialista di aerom. capo reparto con s.c. elisocorritore capo reparto con s.c.	21.674,50						
pilota di aeromobile ispettore specialista di aeromobile ispettore elisocorritore ispettore	21.861,07	selezione interna per titoli ed esami			72	73	15
		7 anni	ruolo aperto				
pilota di aeromobile ispettore esperto specialista di aeromobile ispettore esperto elisocorritore ispettore esperto	22.216,50	8 anni	16 anni	ruolo aperto			
pilota di aeromobile ispettore esperto con s.c. specialista di aeromobile ispettore con s.c. elisocorritore ispettore esperto con s.c.	22.449,17						
pilota di aeromobile ispettore coordinatore specialista di aeromobile ispettore coordinatore elisocorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8 anni		ruolo aperto			
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con s.c. specialista di aeromobile ispettore coordinatore con s.c. elisocorritore ispettore coordinatore con s.c.	26.456,06						

Le disposizioni in esame si correlano agli articoli 248 e 249, recanti le norme di primo inquadramento del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In termini finanziari, si evidenzia che l'istituzione dei ruoli specialistici e l'inquadramento negli stessi del personale attualmente inserito nei ruoli "ordinari" dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori antincendi non determinerà ulteriori oneri retributivi rispetto a quelli quantificati in precedenza con riguardo alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo I (dove infatti si



è tenuto numericamente conto anche del personale che transiterà nei ruoli specialistici) poiché i percorsi di carriera dei ruoli specialistici sono sostanzialmente speculari a quelli dei ruoli "ordinari".

La Sezione III del Capo II reca previsioni normative relative ai **ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori** articolate, rispettivamente, nel ruolo dei nautici di coperta, nel ruolo dei nautici di macchina e nel ruolo dei sommozzatori.

Per quanto attiene alle progressioni in carriera, l'articolo 53 prevede, al comma 1, che la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore (nautico di coperta, nautico di macchina e sommozzatore) con qualifica di vigile del fuoco nella qualifica di vigile del fuoco esperto avvenga dopo il compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza.

Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce uno scatto convenzionale al predetto personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di vigile del fuoco esperto al compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 54 regola, al comma 1, la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di vigile del fuoco esperto nella qualifica di vigile del fuoco specialista coordinatore, prevedendo che essa avvenga al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Ai sensi del comma 2 si attribuisce uno scatto convenzionale al predetto personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di vigile del fuoco coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 55 prevede che, analogamente a quanto accade per l'accesso al ruolo "ordinario" dei capi squadra e dei capi reparto, la promozione alle qualifiche di specialista capo squadra avvenga mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione. Il successivo articolo 56 regola la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di capo squadra nella qualifica di capo squadra esperto, dopo il compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza.

L'articolo 57 disciplina la promozione "a ruolo aperto" del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di capo squadra esperto nella qualifica di capo reparto prevedendo che avvenga al compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sensi dell'articolo 58 si attribuisce uno scatto convenzionale al personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di capo reparto al compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 59 prevede che la promozione alle qualifiche di specialista ispettore avvenga mediante selezione interna per titoli ed esami. Il successivo articolo 60 regola la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di ispettore nella qualifica di ispettore esperto, prevedendo che avvenga al compimento di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Ai sensi dell'articolo 61 si attribuisce uno scatto convenzionale al personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di ispettore esperto al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 62 disciplina la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di ispettore esperto nella qualifica di ispettore coordinatore, prevedendo che avvenga al compimento di 16 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Ai sensi dell'articolo 63 si attribuisce uno scatto convenzionale al personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di ispettore coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nel prospetto seguente sono indicati schematicamente i percorsi di carriera, con indicazione delle articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.



RUOLI DEI NAUTICI DI COPERTA, DEI NAUTICI DI MACCHINA E DEI SOMMOZZATORI

PERCORSO DI CARRIERA							
qualifica	parametro stipendiale	anzianità nella qualifica per l'attribuzione di uno scatto convenzionale	anzianità il passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica		
					Nautici di coperta	Nautici di macchina	Sommozzatori
nautico di coperta vigile del fuoco nautico di macchina vigile del fuoco sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65		4 anni	ruolo aperto			
nautico di coperta vigile del fuoco esperto nautico di macchina vigile del fuoco esperto sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	4 anni	8 anni	ruolo aperto	161	161	252
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con s.c. nautico di macchina vigile del fuoco esperto con s.c. sommozzatore vigile del fuoco con s.c.	19.781,51						
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	8 anni		ruolo aperto			
nautico di coperta vigile del fuoco coord. con s.c. nautico di macchina vigile del fuoco coord. con s.c. sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con s.c.	20.128,15						
nautico di coperta capo squadra nautico di macchina capo squadra sommozzatore capo squadra	20.832,73	selezione interna per titoli e superamento del corso di formazione		5 anni	ruolo aperto		
nautico di coperta capo squadra esperto nautico di macchina capo squadra esperto sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60		5 anni	ruolo aperto	161	161	252
nautico di coperta capo reparto nautico di macchina capo reparto sommozzatore capo reparto	21.221,15	5 anni		ruolo aperto			
nautico di coperta capo con s.c. nautico di macchina capo con s.c. sommozzatore capo reparto con s.c.	21.674,50						
nautico di coperta ispettore nautico di macchina ispettore sommozzatore ispettore	21.861,07	selezione interna per titoli ed esami		7 anni	ruolo aperto		
nautico di coperta ispettore esperto nautico di macchina ispettore esperto sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	8 anni	16 anni	ruolo aperto	26	26	38
nautico di coperta ispettore esperto con s.c. nautico di macchina ispettore esperto con s.c. sommozzatore ispettore esperto con s.c.	22.449,17						
nautico di coperta ispettore coordinatore nautico di macchina ispettore coordinatore sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8 anni		ruolo aperto			
nautico di coperta ispettore coordinatore con s.c. nautico di macchina ispettore coordinatore con s.c. sommozzatore ispettore coordinatore con s.c.	26.456,06						

Le disposizioni in esame si correlano agli articoli 250 e 251, recanti le norme di primo inquadramento del personale dei ruoli in parola alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In termini finanziari, si ribadisce che l'istituzione dei ruoli specialistici e l'inquadramento negli stessi del personale attualmente inserito nei ruoli "ordinari" dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori antincendi non determinerà ulteriori oneri retributivi rispetto a quelli quantificati in precedenza con riguardo alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo I (dove infatti si è tenuto numericamente conto anche del personale che transiterà nei ruoli specialistici) poiché i percorsi di carriera dei ruoli specialistici sono sostanzialmente speculari a quelli dei ruoli "ordinari".

Non determina, maggiori oneri la disposizione di cui all'articolo 65 del testo novellato, concernente il transito del personale specialista in altri ruoli, nei casi di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica. Nel vigente ordinamento, infatti, detto personale inserito nei ruoli operativi, è già assoggettato all'analoga disciplina del vigente articolo 134 che prevede, al comma 4, l'attribuzione di un assegno *ad personam* differenziale, pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti



inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento. La disposizione in parola non incide, altresì, sulle quantificazioni complessive delle facoltà assunzionali.

Si aggiunge, infine, che dalla permanenza, anche in soprannumero, delle unità di personale transitato nella sede dove presta servizio non scaturisce un corrispondente soprannumero nella dotazione organica complessiva.

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente (Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni in merito ai ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente.

La Sezione II del Capo IV afferisce al ruolo degli operatori e degli assistenti. Si segnala che nel vigente ordinamento sono previsti due distinti ruoli: quello degli operatori e quello degli assistenti.

L'articolo 71 dello schema di decreto prevede l'accesso al ruolo con qualifica di operatore; diversamente, l'articolo 88 nel vigente ordinamento prevede l'ingresso nel ruolo sia con qualifica di operatore che con quella immediatamente superiore di operatore tecnico.

In merito alle progressioni in carriera, l'articolo 72 disciplina le promozioni "a ruolo aperto" alla qualifica di operatore esperto, dopo il compimento di 8 anni di effettivo servizio.

L'articolo 73 regola l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di operatore esperto dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica.

All'articolo 74 è prevista la promozione "a ruolo aperto" alla qualifica di assistente del personale con la qualifica di operatore esperto al compimento di 14 anni di effettivo servizio. Nel vigente ordinamento per l'accesso al ruolo degli assistenti è previsto, rispettivamente, un concorso interno per soli titoli, per il 60% dei posti disponibili, riservato al solo personale con qualifica di operatore esperto ed uno per titoli ed esami, per il restante 40%, a cui può accedere tutto il personale del ruolo degli operatori che abbia compiuto 6 anni di anzianità. Nello schema di decreto è prevista invece la promozione a ruolo aperto.

L'articolo 75 contempla l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica apicale di assistente dopo 5 anni di effettivo servizio.

Nel prospetto seguente sono riportati schematicamente a confronto i percorsi di carriera previsti dall'ordinamento vigente e quelli proposti nel presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI

ORDINAMENTO VIGENTE					NUOVO PERCORSO DI CARRIERA					
ruolo degli operatori					ruolo degli operatori e degli assistenti					
qualifica	parametro stipendiale	anzianità per l'avanzamento	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica	qualifica	parametro stipendiale	anzianità per lo scatto convenzionale	anzianità di passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica
operatore	18.035,15	5 anni	immissione in ruolo da liste di collocamento	1214	operatore	18.301,91		8 anni	immissione in ruolo da liste di collocamento	1714
operatore tecnico	18.301,91	5 anni	ruolo aperto (per i provenienti da operatore)							
operatore professionale	19.070,65	5 anni	ruolo aperto							
operatore esperto	19.603,86									
ruolo degli assistenti										
accesso a ruolo per concorso interno:										
				500						

concorso interno 60% riservato agli operatori esposti (entro posti disponibili; dotazione organica 500)							
concorso interno 40% per titoli ed esami riservato agli appartenenti al ruolo degli operatori con 6 anni di effettivo servizio (entro posti disponibili; dotazione organica 500)							
assistente	20.655,08	5 anni	ruolo aperto				
assistente capo	20.832,73	8 anni	ruolo aperto				
assistente capo con s.c.	21.001,60						
assistente	20.655,08	5 anni	ruolo aperto				
assistente con s.c.	21.001,60						

Le disposizioni in esame si correlano all'articolo 252, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo degli operatori e degli assistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento, per effetto:

- dell'attribuzione al personale con qualifica di operatore, di accesso nel ruolo, del parametro retributivo precedentemente previsto per la qualifica di operatore tecnico, pur nella considerazione che nel vigente ordinamento, come specificato in precedenza, l'accesso nel ruolo degli operatori è già previsto anche nella qualifica di operatore tecnico;
- dell'unificazione dei vigenti due ruoli di operatore e di assistente, con il conseguente accesso "a ruolo aperto" alla qualifica di assistente, in luogo del concorso interno per titoli (per il 60% dei posti disponibili) e per titoli ed esami (per il restante 40%). Difatti, nell'anno 2019 il personale con qualifica di assistente risulta incrementato di 46 unità complessive e tale maggior presenza si conferma nelle annualità successive, come si evince dalle proiezioni undecennali sui percorsi di carriera a legislazione vigente ed a seguito delle modifiche ordinamentali presenti nei quadri sinottici uniti alla presente relazione tecnica;
- dell'eliminazione della qualifica di assistente capo e della conseguente abbreviazione di 8 anni per il conseguimento del parametro stipendiale apicale del ruolo, ora associato alla qualifica di assistente con scatto convenzionale.

Nella seguente tabella sono stati riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale collocato presente nel ruolo degli operatori e degli assistenti ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Es. fin. ⁽¹⁾	Unità presenti nel ruolo ⁽²⁾	Onere complessivo a legislazione vigente ⁽³⁾	Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali ⁽⁴⁾	Onere aggiuntivo da finanziare
2018 ⁽³⁾	1.393	49.575.750	50.307.446	731.696
2019	1.405	49.794.905	50.752.772	957.867
2020	1.393	49.253.860	50.252.345	998.485
2021	1.402	49.381.597	50.438.133	1.056.535
2022	1.382	48.505.063	49.514.650	1.009.587
2023	1.389	48.701.290	49.673.044	971.755
2024	1.388	48.499.156	49.336.133	836.977
2025	1.383	48.212.409	48.879.667	667.258
2026	1.387	48.208.316	48.858.457	650.141
2027	1.396	48.391.714	49.035.445	643.731
2028	1.382	47.722.497	48.321.618	599.122

⁽¹⁾ L'onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

⁽²⁾ Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l'onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l'individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell'anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

⁽³⁾ L'onere dell'anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.

⁽⁴⁾ L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018



Negli allegati 5.1. e 5.2 uniti alla presente relazione tecnica sono indicate più dettagliatamente, sempre in un arco temporale di undici anni, le unità di personale collocate nelle singole qualifiche in cui è articolato il ruolo.

La Sezione III del Capo IV del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni in merito al ruolo degli ispettori logistico-gestionali.

Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera, l'articolo 84 prevede la promozione "a ruolo aperto" alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto dopo il compimento di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore logistico-gestionale. Nel successivo articolo 85 è prevista l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 86 prevede la promozione "a ruolo aperto" alla qualifica di ispettore antincendi logistico-gestionale coordinatore al compimento di 16 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. Nel successivo articolo 87 è prevista l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nel prospetto seguente sono messi schematicamente a confronto i percorsi di carriera previsti dall'ordinamento vigente e quelli previsti nel presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

ordinamento vigente					nuovo percorso di carriera					
RUOLO DEI COLLABORATORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI					RUOLO DEGLI ISPETTORI LOGISTICO-GESTIONALI					
qualifica	parametro stipendiale	anzianità per avanzamento	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica	qualifica	parametro stipendiale	Anzianità per lo scatto conv.le	anzianità per qualifica superiore	Modalità di passaggio alla qualifica superiore	Dotazione organica
vice collaboratore amm.-contabile	20.201,84	5 anni	immissione in ruolo dopo corso di formazione	1216						1316 *
collaboratore amm. - contabile	21.099,28	5 anni	ruolo aperto		ispettore logistico-gestionale	21.099,28		7 anni	immissione in ruolo dopo corso di formazione	
collaboratore amm. - contabile esperto	21.747,10	8 anni	ruolo aperto		ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	8 anni	16 anni	ruolo aperto	
collaboratore amm. - cont. esperto con s.c.	21.915,83				ispettore logistico-gest. esperto con s.c.	21.915,83				
promozione per concorso interno per titoli ed esami										
sostituto direttore amm. cont.	22.635,74	8 anni		165**	ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	8 anni		ruolo aperto	
sostituto direttore amm. - contabile capo	24.183,99	8 anni	ruolo aperto		ispettore coordinatore con s.c.	26.456,06				
sost. dirett. amm.-cont. capo «esperto»	26.456,06									

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli degli ispettori tecnico-scientifici, sanitari e dei ruoli di rappresentanza (banda musicale e atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse).

** Si segnala che ai sensi del vigente articolo 162, comma 5 del d.lgs. n. 217 del 2005, il personale delle qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile è stato inquadrato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, con conseguente indisponibilità di posti nel ruolo in numero finanziariamente equivalente



Le disposizioni in esame si correlano all'articolo 253 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo nonché con l'articolo 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, di istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale direttivo tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche. Ai sensi del citato articolo 13-septies, infatti, entra a far parte di quest'ultimo ruolo il personale appartenente al vigente ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili con le tre qualifiche di sostituto direttore nonché quello con qualifica di collaboratore esperto, che abbia compiuto trenta anni di effettivo servizio nel Corpo nazionale e sia in possesso di laurea.

In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento per effetto:

- dell'eliminazione della qualifica di vice ispettore, con conseguente accesso immediato alla qualifica di ispettore. Tale misura è tuttavia parzialmente compensata dalla maggiore permanenza nella predetta qualifica di ispettore (7 anni in luogo di 5 anni) ai fini del successivo passaggio alla qualifica di ispettore esperto;
- della diversa modalità di progressione nella qualifica di ispettore coordinatore (corrispondente alla qualifica di sostituto direttore), che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno per titoli ed esami nel limite dei limitatamente ai posti disponibili, mentre successivamente avverrà "a ruolo aperto". Tale intervento è tuttavia bilanciato dall'aumento dei requisiti per il passaggio alla predetta qualifica di ispettore coordinatore ora individuati in 16 anni di servizio nella qualifica di ispettore esperto mentre nel vigente ordinamento per la partecipazione al concorso è sufficiente un'anzianità nella qualifica di otto anni. Pertanto, tale misura ordinamentale inizierà a produrre oneri solo a decorrere dal 2026 allorché il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore maturerà la necessaria anzianità di servizio;
- dell'eliminazione del livello retributivo associato alla qualifica di sostituto direttore capo e la conseguente abbreviazione di 8 anni per il conseguimento del parametro stipendiale apicale del ruolo, ora associato alla qualifica di ispettore coordinatore con scatto convenzionale.

Si segnalano, inoltre, gli oneri derivanti dall'istituzione del citato ruolo ad esaurimento dei direttivi aggiunti, finanziariamente riportati nella tabella seguente, di cui si forniranno maggiori specificazioni nel seguito della presente relazione tecnica. Pertanto, nella seguente tabella sono riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale collocato presente nel ruolo ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Es. fin. ⁽¹⁾	Unità presenti nel vigente ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili ⁽²⁾	Unità presenti nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali	Unità presenti nel ruolo ad esaurimento dei direttivi aggiunti	Onere complessivo a legislazione vigente ⁽³⁾	Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali ⁽⁴⁾	Onere aggiuntivo da finanziare
2018 ⁽³⁾	1.121	786	335	46.525.619	47.083.158	557.539
2019	1.118	809	309	46.371.947	46.717.945	345.998
2020	1.116	826	290	46.050.680	46.411.837	361.156
2021	1.129	854	275	46.368.426	46.721.812	353.385
2022	1.121	862	259	45.832.118	46.243.643	411.525
2023	1.120	875	245	45.549.427	46.075.568	526.140
2024	1.129	893	236	45.764.988	46.416.439	651.452
2025	1.129	904	225	45.626.305	46.329.920	703.616
2026	1.132	920	212	45.638.170	46.445.039	806.870
2027	1.117	920	197	44.879.922	45.754.831	874.909
2028	1.105	925	180	44.157.919	45.122.014	964.095

⁽¹⁾ L'onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.



⁽²⁾ Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l'onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinarie, per l'individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell'anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.
⁽³⁾ L'onere dell'anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n.217 del 2005.
⁽⁴⁾ L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 6.1. e 6.2 uniti alla presente relazione tecnica i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, con la puntuale individuazione, sempre in un arco temporale di undici anni, delle unità di personale collocato nelle qualifiche in cui è articolato il ruolo.

La Sezione IV del Capo IV del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni in merito al ruolo degli ispettori informatici.

Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera, l'articolo 96 prevede la promozione "a ruolo aperto" alla qualifica di ispettore informatico esperto dopo il compimento di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore. Nel successivo articolo 97 è prevista l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 98 prevede la promozione "a ruolo aperto" alla qualifica di ispettore informatico coordinatore al compimento di 16 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore informatico esperto. Nel successivo articolo 99 è prevista l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio.

Nel prospetto seguente sono messi schematicamente a confronto i percorsi di carriera previsti dall'ordinamento vigente e dal presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

ordinamento vigente					nuovo percorso di carriera					
RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICO-INFORMATICI					RUOLO DEGLI ISPETTORI INFORMATICI					
qualifica	parametro stipendiale	anzianità per avanzamento	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica	qualifica	parametro stipendiale	Anzianità per lo scatto convenzionale	anzianità per qualifica superiore	Modalità di passaggio alla qualifica superiore	Dotazione organica
vice collaboratore tecnico-inform.	20.201,84	5 anni	immissione in ruolo dopo corso di formazione	467						482*
collab. tecnico-inf.	21.099,28	5 anni	ruolo aperto		ispettore informatico	21.099,28		7 anni	immissione in ruolo dopo corso di formazione	
collab. tecnico-inf. esperto	21.747,10	8 anni			ispettore informatico esperto	21.747,10	8 anni	16 anni	ruolo aperto	
collab. tecnico-inf. esperto con s.c.	21.915,83				ispettore inf. esperto con s.c.	21.915,83				
promozione per concorso interno per titoli ed esami										
sostituto direttore tecn.-inf.	22.635,74	8 anni		50	ispettore informatico coordinatore	22.635,74	8 anni		ruolo aperto	
sostituto tecnico-inform. capo	24.185,99	8 anni	ruolo aperto		ispettore coordinatore con s.c.	26.456,06				
sostituto direttore tecn.-inf. capo «esperto»	26.456,06									

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli degli ispettori tecnico-scientifici, sanitari e dei ruoli di rappresentanza (banda musicale e atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse).



Le disposizioni in esame si correlano all'articolo 254, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo degli ispettori informatici alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e all'articolo 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con cui si prevede l'istituzione del ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche. Ai sensi del citato articolo 13-septies, infatti, entra a far parte di quest'ultimo ruolo il personale appartenente al vigente ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici con le tre qualifiche di sostituto direttore, nonché quello con qualifica di collaboratore esperto, che abbia compiuto trenta anni di effettivo servizio nel Corpo nazionale e sia in possesso di laurea.

In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento per le medesime motivazioni riportate in precedenza con riguardo al ruolo degli ispettori logistico-gestionali, i cui percorsi di carriera sono in tutto analoghi al ruolo degli ispettori informatici ora in trattazione

Nella seguente tabella sono stati riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale collocato presente nel ruolo ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Tab. 6 - Maggiore spesa stipendiale per i ruoli degli ispettori informatici e del ruolo ad esaurimento dei direttivi aggiunti

Es. fin. (1)	Unità presenti nel vigente ruolo dei collaboratori e sostituto direttori tecnico-informatici (2)	Unità presenti nel ruolo degli ispettori informatici	Unità presenti nel ruolo ad esaurimento dei direttivi aggiunti	Onere complessivo a legislazione vigente (3)	Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali (4)	Onere aggiuntivo da finanziare
2018 (3)	387,5	376,5	11,0	15.179.479	15.541.245	361.766
2019	389	378,0	11,0	15.518.158	15.617.523	99.365
2020	386	376,0	10,0	15.420.631	15.492.115	71.484
2021	386	377,0	9,0	15.475.100	15.476.427	1.327
2022	387	378,0	9,0	15.496.823	15.511.536	14.714
2023	383	375,0	8,0	15.321.979	15.405.517	83.538
2024	385	377,0	8,0	15.390.897	15.475.797	84.901
2025	387	379,0	8,0	15.469.941	15.572.618	102.677
2026	386	378,0	8,0	15.487.227	15.533.875	46.648
2027	383	376,0	7,0	15.348.894	15.403.579	54.684
2028	380	374,0	6,0	15.263.864	15.267.486	3.622

(1) L'onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

(2) Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l'onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l'individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell'anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

(3) L'onere dell'anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.

(4) L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 7.1. e 7.2 uniti alla presente relazione tecnica i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, sempre in un arco temporale di undici anni, le unità di personale collocato nelle singole qualifiche in cui è articolato il ruolo.

Le Sezioni V e VI del Capo IV del decreto legislativo n. 217 del 2005 recano disposizioni in merito ai ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari.



L'articolazione dei predetti ruoli ed il quadro normativo che regola le progressione in carriera sono totalmente speculari a quelli dei ruoli degli ispettori logistico-gestionali e degli ispettori informatici di cui alle Sezioni III e IV del medesimo Capo IV.

In termini finanziari, si evidenzia che l'istituzione dei predetti ruoli non determina oneri retributivi aggiuntivi poiché non sono previsti inquadramenti di personale alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Inoltre, la previsione di dotazioni organiche dei predetti ruoli, indicate nella tabella A allegata al presente decreto e pari a 15 unità per il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici e a 10 unità per quello degli ispettori sanitari, è correlata alla riduzione, di pari numero, delle vigenti dotazioni organiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici. Conseguentemente, anche la previsione, agli articoli 102 e 114 di procedure di accesso - mediante concorso interno per titoli ed esami, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili - ai rispettivi ruoli degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari non reca modificazioni, dal punto di vista numerico, all'entità dei passaggi di ruolo già previsti dal vigente ordinamento (articoli 97 e 108 del decreto legislativo n. 217 del 2005).

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente (Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Le Sezioni I e II del Capo V del decreto legislativo n. 217 del 2005 recano disposizioni in merito ai ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, della banda musicale e degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.

L'articolo 124 prevede l'istituzione di due ruoli della banda musicale: ruolo degli orchestrali articolato nell'unica qualifica di "primo orchestrale" e ruolo del maestro direttore articolato nella qualifica di "maestro direttore". L'articolo 127 disciplina la progressione economica del personale inserito nelle predette qualifiche, disponendo che per entrambe sia prevista l'attribuzione di quattro scatti convenzionali, al compimento di sette, quindici, ventitré e trentuno anni di effettivo servizio.

Per ciò che attiene al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato in un'unica qualifica, l'articolo 132 disciplina la progressione economica del personale inserito nella predetta qualifica, con l'attribuzione di quattro scatti convenzionali, al compimento di sette, quindici, ventitré e trentuno anni di servizio.

Per entrambi i ruoli, inoltre, non sono previsti accessi mediante concorso interno.

In termini finanziari, si evidenzia che l'istituzione dei predetti ruoli non determina oneri retributivi aggiuntivi, in quanto gli inquadramenti previsti all'articolo 255 (personale della banda musicale) ed all'articolo 256 (personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse) non danno luogo ad aumenti retributivi.

Infatti, il personale operativo attualmente inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco transiterà negli istituiti ruoli "di rappresentanza", per i quali, in analogia ai ruoli tecnico-professionali, non è prevista l'attribuzione dell'indennità di rischio bensì quella mensile, di importo inferiore.

Il predetto personale, all'atto dell'inquadramento, manterrà comunque il proprio livello retributivo avvalendosi della norma di salvaguardia di cui all'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Inquadramento dall'1/1/2018				Inquadramento fino al 31/12/2017		
Ruolo/qualifica	unità	Parametro retributivo (1)	1° progressione di carriera nel nuovo ruolo	Ruolo/qualifica	Parametro retributivo	1° progressione di carriera a seguito delle modifiche ordinali
banda musicale - maestro direttore	1	27.415,55	1° scatto conv. dopo sette anni (parametro retributivo: €. 28.889,11)	vigili del fuoco - vigile del fuoco	27.400,89	vigile esperto dopo quattro anni (parametro retributivo: €.27.978,54)
banda musicale - primo orchestrale	29	27.309,73	1° scatto conv. dopo sette anni (parametro retributivo: €. 27.415,55)	vigili del fuoco - vigile del fuoco	27.400,89	vigile esperto dopo quattro anni (parametro retributivo: €. 27.978,54)



atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse	11	27.309,73	1° scatto conv. dopo sette anni (parametro retributivo: €. 27.415,55)	vigili del fuoco - vigile del fuoco	27.400,89	vigile esperto dopo quattro anni (parametro retributivo: €. 27.978,54)
⁽¹⁾ Importo lordo dipendente comprensivo di stipendio, indennità di vacanza contrattuale e indennità di rischio ovvero indennità mensile (comprensive degli incrementi finanziati dall'impegno di Governo dell'8 feb. 2018)						

Infine, la previsione di dotazioni organiche dei predetti ruoli, indicate nella tabella A, pari a 45 unità per i ruoli della banda musicale e a 30 unità per gli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, è correlata alla riduzione, di pari numero, delle vigenti dotazioni organiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili e del ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori tecnico-informatici.

Ordinamento del personale direttivo e dirigente (Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative (Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni sull'ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale. Il Capo I è riservato all'ordinamento del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative.

Con l'articolo 141, comma 5, si è disposta una rimodulazione della dotazione organica del ruolo dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative, indicata nella tabella A allegata al decreto, prevedendo la riduzione complessiva di 13 unità di personale nei ruoli dei direttivi e l'aumento di pari numero delle unità nel ruolo dei dirigenti.

Nell'ambito di quest'ultimo ruolo è stata elevata di 23 unità la dotazione organica della qualifica di dirigente superiore e ridotta di 9 unità la dotazione organica della qualifica di primo dirigente. Finanziariamente, la previsione determina, in base alla quantificazione riportata nella seguente tabella, un onere a regime pari ad euro 813.480.

Posizione	Dirigente Superiore		Primo Dirigente		Direttore Vice Dirigente con scatto a 16 anni (qualifica mediana)
	C	D	E	F	
Livello					
retribuzione stipendiale (comprensiva di 13a mens.)	48.260,20	48.260,20	46.180,98	46.180,98	30.784,36
indennità di rischio (comprensiva di 13a mensilità)					10.391,55
assegno di specificità (misura 14-22 anni)					2.175,94
Fondo di produttività e straordinari (importo medio pro capite)					8.720,00
Fondo di rischio, posizione e risultato	posizione parte fissa	25.869,96	25.869,96	20.696,02	20.696,02
	posizione parte variabile	14.100	11.300	12.200	8.000
	risultato	7.038	6.534	5.796	5.040
Totale retribuzione (lordo dip.):	95.268	91.964	84.873	79.917	52.071,85
Num. unità:	7	16	-15	5	-13
Onere da finanziare ⁽¹⁾ :	-676.935	1.471.427	-1.273.095	399.585	-676.934
Totale onere lordo dipendente:					587.858
Totale onere lordo Stato:					813.479
⁽¹⁾ L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018.					

Per quanto attiene all'articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ed al quadro normativo che regola le progressioni in carriera, la revisione ordinamentale non modifica in alcun modo il vigente impianto e, pertanto, non fa registrare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva.



Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente (Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005 reca disposizioni sui ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente.

La sezione I del citato Capo II è riservata alle norme ordinamentali dei ruoli, di nuova istituzione, dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali che assorbono il personale inserito nel ruolo dei funzionari amministrativi-contabili direttori, previsto nel vigente ordinamento.

L'articolo 153, comma 5, fissa la dotazione organica dei predetti ruoli, nelle unità indicate alla tabella A allegata al decreto. Rispetto alla dotazione organica del vigente ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, pari a 241 unità, i nuovi ruoli dirigenziali e direttivi sono stati articolati in organici pari, rispettivamente, a 8 e 232 unità di personale.

Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressione in carriera, analogamente a quanto previsto per i ruoli dei direttivi "operativi", l'articolo 158 dispone la promozione a direttore logistico-gestionale del personale con qualifica di vice direttore logistico-gestionale, al compimento di due anni di effettivo servizio. Il successivo articolo 159 prevede la promozione a direttore vicedirigente logistico-gestionale del personale con qualifica di direttore logistico-gestionale al compimento di cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 160 disciplina l'accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali che avviene, analogamente a quanto previsto per l'accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione di tre mesi.

Nel prospetto seguente sono messi a confronto, schematicamente, i percorsi di carriera previsti dall'ordinamento vigente e quelli previste nel presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

ORDINAMENTO VIGENTE					NUOVO PERCORSO DI CARRIERA				
RUOLO FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI DIRETTORI					RUOLI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI LOGISTICO-GESTIONALI				
qualifica	parametro stipendiale	anzianità per il passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica	qualifica	parametro stipendiale	anzianità per il passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica
funzionario amm.tivo-contabile vice direttore	22.635,74	8	Immissione in ruolo dopo corso di formazione	211	vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	2	Immissione in ruolo dopo corso di formazione	233
funzionario amm.tivo-contabile direttore	24.185,99	8	ruolo aperto		direttore logistico-gestionale	24.185,99	5 e 6 mesi	Ruolo aperto	
promozione per concorso interno per titoli ed esami				concorso interno					
funzionario amm.tivo-contabile direttore vice dirigente	26.456,06	5		30	direttore vice dirigente logistico-gestionale	26.456,06		Ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo	233
funzionario amministrativo-contabile direttore vice dirigente con s.c.	26.624,81								



					gestionale con s.c. a 26 anni				
					primo diri- gente logi- stico- gestionale	42.628,60		Scrutinio per merito comp. (in prima ap- plicazione concorso straordinario)	8

Le disposizioni in esame si correlano all'articolo 257, recante le norme di primo inquadramento del personale nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali nonché all'articolo 260, recante la previsione di un concorso straordinario per titoli ed esami per otto posti di primo dirigente logistico-gestionale.

In termini finanziari, l'istituzione dei nuovi ruoli direttivi e dirigenziali determina maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, per effetto:

- della riduzione dei requisiti temporali per la promozione alle qualifiche superiori (complessivi 7,5 anni per il conseguimento della qualifica di direttore vice dirigente in luogo di complessivi 16 anni per conseguire la qualifica di direttore vice dirigente nel vigente ruolo dei funzionari);
- della diversa modalità di progressione nella citata qualifica di direttore vice dirigente, che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno per titoli ed esami, limitatamente ai posti disponibili, mentre con la modifica proposta avverrà "a ruolo aperto". Tale previsione, unitamente all'accelerazione di cui al punto precedente, determina un incremento delle unità nella qualifica di direttore vice dirigente pari ad 81 unità nell'anno 2018 e 96 nel 2019; incremento che si conferma anche nelle successive annualità come si evince dalle proiezioni undecennali delle dinamiche di progressione in carriera sviluppate nei quadri sinottici uniti alla presente relazione tecnica;
- della previsione di otto figure dirigenziali con funzioni logistico-gestionali, a decorrere dall'anno 2019 a seguito dell'espletamento del concorso straordinario previsto all'articolo 260 dello schema di decreto.

Nella seguente tabella sono stati riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale presente nei ruoli ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) originati dal quadro ordinamentale vigente e quelli scaturenti dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Es. fin. ⁽¹⁾	Unità presenti nel previgente ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori ⁽²⁾	Onere complessivo a legislazione vigente ⁽³⁾	Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali ⁽⁴⁾	Onere aggiuntivo da finanziare
2018 ⁽³⁾	151,5	6.660.572	7.000.184	339.613
2019	153	6.783.374	7.524.078	740.704
2020	152	6.739.284	7.497.918	758.634
2021	153	6.780.593	7.539.227	758.634
2022	153	6.780.593	7.542.008	761.415
2023	150	6.653.636	7.399.529	745.893
2024	151	6.744.749	7.496.532	751.783
2025	149	6.651.007	7.404.327	753.320
2026	153	6.816.243	7.581.930	765.688
2027	153	6.819.024	7.594.756	775.732
2028	150	6.695.097	7.453.978	758.882

⁽¹⁾ L'onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

⁽²⁾ Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l'onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l'individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale attualmente cessato corrisponda, nell'anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

⁽³⁾ L'onere dell'anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.

⁽⁴⁾ L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018



Negli allegati 8.1. e 8.2 uniti alla presente relazione tecnica i medesimi dati sono indicati dettagliatamente, sempre in un arco temporale di undici anni, le unità di personale collocato nelle singole qualifiche in cui è articolato il ruolo.

La Sezione II del Capo II è riservata alle norme ordinamentali dei ruoli, di nuova istituzione, dei direttivi e dei dirigenti informatici che assorbono il personale inserito nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, previsto nel vigente ordinamento.

L'articolo 162, comma 5, fissa la dotazione organica dei predetti ruoli, nelle unità indicate alla tabella A allegata al decreto. Rispetto alla dotazione del vigente ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, pari a 62 unità, i nuovi ruoli dirigenziali e direttivi sono stati articolati in un organico pari rispettivamente a 1 e 46 unità di personale, con una riduzione complessiva di 15 unità. Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressione in carriera, analogamente a quanto previsto per i ruoli dei direttivi "operativi", l'articolo 167 dispone la promozione a direttore informatico del personale con qualifica di vice direttore informatico, al compimento di due anni di effettivo servizio. Il successivo articolo 168 prevede la promozione a direttore vicedirigente informatico del personale con qualifica di direttore informatico al compimento di cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 169 disciplina l'accesso al ruolo dei dirigenti informatici che avviene, analogamente a quanto previsto per la dirigenza che espleta funzioni operative, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione di tre mesi.

Nel prospetto seguente sono messi a confronto, schematicamente, i percorsi di carriera previsti dall'ordinamento vigente con quelli del presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

ORDINAMENTO VIGENTE					NUOVO PERCORSO DI CARRIERA				
RUOLO DEI FUNZIONARI TECNICO-INFORMATICI DIRETTORI					RUOLI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI INFORMATICI				
qualifica	parametro stipendiale	anzianità per il passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica	qualifica	parametro stipendiale	anzianità per il passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica
funzionario tecnico-informatico vice direttore	22.635,74	8	immissione in ruolo dopo corso di formazione di 6 mesi	60	vice direttore informatico	22.635,74	2	immissione in ruolo dopo corso di formazione di 6 mesi	45
funzionario tecnico-informatico direttore	24.185,99	8	ruolo aperto		direttore informatico	24.185,99	5 e 6 mesi	Ruolo aperto	
promozione per concorso intero per titoli ed esami				concorso interno					
funzionario tecnico-informatico direttore vice dirigente	26.456,06	5		2	direttore vice dirigente informatico	26.456,06		Ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo	
funzionario tecnico-informatico direttore vice dirigente con scatto	26.624,81								
					direttore vice dirigente informatico con scatto conv.le a 16 anni				
					direttore vice dirigente con scatto conv.le a 26 anni				



								primo dirigente	42.628,60		Scrutinio per merito comp. (in prima applicazione concorso straordinario)	1
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------	--	---	---

Le disposizioni in esame si correlano all'articolo 254 del Titolo IV recante le norme di primo inquadramento del personale nel ruolo dei direttivi e dei dirigenti informatici alla data di entrata in vigore del decreto legislativo nonché alle disposizioni dell'articolo 260, recante la previsione di un concorso straordinario per titoli ed esami per un posto di primo dirigente informatico.

In termini finanziari, l'istituzione dei nuovi ruoli direttivi e dirigenziali informatici determina maggiori oneri retributivi per le motivazioni esposte in precedenza relativamente all'istituzione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.

Nella seguente tabella sono stati riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale presente nel ruolo ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) originati dal quadro ordinamentale vigente e quelli scaturiti dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Tab.9 - Maggiore spesa stipendiale per il ruolo dei direttivi informatici				
Es. fin. ⁽¹⁾	Unità presenti nel previgente ruolo dei collaboratori e sostituto direttori tecnico-informatici ⁽²⁾	Onere complessivo a legislazione vigente ⁽³⁾	Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali ⁽⁴⁾	Onere aggiuntivo da finanziare
2018 ⁽⁵⁾	16,5	722.232	776.827	54.596
2019	18	797.895	893.740	95.845
2020	17	753.553	846.247	92.695
2021	18	794.862	890.337	95.476
2022	18	794.862	890.337	95.476
2023	18	795.115	893.118	98.004
2024	18	795.115	893.118	98.004
2025	16	707.188	798.132	90.945
2026	17	745.716	834.959	89.243
2027	18	789.806	877.969	88.164
2028	17	745.716	837.740	92.024

⁽¹⁾ L'onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

⁽²⁾ Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l'onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l'individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell'anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

⁽³⁾ L'onere dell'anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n.217 del 2005.

⁽⁴⁾ L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 9.1. e 9.2 uniti alla presente relazione tecnica i medesimi dati sono indicati dettagliatamente, sempre in un arco temporale di undici anni, le unità di personale collocato nelle singole qualifiche in cui è articolato il ruolo.

La Sezione III del citato Capo II è riservata alle norme ordinamentali del ruolo, di nuova istituzione, dei direttivi tecnico-scientifici. Il predetto ruolo è dotato di un organico di 15 unità corrispondenti alla riduzione operata nella consistenza numerica del vigente ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

L'articolazione del ruolo ed il quadro normativo che regola le progressioni in carriera sono totalmente speculari a quelli degli altri ruoli direttivi; non è previsto lo sviluppo di carriera dirigenziale.

In termini finanziari, si evidenzia che l'istituzione di tale ruolo non determina oneri retributivi aggiuntivi poiché si tratta di un nuovo ruolo e non sono, pertanto, previste norme di primo inquadra-



mento. L'accesso al ruolo avviene esclusivamente mediante concorso pubblico e nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali da "turn over".

Le Sezioni IV e V del citato Capo II sono riservate alle norme ordinamentali, rispettivamente, dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari e dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

Per quanto attiene all'articolazione dei ruoli in trattazione ed il quadro normativo che regola le progressioni in carriera, la revisione ordinamentale non modifica in alcun modo il vigente impianto e pertanto non fa registrare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva.

La riforma, infatti, incardina i ruoli sanitari e ginnico-sportivi nell'ambito degli istituendi ruoli tecnico-professionali. Pertanto, al personale sanitario e ginnico-sportivo assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo sarà attribuito l'istituto dell'indennità mensile, in luogo di quello dell'indennità di rischio, parimenti a quanto previsto per i restanti ruoli tecnico-professionali.

Il personale dirigente e direttivo, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, appartiene ai ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici e a quelli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi, è inquadrato in specifici ruoli ad esaurimento ai sensi degli articoli 13-octies e 13-decies del Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. Per il medesimo personale è prevista una salvaguardia retributiva e previdenziale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente (Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Capo IV del Titolo II è riservato a disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente.

Gli articoli 198 e 199 disciplinano l'individuazione e il conferimento delle posizioni organizzative - da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno - al personale direttivo del Corpo nazionale nell'ambito delle strutture centrali e territoriali. L'articolo 17-bis, lettera c), dello schema di decreto recante modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017, destina l'importo di euro 1.050.000 al finanziamento delle predette posizioni organizzative.

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative (Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Capo V del Titolo II reca disposizioni sul ruolo, di nuova istituzione, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative. Con l'entrata in vigore del presente decreto, confluisce in detto ruolo, come indicato in precedenza, il seguente personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi in possesso di laurea in ingegneria o architettura:

- con le qualifiche di sostituto direttore antincendi e quello con la qualifica di ispettore antincendi esperto, inquadrato nella medesima qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006
- con la qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia compiuto trenta anni di effettivo servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Successivamente, nel limite dei posti disponibili il ruolo sarà alimentato, mediante procedure concorsuali interne, da personale in possesso di laurea appartenente al ruolo degli ispettori antincendi.

Ai sensi dell'articolo 213, comma 3, la dotazione organica del predetto ruolo è pari a 280 unità, come individuata nella tabella A. Detta previsione, tuttavia, non determina un aumento complessivo dell'organico poiché ad essa corrisponde una riduzione, di pari entità, della dotazione organica nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. Si segnala tuttavia che in sede di primo inquadramento nel ruolo in questione si registrerà una condizione di sovrannumero con corrispondente indisponibilità, ai sensi dell'articolo 259, comma 12 del presente schema di decreto, di un numero di posti finanziariamente equivalente nel ruolo degli ispettori antincendi.



Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressione in carriera, analogamente a quanto previsto per i ruoli dei direttivi, l'articolo 218 dispone la promozione a direttore aggiunto del personale con qualifica di vice direttore aggiunto, al compimento di due anni di effettivo servizio. Il successivo articolo 219 prevede la promozione del personale con qualifica di direttore aggiunto alla qualifica di direttore coordinatore al compimento di cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

L'articolo 221 attribuisce due scatti convenzionali al predetto personale a seguito del compimento di sedici e di ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi aggiunti.

Gli articoli 222 e 223 disciplinano, infine, l'individuazione e il conferimento delle posizioni organizzative - da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno - al personale del ruolo dei direttivi aggiunti nell'ambito delle strutture centrali e territoriali.

Nel prospetto seguente sono, schematicamente, indicati i percorsi di carriera, con indicazione dell'articolazione in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" nonché della consistenza della dotazione organica.

PERCORSO DI CARRIERA DIRETTIVI AGGIUNTI				
qualifica	parametro stipendiale	anzianità per il passaggio alla qualifica superiore	modalità di passaggio alla qualifica superiore	dotazione organica
vice direttore aggiunto	21.683,66	2	ruolo aperto	280
direttore aggiunto	23.168,63	5 e 6 mesi	ruolo aperto	
direttore coordinatore	25.343,30		ruolo aperto	
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	27.127,05		ruolo aperto	
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	28.556,51			

Le disposizioni in esame si correlano all'articolo 259, recante norme di primo inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative.

In termini finanziari, l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti determina maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento sia per effetto delle norme di primo inquadramento che, nello specifico, attribuiscono un livello retributivo superiore al personale con qualifica di sostituto direttore antincendi capo, corrispondente a 76 unità, ed al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto in possesso dei requisiti indicati in precedenza previsti per il transito nel ruolo dei direttivi aggiunti, pari a 84 unità nonché per la previsione di un percorso di carriera più veloce rispetto a quello previsto per il ruolo degli ispettori, indicato nella precedente tabella ed analogo a quello dei ruoli dei direttivi. Detti oneri sono stati indicati in precedenza, unitamente a quelli derivanti dalle modifiche ordinamentali del ruolo degli ispettori antincendi, in considerazione della stretta connessione, soprattutto in sede di primo inquadramento, tra i predetti ruoli.

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale (Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Non determinano maggiori oneri a carico del bilancio statale le modifiche, di cui all'articolo 231, in merito all'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Tali assunzioni avvengono al di fuori dei limiti delle autorizzazioni annuali nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali.



Come pure, non determinano maggiori oneri a carico del bilancio statale le modifiche di cui all'articolo 236, il quale, nel confermare le disposizioni vigenti concernenti sia le cause di cessazione dal servizio, sia i limiti di età per il collocamento a riposo, si limita ad aggiornare per quest'ultima fattispecie i riferimenti normativi e a ribadire, per il solo personale già in servizio nel Corpo che accede al ruolo degli ispettori antincendi, ivi compreso quello specialista, la facoltà di optare per il trattamento pensionistico previsto per i ruoli di provenienza.

Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie (Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

Il Titolo IV contiene le norme di inquadramento del personale, disciplina procedure concorsuali straordinarie e reca, altresì, disposizioni economico-finanziarie.

L'articolo 245 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nel ruolo dei vigili del fuoco. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO	UNITÀ INQUADRATE ALL'1/1/2018 *
VIGILE DEL FUOCO	- Personale con qualifica di vigile del fuoco qualificato con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima;	3.558
VIGILE ESPERTO	- Personale con qualifica di vigile del fuoco con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con qualifica di vigile del fuoco qualificato con meno di 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;	3.337
VIGILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con qualifica di vigile del fuoco qualificato con 3 anni di servizio nella medesima qualifica; - Personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con meno di 2 anni di servizio nella medesima qualifica.	2.660
VIGILE COORDINATORE	- Personale con qualifica di vigile del fuoco esperto 2 anni di servizio nella medesima qualifica; - Personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con meno di 5 anni di servizio nella medesima qualifica;	4.339
VIGILE COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con 5 anni di servizio nella medesima qualifica; - Personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale.	4.532

* unità comprensive del personale inquadrato nei ruoli specialistici e AIB

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali ai ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto di cui al Titolo I, Capo I, Sezioni II e III, del testo.

L'articolo 246 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO	UNITÀ INQUADRATE ALL'1/1/2018 *
CAPO SQUADRA	- Personale con la vigente qualifica di capo squadra;	2.328
CAPO SQUADRA ESPERTO	- Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;	3.698
CAPO REPARTO	- Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di capo reparto;	3.647
CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di capo reparto esperto.	1.418

* unità comprensive del personale inquadrato nei ruoli specialistici e AIB

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali ai ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto di cui al Titolo I, Capo I, Sezioni II e III, del testo.



I commi 5 e 6 dell'articolo in parola prevedono il mantenimento della denominazione di "esperto" da parte del personale con le vigenti qualifiche di "capo reparto esperto" e "capo reparto esperto con scatto convenzionale". Da tale mantenimento, tuttavia, non scaturiscono oneri aggiuntivi poiché a tali qualifiche ad esaurimento è associato comunque il nuovo livello retributivo del capo reparto.

L'articolo 247 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nel ruolo degli ispettori antincendi. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO	UNITÀ INQUADRATE ALL'1/1/2018 *
ISPETTORE ANTINCENDI	- Personale con la vigente qualifica di vice ispettore antincendi; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;	324
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	- Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con 4 anni di effettivo servizio nella medesima; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 259 per l'inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;	3
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 5 anni e meno di 8 di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 259 per l'inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale con 8 e meno di 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 259 per l'inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;	
ISPETTORE COORDINATORE	- Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 259 per l'inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 259 per l'inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;	
ISPETTORE COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo, che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 259 per l'inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 259 per l'inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti.	

* unità comprensive del personale inquadrato nei ruoli specialistici e ALB

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinali al ruolo degli ispettori antincendi di cui al Titolo I, Capo I, Sezione IV del testo.

I commi 3 degli articoli 248, 249, 250, 251 riferiti al personale inquadrato nei nuovi ruoli, rispettivamente del personale aeronavigante, elisoccorritore, nautico e sommozzatore, prevedono il mantenimento della denominazione di "esperto" da parte del personale con le vigenti qualifiche di "capo reparto esperto" e "capo reparto esperto con scatto convenzionale". Da tale mantenimento, tuttavia, non scaturiscono oneri aggiuntivi poiché a tali qualifiche ad esaurimento è associato comunque il nuovo livello retributivo del capo reparto.

L'articolo 252 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nel ruolo degli operatori e degli assistenti. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO	UNITÀ INQUADRATE ALL'1/1/2018
OPERATORE	- Personale con la vigente qualifica di operatore; - Personale con la vigente qualifica di operatore tecnico con meno di 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;	37
OPERATORE ESPERTO	- Personale con la vigente qualifica di operatore tecnico con 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di operatore professionale con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;	25
OPERATORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di operatore professionale con 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di operatore esperto con meno di 7 anni di	672



	effettivo servizio nella medesima qualifica;	
ASSISTENTE	- Personale con la vigente qualifica di operatore esperto con 7 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di assistente;	98
ASSISTENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di assistente capo; - Personale con la vigente qualifica di assistente capo con scatto convenzionale.	536

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali al ruolo degli assistenti ed operatori i cui al Titolo I, Capo IV, Sezione II, del testo.

I commi 9 e 10 dell'articolo in parola prevedono il mantenimento della denominazione di "capo" da parte del personale con le vigenti qualifiche di "assistente capo" e "assistente capo con scatto convenzionale". Da tale mantenimento, tuttavia, non scaturiscono oneri aggiuntivi poiché a tali qualifiche ad esaurimento è associato comunque il nuovo livello retributivo dell'assistente.

Gli articoli 253 e 254 recano disposizioni sull'inquadramento del personale nei ruoli degli ispettori logistico-gestionali e informatici. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli in argomento.

QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO	UNITA INQUADRATE ALL'1/1/2018	
		ruolo log.- gest.	ruolo informatico
ISPETTORE	- Personale con la vigente qualifica di vice collaboratore; - Personale con la vigente qualifica di collaboratore con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;	120	34
ISPETTORE ESPERTO	- Personale con la vigente qualifica di collaboratore con 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di collaboratore esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;	708	321
ISPETTORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di collaboratore esperto con 5 anni e meno di 8 di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche; - Personale con la vigente qualifica di collaboratore esperto con 8 e meno di 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;		25
ISPETTORE COORDINATORE	- Personale con la vigente qualifica di collaboratore esperto con 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui di cui all'articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;		
ISPETTORE COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore capo che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore capo denominato "esperto" che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche.		

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali ai ruoli degli ispettori logistico-gestionali e informatici di cui al Titolo I, Capo IV, Sezioni III e IV, del testo.

Gli articoli 255 e 256 recano disposizioni sull'inquadramento del personale nei ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, della banda musicale e degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco



Fiamme Rosse. Dette norme non hanno riflesso in termini di maggior oneri retributivi, per le considerazioni già espresse in precedenza in merito alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo IV del testo.

Gli articoli 257 e 258 recano disposizioni sull'inquadramento del personale nei ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, dei direttivi logistico-gestionali e dei direttivi informatici. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO	UNITÀ INQUADRATE ALL'1/1/2018	
		ruolo log.- gest.	ruolo informatico
VICE DIRETTORE	- Personale con la vigente qualifica di funzionario vice direttore con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;	20	
DIRETTORE	- Personale con la vigente qualifica di funzionario vice direttore con 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica;	32	3
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	- Personale con la vigente qualifica di funzionario vice direttore con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di funzionario direttore; - Personale con la vigente qualifica di funzionario direttore-vicedirigente.	101	15

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali ai ruoli dei direttivi logistico-gestionali ed informatici di cui al Titolo II, Capo II, Sezioni I e II del testo.

L'articolo 259 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nel ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO	UNITÀ INQUADRATE ALL'1/1/2018*
VICE DIRETTORE AGGIUNTO	- Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia compiuto 30 anni di effettivo servizio e sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;	84
DIRETTORE AGGIUNTO	- Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica e sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;	-
DIRETTORE COORDINATORE	- Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica, sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo, sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;	356
** Il numero degli inquadramenti è comprensivo delle unità destinate ai ruoli ad esaurimento dei direttivi aggiunti AIB e dei direttivi aggiunti specialistici aeronaviganti, nautici e sommozzatori, la cui istituzione è prevista all'articolo 13- bis, lettera a) dello schema di decreto recante modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017. Il numero delle unità inquadrate è superiore, come più volte segnalato in precedenza, alla dotazione organica prevista per il ruolo, con corrispondente indisponibilità, ai sensi del comma 12 del presente articolo 259, di posti nel ruolo degli ispettori antincendi in numero finanziariamente equivalente.		

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali al ruolo degli ispettori antincendi di cui al Titolo I, Capo I, Sezione IV e al ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative di cui al Titolo II, Capo V, Sezione I del testo.

L'articolo 248 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nei ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, dei piloti aeromobile e degli specialisti di aeromobile. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli in argomento.



QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO
PILOTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO SPECIALISTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO	- Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
PILOTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO SPECIALISTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	- Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco qualificato con meno di 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
PILOTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE SPECIALISTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco qualificato con 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco esperto con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
PILOTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE SPECIALISTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	- Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco esperto con 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
PILOTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE SPECIALISTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale;
PILOTA DI AEROMOBILE CAPO SQUADRA SPECIALISTA DI AEROMOBILE CAPO SQUADRA	- Personale con la vigente qualifica di capo squadra;
PILOTA DI AEROMOBILE CAPO SQUADRA ESPERTO SPECIALISTA DI AEROMOBILE CAPO SQUADRA ESPERTO	- Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
PILOTA DI AEROMOBILE CAPO REPARTO SPECIALISTA DI AEROMOBILE CAPO REPARTO	- Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di capo reparto;
PILOTA DI AEROMOBILE CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE SPECIALISTA DI AEROMOBILE CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di capo reparto esperto;
PILOTA DI AEROMOBILE ISPETTORE SPECIALISTA DI AEROMOBILE ISPETTORE	- Personale con la vigente qualifica di vice ispettore; - Personale con la vigente qualifica di ispettore con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
PILOTA DI AEROMOBILE ISPETTORE ESPERTO SPECIALISTA DI AEROMOBILE ISPETTORE ESPERTO	- Personale con la vigente qualifica di ispettore con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la previgente qualifica di ispettore esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento del personale specialista aeronavigante;
PILOTA DI AEROMOBILE ISPETTORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE SPECIALISTA DI AEROMOBILE ISPETTORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	- Personale con la vigente qualifica di ispettore esperto con 5 anni e meno di 8 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento del personale specialista aeronavigante; - Personale con la vigente qualifica di ispettore esperto con 8 e meno di 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento del personale specialista aeronavigante;
PILOTA DI AEROMOBILE ISPETTORE COORDINATORE SPECIALISTA DI AEROMOBILE ISPETTORE COORDINATORE	- Personale con la previgente qualifica di ispettore esperto con 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 97/2017 per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento del personale specialista aeronavigante.
Le unità inquadrate nei ruoli specialistici sono comprese nel numero complessivo degli inquadramenti all'entrata in vigore del provvedimento, nei ruoli di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto e ispettore antincendi.	

L'articolo 249 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nel ruolo di nuova istituzione degli elisoccorritori. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

qualifica	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO
ELISOCORRITORE VIGILE DEL FUOCO	- Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
ELISOCORRITORE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	- Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con qualifica di vigile del fuoco qualificato con meno di 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;



ELISOCORRITTORE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco qualificato con 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco esperto con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
ELISOCORRITTORE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco esperto con 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
ELISOCORRITTORE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale;
ELISOCORRITTORE CAPO SQUADRA	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di capo squadra;
ELISOCORRITTORE CAPO SQUADRA ESPERTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
ELISOCORRITTORE CAPO REPARTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di capo reparto;
ELISOCORRITTORE CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di capo reparto esperto;
ELISOCORRITTORE ISPETTORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vice ispettore antincendi; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
ELISOCORRITTORE ISPETTORE ESPERTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
ELISOCORRITTORE ISPETTORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 5 anni e meno di 8 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 8 anni e meno di 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
ELISOCORRITTORE ISPETTORE COORDINATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica.
Le unità inquadrate nei ruoli specialistici sono comprese nel numero complessivo degli inquadramenti all'entrata in vigore del provvedimento, nei ruoli di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto e ispettore antincendi	

L'articolo 250 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nei ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

qualifica	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO
NAUTICO DI COPERTA VIGILE DEL FUOCO NAUTICO DI MACCHINA VIGILE DEL FUOCO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
NAUTICO DI COPERTA VIGILE DEL FUOCO ESPERTO NAUTICO DI MACCHINA VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco qualificato con meno di 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
NAUTICO DI COPERTA VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE NAUTICO DI MACCHINA VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco qualificato con 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco esperto con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;



NAUTICO DI COPERTA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE NAUTICO DI MACCHINA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco esperto con 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
NAUTICO DI COPERTA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE NAUTICO DI MACCHINA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale;
NAUTICO DI COPERTA CAPO SQUADRA NAUTICO DI MACCHINA CAPO SQUADRA	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la previgente qualifica di capo squadra;
NAUTICO DI COPERTA CAPO SQUADRA ESPERTO NAUTICO DI MACCHINA CAPO SQUADRA ESPERTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
NAUTICO DI COPERTA CAPO REPARTO NAUTICO DI MACCHINA CAPO REPARTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di capo reparto;
NAUTICO DI COPERTA CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE NAUTICO DI MACCHINA CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di capo reparto esperto;
NAUTICO DI COPERTA ISPETTORE NAUTICO DI MACCHINA ISPETTORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vice ispettore antincendi; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
NAUTICO DI COPERTA ISPETTORE ESPERTO NAUTICO DI MACCHINA ISPETTORE ESPERTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
NAUTICO DI COPERTA ISPETTORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE NAUTICO DI MACCHINA ISPETTORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 5 anni e meno di 8 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 8 anni e meno di 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
NAUTICO DI COPERTA ISPETTORE COORDINATORE NAUTICO DI MACCHINA ISPETTORE COORDINATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica.
Le unità inquadrate nei ruoli specialistici sono comprese nel numero complessivo degli inquadramenti all'entrata in vigore del provvedimento, nei ruoli di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto e ispettore antincendi	

L'articolo 251 reca disposizioni sull'inquadramento del personale nei ruoli di nuova istituzione dei sommozzatori. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

qualifica	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO
sommozzatore vigile del fuoco	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
sommozzatore vigile del fuoco esperto	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco qualificato con meno di 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco qualificato con 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco esperto con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco esperto con 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale;
sommozzatore capo squadra	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di capo squadra;



sommozzatore capo squadra esperto	- Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
sommozzatore capo reparto	- Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di capo reparto;
sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale	- Personale con la vigente qualifica di capo reparto esperto;
sommozzatore ispettore	- Personale con la vigente qualifica di vice ispettore antincendi; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
sommozzatore ispettore esperto	- Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	- Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 5 anni e meno di 8 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica; - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 8 e meno di 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;
sommozzatore ispettore coordinatore	- Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica.
* Le unità inquadrate nei ruoli specialistici sono comprese nel numero complessivo degli inquadramenti all'entrata in vigore del provvedimento, nei ruoli di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto e ispettore antincendi.	

Come già evidenziato in precedenza riguardo alle disposizioni del Titolo I, Capo II, Sezioni II e III, il suddetto personale specialista è numericamente ricompreso nei ruoli "ordinari" dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori antincendi. Pertanto, l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento non determinerà ulteriori oneri retributivi rispetto a quelli quantificati in precedenza con riguardo alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo I (dove infatti si è tenuto numericamente conto anche del personale che transiterà nei ruoli specialistici) poiché i requisiti di inquadramento del personale specialista sono speculari a quello dei ruoli "ordinari".

L'articolo 260 reca disposizioni in merito all'effettuazione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concorsi straordinari per n. 8 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente logistico-gestionale e per n. 1 posto per l'accesso alla qualifica di dirigente informatico riservati, rispettivamente, al personale con qualifica di direttore vicedirettore logistico-gestionale e di direttore vicedirettore informatico con anzianità complessiva di servizio di almeno nove anni e sei mesi, maturata nei vigenti ruoli dei funzionari amministrativo-contabili e tecnico-informatici direttori.

I maggiori oneri scaturenti dalle predette disposizioni sono ricompresi nelle quantificazioni complessive di spesa (Allegati 8 e 9 alla presente relazione) derivanti dall'istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi logistico-gestionali e informatici di cui al Titolo II, Capo II, Sezioni I e II del testo. Nello specifico, il maggior onere è rappresentato dalla differenza retributiva esistente tra la retribuzione stipendiale dirigenziale e quella percepita dal personale direttivo, nel cui ruolo la dotazione organica è diminuita in numero corrispondente (la differenza retributiva ammonta unitariamente ad euro 45.051,45 a lordo degli oneri a carico dello Stato, nel caso in cui il vincitore di concorso appartenga alla qualifica di direttore vice dirigente).

Infine, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali, che dovranno essere effettuate nell'arco di due anni, l'indicazione di un onere per l'inquadramento del personale nei ruoli dirigenziali è stata comunque prevista a decorrere dall'anno 2019.

Il Capo III reca le disposizioni economico-finanziarie. In particolare, l'articolo 261 ripropone la clausola di salvaguardia retributiva, prevedendo che laddove - per effetto di promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero a seguito delle norme di inquadramento - il personale abbia diritto ad un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto dell'entrata in vigore del decreto, la differenza retributiva sia attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

L'articolo 262 prevede che gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.



Capo III – Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Il Capo III dello schema introduce ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, (ruoli speciali antincendio boschivo AIB ad esaurimento), che viene a sua volta modificato al fine, tra l'altro, di istituire anche il ruolo dei direttivi aggiunti antincendi AIB ad esaurimento (articolo 13, comma 1, lettera f), del testo riformulato).

L'articolo 13-bis, comma 1, istituisce pertanto i seguenti ruoli ad esaurimento:

- alla lettera a) i ruoli ad esaurimento del personale specialista (ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile, degli elisoccorritori, dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori);
- alla lettera b) i ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;
- alla lettera c) i ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;
- alla lettera d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

L'articolazione in qualifiche dei predetti ruoli direttivi ad esaurimento, le modalità di avanzamento in carriera ed requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a "ruolo aperto" sono in tutto simili a quelli previsti per il ruolo dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative in precedenza schematizzati.

In particolare, all'articolo 13-ter si prevede l'istituzione, nel comparto di contrattazione del personale direttivo e dirigente, di ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA*	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO
PILOTA DI AEROMOBILE VICE DIRETTORE AGGIUNTO SPECIALISTA DI AEROMOBILE VICE DIRETTORE AGGIUNTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia compiuto 30 anni di effettivo servizio, sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto o licenza di pilota o di specialista di aeromobile; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che sia di brevetto o licenza di pilota o di specialista di aeromobile;
PILOTA DI AEROMOBILE DIRETTORE AGGIUNTO SPECIALISTA DI AEROMOBILE DIRETTORE AGGIUNTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto o licenza di pilota o di specialista di aeromobile;
PILOTA DI AEROMOBILE DIRETTORE COORDINATORE SPECIALISTA DI AEROMOBILE DIRETTORE COORDINATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto o licenza di pilota o di specialista di aeromobile; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto o licenza di pilota o di specialista di aeromobile; - Personale specialista con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto o licenza di pilota o di specialista di aeromobile.
* Le unità inquadrate nei ruoli specialistici sono comprese nel numero complessivo degli inquadramenti all'entrata in vigore del provvedimento, nei ruoli di direttore aggiunto che espleta funzioni antincendi.	

L'articolo 13-quater si prevede l'istituzione, nel comparto di contrattazione del personale direttivo e dirigente, di ruoli ad esaurimento del personale elisoccorritore. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA*	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO
------------	-------------------------------



ELISOCORRITTORE VICE DIRETTORE AGGIUNTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia compiuto 30 anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che sia in possesso specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B;
ELISOCORRITTORE DIRETTORE AGGIUNTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B;
ELISOCORRITTORE DIRETTORE COORDINATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B; - Personale specialista con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B.
* Le unità inquadrate nei ruoli specialistici sono comprese nel numero complessivo degli inquadramenti all'entrata in vigore del provvedimento, nei ruoli di direttore aggiunto che espleta funzioni antincendi.	

All'articolo 13-quinquies si prevede l'istituzione, nel comparto di contrattazione del personale direttivo e dirigente, di ruoli ad esaurimento del personale nautico. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA*	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO
NAUTICO DI COPERTA VICE DIRETTORE AGGIUNTO NAUTICO DI MACCHINA VICE DIRETTORE AGGIUNTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia compiuto 30 anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di macchina; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di macchina
NAUTICO DI COPERTA DIRETTORE AGGIUNTO NAUTICO DI MACCHINA DIRETTORE AGGIUNTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di macchina;
NAUTICO DI COPERTA DIRETTORE COORDINATORE NAUTICO DI MACCHINA DIRETTORE COORDINATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di macchina - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo e che in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di macchina - Personale specialista con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di macchina.
* Le unità inquadrate nei ruoli specialistici sono comprese nel numero complessivo degli inquadramenti all'entrata in vigore del provvedimento, nei ruoli di direttore aggiunto che espleta funzioni antincendi.	

All'articolo 13-sexies si prevede l'istituzione, nel comparto di contrattazione del personale direttivo e dirigente, di ruoli ad esaurimento del personale sommozzatore. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA*	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO
SOMMOZZATORE VICE DIRETTORE AGGIUNTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia compiuto 30 anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto di sommozzatore; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto di sommozzatore;
SOMMOZZATORE DIRETTORE AGGIUNTO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto di sommozzatore;



SOMMOZZATORE DIRETTORE COORDINATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto di sommozzatore; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto di sommozzatore; - Personale specialista con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura e di brevetto di sommozzatore.
* Le unità inquadrate nei ruoli specialistici sono comprese nel numero complessivo degli inquadramenti all'entrata in vigore del provvedimento, nei ruoli di direttore aggiunto che espleta funzioni antincendi.	

Come già evidenziato in precedenza in merito alle disposizioni del Titolo I, Capo II, Sezioni II e III, il suddetto personale specialista è numericamente ricompreso nei ruoli "ordinari" dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative. Pertanto, l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento non determinerà ulteriori oneri retributivi rispetto a quelli quantificati in precedenza con riguardo alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo I (dove infatti si è tenuto numericamente conto anche del personale che transiterà nei ruoli specialistici) poiché i requisiti di inquadramento del personale specialista sono speculari a quello dei ruoli "ordinari".

All'articolo 13-septies si prevede l'istituzione, nel comparto di contrattazione del personale direttivo e dirigente, di ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali ed informatiche. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

QUALIFICA	REQUISITI PER L'INQUADRAMENTO	UNITA' INQUADRATE ALL'1/1/2018	
		ruolo log.-gest.	ruolo informatico
VICE DIRETTORE AGGIUNTO LOGISTICO-GESTIONALE VICE DIRETTORE AGGIUNTO INFORMATICO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di collaboratore esperto che abbia compiuto 30 anni di effettivo servizio e sia in possesso di laurea; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore, con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e in possesso di laurea; 	14	
DIRETTORE AGGIUNTO LOGISTICO-GESTIONALE DIRETTORE AGGIUNTO INFORMATICO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore, con 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica e in possesso di laurea; 		
DIRETTORE COORDINATORE LOGISTICO-GESTIONALE DIRETTORE COORDINATORE INFORMATICO	<ul style="list-style-type: none"> - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore, con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica e in possesso di laurea; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore capo e in possesso di laurea; - Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore capo denominato "esperto" e in possesso di laurea. 	329	11

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinarie al ruolo degli ispettori logistico-gestionali e informatici di cui al Titolo I, Capo IV, Sezioni III e IV del testo rappresentate in precedenza.

Agli articoli 13-octies e 13-decies si prevede l'istituzione, nel comparto di contrattazione del personale direttivo e dirigente, di ruoli ad esaurimento del personale dei direttivi e dei dirigenti medici e ginnico sportivi. Nei predetti ruoli viene inquadrato il personale inserito, nel vigente ordinamento, nei ruoli professionali dei dirigenti e dei direttivi medici e ginnico-sportivi. E' prevista per il predetto personale una salvaguardia retributiva e previdenziale, analoga a quella del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative. Tali disposizioni non presentano maggiori oneri rispetto al vigente ordinamento poiché non determinano alcun aumento delle dotazioni organiche né miglioramenti di natura retributiva derivanti da inquadramenti in qualifiche superiori e percorsi di carriera più brevi.

Si precisa che la disposizione dell'articolo 14-sexies, comma 1, non determina maggiori oneri di natura retributiva o pensionistica, in quanto mantiene per il personale del gruppo sportivo



vigili del fuoco Fiamme Rosse e della banda musicale del Corpo nazionale, nel vigente ordinamento appartenente ai ruoli operativi e per effetto del provvedimento inquadrato nei ruoli di rappresentanza, il medesimo regime in materia di trattamenti retributivi e previdenziali.

Capo V- Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Il Capo V reca disposizioni economico-finanziarie e finali.

L'articolo 10, comma 1, sostituisce l'articolo 16 del predetto decreto legislativo che nella nuova formulazione reca al comma 1 disposizioni di semplificazione del procedimento di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del CNVVF affidata ad un decreto interministeriale in luogo dell'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, similmente a quanto previsto per il personale delle Forze di Polizia. Con il comma 2 viene conseguentemente allineata la previgente disposizione dell'articolo 16.

Non determina maggiori oneri la disposizione dell'articolo 14-septies, che si limita a fissare un termine ordinatorio, individuato nel 30 giugno 2019, per l'espletamento del concorso interno per l'accesso al ruolo di ispettore, autorizzazione già presente nel vigente ordinamento e per la quale resta fissato il limite del 50 per cento dei posti disponibili.

L'articolo 17-bis, comma 1, stabilisce che nella tabella C allegata al d.lgs. 217/2005 siano fissati, dalla data del 1° gennaio 2018 di entrata in vigore delle modifiche ordinamentali, i valori del trattamento fisso per le qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le nuove qualifiche scaturenti dalla revisione dei ruoli e dei percorsi di carriera. La tabella reca, pertanto, le misure dello stipendio tabellare, dell'indennità di rischio e dell'indennità mensile, in vigore dal 1° gennaio 2018, stabilite nell'accordo sindacale dell'8 febbraio 2018, nonché i valori previsti, per le diverse anzianità di servizio, dell'assegno di specificità.

Il comma stabilisce, inoltre, che gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C di parametrizzazione retributiva costituiscano miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 17 ai fini del riassorbimento degli assegni *ad personam*.

Il comma 2 dell'articolo 17-bis reca le misure di incremento del fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (capitolo 1801 p.g. 6 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico"), di cui all'articolo 5 del DPR. n. 250 del 2010, destinando:

- alla lettera a), una quota di risorse trasferita dalla dotazione annua del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente (capitolo 1801 p.g. 4 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico") di cui all'articolo 6 del DPR n. 251 del 2010, di importo corrispondente al totale annuo medio degli istituti retributivi erogati a valere sullo stanziamento del citato fondo di amministrazione alle categorie di personale appartenenti, fino all'entrata in vigore del presente decreto, ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che alla data di cui al comma 1 transitano nel comparto del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ci si riferisce, specificatamente, al personale inquadrato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnico-professionali di cui al Titolo II, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo n. 217 del 2005, al personale inquadrato nei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative di cui al Capo V, Sezione I, del medesimo decreto nonché a quello inquadrato nei ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante, nautico, sommozzatore e del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali ed informatiche.

L'individuazione delle risorse da trasferire tra i predetti fondi di incentivazione sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



La previsione di cui alla presente lettera a) non determina maggiori oneri retributivi poiché è corrispondente, in termini finanziari, ad un mero trasferimento di fondi tra due diverse poste contabili;

- alla lettera b), risorse trasferite dalla dotazione annua dello stanziamento di spesa per i compensi per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (capitolo 1801 p.g. 3 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico") alle unità di personale, appartenenti ai ruoli direttivi nonché ai ruoli dei direttivi aggiunti, ai quali sarà conferita e remunerata, ai sensi degli articoli 199 e 223 del decreto legislativo n. 217 del 2005, una posizione organizzativa la cui misura sarà definita con procedimento negoziale di cui all'articolo 228 del testo, unitamente all'organizzazione del tempo di lavoro.

Le predette unità di personale, con attività lavorative non più organizzate in base ad un orario di lavoro, cesseranno, pertanto, di maturare spettanze per il lavoro svolto in orario straordinario. Una quota delle risorse finalizzate a tale compenso, corrispondente alla misura media annualmente erogata al predetto personale, alimenterà il budget disponibile per l'individuazione della misura delle posizioni organizzative ad essi attribuite.

Come per la precedente lettera a), l'individuazione del *quantum* di risorse di cui alla presente lettera b) sarà determinata, ai sensi del richiamato comma 4 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, tale previsione non determina, anche in questo caso, maggiori oneri, poiché si è in presenza di un mero trasferimento di risorse già stanziare, riservate ad una diversa destinazione;

- alla lettera c), euro 1.050.000 (al lordo degli oneri a carico dello Stato) destinato al finanziamento, **a decorrere dal 2019**, della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative, di cui si è già argomentato, previste dagli articoli 199 e 223 del decreto legislativo n. 217 del 2005. Tale importo, per le sole annualità per gli anni 2022 e 2023 è ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000.

Il comma 3 dell'articolo 17-bis prevede il trasferimento, sempre con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di quota parte delle risorse del citato fondo di produttività del personale direttivo al fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente, in corrispondenza dell'aumento delle dotazioni organiche dello stesso, anche per la previsione di nuovi ruoli dirigenziali per le funzioni logistico-gestionali e informatiche. Per la quota di risorse corrispondenti a quest'ultime figure il trasferimento sarà disposto a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Anche tale previsione non determina maggiori oneri di natura retributiva, sostanziandosi in un trasferimento contabile di risorse già stanziare.

Il comma 5 destina euro 1.200.000 (al lordo degli oneri a carico dello Stato), a decorrere dall'anno 2018, all'incremento delle risorse complessive destinate agli istituti retributivi accessori in favore del personale aeronavigante, nautico e sommozzatore. La norma prevede che, per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1 e 230, comma 1 del decreto legislativo n. 217 del 2005 aumentino, nell'ambito del predetto importo, le misure economiche dei vigenti istituti retributivi accessori. A decorrere dall'anno 2019, tali istituti retributivi saranno ridefiniti, sia nelle modalità che nelle misure di erogazione, attraverso i procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Il comma 6 prevede che i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate in un apposito allegato, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.



L'articolo 17-ter dispone, al comma 1, che agli oneri dal presente decreto, pari ad euro 16.030.000 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per la quota destinata al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2018.

Nella seguenti tabelle sono riepilogati, rispettivamente, i maggiori oneri retributivi derivanti dalla revisione dei percorsi di carriera (tab. 10) e gli oneri complessivi derivanti dagli interventi di revisione ordinamentale (Tab. 11).

Si segnala che negli oneri complessivi del provvedimento sono stati inclusi anche quelli scaturenti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018 n. 47 e n. 48 di recepimento degli accordi sindacali, rispettivamente, per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo dei vigili del fuoco per la valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego che stabiliscono la destinazione delle risorse, pari a 87 milioni di euro, riservate dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. del 14 febbraio 2018 recante la ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Nei richiamati decreti sono, infatti, state previste le seguenti finalizzazioni di spesa:

- a) incremento dell'indennità di rischio attribuita al personale che svolge funzioni operative e dell'indennità mensile per il personale dei ruoli professionali;
- b) istituzione di un assegno di specificità correlato al ruolo, alle correlate specifiche responsabilità ed all'anzianità di servizio.

Per ciò che attiene l'impatto finanziario dell'indennità di rischio attribuita al personale che svolge funzioni operative e dell'indennità mensile per il personale dei ruoli professionali di cui al precedente punto a), si specifica che gli accordi negoziali prevedono un'unica misura di incremento delle predette indennità in favore, rispettivamente, per tutto il personale operativo e per personale dei ruoli professionali (le rispettive misure previste sono riportate nell'allegato n. 16.1 alla presente relazione tecnica). Da ciò deriva che la misura incrementativa dei richiamati istituti non determinerà ulteriori differenziali di spesa all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Viceversa, l'istituzione dell'assegno di specificità (le cui misure provvisorie sono anch'esse indicate nell'allegato n.16.2 alla relazione tecnica) determina oneri aggiuntivi di spesa all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione ordinamentale, poiché la misura dei compensi si differenzia tra ruoli e, in alcuni casi, tra qualifiche dello stesso ruolo. Tale incremento, tuttavia, si rileva solo in presenza delle seguenti condizioni:

- nei ruoli interessati da modifiche nei meccanismi di avanzamento in carriera;
- nelle fattispecie in cui il personale interessato dalle modifiche dei predetti meccanismi di avanzamento sia in possesso di anzianità di servizio pari o superiore a 14 anni;
- laddove, infine, il passaggio alla qualifica o al ruolo superiore determina un aumento della misura dell'assegno.

Pertanto, in base alle condizioni appena elencate si è proceduto ad una ricognizione delle casistiche, dove, a seguito della revisione ordinamentale, si prevede un potenziale aumento di spesa dell'assegno di specificità e una individuazione dell'onere aggiuntivo in una proiezione decennale



(allegati 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 16.6 e 16.7 alla presente relazione tecnica). La tabella sottostante offre un riepilogo dei citati oneri.

Tab. 10-bis assegno di specificità- oneri differenziali derivanti dagli interventi di modifica ai percorsi di carriera

RUOLI	Oneri differenziale (lordo Stato)										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPI SQUADRA CAPI REPARTO E VIGILI DEL FUOCO (onere relativo agli avanzamenti di carriera nelle qualifiche di capo reparto e da capo squadra)	300.549	317.029	399.090	437.595	571.646	541.590	553.840	398.146	228.713	236.767	236.416
ISPETTORI E DIRETTIVI AGGIUNTI OPERATIVI (onere relativo agli avanzamenti di carriera nelle qualifiche di direttore coordinatore e vice direttore aggiunto)	23.297	22.651	22.290	22.277	7.671	7.671	8.523	8.807	10.228	11.222	14.063
ISPETTORI E DIRETTIVI AGGIUNTI LOG. GEST. R.E. (onere relativo agli avanzamenti di carriera nelle qualifiche di direttore coordinatore e vice direttore aggiunto)	136	136	136	34	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORI E DIRETTIVI AGGIUNTI INFORMATICI R.E. (onere relativo agli avanzamenti di carriera nelle qualifiche di direttore coordinatore e vice direttore aggiunto)	892	892	892	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERATORI E ASSISTENTI (onere relativo agli avanzamenti di carriera nella qualifica di assistente)	29.098	44.376	49.838	54.617	51.613	58.713	53.661	49.155	45.059	46.971	41.372
Totali	354.572	385.085	472.245	514.523	630.930	607.974	616.024	456.108	283.999	294.959	291.852

Nelle seguenti tabelle n. 10 e n. 11 sono riportati, in termini di riepilogo, gli oneri, già illustrati in precedenza, derivanti dalla revisione dei percorsi di carriera e gli oneri complessivi derivanti da tutti gli interventi ordinamentali

Tab. 10 - Revisione dei percorsi di carriera - Tabella di riepilogo della maggiore spesa stipendiale

Anno	Ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto	Ruoli degli ispettori antincendi e dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative	Ruolo degli assistenti e degli operatori	Ruolo degli ispettori logistico-gestionali	Ruolo degli ispettori informatici	Ruolo dei direttivi logistico-gestionali	Ruolo dei direttivi informatici	Totale
	Tab. 2	Tab. 3	Tab. 4	Tab. 5	Tab. 6	Tab. 8	Tab. 9	
2018	7.500.116	470.079	731.696	557.539	361.766	339.613	54.596	10.015.405
2019	7.932.878	477.900	957.867	345.998	99.365	740.704	95.845	10.650.557
2020	7.069.060	656.466	998.485	361.156	71.484	758.634	92.695	10.007.980
2021	7.392.550	640.571	1.056.535	353.385	1.327	758.634	95.476	10.298.479
2022	7.519.322	315.679	1.009.587	411.525	14.714	761.415	95.476	10.127.716
2023	8.620.429	315.128	971.755	526.140	83.538	745.893	98.004	11.360.887
2024	8.797.655	309.169	836.977	651.452	84.901	751.783	98.004	11.529.940
2025	8.313.795	556.151	667.258	703.616	102.677	753.320	90.945	11.187.761
2026	7.250.161	617.803	650.141	806.870	46.648	765.688	89.243	10.226.553
2027	7.418.772	699.625	643.731	874.909	54.684	775.732	88.164	10.555.617
2028	7.443.647	688.570	599.122	964.095	3.622	758.882	92.024	10.549.960

In relazione al possibile impatto sull'onere relativo al lavoro straordinario delle modifiche ai percorsi di carriera previste nel provvedimento, in sede di predisposizione del procedimento di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del CNVVF, di cui al richiamato articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si verificherà annualmente, in ragione della



distribuzione in ruoli e qualifiche dell'organico presente in servizio, l'eventuale necessità di una riduzione del monte ore autorizzabile.

Tab. 11 - oneri complessivi derivanti dagli interventi ordinamentali

Anno	Revisione dei percorsi di carriera	Rivalutazione oneri per l'attribuzione dell'assegno di specificità	Rimodulazione delle dotazioni organiche	Incremento delle risorse per le indennità degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori	Incremento delle risorse del fondo di produttività del personale direttivo	Totale interventi di revisione ordinamentale
	Tab. 10	Tab. 10-bis	Tab. 1 e 7			
2018	10.015.405	354.572	1.818.650	1.200.000	1.050.000	14.438.626
2019	10.650.557	385.085	1.818.650	1.200.000	1.050.000	15.104.292
2020	10.007.980	472.245	1.818.650	1.200.000	1.050.000	14.548.876
2021	10.298.479	514.523	1.818.650	1.200.000	1.050.000	14.881.652
2022	10.127.716	630.930	1.818.650	1.200.000	1.050.000	14.827.296
2023	11.360.887	607.974	1.919.153	1.200.000	940.000	16.028.014
2024	11.529.940	616.024	1.919.153	1.200.000	760.000	16.025.117
2025	11.187.761	456.108	1.919.153	1.200.000	1.050.000	15.813.023
2026	10.226.553	283.999	1.919.153	1.200.000	1.050.000	14.679.705
2027	10.555.617	294.959	1.919.153	1.200.000	1.050.000	15.019.729
2028	10.549.960	291.852	2.265.286	1.200.000	1.050.000	15.357.098

Da ultimo nella tabella n. 12 sono indicati gli oneri complessivi del presente provvedimento nonché le somme residuali del finanziamento di cui al richiamato D.P.C.M. del 14 febbraio 2018, riportate nell'allegato 1, previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 97/2017, destinate annualmente ai fondi di incentivazione ripartite tra i fondi incentivanti del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo, proporzionalmente alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla Tabella A.

Tab. 12 - Tabella di riepilogo degli oneri finanziari

Anno	Totale interventi di revisione ordinamentale	Ripartizione delle risorse residuali da destinare ai fondi di incentivazione del personale					Totale	Oneri a carico dello Stato	Totale oneri finanziari del decreto
		Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale	Fondo di produttività del personale direttivo	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente				
		Rispettive dotazioni organiche							
	Tab. 11	23	202	1.212	36.246				
2018	14.438.626	732	6.428	38.571	1.153.496	1.199.227	392.147	16.030.000	
2019	15.104.292	426	3.739	22.437	670.993	697.595	228.114	16.030.000	
2020	14.548.876	681	5.983	35.899	1.073.582	1.116.145	364.979	16.030.000	
2021	14.881.652	528	4.639	27.833	832.372	865.372	282.977	16.030.000	
2022	14.827.296	553	4.858	29.150	871.771	906.333	296.371	16.030.000	
2023	16.028.014	1	8	48	1.440	1.497	489	16.030.000	
2024	16.025.117	2	20	118	3.540	3.680	1.203	16.030.000	
2025	15.813.023	100	876	5.259	157.274	163.510	53.468	16.030.000	
2026	14.679.705	621	5.455	32.728	978.751	1.017.554	332.740	16.030.000	
2027	15.019.729	465	4.081	24.486	732.288	761.320	248.952	16.030.000	
2028	15.357.098	310	2.718	16.309	487.748	507.085	165.817	16.030.000	




La disposizione di cui all'articolo 17-quater del decreto legislativo n. 97 del 2017 ha carattere prettamente interpretativo in ordine all'applicazione, limitatamente all'anno 2017, della tredicesima mensilità su voci retributive ben definite e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, essa non richiede interventi di copertura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

flb

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



6 LUG. 2018



ONERI COMPLESSIVO INTERVENTI ORDINAMENTALI:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MODIFICHE AI PERCORSI DI CARRIERA *	10.015.405	10.650.557	10.007.980	10.298.479	10.127.716	11.360.887	11.529.940	11.187.761	10.226.553	10.555.617	10.549.960
RUOLI ISP-SOST.DIR. ANTINCENDI - AUMENTO 10% RISERVA POSTI CONCORSO INTERNO											
FINANZIAMENTO POSTI FUNZIONE RUOLO DIRETTIVI E DIRETTIVI AGGIUNTI*	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	940.000	760.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DIRIGENTI OPERATIVI	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479
INCREMENTO DELLE RISORSE PER LE INDENNITÀ AGLI SPECIALISTI (AERONAVIGANTI, NAUTICI, SOMMOZZATORI)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA RUOLI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO (397 unità)	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.451.807
IMPATTO FINANZIARIO ASSEGNO DI SPECIFICITÀ	354.572	385.085	472.245	514.523	630.930	607.974	616.024	456.108	283.999	294.959	291.852
Onere totali:	14.438.626	15.104.292	14.548.876	14.881.652	14.827.296	16.028.014	16.025.117	15.813.023	14.679.705	15.019.729	15.357.098
RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000
DIFFERENZA DESTINATA AI FONDI INCENTIVANTI	1.591.374	925.708	1.481.124	1.148.348	1.202.704	1.986	4.883	216.977	1.350.295	1.010.271	672.902

* per il solo anno 2018 le risorse sono destinate al Fondo di produttività del personale direttivo



MODIFICHE AI PERCORSI DI CARRIERA

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UNITA'	30.309	30.342	30.344	30.480	30.829	30.772	30.353	30.385	30.310	30.481	30.567
RUOLO DEL VIGILE DEL FUOCO E RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO	1.213.737.609	1.215.480.288	1.215.627.665	1.219.891.479	1.232.118.952	1.225.713.805	1.208.805.747	1.208.956.207	1.204.660.880	1.209.554.486	1.211.532.165
ONERE LEG. VIGENTE	1.213.737.609	1.215.480.288	1.215.627.665	1.219.891.479	1.232.118.952	1.225.713.805	1.208.805.747	1.208.956.207	1.204.660.880	1.209.554.486	1.211.532.165
ONERE NUOVO ORD.	1.221.237.725	1.223.413.167	1.222.721.525	1.226.984.029	1.239.638.275	1.234.334.234	1.217.603.401	1.217.250.002	1.211.912.043	1.216.972.958	1.218.955.811
DIFFERENZA (+/-)	7.500.116	7.932.878	7.069.060	7.392.550	7.519.322	8.620.479	8.797.653	8.313.795	7.250.161	7.418.772	7.443.647
UNITA'	766.5	759.0	757.0	757.0	757.0	752.0	735.0	695.0	676.0	706.0	710.0
RUOLO DEGLI ISPEZZORI E DEI DIRETTIVI AGGIUNTI ANTINCENDI	37.070.847	36.639.729	36.427.036	36.344.230	36.770.788	36.413.577	35.524.996	33.450.647	33.216.482	33.453.812	33.030.031
ONERE LEG. VIGENTE	37.070.847	36.639.729	36.427.036	36.344.230	36.770.788	36.413.577	35.524.996	33.450.647	33.216.482	33.453.812	33.030.031
ONERE NUOVO ORD.	37.540.925	37.117.629	37.083.582	36.984.801	37.086.467	36.728.705	35.834.265	34.006.798	32.834.295	33.853.436	33.718.580
DIFFERENZA (+/-)	470.079	477.900	656.466	640.571	315.679	315.128	309.169	556.151	617.803	699.625	688.570
UNITA'	1.393	1.405	1.393	1.402	1.382	1.389	1.388	1.383	1.387	1.396	1.382
RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI	49.375.750	49.794.905	49.253.860	49.381.597	48.505.063	48.701.280	48.495.156	48.217.409	48.208.316	48.391.714	47.722.497
ONERE LEG. VIGENTE	50.307.446	50.752.172	50.252.345	50.438.133	49.514.650	49.673.044	49.336.233	48.879.667	48.858.457	49.035.445	48.321.618
ONERE NUOVO ORD.	731.696	957.867	988.485	1.058.595	1.009.587	971.755	836.977	667.258	650.161	643.731	599.122
DIFFERENZA (+/-)	1.121	1.118	1.116	1.129	1.121	1.120	1.129	1.129	1.132	1.117	1.105
RUOLO DEI DEGLI ISPEZZORI E DEI DIRETTIVI AGGIUNTI LOGISTICO- GESTIONALI	46.525.619	46.371.947	46.050.680	46.368.426	45.832.118	45.549.427	45.764.988	45.626.905	45.638.170	44.879.922	44.157.919
ONERE LEG. VIGENTE	47.083.458	46.717.945	46.411.837	46.721.812	46.243.643	46.075.568	46.416.439	46.329.970	46.445.039	45.754.831	45.122.014
ONERE NUOVO ORD.	557.539	345.998	361.156	353.385	411.525	526.140	651.452	703.616	806.870	874.909	964.095
DIFFERENZA (+/-)	388	389	386	366	387	383	385	387	386	383	380
RUOLO DEGLI ISPEZZORI E DEI DIRETTIVI AGGIUNTI INFORMATICI	15.179.479	15.538.158	15.420.631	15.475.100	15.496.873	15.321.979	15.390.897	15.469.941	15.487.227	15.348.894	15.263.864
ONERE LEG. VIGENTE	15.541.245	15.617.523	15.497.115	15.476.427	15.511.536	15.405.517	15.475.797	15.572.638	15.533.875	15.403.579	15.267.486
ONERE NUOVO ORD.	361.766	99.365	71.484	1.327	14.714	83.588	84.901	102.677	46.648	54.684	9.622
DIFFERENZA (+/-)	152	153	152	153	153	150	151	149	153	153	150
RUOLO DEI DIRETTIVI E DIRIGENTI LOGISTICO GESTIONALI	6.660.572	6.783.374	6.739.284	6.780.593	6.780.593	6.653.636	6.744.749	6.691.007	6.816.243	6.819.024	6.695.097
ONERE LEG. VIGENTE	7.000.184	7.524.078	7.487.918	7.539.327	7.542.008	7.399.529	7.496.532	7.404.317	7.581.930	7.594.756	7.453.978
ONERE NUOVO ORD.	339.613	740.704	758.634	758.634	761.415	745.893	751.783	753.320	765.688	775.732	758.882
DIFFERENZA (+/-)	17	18	17	18	18	18	18	16	17	18	17
RUOLO DEI DIRETTIVI E DIRIGENTI INFORMATICI	722.232	797.895	733.533	794.862	794.862	795.115	795.115	707.188	745.716	789.806	745.716
ONERE LEG. VIGENTE	776.827	893.740	846.247	890.337	890.337	893.118	893.118	798.132	834.959	872.969	837.740
ONERE NUOVO ORD.	54.596	95.845	92.695	95.476	95.476	98.004	98.004	90.945	89.243	88.164	92.024
DIFFERENZA (+/-)	TOTALE: 30.015.405	10.650.557	10.007.980	10.298.479	10.127.716	11.360.887	11.529.940	11.187.761	10.226.553	10.555.617	10.549.960



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO VIGILI DEL FUOCO - RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO

All. 3.1

ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

QUALIFICA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE	1.381	1.203	967	900	734	1.948	2.112	2.052	1.711	1.279	865
CAPO REPARTO	3.625	4.489	4.810	4.804	4.765	3.120	3.204	1.601	1.013	896	841
CAPO SQUADRA ESPERTO	3.696	3.016	2.562	2.208	2.289	2.077	1.656	1.470	1.637	1.768	1.916
CAPO SQUADRA	2.323	2.053	2.256	2.441	2.325	2.781	3.717	4.662	5.295	5.841	6.228
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	4.652	4.692	4.526	5.105	5.036	4.911	4.418	3.904	3.061	2.195	1.411
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	4.218	3.963	3.624	2.566	2.969	4.412	4.860	5.008	5.551	5.757	5.923
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	3.096	5.099	5.071	5.992	6.075	4.852	4.967	3.956	3.096	2.356	1.908
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	3.528	3.120	3.971	3.956	3.971	2.858	2.858	1.911	2.077	2.663	3.508
VIGILE DEL FUOCO	2.856	2.137	1.504	1.003	1.204	1.806	2.256	2.932	3.730	4.462	4.874
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	759	221	407	576	823	857	1.252	1.621	1.589	1.664	1.493
TOTALE:	30.221,50	29.967,00	29.798,00	29.551,00	29.517,00	29.122,00	28.753,00	28.785,00	28.710,00	28.881,00	28.967,00

SPESA STIPENDIALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

QUALIFICA	RETRIBUZIONE E UNITARIA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE	43.839,24	60.541.988	52.738.604	42.392.543	39.455.315	32.178.001	85.398.836	92.588.471	89.958.317	75.008.937	56.070.386	37.920.941
CAPO REPARTO	43.159,61	156.453.600	193.916.145	207.597.742	207.338.785	205.655.560	134.657.995	95.123.789	63.487.792	43.720.689	38.671.014	36.297.235
CAPO SQUADRA ESPERTO	42.287,74	156.274.953	127.539.832	108.341.196	93.371.336	96.796.643	87.831.641	70.028.502	67.660.388	69.225.035	74.764.729	81.023.315
CAPO SQUADRA	42.034,59	97.646.345	86.297.007	94.830.028	102.606.426	106.137.331	116.898.186	156.242.559	193.965.243	222.573.137	245.524.021	261.791.406
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	39.502,67	183.766.414	185.346.521	182.739.345	201.661.123	198.935.439	193.997.606	174.522.790	154.218.418	120.917.669	86.708.358	55.738.265
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	39.249,54	165.634.947	155.545.938	142.240.343	100.714.327	116.531.892	173.168.983	190.752.778	196.561.740	217.874.212	225.959.618	232.475.042
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	38.983,01	120.671.922	197.604.902	197.682.868	233.566.225	236.821.815	183.145.588	170.238.826	154.216.807	120.661.414	91.843.983	74.379.592
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	38.746,70	136.205.339	120.796.094	153.744.003	153.163.252	119.905.610	91.293.971	79.987.607	61.133.664	78.478.744	103.102.558	135.818.172
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	112.064.736	81.029.383	57.027.699	38.031.105	45.652.493	68.478.739	85.541.548	111.173.678	141.431.726	169.187.228	184.809.177
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	28.760.312	8.379.735	15.432.363	21.840.395	31.205.981	32.495.171	47.472.826	61.464.029	60.250.673	65.094.475	56.610.608
SPESA COMPLESSIVA:		1.217.919.956	1.209.194.459	1.202.028.130	1.191.768.288	1.189.820.765	1.173.366.716	1.156.499.395	1.155.839.846	1.150.172.235	1.154.926.374	1.158.863.754
SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE:		1.210.419.841	1.201.261.281	1.194.959.069	1.184.375.737	1.182.371.386	1.164.976.098	1.147.838.228	1.147.832.200	1.143.251.725	1.147.837.682	1.149.542.147
DIFFERENZA CON ONERE A L.V.		7.500.115,58	7.932.878,45	7.069.060,46	7.392.550,48	7.449.379,52	8.390.617,46	8.661.156,60	8.007.646,16	6.920.509,29	7.088.691,96	7.321.606,62

EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PREVISTE DALL'ART. 1. COMMI 287 E 289 DELLA LEGGE N.205/2017 (L8 2018)

INCREMENTO D'ORGANICO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

QUALIFICA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE					87,5	375,0	545,8	928,8	1.224,5	1.225,0	1.054,3
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO					87,5	375,0	545,8	928,8	1.224,5	1.225,0	1.054,3
VIGILE DEL FUOCO (di cui 9 mesi da Allievo vigile)	87,5	375,0	545,8	928,8	1.224,5	1.225,0	1.054,3	671,3	288,0		
TOTALE:	87,5	375,0	545,8	928,8	1.312,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0

SPESA STIPENDIALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

QUALIFICA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	38.983,01				3.387,711	14.513,761	21.129.637	35.958.132	47.408.595	47.427.953	40.817.078
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	38.716,70				3.387,711	14.513,761	21.129.637	35.958.132	47.408.595	47.427.953	40.817.078
VIGILE DEL FUOCO (di cui 9 mesi da Allievo vigile)	37.917,35	14.219.007	20.693.395	35.215.741	48.429.798	46.448.757	39.974.369	25.452.023	10.920.198		
SPESA COMPLESSIVA:		14.219.007	20.693.395	35.215.741	49.817.509	60.967.518	61.104.006	61.410.155	63.739.807	62.046.584	62.092.058
SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE:		14.219.007	20.693.395	35.215.741	49.747.567	60.937.707	60.967.518	61.104.006	61.410.155	61.716.504	61.970.018
DIFFERENZA CON ONERE A L.V.					69.942,60	239.811,40	136.487,99	306.148,75	329.651,42	330.080,35	122.040,26



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO VIGILI DEL FUOCO, CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO
 ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE

QUALIFICA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	653,5	623,0	481,0	337,0	243,0	161,0	97,0	144,0	192,0	149,0	107,0
CAPO REPARTO ESPERTO	727,5	580,0	486,0	325,0	512,0	360,0	255,0	183,0	82,0	97,0	114,0
CAPO REPARTO	1.163,0	1.125,0	1.240,0	1.215,0	1.352,0	1.555,0	1.633,0	1.823,0	1.730,0	1.769,0	1.220,0
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	1.222,5	1.379,0	1.497,0	1.482,0	1.897,0	1.799,0	1.457,0	900,0	432,0	-	-
CAPO SQUADRA ESPERTO	4.935,0	5.005,0	4.635,0	4.333,0	3.773,0	3.265,0	2.340,0	1.694,0	1.281,0	1.209,0	1.620,0
CAPO SQUADRA	2.111,5	1.889,0	1.929,0	2.015,0	1.958,0	2.485,0	3.114,0	4.356,0	5.455,0	5.792,0	6.022,0
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	609,5	856,0	4.070,0	3.959,0	3.618,0	3.176,0	3.063,0	2.274,0	1.354,0	689,0	2,0
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	6.624,0	7.056,0	4.501,0	4.428,0	4.751,0	5.641,0	4.988,0	4.838,0	5.581,0	4.924,0	5.031,0
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	3.460,0	3.535,0	4.142,0	4.795,0	4.142,0	3.716,0	4.573,0	4.659,0	3.975,0	4.867,0	4.328,0
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	3.927,5	4.573,0	4.659,0	3.975,0	4.869,0	4.831,0	3.318,0	2.765,0	2.486,0	2.402,0	2.884,0
VIGILE DEL FUOCO	4.787,5	3.318,0	2.765,0	2.487,0	2.402,0	2.884,0	3.915,0	5.129,0	6.142,0	6.983,0	7.619,0
TOTALE:	30.221,5	29.967,0	29.798,0	29.351,0	29.517,0	29.122,0	28.753,0	28.785,0	28.710,0	28.881,0	28.967,0

SPESA STIPENDIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE

QUALIFICA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	43.839,24	27.311,845	21.086,674	14.773,823	10.652,955	7.058,117	4.252,406	6.312,850	8.417,134	6.532,047	4.690,799
CAPO REPARTO ESPERTO	43.586,10	25.279,937	21.182,843	22.882,701	22.316,082	15.690,995	11.114,455	7.976,236	3.574,060	4.227,851	4.968,815
CAPO REPARTO	43.159,61	48.594,565	33.517,921	52.438,931	58.351,798	58.481,277	70.479,649	78.679,976	74.666,132	76.349,357	52.654,729
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	42.287,74	58.314,797	63.304,751	62.670,434	80.219,848	76.033,361	61.613,241	38.058,968	18.268,305	-	-
CAPO SQUADRA ESPERTO	42.034,59	207.440,685	194.850,309	182.135,864	158.596,496	137.242,926	98.360,933	71.206,590	53.846,306	50.819,815	68.096,030
CAPO SQUADRA	41.768,27	88.193,699	80.570,980	84.163,061	81.782,270	101.705,734	130.066,389	181.942,578	227.845,905	241.921,812	251.528,514
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	39.502,67	24.076,377	160.775,861	156.391,065	142.920,655	129.460,476	120.996,674	89.829,088	53.486,613	27.217,339	869,059
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	39.249,54	259.988,971	176.662,192	173.796,975	186.474,578	221.406,671	195.776,719	190.674,279	219.051,698	193.264,749	197.464,450
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	38.983,01	134.381,231	137.804,957	186.923,556	161.467,647	144.860,883	178.269,327	181.621,866	154.957,484	189.730,333	168.718,488
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	38.716,70	152.059,826	177.051,454	153.898,870	188.511,596	167.682,014	128.462,000	107.051,666	96.249,708	92.997,506	111.658,953
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	181.529,326	104.841,480	94.300,456	91.077,481	109.355,645	148.446,436	194.478,102	232.888,380	264.776,874	288.892,310
SPESA COMPLESSIVA:	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###

EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI STRAORDINARIE PREVISTE DALL'ART. 1, COMMI 287 E 289 DELLA LEGGE N.205/2017 (L.B.2018)

INCREMENTO D'ORGANICO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE

QUALIFICA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO						87,5	375,0	545,8	928,8	1.312,0	87,5
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO							1.512,5	1.054,3	671,3	288,0	1.512,5
VIGILE DEL FUOCO	87,5	375,0	545,8	928,8	1.312,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
TOTALE:	87,5	375,0	545,8	928,8	1.312,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0

SPESA STIPENDIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE

QUALIFICA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	38.983,01	-	-	-	-	3.387,711	14.518,761	21.129,637	35.938,132	50.796,306	3.411,014
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	38.716,70	-	-	-	-	-	46.448,757	39.574,369	25.452,023	10.820,198	-
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	3.317,768	20.693,395	35.215,741	49.747,567	57.349,996	60.757,707	61.104,006	61.410,155	61.716,504	61.970,018
TOTALE:	3.317,768	14.219,007	20.693,395	35.215,741	49.747,567	60.757,707	60.967,518	61.104,006	61.410,155	61.716,504	61.970,018



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO ISPETTORI ANTINCENDI - RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI
 ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO - SCATTO 26 ANNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO - SCATTO 16 ANNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE COORDINATORE	355,5	347,0	337,0	327,0	324,0	311,0	298,0	320,0	290,0	261,0	231,0
DIRETTORE AGGIUNTO	-	-	50,0	49,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO	52,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	-	2,0	2,0	9,0	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	2,0	2,0
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	35,0	24,0	14,0	3,0	279,0	271,0	242,0	207,0	147,0	123,0	106,0
ISPETTORE ANTINCENDI	324,0	336,0	354,0	369,0	302,0	119,0	143,0	163,0	234,0	317,0	368,0
TOTALE:	766,50	759,00	757,00	757,00	757,00	752,00	735,00	695,00	576,00	706,00	710,00

SPESA STIPENDIALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO - SCATTO 26 ANNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO - SCATTO 16 ANNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE COORDINATORE	54.194,72	19.266,222	18.263.619	17.721.672	17.559.088	16.854.557	16.150.026	17.342.309	15.716.468	14.144.821	12.518.980
DIRETTORE AGGIUNTO	49.692,82	-	2.484.641	2.434.948	2.385.256	2.385.256	2.385.256	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO	46.487,70	2.324.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	53.995,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE	46.317,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	46.037,83	-	92.076	414.340	184.151	138.113	184.151	230.189	230.189	138.113	138.113
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	44.631,76	1.562.812	625.125	133.955	12.457.841	12.100.627	10.805.726	9.282.914	6.563.809	5.492.166	4.738.087
ISPETTORE ANTINCENDI	44.118,93	14.294.533	15.618.101	16.279.885	4.500.131	5.250.152	6.309.007	7.191.385	10.323.829	13.985.700	16.235.766
SPESA COMPLESSIVA:	37.540.926	37.117.629	37.083.562	36.984.801	37.086.467	36.728.705	35.834.165	34.006.798	32.834.295	33.853.436	33.718.580
DIFFERENZA CON ONERE A L.V.	37.070.847	36.639.729	36.427.096	36.344.230	36.770.788	36.413.577	35.524.996	33.450.647	32.216.492	33.153.812	33.050.011
SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE:	470.079	477.900	656.466	640.571	315.679	315.128	309.169	556.151	617.803	699.625	688.570



INTERVENTO DI REMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
 RUOLO ISPETTORI E SOSTITUTI ANTINCENDI
 ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	279,5	272	263	255	324	311	298	272	242	214	185
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	76	75	74	72	0	0	0	0	0	0	0
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	61	0	0	0	10	13	26	35	60	79	99
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	52	50	50	55	44	41	34	27	12	0	0
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	33	25	16	6	277	265	230	174	93	42	6
ISPETTORE ANTINCENDI	300,5	302	300	317	41	59	79	97	117	143	163
VICE ISPETTORE	25,5	35	54	52	61	63	68	90	152	228	257
TOTALE:	766,50	759,00	757,00	757,00	757,00	752,00	735,00	695,00	676,00	706,00	710,00

SPESA STIPENDIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZIONE UNITARIA											
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP.	53.995,57	14.646.796	14.200.856	13.768.871	17.494.566	16.792.623	16.090.681	14.686.796	13.066.929	11.553.053	9.989.181
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	49.510,77	3.713.308	3.663.797	3.564.776	-	-	-	-	-	-	-
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	46.317,52	-	-	-	463.175	602.128	1.204.255	1.621.113	2.779.051	3.659.084	4.585.434
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	46.037,83	2.301.891	2.301.891	2.532.081	2.025.664	1.887.551	1.565.286	1.243.021	522.434	-	-
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	44.651,76	1.116.294	714.428	267.911	12.368.537	11.832.716	10.269.505	7.769.406	4.152.614	1.875.374	267.911
ISPETTORE ANTINCENDI	44.118,99	13.323.916	13.235.679	13.985.700	1.808.876	2.603.017	3.485.395	4.279.536	5.161.915	6.309.007	7.191.385
VICE ISPETTORE	42.786,38	1.497.523	2.310.464	2.224.892	2.609.969	2.695.542	2.909.474	3.830.774	6.503.530	9.753.294	10.996.099
SPESA COMPLESSIVA:	37.070.847	36.639.729	36.427.096	36.344.230	36.770.788	36.413.577	35.524.996	33.450.647	32.216.492	33.153.812	33.330.011



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO OPERATORI E ASSISTENTI

ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ASSISTENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	525	481	447	403	423	457	488	502	512	478	477
ASSISTENTE	139,5	290	349	420	361	359	265	202	134	160	90
OPERATORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	629	448	363	277	238	140	138	111	96	49	42
OPERATORE ESPERTO	21,5	18	19	21	21	25	15	16	108	142	199
OPERATORE	83,5	168	215	281	339	408	481	552	537	567	574
TOTALE:	1.392,50	1.405	1.393	1.402	1.382	1.389	1.388	1.383	1.387	1.396	1.382

SPESA STIPENDIALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZION E UNITARIA	37.791,29	18.177.611	15.892.708	15.229.891	15.985.717	17.270.620	18.442.151	18.971.229	19.349.142	18.064.238	18.026.446
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	37.271,82	10.808.827	13.007.865	15.654.164	13.455.126	13.880.583	9.877.032	7.528.907	4.994.424	5.963.491	3.354.464
ASSISTENTE	21.817.882	15.688.904	12.712.215	9.700.505	8.334.730	4.902.783	4.832.743	3.887.206	3.361.908	1.715.974	1.470.835
OPERATORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	34.220,53	615.970	650.190	718.681	718.631	855.513	547.528	547.528	3.695.817	4.859.315	6.809.886
OPERATORE ESPERTO	2.714.476	5.461.460	6.889.368	9.134.942	11.020.446	13.263.545	15.636.680	17.944.757	17.457.166	18.432.427	18.659.988
OPERATORE	50.307.445	50.752.772	50.252.345	50.438.133	49.514.650	49.673.044	49.336.133	48.879.667	48.858.457	49.035.445	48.321.618
SPESA COMPLESSIVA:	49.575.750	49.794.905	49.253.860	49.381.597	48.505.063	48.701.230	48.499.156	48.212.409	48.208.316	48.391.714	47.722.497
SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE:	731.696	957.867	998.485	1.056.535	1.009.587	971.755	836.977	667.258	650.141	643.731	599.122
DIFFERENZA CON ONERE A L.V.											



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO OPERATORI E ASSISTENTI
 ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	238,5	198	165	136	109	83	51	36	20	11	9
ASSISTENTE CAPO	6,5	4	4	3	5	145	180	183	190	195	189
ASSISTENTE	202,0	244	262	284	292	158	129	125	106	88	66
OPERATORE ESPERTO	743,5	697	727	684	631	587	541	479	439	397	444
OPERATORE PROFESSIONALE	112,5	86	3	1	1	89	134	201	263	324	215
OPERATORE TECNICO	72,0	162	229	291	344	327	353	359	369	381	459
OPERATORE	17,5	14	3	3	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE:	1.392,5	1.405	1.393	1.402	1.382	1.389	1.388	1.383	1.387	1.396	1.382

SPESA STIPENDIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZIONI UNITARIE	37.791,29	7.482.676	6.235.563	5.139.616	4.119.251	3.136.677	1.927.356	1.360.487	755.826	415.704	340.122
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	37.538,14	243.998	150.153	112.614	187.691	5.443.030	6.756.865	6.869.479	7.132.246	7.319.937	7.094.708
ASSISTENTE	37.271,82	7.528.907	9.765.216	10.585.196	10.883.371	5.888.947	4.808.065	4.658.977	3.950.813	3.279.920	2.459.940
OPERATORE ESPERTO	35.019,88	26.037.277	25.459.449	23.953.595	22.097.541	20.356.667	18.945.752	16.774.520	15.373.725	13.902.890	15.548.825
OPERATORE PROFESSIONALE	34.220,53	3.849.810	102.662	34.221	34.221	3.045.627	4.585.551	6.878.327	9.000.000	11.087.452	7.357.414
OPERATORE TECNICO	32.508,69	2.340.626	7.444.490	9.460.029	11.182.989	10.630.342	11.475.567	11.670.620	11.995.707	12.385.811	14.921.489
OPERATORE	32.109,09	561.909	96.327	96.327	-	-	-	-	-	-	-
SPESA COMPLESSIVA:	49.575.750	49.794.905	49.253.860	49.381.597	48.505.063	48.701.290	48.499.136	48.212.409	48.208.316	48.391.714	47.722.497



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO DEGLI ISPETTORI LOGISTICO-GESTIONALI E RUOLO AD ESAURIMENTO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI
 ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRETTORE COORDINATORE LOGISTICO-GESTIONALE	322	299	280	267	253	240	234	223	210	195	180
DIRETTORE AGGIUNTO LOGISTICO-GESTIONALE	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO LOGISTICO-GESTIONALE	13	8	8	6	4	3	2	2	2	2	-
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE COORDINATORE	37	74	75	78	209	473	445	454	65	65	64
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	672	607	582	553	389	91	158	157	385	349	302
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE ESPERTO	77	128	169	223	264	311	290	293	187	240	281
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	282	266	278
TOTALE:	1.120,50	1.118,00	1.116,00	1.129,00	1.121,00	1.120,00	1.129,00	1.129,00	1.132,00	1.117,00	1.105,00

SPESA STIPENDIALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRETTORE COORDINATORE LOGISTICO-GESTIONALE	15.292.728	14.200.391	13.298.025	12.680.616	12.015.715	11.998.807	11.113.349	10.590.927	9.973.519	9.261.124	8.548.730
DIRETTORE AGGIUNTO LOGISTICO-GESTIONALE	-	88.180	88.180	88.180	88.180	88.180	-	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO LOGISTICO-GESTIONALE	516.361	330.471	330.471	247.853	165.236	123.937	82.618	82.618	82.618	82.618	-
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE COORDINATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.726.388	2.585.079	2.643.770
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	1.483.498	2.976.996	3.017.226	3.137.915	8.408.003	19.028.639	17.902.208	18.264.275	15.488.427	14.040.158	12.149.363
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE ESPERTO	26.864.365	24.265.878	23.266.459	22.107.134	15.550.950	3.637.883	6.316.324	6.276.347	7.475.649	9.594.416	11.233.452
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE	2.921.205	4.856.029	6.411.476	8.460.113	10.015.560	11.798.633	11.001.940	11.115.754	10.698.439	10.091.485	10.546.688
SPESA COMPLESSIVA:	47.083.158	46.371.947	46.411.837	46.721.812	46.243.643	46.075.568	46.416.439	46.329.920	46.445.039	45.754.831	45.122.014
SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE:	45.525.619	46.371.947	46.050.680	46.368.426	45.832.118	45.549.427	45.764.988	45.626.305	45.638.170	44.879.922	44.157.919
DIFFERENZA CON ONERE A L.V.	557.539	345.998	361.156	353.385	411.525	526.140	651.452	703.616	806.870	874.909	964.095



INTERVENTO DI REMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO COLLABORATORI E SOSTITUTO DIRETTORI AMMINISTRATIVO - CONTABILI
 ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOSTITUTO DIRET AMM VO CONT LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO	318	295	276	266	253	240	232	221	208	194	179
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	4	4	4	1	-	-	-	2	2	1	1
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO	-	-	-	74	73	72	76	171	394	356	343
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	499	619	622	543	515	490	454	330	83	91	53
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	246	83	45	24	27	15	75	112	163	209	251
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	52	115	167	219	251	301	290	293	282	266	278
TOTALE:	1.121	1.118	1.116	1.129	1.121	1.120	1.129	1.129	1.132	1.117	1.105

SPESA STIPENDIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZIONE UNITARIA											
SOSTITUTO DIRET AMM VO CONT LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPE	########	14.010.419	13.108.053	12.633.123	12.015.715	11.398.307	11.018.363	10.493.941	9.878.533	9.213.631	8.501.237
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	176.359	176.359	176.359	44.090	-	-	-	88.180	88.180	44.090	44.090
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	82.618	82.618	82.618	82.618	82.618	82.618	82.618	-	-	-	-
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO	40.229.68	-	-	2.976.996	2.936.767	2.896.537	3.057.456	6.879.275	15.850.494	14.521.766	13.798.780
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	39.976,73	24.745.599	24.865.529	21.707.967	20.588.018	19.588.600	18.149.437	13.192.322	3.318.069	3.637.883	2.118.767
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	37.937,73	3.148.831	1.707.198	910.505	1.024.319	569.066	2.845.329	4.249.025	6.183.849	7.928.985	9.522.369
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	1.902.803	4.208.121	6.110.924	8.013.727	9.184.882	11.014.300	10.611.784	10.721.561	10.319.045	9.733.567	10.172.676
SPESA COMPLESSIVA:	########	46.371.947	46.050.680	46.368.426	45.832.118	45.549.427	45.764.988	45.626.305	45.638.170	44.879.922	44.157.919



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO DEGLI ISPETTORI INFORMATICI - RUOLO AD ESAURIMENTO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI INFORMATICI
 ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRETTORE COORDINATORE INFORMATICO	11,0	11	10	9	9	8	8	8	8	7	6
DIRETTORE AGGIUNTO INFORMATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO INFORMATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPIETTORE INFORMATICO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPIETTORE INFORMATICO COORDINATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPIETTORE INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	25,0	25	25	33	46	321	315	290	311	305	295
ISPIETTORE INFORMATICO ESPERTO	332,5	342	341	329	313	31	35	37	13	18	23
ISPIETTORE INFORMATICO ESPERTO	19,0	11	10	15	19	23	27	30	32	32	35
TOTALE:	387,5	389	386	386	387	383	385	387	386	383	380

SPESA STIPENDIALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZIONE UNITARIA	47.492,95	522.422	474.929	427.437	427.437	379.944	379.944	379.944	379.944	332.451	284.958
DIRETTORE COORDINATORE INFORMATICO	44.089,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE AGGIUNTO INFORMATICO	41.308,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO INFORMATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPIETTORE INFORMATICO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	47.492,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPIETTORE INFORMATICO COORDINATORE	41.308,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPIETTORE INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	40.229,68	1.005.742	1.005.742	1.327.579	1.850.565	12.913.727	12.672.349	11.666.607	12.511.431	12.270.082	11.867.756
ISPIETTORE INFORMATICO ESPERTO	39.976,73	13.292.264	13.672.043	13.152.346	12.512.718	1.239.279	1.399.186	1.479.139	519.698	719.581	919.465
ISPIETTORE INFORMATICO	37.937,73	720.817	379.377	569.066	720.817	872.568	1.024.319	1.138.132	1.214.007	1.214.007	1.327.820
SPESA COMPLESSIVA:	15.541.245	15.617.523	15.492.115	15.476.427	15.511.536	15.405.517	15.475.797	15.572.618	15.533.875	15.403.579	15.267.486
SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE:	15.179.479	15.518.158	15.420.631	15.475.100	15.496.823	15.321.979	15.390.897	15.469.941	15.487.227	15.348.894	15.263.864
DIFFERENZA CON ONERE A L.V.	361.766	99.365	71.484	1.327	14.714	83.538	84.901	102.677	46.648	54.684	3.622



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLO COLLABORATORI E SOSTITUTO DIRETTORI TECNICO - INFORMATICI
 ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	3	3	2	9	9	8	8	8	8	7	6
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	23
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	0	0	25	24	23	23	31	41	42	43	21
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO	0	0	0	0	0	0	0	0	264	256	246
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	199,5	340	312	335	332	328	314	301	31	31	30
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	172,5	30	30	4	4	1	5	7	9	14	19
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	4,5	8	9	14	19	23	27	30	32	32	35
TOTALE:	387,50	389,00	386,00	386,00	387,00	383,00	385,00	387,00	386,00	383,00	380,00

SPESA STIPENDIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZIONI UNITARIE	47.492,95	142.479	94.986	427.437	427.437	379.944	379.944	379.944	379.944	332.451	284.958
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	44.089,85	352.719	352.719	-	-	-	-	-	-	-	1.014,066
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	41.308,91	-	1.032,723	991,414	950,105	950,105	1.280,576	1.693,665	1.734,974	1.776,283	867,487
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO	39.976,73	13.592,090	12.472,741	13.392,206	13.272,276	13.112,369	12.552,695	12.032,997	10.620,636	10.298,798	9.896,501
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	37.927,73	1.138,132	1.138,132	151,751	151,751	37,928	189,689	265,564	341,440	531,128	720,817
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	36.592,36	292,739	329,331	512,293	695,255	841,624	987,994	1.097,771	1.170,955	1.170,955	1.280,733
SPESA COMPLESSIVA:	15.179,479	15.518,158	15.420,631	15.475,100	15.496,823	15.521,979	15.390,897	15.469,941	15.487,227	15.348,894	15.263,864



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLI DIRETTIVI E DIRIGENTI LOGISTICO-GESTIONALI
 ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRIGENTE LOGISTICO-GESTIONALE	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
DIRETTORE VICEDIRIGENTE LOGISTICO-GESTIONALE (conserva scatto convenzionale)	10,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIRETTORE LOGISTICO-GESTIONALE VICE DIRIGENTE	91,5	117	119	119	119	116	134	132	134	135	132
DIRETTORE LOGISTICO-GESTIONALE	39,0	23	24	24	25	25	5	6	6	10	9
VICE DIRETTORE LOGISTICO-GESTIONALE	10,5	4	-	1	-	-	3	2	4	-	-
TOTALE:	151,50	153,00	152,00	153,00	153,00	150,00	151,00	149,00	153,00	153,00	150,00

SPESA STIPENDIALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PRIMO DIRIGENTE LOGISTICO-GESTIONALE	-	740.355	740.355	740.355	740.355	740.355	740.355	740.355	740.355	740.355	740.355
DIRETTORE VICEDIRIGENTE LOGISTICO-GESTIONALE (conserva scatto convenzionale)	501.332	47.746	47.746	47.746	47.746	47.746	47.746	47.746	47.746	47.746	47.746
DIRETTORE LOGISTICO-GESTIONALE VICE DIRIGENTE	4.345.605	5.556.675	5.651.661	5.651.661	5.651.561	5.509.182	6.364.055	6.269.069	6.364.055	6.387.801	6.269.069
DIRETTORE LOGISTICO-GESTIONALE	1.719.504	1.014.066	1.058.156	1.058.156	1.102.246	1.102.246	220.449	264.539	264.539	418.854	396.809
VICE DIRETTORE LOGISTICO-GESTIONALE	433.744	165.236	-	41.309	-	-	123.927	82.618	165.236	-	-
SPESA COMPLESSIVA:	7.000.184	7.524.078	7.497.918	7.539.227	7.542.008	7.399.529	7.496.532	7.404.327	7.581.930	7.594.756	7.453.978
SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE:	6.660.571,59	6.783.373,69	6.739.283,85	6.780.592,76	6.780.592,76	6.659.635,71	6.744.749,50	6.651.006,94	6.816.242,58	6.819.023,51	6.695.096,78
DIFFERENZA CON ONERE A L.V.	339.612,62	740.704,08	758.634,02	758.634,02	761.414,96	745.893,16	751.783,21	753.319,82	765.687,89	775.732,25	758.881,69



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLI FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
 ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICE DIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	10,5	9	9	9	9	30	29	29	29	29	29
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICE DIRIGENTE	10,5	21	21	21	21	0	1	1	1	1	1
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	97	99	98	98	98	95	113	109	109	110	110
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	33,5	24	24	25	25	25	8	10	14	13	10
TOTALE:	151,5	153	152	153	153	150	151	149	153	153	150

SPESA STIPENDIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZIONI UNITARIE	47.745,92	429.713	429.713	429.713	429.713	1.432.378	1.384.632	1.384.632	1.384.632	1.384.632	1.384.632
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICE	47.492,95	997.352	997.352	997.352	997.352	-	47.493	47.493	47.493	47.493	47.493
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	44.089,85	4.364.895	4.320.805	4.320.805	4.320.805	4.188.575	4.982.153	4.805.793	4.805.793	4.849.883	4.849.883
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	41.308,91	991.414	991.414	1.032.723	1.032.723	1.032.723	330.471	413.089	578.325	537.016	413.089
SPESA COMPLESSIVA:	6.660.572	6.783.374	6.739.284	6.780.593	6.780.593	6.653.636	6.744.749	6.651.007	6.816.243	6.819.024	6.695.097



**INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLI DIRETTIVI E DIRIGENTI INFORMATICI**

ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRIGENTE INFORMATICO	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIRETTORE VICEDIRIGENTE INFORMATICO (conserva scatto convenzionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE VICEDIRIGENTE INFORMATICO	14,5	16	15	15	15	15	15	13	13	13	13
DIRETTORE INFORMATICO	2,0	-	-	1	1	2	2	2	-	1	3
VICE DIRETTORE INFORMATICO	-	1	1	1	1	-	-	-	2	3	1
TOTALE:	16,50	18,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	16,00	17,00	18,00	17,00

SPESA STIPENDIALE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZIONE UNITARIA	92.544,39	92.544	92.544	92.544	92.544	92.544	92.544	92.544	92.544	92.544	92.544
DIRIGENTE INFORMATICO	47.745,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE VICEDIRIGENTE INFORMATICO (conserva scatto convenzionale)	47.492,95	759.887	712.394	712.394	712.394	712.394	712.394	617.408	593.662	617.408	593.662
DIRETTORE INFORMATICO	44.089,85	-	-	44.090	44.090	88.180	88.180	88.180	65.135	44.090	110.225
VICE DIRETTORE INFORMATICO	41.308,91	41.309	41.309	41.309	41.309	-	-	-	82.618	129.927	41.309
SPESA COMPLESSIVA:	776.827	893.740	846.247	890.337	890.337	893.118	893.118	798.132	834.959	877.969	837.740
SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE:	722.231,66	797.895,46	753.552,64	794.861,55	794.861,55	795.114,52	795.114,52	707.187,81	745.715,78	789.805,63	745.715,78
DIFFERENZA CON ONERE A L.V.	54.595,74	95.844,97	92.694,84	95.475,78	95.475,78	98.003,74	98.003,74	90.944,57	89.243,02	88.163,63	92.023,95



INTERVENTO DI RIMODULAZIONE RUOLI/QUALIFICHE
RUOLI FUNZIONARI TECNICO-INFORMATICI
 ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE DIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE		1	0	0	0	1	1	2	2	2	2
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE DIRIGENTE	0,5	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	13,5	15	14	14	14	14	14	12	11	12	11
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	2,5	1	2	2	2	2	2	2	4	4	4
TOTALE:	16,50	18	17	18	18	18	18	16	17	18	17

SPESA STIPENDIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RETRIBUZIONE UNITARIA											
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE DIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	-	47.746	-	-	-	47.746	47.746	95.492	95.492	95.492	95.492
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE DIRIGENTE	23.746	47.493	94.986	94.986	94.986	47.493	47.493	-	-	-	-
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	595.213	661.348	617.258	617.258	617.258	617.258	617.258	529.078	484.988	529.078	484.988
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	103.272	41.309	41.309	82.618	82.618	82.618	82.618	82.618	165.236	165.236	165.236
SPESA COMPLESSIVA:	722.231,66	797.895,46	753.552,64	794.861,55	794.861,55	795.114,52	795.114,52	707.187,81	745.715,78	789.805,63	745.715,78



RIMODULAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE RUOLI DIRIGENTI E DIRETTIVI CHE SVOLGONO FUNZIONI OPERATIVE

Effetti sulla dotazione organica

RUOLO DIRETTIVI*			
	dotazione organica	organico effettivo*	carenze organiche
vigente ordinamento	617	491	126
a seguito delle modifiche ordinamentali	603	477	126

* presenze all'1/1/2018

RUOLO DIRIGENTI			
	dotazione organica	organico effettivo*	carenze organiche
vigente ordinamento	197	182	15
a seguito delle modifiche ordinamentali	211	196	15

* presenze all'1/1/2018

Effetti finanziari

Posizione	Livello	retribuzione stipendiale (comprensiva di 13 ^a mensilità)	indennità di rischio (comprensiva di 13 ^a mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITA' (misura 14-22 anni)	Fondo di produttività e straordinari (importo medio pro capite)	Fondo di rischio, posizione e risultato			Totale emolumento lordo dipendente	N.	Onere da finanziare *
						posizione parte fissa	posizione parte variabile	risultato			
Dirigente Superiore	C	48.260				25.869,96	14.100	7.038	95.268	7	666.877
	D	48.260				25.869,96	11.300	6.534	91.964	16	1.471.427
Primo Dirigente	E	46.181				20.696,02	12.200	5.796	84.873	15	1.273.095
	F	46.181				20.696,02	8.000	5.040	79.917	5	399.585
Dirigente con scatto a		30.784	10.392	2.175,94	8.720				52.072	13	676.935
Totale onere lordo dipendente											587.858
Totale onere lordo Stato											813.479

* l'onere da finanziare è rappresentato dal differenziale esistente tra la retribuzione del personale direttivo e di quello dirigenziale (per le qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore). Si segnala altresì che la promozione di n. 14 unità di personale direttivo non produce ulteriori effetti di trascinamento all'interno del ruolo direttivo poiché i meccanismi di avanzamento in carriera sono esclusivamente "a ruolo aperto", ossia correlati al conseguimento di utili anzianità di servizio nella qualifica precedente. Si evidenzia, infine, che l'eventuale copertura delle carenze organiche nel ruolo direttivi, in modo totale o parziale, avverrà mediante l'esercizio delle facoltà assunzionali da turn over, nel rispetto dei limiti numerici e finanziari previsti dal quadro normativo.



RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA RUOLO CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO E RUOLO VIGILI DEL FUOCO

RUOLI	REFERIMENTO NORMATIVO	POSTI A CONCORSO	QUALIFICA DI ACCESSO	SVILUPPO DI CARRIERA	LIVELLO RETRIBUTIVO (lordo dip. e oneri Stato)	ONERE ANNUO											
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
RUOLO CAPO SQUADRA- CAPO REPARTO		397	CAPO SQUADRA		42.035	16.687.731	16.687.731	16.687.731	16.687.731	16.687.731							
				dopo 5 anni assume la qualifica di CAPO SQUADRA ESPERTO	42.288						16.788.234	16.788.234	16.788.234	16.788.234	16.788.234	16.788.234	16.788.234
				dopo 10 anni assume la qualifica di CAPO REPARTO	43.160												17.124.967
RUOLO VIGILI		397	VIGILE COORDINATORE CON SCAITTO	QUALIFICA APICALE	39.503	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559	15.682.559
				Totale:	Totale:	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.451.807



ASSEGNO DI SPECIFICITÀ- ONERI DIFFERENZIALI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI MODIFICA AI PERCORSI DI CARRIERA

RUOLI	ONERE DIFFERENZIALE (lordo Stato)										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPI SQUADRA- CAPI REPARTO E VIGILI DEL FUOCO (onere relativo agli avanzamenti di carriera nelle qualifiche di capo reparto e da capo squadra) - All. 13.2	300.549	317.029	399.090	437.595	571.646	541.590	553.840	398.146	228.713	236.767	236.416
ISPETTORI E DIRETTIVI AGGIUNTI OPERATIVI (onere relativo agli avanzamenti di carriera nelle qualifiche di direttore coordinatore e vice direttore aggiunto) - All. 13.3	23.297	22.651	22.290	22.277	7.671	7.671	8.523	8.807	10.228	11.222	14.063
ISPETTORI E DIRETTIVI AGGIUNTI LOG. GEST. R.E. (onere relativo agli avanzamenti di carriera nelle qualifiche di direttore coordinatore e vice direttore aggiunto) All. 13.4	136	136	136	34	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORI E DIRETTIVI AGGIUNTI INFORMATICI R.E. (onere relativo agli avanzamenti di carriera nelle qualifiche di direttore coordinatore e vice direttore aggiunto) - All. 13.5	892	892	892	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERATORI E ASSISTENTI (onere relativo agli avanzamenti di carriera nella qualifica di assistente) - All. 13.6	29.698	44.376	49.838	54.617	51.613	58.713	53.661	49.155	45.059	46.971	41.372
Totali	354.572	385.085	472.245	514.523	630.930	607.974	616.024	456.108	283.999	294.959	291.852



RUOLO VIGILI DEL FUOCO, CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO

QUALIFICA	ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE													
	anzianità parte migliore di 14 anni, 22 anni, 28 anni,	anzianità parte migliore di 14 anni, 22 anni, 28 anni,	anzianità parte migliore di 14 anni, 22 anni, 28 anni,	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE	84,00	138,00	159,50	653,5	813,0	967,0	1.010,0	1.053,0	1.096,0	1.139,0	1.182,0	1.225,0	1.268,0	1.311,0
CAPO REPARTO ESPERTO	84,00	138,00	159,50	1.163,0	1.425,0	1.687,0	1.949,0	2.211,0	2.473,0	2.735,0	3.000,0	3.265,0	3.530,0	3.795,0
CAPO REPARTO	84,00	138,00	159,50	1.163,0	1.425,0	1.687,0	1.949,0	2.211,0	2.473,0	2.735,0	3.000,0	3.265,0	3.530,0	3.795,0
sub ruolo capi reparto	77,54	118,35	147,32	1.222,5	1.479,0	1.735,5	1.992,0	2.248,5	2.505,0	2.761,5	3.018,0	3.274,5	3.531,0	3.787,5
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	77,54	118,35	147,32	4.953,0	5.085,0	5.217,0	5.349,0	5.481,0	5.613,0	5.745,0	5.877,0	6.009,0	6.141,0	6.273,0
CAPO SQUADRA ESPERTO	77,54	118,35	147,32	2.111,5	1.989,0	1.866,5	1.744,0	1.621,5	1.499,0	1.376,5	1.254,0	1.131,5	1.009,0	886,5
sub ruolo capi squadra	84,00	138,00	159,50	8.238,0	9.273,0	10.308,0	11.343,0	12.378,0	13.413,0	14.448,0	15.483,0	16.518,0	17.553,0	18.588,0
Totale ruolo CR e CS:	64,62	98,46	132,77	10.812,0	10.601,0	10.390,0	10.179,0	9.968,0	9.757,0	9.546,0	9.335,0	9.124,0	8.913,0	8.702,0
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE*	64,62	98,46	132,77	650,5	850,0	1.049,5	1.249,0	1.448,5	1.648,0	1.847,5	2.047,0	2.246,5	2.446,0	2.645,5
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	64,62	98,46	132,77	650,5	850,0	1.049,5	1.249,0	1.448,5	1.648,0	1.847,5	2.047,0	2.246,5	2.446,0	2.645,5
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	58,15	88,61	110,49	3.460,0	3.665,0	3.870,0	4.075,0	4.280,0	4.485,0	4.690,0	4.895,0	5.100,0	5.305,0	5.510,0
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	58,15	88,61	110,49	3.460,0	3.665,0	3.870,0	4.075,0	4.280,0	4.485,0	4.690,0	4.895,0	5.100,0	5.305,0	5.510,0
VIGILE DEL FUOCO	58,15	88,61	110,49	3.460,0	3.665,0	3.870,0	4.075,0	4.280,0	4.485,0	4.690,0	4.895,0	5.100,0	5.305,0	5.510,0
Totale ruolo VF	19,408,5	19,566,0	19,723,5	19,408,5	19,566,0	19,723,5	19,881,0	19,997,0	20,113,0	20,229,0	20,345,0	20,461,0	20,577,0	20,693,0
Totale complessiva:	30,221,5	39,967,0	49,712,5	30,221,5	39,967,0	49,712,5	59,458,0	69,203,5	78,949,0	88,694,5	98,440,0	108,185,5	117,931,0	127,676,5

* DI CUI 52 APPARTENENTI AI RUOLI AIB

QUALIFICA	CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI													
	anzianità parte migliore di 14 anni, 22 anni, 28 anni,	anzianità parte migliore di 14 anni, 22 anni, 28 anni,	anzianità parte migliore di 14 anni, 22 anni, 28 anni,	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPO REPARTO CON SCATTO CONVENZIONALE	84,00	138,00	159,50	1.381	1.203	967	500	754	1.008	1.262	1.516	1.770	2.024	2.278
CAPO REPARTO	84,00	138,00	159,50	1.381	1.203	967	500	754	1.008	1.262	1.516	1.770	2.024	2.278
sub ruolo capi reparto	77,54	118,35	147,32	3.005	3.696	4.387	5.078	5.769	6.460	7.151	7.842	8.533	9.224	9.915
CAPO SQUADRA ESPERTO	77,54	118,35	147,32	3.005	3.696	4.387	5.078	5.769	6.460	7.151	7.842	8.533	9.224	9.915
CAPO SQUADRA	77,54	118,35	147,32	3.005	3.696	4.387	5.078	5.769	6.460	7.151	7.842	8.533	9.224	9.915
sub ruolo capi squadra	77,54	118,35	147,32	6.010	7.392	8.774	10.156	11.538	12.920	14.302	15.684	17.066	18.448	19.830
Totale ruolo CR e CS:	64,62	98,46	132,77	11.024,5	10.769,0	10.513,5	10.258,0	10.002,5	9.747,0	9.491,5	9.236,0	8.980,5	8.725,0	8.469,5
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	64,62	98,46	132,77	4.852	4.692	4.532	4.372	4.212	4.052	3.892	3.732	3.572	3.412	3.252
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	64,62	98,46	132,77	4.852	4.692	4.532	4.372	4.212	4.052	3.892	3.732	3.572	3.412	3.252
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	58,15	88,61	110,49	3.096	3.071	3.046	3.021	3.000	2.979	2.958	2.937	2.916	2.895	2.874
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	58,15	88,61	110,49	3.096	3.071	3.046	3.021	3.000	2.979	2.958	2.937	2.916	2.895	2.874
VIGILE DEL FUOCO	58,15	88,61	110,49	3.096	3.071	3.046	3.021	3.000	2.979	2.958	2.937	2.916	2.895	2.874
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	58,15	88,61	110,49	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
Totale ruolo VF	19,408,5	19,566,0	19,723,5	19,408,5	19,566,0	19,723,5	19,881,0	19,997,0	20,113,0	20,229,0	20,345,0	20,461,0	20,577,0	20,693,0
Totale complessiva:	30,221,5	39,967,0	49,712,5	30,221,5	39,967,0	49,712,5	59,458,0	69,203,5	78,949,0	88,694,5	98,440,0	108,185,5	117,931,0	127,676,5

QUALIFICA PRECEDENTE

NUOVA QUALIFICA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SPIGA PRO CAPITE (media ponderata ruolo Stato) All. 13.7	2.598,54	1.979,0	1.497,0	1.482,0	1.897,0	1.798,0	1.457,0	900,0	492,0	-	-
CAPO REPARTO	119,5	71,0	235,0	354,0	486,0	450,0	701,0	593,0	392,0	676,0	675,0
CAPO SQUADRA	1.751,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*** AL NETTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI AIB**

QUALIFICA	PERENZIALE (ruolo Stato)										
Incremento % qualifica	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPO REPARTO	21,61	25,218	31,672	31,608	40,126	38,047	30,847	19,040	9,146	23,757	23,841
CAPO SQUADRA	35,025	41,554	50,308	43,387	57,220	51,113	24,527	20,696	19,729	23,757	23,841
Totale	300,549	341,739	399,990	437,995	571,646	541,160	253,374	398,146	228,713	281,514	258,416



RUOLO ISPETTORI ANTINCENDI - RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI

QUALIFICA	ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE																								
	anzianità pari o maggiore di 14 anni.		anzianità pari o maggiore di 22 anni.		anzianità pari o maggiore di 28 anni.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	109,85	167,38	208,71	279,5	272,0	263,0	255,0	324,0	311,0	298,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO*	96,92	147,69	184,15	76,0	75,0	74,0	72,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	90,46	137,85	171,88	-	-	-	-	10,0	13,0	26,0	35,0	60,0	79,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	90,46	137,85	171,88	52,0	50,0	50,0	55,0	44,0	41,0	34,0	27,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	84,00	128,00	159,60	33,0	25,0	16,0	6,0	27,0	26,0	23,0	17,0	9,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
ISPETTORE ANTINCENDI	84,00	128,00	159,60	300,5	302,0	300,0	317,0	41,0	59,0	79,0	97,0	117,0	143,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
VICE SPETTORE	84,00	128,00	159,60	25,5	35,0	54,0	52,0	61,0	63,0	68,0	90,0	152,0	228,0	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0	257,0
TOTALE:				766,5	759,0	757,0	757,0	757,0	752,0	735,0	695,0	676,0	706,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0

* DI CUI N. 32 APPARTENENTI AI RUOLI A/B

QUALIFICA	ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI																							
	anzianità pari o maggiore di 14 anni.		anzianità pari o maggiore di 22 anni.		anzianità pari o maggiore di 28 anni.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO - SCATTO 26 ANNI	109,85	167,38	208,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO - SCATTO 16 ANNI	109,85	167,38	208,71	355,5	347,0	337,0	327,0	324,0	311,0	298,0	320,0	290,0	261,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO	96,92	147,69	184,15	-	-	50,0	49,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO	96,92	147,69	184,15	52,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE COORDINATORE (CON SCATTO)	109,85	167,38	208,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE COORDINATORE	90,46	137,85	171,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE ESPERTO (CON SCATTO)	90,46	137,85	171,88	-	2,0	2,0	9,0	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
ISPETTORE ESPERTO	84,00	128,00	159,60	35,0	24,0	14,0	5,0	27,0	27,0	24,0	207,0	147,0	123,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
ISPETTORE	84,00	128,00	159,60	324,0	336,0	354,0	369,0	102,0	119,0	143,0	163,0	234,0	317,0	368,0	368,0	368,0	368,0	368,0	368,0	368,0	368,0	368,0	368,0	368,0
TOTALE:				766,5	759,0	757,0	757,0	757,0	752,0	735,0	695,0	676,0	706,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0	710,0

NUOVA QUALIFICA	QUALIFICA PRECEDENTE	UNITA' INCREMENTALI																						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028												
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO*	44	43	42	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETTORE AGGIUNTO	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	52	50	50	55	54	54	60	62	72	79	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
SPESA PRO CAPITE (media ponderata lordo Stato) Al. 13.7		2.711,27																						
1.989,86		1.989,86																						



QUALIFICA	Incremento o % qualifica	STIMA DI INCREMENTO ANNUO SPESA PRO-CAPITE (media ponderata - lordo Stato)	ONERE DIFFERENZIALE (lordo Stato)													
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
DIRETTORE COORDINATORE AGGIUNTO	13,34%	361,60	15.910	15.549	15.187	14.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIRETTORE AGGIUNTO	7,14%	142,05	7.387	7.103	7.103	7.813	7.671	7.671	7.671	7.671	8.523	8.807	8.807	10.228	11.222	
		Onere differenziale (lordo Stato):	23.297	22.651	22.290	22.277	7.671	7.671	7.671	7.671	8.523	8.807	8.807	10.228	11.222	14.063
																14.063



RUOLO ISPETTORI LOG. GEST. - RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI AD ESAURIMENTO

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOSTITUTO DIRET. AMM.VO CONT. LE CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	48,46	73,85	92,08	318,0	295,0	276,0	265,0	259,0	240,0	232,0	221,0	208,0	194,0	179,0
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	42,00	64,00	79,80	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	42,00	64,00	79,80	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>sub ruolo sost. direttori</i>				324,0										
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO	42,00	64,00	79,80											
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	42,00	64,00	79,80	498,5	619,0	622,0	543,0	515,0	490,0	454,0	330,0	83,0	91,0	53,0
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	42,00	64,00	79,80	246,0	83,0	45,0	24,0	27,0	15,0	75,0	112,0	163,0	209,0	251,0
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	38,77	59,08	73,66	52,0	115,0	167,0	219,0	251,0	301,0	290,0	293,0	282,0	266,0	278,0
<i>sub ruolo sost. collaboratori</i>				796,5	817,0	834,0	860,0	866,0	878,0	895,0	906,0	922,0	922,0	925,0
Totale complessivo:				1.120,5	1.118,0	1.116,0	1.129,0	1.121,0	1.120,0	1.129,0	1.129,0	1.132,0	1.117,0	1.105,0

* DI CUI N. 32 APPARTENENTI AI RUOLI AIB

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRETTORE COORDINATORE LOGISTICO-GESTIONALE	48,46	73,85	92,08	322	299	280	267	253	240	234	223	210	195	180
DIRETTORE AGGIUNTO LOGISTICO-GESTIONALE	48,46	73,85	92,08	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO LOGISTICO-GESTIONALE	42,00	64,00	79,80	13	8	8	6	4	3	2	2	2	2	2
<i>Totale ruolo dir. Aggiunti ad es.</i>				335	309	290	275	259	245	236	225	212	197	180
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	73,85	92,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE COORDINATORE	42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-	-	-	66	65	64
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	42,00	64,00	79,80	37	74	75	78	209	473	445	454	385	349	302
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE ESPERTO	42,00	64,00	79,80	672	607	582	553	389	91	158	157	187	240	231
ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE	42,00	64,00	79,80	77	128	169	223	264	311	290	293	282	256	278
<i>Totale ruolo ispettori</i>				786	809	826	854	862	875	893	904	920	920	925
TOTALE:				1.120,5	1.118,0	1.116,0	1.129,0	1.121,0	1.120,0	1.129,0	1.129,0	1.132,0	1.117,0	1.105,0

NUOVA QUALIFICA	UNITA' INCREMENTALI													
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
DIRETTORE COORDINATORE LOGISTICO-GESTIONALE	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO														
TOTALE														
INCREMENTI	ONERE DIFFERENZIALE (lordo Stato)													
QUALIFICA PRECEDENTE	ONERE DIFFERENZIALE (lordo Stato)													
SPESA PRO CAPITE (media ponderata lordo Stato) All. 13.7	220,81													
Incremento % qualifica	15,29%													
STIMA DI INCREMENTO ANNUO SPESA PRO-CAPITE (media ponderata - lordo Stato)	33,98	136	136	136	34									
Onere differenziale (lordo Stato):	136	136	136	34										



RUOLO ISPETTORI INFORMATICI - RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI AD ESAURIMENTO

QUALIFICA	ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE													
	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO INFORMATICO CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	73,85	92,08	3,0	3,0	2,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	6,0
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	42,00	64,00	79,80	8,0	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	23,0
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	42,00	64,00	79,80	-	-	25,0	24,0	23,0	23,0	31,0	41,0	42,0	43,0	21,0
<i>sub ruolo sost. direttori</i>				11,0	11,0	35,0	35,0	32,0	31,0	39,0	49,0	50,0	50,0	30,0
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO CON SCATTO	42,00	64,00	79,80									254,0	256,0	246,0
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO	42,00	64,00	79,80	199,5	340,0	312,0	335,0	332,0	328,0	314,0	303,0	31,0	31,0	30,0
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	42,00	64,00	79,80	172,5	30,0	30,0	4,0	4,0	1,0	5,0	7,0	9,0	14,0	19,0
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	38,77	59,08	73,66			9,0	14,0	19,0	23,0	27,0	30,0	32,0	32,0	35,0
<i>sub ruolo sost. collaboratori</i>				376,5	378,0	351,0	353,0	355,0	353,0	346,0	338,0	336,0	333,0	330,0
Totale complessivo:				387,5	389,0	386,0	386,0	387,0	383,0	385,0	387,0	386,0	383,0	380,0

* Di CUI N. 32 APPARTENENTI AI RUOLI AIB

QUALIFICA	ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI													
	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIRETTORE COORDINATORE INFORMATICO	48,46	73,85	92,08	11	11	10	9	9	8	8	8	8	7	6
DIRETTORE AGGIUNTO INFORMATICO	48,46	73,85	92,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VICE DIRETTORE AGGIUNTO INFORMATICO	42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale ruolo dir. Aggiunti ad es.</i>				11	11	10	9	9	8	8	8	8	7	6
ISPETTORE INFORMATICO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	73,85	92,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISPETTORE INFORMATICO COORDINATORE	42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-	-	22	22	21	21
ISPETTORE INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	42,00	64,00	79,80	25	25	25	33	46	32,1	31,5	29,0	31,1	30,5	29,5
ISPETTORE INFORMATICO ESPERTO	42,00	64,00	79,80	333	342	341	329	313	31	35	37	13	18	23
ISPETTORE INFORMATICO	42,00	64,00	79,80	19	11	10	15	19	23	27	30	32	32	35
<i>Totale ruolo ispettori</i>				377	378	376	377	378	375	377	379	378	376	374
TOTALE:				387,5	389,0	386,0	386,0	387,0	383,0	385,0	387,0	386,0	383,0	380,0

NUOVA QUALIFICA	QUALIFICA PRECEDENTE	UNITA' INCREMENTALI												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
DIRETTORE COORDINATORE INFORMATICO	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ONERE DIFFERENZIALE (lordo Stato)												
		892	892	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		892	892	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ONERE DIFFERENZIALE (lordo Stato):												
		892	892	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RUOLO OPERATORI E ASSISTENTI

QUALIFICA	ORGANICO EFFETTIVO E SVILUPPO DI CARRIERA A LEGISLAZIONE VIGENTE													
	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	38,77	59,08	73,66	238,5	198	165	136	109	85	51	36	20	11	9
ASSISTENTE CAPO	38,77	59,08	73,66	6,5	4	4	3	5	145	180	183	190	195	189
ASSISTENTE	38,77	59,08	73,66	203,0	244	262	284	292	158	129	125	106	88	66
<i>Totale ruolo assistenti:</i>				447,0	446,0	431,0	423,0	406,0	386,0	360,0	344,0	316,0	294,0	264,0
OPERATORE ESPERTO	32,31	49,23	61,38	743,5	687	727	684	631	587	541	479	439	397	444
OPERATORE PROFESSIONALE	32,31	49,23	61,38	112,5	86	3	1	1	89	134	201	263	324	215
OPERATORE TECNICO	29,08	44,31	55,25	72,0	162	229	291	344	327	353	359	369	381	459
OPERATORE	29,08	44,31	55,25	17,5	14	3	3	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totale ruolo operatori:</i>				945,5	959,0	962,0	979,0	976,0	1.003,0	1.028,0	1.039,0	1.071,0	1.102,0	1.118,0
<i>Totale complessivo:</i>				1.392,5	1.405,0	1.393,0	1.402,0	1.382,0	1.389,0	1.388,0	1.383,0	1.387,0	1.396,0	1.382,0

QUALIFICA	ORGANICO IN SERVIZIO E SVILUPPO DI CARRIERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ORDINAMENTALI													
	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ASSISTENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	38,77	59,08	73,66	525	481	447	403	423	457	488	502	512	478	477
ASSISTENTE	38,77	59,08	73,66	139,5	290	349	420	361	359	265	202	134	160	90
<i>Totale sub-ruolo assistenti:</i>				664,5	771	796	823	784	816	753	704	646	638	567
OPERATORE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	32,31	49,23	61,38	623	448	363	277	238	140	138	111	96	49	42
OPERATORE ESPERTO	32,31	49,23	61,38	21,5	18	19	21	21	25	15	16	108	142	199
OPERATORE	29,08	44,31	55,25	83,5	168	215	281	339	408	481	552	537	567	574
<i>Totale sub-ruolo operatori:</i>				728	634	597	579	598	573	635	679	741	758	815
<i>Totale complessivo:</i>				1.392,50	1.405,00	1.393,00	1.402,00	1.382,00	1.389,00	1.388,00	1.383,00	1.387,00	1.396,00	1.382,00

NUOVA QUALIFICA	UNITA' INCREMENTALI										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
OPERATORE ESPERTO	217,5	325,0	365,0	400,0	378,0	490,0	395,0	360,0	330,0	344,0	303,0

QUALIFICA PRECEDENTE	ONERE DIFFERENZIALE (lordo Stato)										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ASSISTENTE	29.698	44.376	49.838	54.617	51.623	58.713	53.661	49.155	45.059	46.971	41.372
ASSISTENTE	29.698	44.376	49.838	54.617	51.623	58.713	53.661	49.155	45.059	46.971	41.372



MISURE DELL'ASSEGNO DI SPECIFICITÀ E ONERI COMPLESSIVI

ruoli	MISURE UNITARIE COMPENSI				UNITÀ				ONERI COMPLESSIVI			NOTE
	anzianità pari o maggiore di 24 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità	Totali (A)	tra 0 e 13 anni	tra 14 e 21 anni	tra 22 e 27 anni	28 anni e oltre	lordo dip.	lordo Stato (B)	
DIRETTIVI	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	109,85	167,38	208,71	46	-	-	-	46	124.809	165.621	
	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	109,85	167,38	208,71	236	-	38	193	5	487.788	647.295	
	DIRETTORE VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71	160	106	30	15	9	99.900	132.567	
	DIRETTORE	95,92	147,69	184,15	23	22	-	-	1	2.394	3.177	
	DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 15 ANNI	109,85	167,38	208,71	1	-	-	1	-	2.176	2.887	Il ruolo non è interessato da modifiche al percorso di carriera
	DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71	13	13	-	-	-	-	-	
	DIRETTORE MEDICO	96,92	147,69	184,15	-	-	-	-	-	-	-	
	VICE DIRETTORE	95,92	147,69	184,15	40	35	5	-	-	5.300	8.360	
	DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 25 ANNI	109,85	167,38	208,71	-	-	-	-	-	-	-	
	DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71	8	-	4	4	-	14.416	19.130	
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	95,92	147,69	184,15	-	-	-	-	-	-	-		
DIRETTORE VICEDIRIGENTE A/B	109,85	167,38	208,71	14	14	-	-	-	-	-	il ruolo non è interessato da modifiche al percorso di carriera	
DIRETTORE A/B	95,92	147,69	184,15	8	8	-	-	-	-	-		
ISPETTORI E SOSTITUTO DIRETTORI *	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO	109,85	167,38	208,71	281	3	-	127	151	686.042	910.378	
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	96,92	147,69	184,15	75	3	6	26	40	153.237	203.345	La quantificazione dei maggiori oneri derivanti dagli interventi di riordinio delle carriere è circoscritta alle sole fattispecie nelle quali l'avanzamento di carriera coincide con un aumento dell'assegno di specificità.
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	90,46	137,85	171,88	4	-	-	2	2	8.053	10.686	
	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SC.CONVENZIONALE	90,46	137,85	171,88	52	-	29	17	6	77.975	103.473	
	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	84,00	128,00	159,60	35	-	-	-	35	71.638	96.364	
	ISPETTORE ANTINCENDI	84,00	128,00	159,60	310	2	3	6	299	683.625	840.821	
	VICE ISPETTORE ANTINCENDI	84,00	128,00	159,60	6	6	-	-	-	-	-	
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO A/B	96,92	147,69	184,15	32	32	-	-	-	-	-	La quantificazione dell'assegno di specificità non determina maggiori oneri di natura retributiva poiché è compensato dalla contrattuale riduzione dell'assegno ad personam in godimento al personale dell'ex CFS.
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI A/B	90,46	137,85	171,88	-	-	-	-	-	-	-	
	ISPETTORE ANTINCENDI A/B	84,00	128,00	159,60	30	30	-	-	-	-	-	
CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO	VICE ISPETTORE ANTINCENDI A/B	84,00	128,00	159,60	11	11	-	-	-	-	-	
	CAPO REPARTO ESPERTO CON SC. CONVENZIONALE	84,00	128,00	159,60	29	-	-	-	29	60.169	79.845	La quantificazione dei maggiori oneri derivanti dagli interventi di riordinio delle carriere è circoscritta alle sole fattispecie nelle quali l'avanzamento di carriera coincide con un aumento dell'assegno di specificità.
	CAPO REPARTO ESPERTO	84,00	128,00	159,60	80	1	43	29	7	109.736	145.619	
	CAPO REPARTO	84,00	128,00	159,60	1.541	-	-	15	1.526	3.191.105	4.234.596	
	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SC. CONVENZIONALE	77,54	118,15	147,32	1.633	-	-	9	1.624	3.124.043	4.145.606	
CAPO SQUADRA ESPERTO	77,54	118,15	147,32	1.987	-	186	1.488	313	3.072.430	4.077.115		
CAPO SQUADRA	77,54	118,15	147,32	4.180	-	40	4.029	111	6.441.246	8.547.534		

ruoli	MISURE UNITARIE COMPENSI				UNITA				ONERI COMPLESSIVI		NOTE
	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	Totali (A)	tra 0 e 13 anni	tra 14 e 21 anni	tra 22 e 27 anni	28 anni e oltre	lordo dip.	lordo Stato (B)	
CAPI SQ. E CAPI REP. AIB	84,00	128,00	159,60	22	22	-	-	-	-	-	l'attribuzione dell'assegno di specificità non determina maggiori oneri di natura retributiva poiché è compensato dalla contestuale riduzione dell'assegno ad personam in godimento al personale dell'ex CPS.
VIGILI *	CAPO SQUADRA AIB	77,54	119,15	147,32	92	-	-	-	-	-	La quantificazione dei maggiori oneri derivanti dagli interventi di riordino delle carriere è circoscritta all'unica fattispecie nella quale il personale ha conseguito un'anzianità di servizio di almeno 14 anni e l'avanzamento di carriera coincide con un aumento dell'assegno di specificità.
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SC. CONVENZIONALE	64,62	98,46	122,77	899	-	753	106	1.407.402	1.469.523	
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	64,62	98,46	122,77	5.458	-	4.388	1.070	5.055.762	6.708.996	
	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	64,62	98,46	122,77	3.623	1.323	2.294	6	1.994.778	2.567.450	
	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	58,15	88,61	110,49	4.074	4.068	6	-	4.536	6.019	
VIGILI AIB	VIGILE DEL FUOCO	58,15	88,61	110,49	4.732	-	-	-	-	-	L'attribuzione dell'assegno ad personam non determina maggiori oneri di natura retributiva poiché è compensato dalla contestuale riduzione dell'assegno ad personam in godimento al personale dell'ex CPS.
	ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	-	-	-	862	-	-	-	-	-	
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB	64,62	98,46	122,77	92	-	-	-	-	-	
	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB	64,62	98,46	122,77	15	-	-	-	-	-	
	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB	58,15	88,61	110,49	21	-	-	-	-	-	
FUNZIONARI AMM/CONT	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICE DIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	79,85	92,08	12	1	9	2	11.035	14.643	Nelle dinamiche di avanzamento in carriera dei ruoli in esame non si rilevano fattispecie in cui ricorra la condizione che determina un incremento della spesa per l'attribuzione dell'assegno di specificità, ossia che dagli interventi di riordino derivi per il personale ha conseguito un'anzianità di servizio di almeno 14 anni e l'avanzamento di carriera, un aumento dell'assegno di specificità.
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICE DIRIGENTE	48,46	79,85	92,08	-	-	-	-	-	-	
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	48,46	79,85	92,08	105	55	1	2	48.146	63.890	
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80	34	34	-	-	-	-	
	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE DIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	79,85	92,08	1	-	-	1	1.197	1.588	
FUNZIONARI TEC/INF	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE DIRIGENTE	48,46	79,85	92,08	-	-	-	-	-	-	Nelle dinamiche di avanzamento in carriera dei ruoli in esame non si rilevano fattispecie in cui ricorra la condizione che determina un incremento della spesa per l'attribuzione dell'assegno di specificità, ossia che dagli interventi di riordino derivi per il personale ha conseguito un'anzianità di servizio di almeno 14 anni e l'avanzamento di carriera, un aumento dell'assegno di specificità.
	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	48,46	79,85	92,08	13	7	2	1	5.337	7.082	
	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80	3	3	-	-	-	-	
	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE ESPERTO	48,46	79,85	92,08	343	-	2	246	351.151	465.977	
	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	42,00	64,00	79,80	5	4	-	1	832	1.104	
COLLAB. E SOST. DIRETTORI AMA	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	42,00	64,00	79,80	1	1	-	-	-	-	L'attribuzione dell'assegno ad personam non determina maggiori oneri di natura retributiva poiché è compensato dalla contestuale riduzione dell'assegno ad personam in godimento al personale dell'ex CPS.
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-	
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	42,00	64,00	79,80	34	18	64	8	45.750	60.710	
	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	42,00	64,00	79,80	1	1	-	-	-	-	
	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	42,00	64,00	79,80	34	18	64	8	45.750	60.710	

ruoli	MISURE UNITARIE COMPENSI						UNITÀ			ONERI COMPLESSIVI		SPESA PRO-CAPITE ANNUA (media ponderata lordo Stato) - (B/A)	NOTE
	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	Totali (A)	tra 0 e 13 anni	tra 14 e 21 anni	tra 22 e 27 anni	tra 28 anni e oltre	lordo dip.	lordo Stato (B)			
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	42,00	64,00	79,90	633	106	27	274	226	477.162	633.195		La quantificazione dei maggiori oneri derivanti dagli incentivi di riordino delle carriere è circoscritta alla sola fattispecie nella quale l'avanzamento di carriera	
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	38,77	59,08	73,66	82	80	2	-	-	1.008	1.338			

n/CONT *



ruoli	MISURE UNITARIE COMPENSI						UNITÀ				ONERI COMPLESSIVI		NOTE
	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	Totale (A)	tra 0 e 13 anni	tra 14 e 21 anni	tra 22 e 27 anni	tra 28 anni e oltre	lordo dip.	lordo Stato (B)	SPESA PRO-CAPITE ANNUA (media ponderata lordo Stato) - (B/A)		
COLLAB. E SOST. DIRETTORI TEC/INF *	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE ESPERTO	48,46	73,85	92,08	6	-	-	6	7.182	9.531		coincide con un aumento dell'assegno di specificità.	
	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	42,00	64,00	79,80	9	-	-	-	-	-			
	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-			
	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-			
	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	42,00	64,00	79,80	33	8	23	1	14.427	19.145			
	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	42,00	64,00	79,80	314	111	159	20	128.352	170.323			
	VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	38,77	59,08	73,66	33	32	1	-	504	669			
	ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	38,77	59,08	73,66	48	-	4	5	43.202	57.529			
	ASSISTENTE CAPO	38,77	59,08	73,66	263	5	-	1	246.866	327.591			
	ASSISTENTE	38,77	59,08	73,66	3	-	-	3	2.304	3.058		La quantificazione dei maggiori oneri derivanti dagli interventi di riordino delle carriere è circoscritta alle sole fattispecie nelle quali l'avanzamento di carriera coincide con un aumento dell'assegno di specificità.	
ASSISTENTI E OPERATORI *	OPERATORE ESPERTO	32,31	49,23	61,38	830	49	420	238	426.877	566.486	682,49		
	OPERATORE PROFESSIONALE	32,31	49,23	61,38	153	33	115	5	52.293	69.393			
	OPERATORE TECNICO	29,08	44,31	55,25	117	36	81	-	30.621	40.634			
	OPERATORE	29,08	44,31	55,25	31	31	-	-	-	-			
Totale complessivo:										28.364.786	37.640.071		

* I RUOLI E LE QUALIFICHE EVIDENZIATI IN NERETTO CORRISPONDONO ALLE CASISTICHE NELLE QUALI, PER EFFETTO DEGLI INTERVENTI NORMATIVI DI REVISIONE DEI PERCORSI DI CARRIERA, SI PREVEDONO ONERI INCREMENTALI PER L'ASSEGNO DI SPECIFICITÀ



Retribuzioni stipendiali lorde

	stipendio annuo			indennità di posizioni parte fissa - incennità di rischio/mensile			retribuzione annua lorda	retribuzione annua lorda + oneri Stato	
	TABELLARE		13 ^a	MENSILE		ANNUA			13 ^a
DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL CORPO	54.512,34	4.542,70	2.786,00	33.431,97	2.786,00	95.273	131.839		
DIRIGENTE GENERALE	54.512,34	4.542,70	2.786,00	33.431,97	2.786,00	95.273	131.839		
DIRIGENTE SUPERIORE	44.547,88	3.712,32	1.990,00	23.879,96	1.990,00	74.130	102.581		
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	42.955,72	3.579,64	1.592,00	19.104,02	1.592,00	67.231	93.035		
PRIMO DIRIGENTE	42.628,60	3.552,38	1.592,00	19.104,02	1.592,00	66.877	92.544		
DIRIGENTE SUPERIORE - MEDICO	44.547,88	3.712,32	1.990,00	23.879,96	1.990,00	74.130	102.581		
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI	42.955,72	3.579,64	1.592,00	19.104,02	1.592,00	67.231	93.035		
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	42.628,60	3.552,38	1.592,00	19.104,02	1.592,00	66.877	92.544		
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO	44.547,88	3.712,32	1.990,00	23.879,96	1.990,00	74.130	102.581		
PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI	42.955,72	3.579,64	1.592,00	19.104,02	1.592,00	67.231	93.035		
PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO	42.628,60	3.552,38	1.592,00	19.104,02	1.592,00	66.877	92.544		
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	29.913,83	2.492,82	799,35	9.592,20	799,35	42.798	59.224		
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	28.416,33	2.368,03	799,35	9.592,20	799,35	41.176	56.979		
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	26.538,90	2.213,24	799,35	9.592,20	799,35	39.164	54.195		
DIRETTORE	24.279,95	2.023,33	739,01	8.868,12	739,01	35.910	49.693		
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	28.416,33	2.368,03	799,35	9.592,20	799,35	41.176	56.979		
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	26.538,90	2.213,24	799,35	9.592,20	799,35	39.164	54.195		
DIRETTORE MEDICO	24.279,95	2.023,33	739,01	8.868,12	739,01	35.910	49.693		
VICE DIRETTORE	22.723,82	1.883,65	690,52	8.286,24	690,52	33.594	46.488		
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	29.913,83	2.492,82	799,35	9.592,20	799,35	42.798	59.224		
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	26.538,90	2.213,24	799,35	9.592,20	799,35	39.164	54.195		
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	24.279,95	2.023,33	739,01	8.868,12	739,01	35.910	49.693		
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI (CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE - ESPERTO)	26.456,06	2.204,67	796,85	9.562,20	796,85	39.020	53.996		
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	24.186,11	2.015,51	736,71	8.840,52	736,71	35.779	49.511		
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	22.635,74	1.886,31	688,40	8.260,80	688,40	33.471	46.318		
ESPERTO ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	22.449,17	1.870,76	688,40	8.260,80	688,40	33.269	46.036		

Retribuzioni stipendiali lorde

	stipendio annuo	indennità di posizioni parte fissa - indennità di rischio/mensile	retribuzione annua lorda	retribuzione annua lorda
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	22.216,50	630,74	7.568,88	32.267
ISPETTORE ANTINCENDI	21.861,07	630,74	7.568,88	31.882
VICE ISPETTORE ANTINCENDI	20.972,18	630,74	7.568,88	30.919
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	21.674,50	630,74	7.568,88	31.680
CAPO REPARTO ESPERTO	21.505,64	630,74	7.568,88	31.497
CAPO REPARTO	21.221,15	630,74	7.568,88	31.189
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	21.001,60	600,57	7.206,84	30.559
CAPO SQUADRA ESPERTO	20.832,73	600,57	7.206,84	30.376
CAPO SQUADRA	20.655,08	600,57	7.206,84	30.184
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	20.128,15	518,54	6.222,48	28.547
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	19.959,30	518,54	6.222,48	28.364
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	19.781,51	518,54	6.222,48	28.171
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	19.603,86	518,54	6.222,48	27.979
VIGILE DEL FUOCO	19.070,65	518,54	6.222,48	27.401
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICE DIRETTORE CON SCATTO CONVENZIONALE	26.624,81	435,38	5.224,56	34.503
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICE DIRETTORE	26.456,06	435,38	5.224,56	34.321
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	24.185,99	435,38	5.224,56	31.861
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	22.635,74	409,98	4.919,76	29.852
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO-DIRETTORE-VICE DIRETTORE CON SCATTO CONVENZIONALE	26.624,81	435,38	5.224,56	34.503
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO-DIRETTORE-VICE DIRETTORE	26.456,06	435,38	5.224,56	34.321
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO-DIRETTORE	24.185,99	435,38	5.224,56	31.861
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO-VICE DIRETTORE	22.635,74	409,98	4.919,76	29.852
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "L'ESPERTO"	26.456,06	435,38	5.224,56	34.321
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	24.185,99	435,38	5.224,56	31.861
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	22.635,74	409,98	4.919,76	29.852
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	21.915,83	409,98	4.919,76	29.072
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	21.747,10	409,98	4.919,76	28.889

Retribuzioni stipendiali lorde

	stipendio annuo		indennità di posizioni parte fissa - indennità di rischio/mensile		retribuzione annua lorda	retribuzione annua lorda
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	21.099,28	1.758,27	350,62	4.207,44	27.416	37.938
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	20.201,84	1.683,49	350,62	4.207,44	26.443	36.592
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE "ESPERTO"	26.456,06	2.204,67	435,38	5.224,56	34.321	47.493
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	24.185,99	2.015,50	435,38	5.224,56	31.861	44.090
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	22.635,74	1.886,31	409,98	4.919,76	29.852	41.309
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	21.915,83	1.826,32	409,98	4.919,76	29.072	40.230
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	21.747,10	1.812,26	409,98	4.919,76	28.889	39.977
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	21.099,28	1.758,27	350,62	4.207,44	27.416	37.938
VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	20.201,84	1.683,49	350,62	4.207,44	26.443	36.592
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	21.001,60	1.750,13	350,62	4.207,44	27.310	37.791
ASSISTENTE CAPO	20.832,73	1.736,06	350,62	4.207,44	27.127	37.538
ASSISTENTE	20.655,08	1.721,26	350,62	4.207,44	26.934	37.272
OPERATORE ESPERTO	19.603,86	1.633,66	313,04	3.756,48	25.307	35.020
OPERATORE PROFESSIONALE	19.070,65	1.589,22	313,04	3.756,48	24.729	34.221
OPERATORE TECNICO	18.301,71	1.525,14	281,96	3.383,52	23.492	32.509
OPERATORE	18.035,15	1.502,93	281,96	3.383,52	23.204	32.109



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
allievo vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,33	VIGILE DEL FUOCO
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	38.716,70	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	38.983,01	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	39.249,54	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	39.502,67	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
capo squadra	20.832,73	7.206,84	42.034,59	CAPO SQUADRA ESPERTO
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
capo reparto	21.221,15	7.568,88	43.159,61	CAPO REPARTO
capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	43.839,24	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	44.118,93	ISPETTORE ANTINCENDI
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,88	44.651,76	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	45.037,85	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	46.317,52	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	53.995,57	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

ruoli delle specialità aeronaviganti

ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	38.716,70	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	38.983,01	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	39.249,54	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	39.502,67	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	42.034,59	CAPO SQUADRA ESPERTO
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	43.159,61	CAPO REPARTO
pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	43.839,24	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	44.118,93	ISPETTORE ANTINCENDI
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	44.651,76	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	46.037,83	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	46.317,52	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	53.995,57	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	38.716,70	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	38.983,01	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	39.249,54	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
specialista di aeromobile coordinatore vigile del fuoco con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	39.502,67	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	42.034,59	CAPO SQUADRA ESPERTO
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	43.159,61	CAPO REPARTO
specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	43.839,24	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	44.118,93	ISPETTORE ANTINCENDI
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	44.651,76	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	46.037,83	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	46.317,52	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	53.995,57	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	38.716,70	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	38.983,01	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	39.249,54	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	39.502,67	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	42.034,59	CAPO SQUADRA ESPERTO
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	43.159,51	CAPO REPARTO
elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	43.839,24	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	44.118,99	ISPETTORE ANTINCENDI
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	44.651,76	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	45.037,83	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	46.317,52	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	53.995,57	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

ruoli dei nautici di coperta

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	38.716,70	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	38.983,01	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	39.249,54	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
nautico di coperta coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	39.502,67	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	42.034,59	CAPO SQUADRA ESPERTO
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	43.159,51	CAPO REPARTO
nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	43.839,24	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	44.118,99	ISPETTORE ANTINCENDI
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	44.651,76	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	45.037,83	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	46.317,52	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	53.995,57	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruoli dei nautici di macchina

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	38.716,70	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	38.983,01	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	39.249,54	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	39.502,67	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.205,84	42.084,59	CAPO SQUADRA ESPERTO
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.205,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	43.159,61	CAPO REPARTO
nautico di macchina capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	43.839,24	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	44.118,93	ISPETTORE ANTINCENDI
nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	44.651,76	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	46.037,83	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	46.317,52	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	53.995,57	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

ruoli dei nautici di macchina

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
sommizzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO
sommizzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	38.716,70	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
sommizzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	38.983,01	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
sommizzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	39.249,54	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
sommizzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	39.502,67	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
sommizzatore capo squadra	20.832,73	7.205,84	42.034,59	CAPO SQUADRA ESPERTO
sommizzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.205,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
sommizzatore capo reparto con scatto convenzionale	21.221,15	7.568,88	43.159,61	CAPO REPARTO
sommizzatore ispettore	21.674,50	7.568,88	43.839,24	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
sommizzatore ispettore esperto	21.861,07	7.568,88	44.118,93	ISPETTORE ANTINCENDI
sommizzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.216,50	7.568,88	44.651,76	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
sommizzatore ispettore coordinatore	22.449,17	8.260,80	46.037,83	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
sommizzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	22.635,74	8.260,80	46.317,52	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
sommizzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	53.995,57	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
operatore	18.301,71	3.383,52	32.508,69	OPERATORE TECNICO
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	34.220,53	OPERATORE PROFESSIONALE
operatore esperto con scatto convenzionale	19.803,86	3.756,48	35.019,88	OPERATORE ESPERTO
assistente	20.655,08	4.207,44	37.271,82	ASSISTENTE
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	37.791,29	ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE

ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	37.937,73	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	39.976,73	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	40.229,68	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO
ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	47.492,95	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	37.937,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO
ispettore informatico esperto	21.747,10	4.919,76	39.976,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	40.229,68	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	47.492,95	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE

ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
ispettore tecnico-scientifico	21.099,28	4.207,44	37.937,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO
ispettore tecnico-scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	39.976,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	40.229,68	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	47.492,95	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	37.937,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	39.976,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	40.229,68	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	47.492,95	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
primo orchestrale	21.001,60	4.207,44	37.791,29	ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE
primo orchestrale con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	37.937,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO
primo orchestrale con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	39.976,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO
primo orchestrale con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	40.229,68	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO
primo orchestrale con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
Maestro direttore	21.099,28	4.207,44	37.937,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	39.976,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	40.229,68	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	47.492,95	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE

ruolo degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
atleta	21.001,60	4.207,44	37.791,29	ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	37.937,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	39.976,73	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	40.229,68	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletano funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
vice direttore	22.723,82	8.286,24	46.487,70	VICE DIRETTORE
direttore	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
direttore vice dirigente	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICE DIRIGENTE
direttore vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.979,22	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
direttore vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo dei dirigenti che esercitano funzioni operative

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	RETRIBUZIONE E DI POSIZIONE (lordo Stato)	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
primo dirigente	42.628,60	4.919,76	92.544,39	PRIMO DIRIGENTE
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	5.224,56	93.034,78	PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
dirigente superiore	44.547,88	5.224,56	102.581,32	DIRIGENTE SUPERIORE
dirigente generale	54.512,34	5.224,56	131.838,78	DIRIGENTE GENERALE

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	41.308,91	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	44.089,85	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE
direttore logistico-gestionale vice dirigente	26.456,06	5.224,56	47.492,95	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE VICE DIRIGENTE
direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.916,33	5.224,56	50.921,69	
direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	52.676,55	

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	RETRIBUZIONE E DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	4.919,76	92.544,39	PRIMO DIRIGENTE
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	5.224,56	93.034,78	PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	41.308,91	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	44.089,85	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE
direttore informatico vice dirigente	26.456,06	5.224,56	47.492,95	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE VICE DIRIGENTE
direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.916,33	5.224,56	50.921,69	
direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	52.676,55	

Ruolo dei dirigenti tecnici scientifici informatici



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	RETRIBUZIONE E DI POSIZIONE (lordo Stato)	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
primo dirigente informatico	42.628,60	43.104,02	92.544,39	PRIMO DIRIGENTE
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	43.734,02	93.034,78	PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	41.308,91	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	44.089,85	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE
direttore tecnico-scientifico vice dirigente	26.456,06	5.224,56	47.492,95	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE
direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	50.431,62	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE VICE DIRIGENTE
direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	52.675,85	

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	41.308,91	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	44.089,85	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE
direttore sanitario vice dirigente	26.456,06	5.224,56	47.492,95	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE
direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	50.431,62	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE VICE DIRIGENTE
direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	52.675,85	

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	RETRIBUZIONE E DI POSIZIONE (lordo Stato)	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
primo dirigente sanitario	42.628,60	43.104,02	92.544,39	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	43.104,02	93.034,78	PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96	102.581,32	DIRIGENTE SUPERIORE

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
vice direttore ginnico-sportivo	22.635,74	4.919,76	41.308,91	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
direttore ginnico-sportivo	24.185,99	5.224,56	44.089,85	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE
direttore ginnico-sportivo vice dirigente	26.456,06	5.224,56	47.492,95	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE
direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	50.431,62	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE VICE DIRIGENTE
direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	52.675,85	

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	RETRIBUZIONE E DI POSIZIONE (lordo Stato)	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
				PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.304,09	92.544,39
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.304,09	99.034,78
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	25.375,94	102.581,32

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	46.487,70	VICE DIRETTORE
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICE DIRIGENTE
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.979,22	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO
vigile del fuoco esperto AIB	19.803,86	6.222,48	38.716,70	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	38.983,01	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	39.249,54	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	39.502,67	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
capo squadra AIB	20.892,73	7.206,84	42.034,59	CAPO SQUADRA ESPERTO
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	43.159,61	CAPO REPARTO
capo reparto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	43.839,24	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo degli ispettori antincendi AIB			
QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	44.118,93
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	44.651,76
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	46.037,83
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	46.317,52
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	55.995,57

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
ISPETTORE ANTINCENDI
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)
vice direttore AIB	22.723,82	8.286,24	46.487,70
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	49.692,82
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	54.194,72
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.979,22
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VICE DIRETTORE
DIRETTORE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	RETRIBUZIONE E DI POSIZIONE (lordo Stato)	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)
primo dirigente AIB	42.628,60	92.107,92	92.544,39
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	95.154,92	95.034,78
dirigente superiore AIB	44.547,88	102.872,96	102.581,32

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
PRIMO DIRIGENTE
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
DIRIGENTE SUPERIORE

Ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante

Ruolo ad esaurimento dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)
pilota di aeromobile vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	46.487,70
pilota di aeromobile direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	49.692,82
pilota di aeromobile direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	54.194,72
pilota di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.979,22
pilota di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VICE DIRETTORE
DIRETTORE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo ad esaurimento degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
specialista di aeromobile vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	45.487,70	VICE DIRETTORE
specialista di aeromobile direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
specialista di aeromobile direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICE DIRIGENTE
specialista di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.579,22	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
specialista di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo ad esaurimento degli specialisti elisoccorritori

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
elisoccorritore vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	45.487,70	VICE DIRETTORE
elisoccorritore direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
elisoccorritore direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICE DIRIGENTE
elisoccorritore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.579,22	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
elisoccorritore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruoli ad esaurimento del personale specialista nautico

Ruolo ad esaurimento dei nautici di coperta

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
nautico di coperta vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	45.487,70	VICE DIRETTORE
nautico di coperta direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
nautico di coperta direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICE DIRIGENTE
nautico di coperta direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.579,22	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
nautico di coperta direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo ad esaurimento dei nautici di macchina

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
nautico di macchina vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	45.487,70	VICE DIRETTORE
nautico di macchina direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
nautico di macchina direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICE DIRIGENTE
nautico di macchina direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.579,22	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
nautico di macchina direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo ad esaurimento del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
sommozzatore vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	46.487,70	VICE DIRETTORE
sommozzatore direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
sommozzatore direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICEDIRIGENTE
sommozzatore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.979,22	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
sommozzatore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
vice direttore aggiunto logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
direttore aggiunto logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	44.089,85	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO
direttore coordinatore logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	47.492,95	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO
direttore coordinatore logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	50.431,62	
direttore coordinatore logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	52.676,35	

ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
vice direttore aggiunto informatico	22.635,74	4.919,76	41.308,91	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO
direttore aggiunto informatico	24.185,99	5.224,56	44.089,85	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO
direttore coordinatore informatico	26.456,06	5.224,56	47.492,95	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE
direttore coordinatore informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	50.431,62	
direttore coordinatore informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	52.676,35	

Ruolo ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	46.487,70	VICE DIRETTORE
direttore medico	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICEDIRIGENTE
direttore medico vicedirigente con scatto 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.979,22	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
direttore medico vicedirigente con scatto 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI



Misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo ad esaurimento dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	RETRIBUZIONE E DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
primo dirigente medico	42.628,60	13.104,02	92.544,39	PRIMO DIRIGENTE
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	13.104,02	93.034,78	PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
dirigente superiore medico	44.547,88	12.579,99	102.581,32	DIRIGENTE SUPERIORE

Ruolo ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivo

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	INDENNITÀ DI RISCHIO	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	46.487,70	VICE DIRETTORE
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	49.692,82	DIRETTORE
direttore ginnico-sportivo vice dirigente	26.558,90	9.592,20	54.194,72	DIRETTORE VICE DIRIGENTE
direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto 16 anni	28.416,33	9.592,20	56.979,22	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto 26 anni	29.913,83	9.592,20	59.224,15	DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	NUOVI STIPENDI	RETRIBUZIONE E DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE ANNUA (lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	13.104,02	92.544,39	PRIMO DIRIGENTE
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	13.104,02	93.034,78	PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	12.579,99	102.581,32	DIRIGENTE SUPERIORE



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
 Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espletano funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco		misure assegno di specificità		
QUALIFICA		anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
allievo vigile del fuoco	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)			
vigile del fuoco	VIGILE DEL FUOCO	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto		misure assegno di specificità		
QUALIFICA		anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
capo squadra	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)			
capo squadra esperto	CAPO SQUADRA ESPERTO	77,54	118,15	147,32
capo reparto	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	77,54	118,15	147,32
capo reparto con scatto convenzionale	CAPO REPARTO	84,00	128,00	159,60
	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi		misure assegno di specificità		
QUALIFICA		anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
ispettore antincendi	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)			
ispettore antincendi esperto	ISPETTORE ANTINCENDI	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi coordinatore	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	90,46	137,85	171,88
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	109,85	167,38	208,71



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
 ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

ruoli delle specialità aeronaviganti

ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	109,85	167,38	208,71

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VIGILE DEL FUOCO
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO SQUADRA ESPERTO
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO REPARTO
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
ISPETTORE ANTINCENDI
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile coordinatore vigile del fuoco con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	109,85	167,38	208,71

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VIGILE DEL FUOCO
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO SQUADRA ESPERTO
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO REPARTO
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
ISPETTORE ANTINCENDI
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	109,85	167,38	208,71

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VIGILE DEL FUOCO
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO SQUADRA ESPERTO
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO REPARTO
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
ISPETTORE ANTINCENDI
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

ruoli dei nautici di coperta

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta coordinatore con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	109,85	167,38	208,71

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VIGILE DEL FUOCO
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO SQUADRA ESPERTO
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO REPARTO
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
ISPETTORE ANTINCENDI
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruoli dei nautici di macchina

QUALIFICA
nautico di macchina vigile del fuoco
nautico di macchina vigile del fuoco esperto
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale
nautico di macchina capo squadra
nautico di macchina capo squadra esperto
nautico di macchina capo reparto
nautico di macchina capo reparto con scatto convenzionale
nautico di macchina ispettore
nautico di macchina ispettore esperto
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale
nautico di macchina ispettore coordinatore
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VIGILE DEL FUOCO
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO SQUADRA ESPERTO
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO REPARTO
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
ISPETTORE ANTINCENDI
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
58,15	88,61	110,49
58,15	88,61	110,49
64,62	98,46	122,77
64,62	98,46	122,77
64,62	98,46	122,77
77,54	118,15	147,32
77,54	118,15	147,32
84,00	128,00	159,60
84,00	128,00	159,60
84,00	128,00	159,60
90,46	137,85	171,88
90,46	137,85	171,88
109,85	167,38	208,71

ruoli dei nautici di macchina

QUALIFICA
sommozzatore vigile del fuoco
sommozzatore vigile del fuoco esperto
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale
sommozzatore capo squadra
sommozzatore capo squadra esperto
sommozzatore capo reparto
sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale
sommozzatore ispettore
sommozzatore ispettore esperto
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale
sommozzatore ispettore coordinatore
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VIGILE DEL FUOCO
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO SQUADRA ESPERTO
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
CAPO REPARTO
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
ISPETTORE ANTINCENDI
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
58,15	88,61	110,49
58,15	88,61	110,49
64,62	98,46	122,77
64,62	98,46	122,77
64,62	98,46	122,77
77,54	118,15	147,32
77,54	118,15	147,32
84,00	128,00	159,60
84,00	128,00	159,60
84,00	128,00	159,60
90,46	137,85	171,88
90,46	137,85	171,88
109,85	167,38	208,71



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	OPERATORE TECNICO	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	OPERATORE PROFESSIONALE	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	OPERATORE ESPERTO	32,31	49,23	61,38
assistente	ASSISTENTE	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	38,77	59,08	73,66

ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	73,85	92,08

ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	73,85	92,08

ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	73,85	92,08



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Parametro Stipendiale di Corrispondenza (Previgente Ordinamento)			
Collaboratore Tecnico-Informativo	42,00	64,00	79,80
Collaboratore Tecnico-Informativo Esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore Tecnico-Informativo Esperto con Scatto	42,00	64,00	79,80
Sostituto Direttore Tecnico-Informativo	42,00	64,00	79,80
Sostituto Direttore Tecnico-Informativo Capo Convenzionale	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Parametro Stipendiale di Corrispondenza (Previgente Ordinamento)			
Assistente Capo con Scatto Convenzionale	38,77	59,08	73,66
Collaboratore Tecnico-Informativo	42,00	64,00	79,80
Collaboratore Tecnico-Informativo Esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore Tecnico-Informativo Esperto con Scatto	42,00	64,00	79,80
Sostituto Direttore Tecnico-Informativo	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Parametro Stipendiale di Corrispondenza (Previgente Ordinamento)			
Collaboratore Tecnico-Informativo	42,00	64,00	79,80
Collaboratore Tecnico-Informativo Esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore Tecnico-Informativo Esperto con Scatto	42,00	64,00	79,80
Sostituto Direttore Tecnico-Informativo	42,00	64,00	79,80
Sostituto Direttore Tecnico-Informativo Capo Convenzionale	48,46	73,85	92,08

ruolo degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Parametro Stipendiale di Corrispondenza (Previgente Ordinamento)			
Assistente Capo con Scatto Convenzionale	38,77	59,08	73,66
Collaboratore Tecnico-Informativo	42,00	64,00	79,80
Collaboratore Tecnico-Informativo Esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore Tecnico-Informativo Esperto con Scatto	42,00	64,00	79,80
Sostituto Direttore Tecnico-Informativo	42,00	64,00	79,80



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletano funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA
vice direttore
direttore
direttore vicedirigente
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VICE DIRETTORE
DIRETTORE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
96,92	147,69	184,15
96,92	147,69	184,15
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA
primo dirigente
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni
dirigente superiore
dirigente generale

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
PRIMO DIRIGENTE
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
DIRIGENTE SUPERIORE
DIRIGENTE GENERALE

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA
vice direttore logistico-gestionale
direttore logistico-gestionale
direttore logistico-gestionale vice dirigente
direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni
direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
42,00	64,00	79,80
48,46	73,85	92,08
48,46	73,85	92,08
48,46	73,85	92,08
48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA
primo dirigente logistico-gestionale
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
PRIMO DIRIGENTE
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo dei direttivi tecnici scientifici informatici



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore informatico	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	48,46	73,85	92,08
direttore informatico vice dirigente	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE-DIRIGENTE	48,46	73,85	92,08
direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 15 anni		48,46	73,85	92,08
direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni		48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti tecnici scientifici informatici

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
primo dirigente informatico	PRIMO DIRIGENTE
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore tecnico-scientifico	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	48,46	73,85	92,08
direttore tecnico-scientifico vice dirigente	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE-DIRIGENTE	48,46	73,85	92,08
direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 15 anni		48,46	73,85	92,08
direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni		48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore sanitario	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	48,46	73,85	92,08
direttore sanitario vice dirigente	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICE-DIRIGENTE	48,46	73,85	92,08
direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 15 anni		48,46	73,85	92,08
direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni		48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
primo dirigente sanitario	PRIMO DIRIGENTE
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
dirigente superiore sanitario	DIRIGENTE SUPERIORE



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo

QUALIFICA
vice direttore ginnico-sportivo
direttore ginnico-sportivo
direttore ginnico-sportivo vicedirigente
direttore ginnico-sportivo di reparto con scatto convenzionale a 16 anni
direttore ginnico-sportivo di reparto dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
42,00	64,00	79,80
48,46	73,85	92,08
48,46	73,85	92,08
48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA
primo dirigente ginnico-sportivo
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni
dirigente superiore ginnico-sportivo

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
PRIMO DIRIGENTE
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
DIRIGENTE SUPERIORE

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA
vice direttore aggiunto
direttore aggiunto
direttore coordinatore
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VICE DIRETTORE
DIRETTORE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
96,92	147,69	184,15
96,92	147,69	184,15
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA
vigile del fuoco AIB
vigile del fuoco esperto AIB
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale
vigile del fuoco coordinatore AIB
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VIGILE DEL FUOCO
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
58,15	88,61	110,49
58,15	88,61	110,49
64,62	98,46	122,77
64,62	98,46	122,77
64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)			
CAPO SQUADRA ESPERTO	77,54	118,15	147,32
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	77,54	118,15	147,32
CAPO REPARTO	84,00	128,00	159,60
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	84,00	128,00	159,60



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA
ispettore antincendi AIB
ispettore antincendi esperto AIB
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale
ispettore antincendi coordinatore AIB
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
ISPETTORE ANTINCENDI
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
84,00	128,00	159,60
84,00	128,00	159,60
90,46	137,85	171,88
90,46	137,85	171,88
109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA
vice direttore AIB
direttore AIB
direttore vice dirigente AIB
direttore vice dirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni
direttore vice dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VICE DIRETTORE
DIRETTORE
DIRETTORE VICE DIRIGENTE
DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
96,92	147,69	184,15
96,92	147,69	184,15
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA
primo dirigente AIB
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni
dirigente superiore AIB

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
PRIMO DIRIGENTE
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI
DIRIGENTE SUPERIORE

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
96,92	147,69	184,15
96,92	147,69	184,15
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante

Ruolo ad esaurimento dei piloti di aeromobile

QUALIFICA
pilota di aeromobile vice direttore aggiunto
pilota di aeromobile direttore aggiunto
pilota di aeromobile direttore coordinatore
pilota di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni
pilota di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (PREVIGENTE ORDINAMENTO)
VICE DIRETTORE
DIRETTORE
DIRETTORE VICE DIRIGENTE
DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
DIRETTORE VICE DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
96,92	147,69	184,15
96,92	147,69	184,15
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71



Misure dell'assegnamento di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo ad esaurimento degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
specialista di aeromobile vice direttore aggiunto	VICE DIRETTORE	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore aggiunto	DIRETTORE	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore	DIRETTORE VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento degli specialisti elisoccorritori

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vice direttore aggiunto	VICE DIRETTORE	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore aggiunto	DIRETTORE	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore coordinatore	DIRETTORE VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento del personale specialista nautico

Ruolo ad esaurimento dei nautici di coperta

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vice direttore aggiunto	VICE DIRETTORE	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore aggiunto	DIRETTORE	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore	DIRETTORE VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei nautici di macchina

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di macchina vice direttore aggiunto	VICE DIRETTORE	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore aggiunto	DIRETTORE	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore	DIRETTORE VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	109,85	167,38	208,71



Misure dell'assegnamento di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo ad esaurimento del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA
sommozzatore vice direttore aggiunto
sommozzatore direttore aggiunto
sommozzatore direttore coordinatore
sommozzatore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni
sommozzatore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta

funzioni logistico-gestionali e informatiche

ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta

funzioni logistico-gestionali

PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
VICE DIRETTORE
DIRETTORE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
96,92	147,69	184,15
96,92	147,69	184,15
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71

QUALIFICA
vice direttore aggiunto logistico-gestionale
direttore aggiunto logistico-gestionale
direttore coordinatore logistico-gestionale
direttore coordinatore logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni
direttore coordinatore logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta

funzioni informatiche

PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO
SOSTITUTO DIRET. AMM.VO CONT. LE CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
42,00	64,00	79,80
42,00	64,00	79,80
48,46	73,85	92,08
48,46	73,85	92,08
48,46	73,85	92,08

QUALIFICA
vice direttore aggiunto informatico
direttore aggiunto informatico
direttore coordinatore informatico
direttore coordinatore informatico con scatto convenzionale a 16 anni
direttore coordinatore informatico con scatto convenzionale a 26 anni

Ruolo ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA
vice direttore medico
direttore medico
direttore medico vicedirigente
direttore medico vicedirigente con scatto 16 anni
direttore medico vicedirigente con scatto 26 anni

PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
VICE DIRETTORE
DIRETTORE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
96,92	147,69	184,15
96,92	147,69	184,15
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71



Misure dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruolo ad esaurimento dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
primo dirigente medico	
primo dirigente medico con scatto 26 anni	
dirigente superiore medico	

Ruolo ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivo

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
vice direttore ginnico-sportivo	
direttore ginnico-sportivo	
direttore ginnico-sportivo vice-dirigente	
direttore ginnico-sportivo vice-dirigente con scatto 16 anni	
direttore ginnico-sportivo vice-dirigente con scatto 26 anni	

Ruolo ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	PARAMETRO STIPENDIALE NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
primo dirigente ginnico-sportivo	
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	
dirigente superiore ginnico-sportivo	

anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
96,92	147,69	184,15
96,92	147,69	184,15
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71
109,85	167,38	208,71



EFFETTI RETRIBUTIVI DELL'IMPEGNO DI GOVERNO SOTTOSCRITTO IN DATA 9 FEBBRAIO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL D.P.C.M., IN FASE DI ADDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 97 DEL 2017, PARI A 87 MIL. DI EURO

Misure di incremento delle indennità di rischio e mensile

RUOLI/QUALIFICHE	INCREMENTO INDENNITÀ DI RISCHIO		INCREMENTO INDENNITÀ MENSILE			
	Importo annuo	Importo mensile	Importo annuo	Importo mensile 2017 (su 12 mens.)	Importo mensile dal 2018 (su 13 mens.)	
DIRETTIVI	DIRETTORE VICEDIRENTE CON SCATTO 26 ANNI	1.034,00	79,60			
	DIRETTORE VICEDIRENTE CON SCATTO 16 ANNI	1.034,80	79,60			
	DIRETTORE VICEDIRENTE	1.034,80	79,60			
	DIRETTORE	1.034,80	79,60			
	DIRETTORE MEDICO-VICEDIRENTE CON SCATTO 16 ANNI	1.034,80	79,60			
	DIRETTORE MEDICO-VICEDIRENTE	1.034,80	79,60			
	DIRETTORE MEDICO	1.034,80	79,60			
	VICE DIRETTORE	1.034,80	79,60			
	DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRENTE CON SCATTO 28 ANNI	1.034,80	79,60			
	DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRENTE	1.034,80	79,60			
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	1.034,80	79,60				
DIR. AIB	DIRETTORE VICEDIRENTE AIB	1.034,80	79,60			
	DIRETTORE AIB	1.034,80	79,60			
ISPEZZORI E SOSTITUTO DIRETTORI	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO ESPERTO	1.034,80	79,60			
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	1.034,80	79,60			
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	1.034,80	79,60			
	ISPEZZORE ANTINCENDI ESPERTO CON SC. CONVENZIONALE	1.034,80	79,60			
	ISPEZZORE ANTINCENDI ESPERTO	1.034,80	79,60			
	ISPEZZORE ANTINCENDI	1.034,80	79,60			
ISPEZZORI AIB	VICE ISPEZZORE ANTINCENDI	1.034,80	79,60			
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB	1.034,80	79,60			
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB	1.034,80	79,60			
	ISPEZZORE ANTINCENDI AIB	1.034,80	79,60			
	VICE ISPEZZORE ANTINCENDI AIB	1.034,80	79,60			
CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO	CAPO REPARTO ESPERTO CON SC. CONVENZIONALE	1.034,80	79,60			
	CAPO REPARTO ESPERTO	1.034,80	79,60			
	CAPO REPARTO	1.034,80	79,60			
	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SC. CONVENZIONALE	1.034,80	79,60			
	CAPO SQUADRA ESPERTO	1.034,80	79,60			
CAPI REP. AIB	CAPO SQUADRA	1.034,80	79,60			
	CAPO REPARTO ESPERTO AIB	1.034,80	79,60			
	CAPO REPARTO AIB	1.034,80	79,60			
VIGILI	CAPO SQUADRA AIB	1.034,80	79,60			
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SC. CONVENZIONALE	1.034,80	79,60			
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	1.034,80	79,60			
	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	1.034,80	79,60			
	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	1.034,80	79,60			
VIGILI AIB	VIGILE DEL FUOCO	1.034,80	79,60			
	ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	-	-			
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB	1.034,80	79,60			
FUNZIONARI AMM./CONT. - TECNICI	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB	1.034,80	79,60			
	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB	1.034,80	79,60			
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRENTE CON SCATTO CONVENZIONALE			796,00	66,33	61,23
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRENTE			796,00	66,33	61,23
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DIRETTORE			796,00	66,33	61,23
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE			796,00	66,33	61,23
	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRENTE CON SCATTO CONVENZIONALE			796,00	66,33	61,23
	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRENTE			796,00	66,33	61,23
COLLAB. E SOCC. DIRETTORI AMM./CONT. - TECNICI	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE			796,00	66,33	61,23
	FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE			796,00	66,33	61,23
	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE ESPERTO			796,00	66,33	61,23
	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO			796,00	66,33	61,23
	SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE			796,00	66,33	61,23
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE			796,00	66,33	61,23
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO			796,00	66,33	61,23
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE			796,00	66,33	61,23
	VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE			796,00	66,33	61,23
	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE ESPERTO			796,00	66,33	61,23
	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO			796,00	66,33	61,23
	SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO			796,00	66,33	61,23
ASSISTENTI E OPERATORI	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE			796,00	66,33	61,23
	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO			796,00	66,33	61,23
	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO			796,00	66,33	61,23
	VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO			796,00	66,33	61,23
	ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE			796,00	66,33	61,23
	ASSISTENTE CAPO			796,00	66,33	61,23
	ASSISTENTE			796,00	66,33	61,23
	OPERATORE ESPERTO			796,00	66,33	61,23
OPERATORE PROFESSIONALE			796,00	66,33	61,23	
OPERATORE TECNICO			796,00	66,33	61,23	
OPERATORE			796,00	66,33	61,23	



EFFETTI RETRIBUTIVI DELL'IMPEGNO DI GOVERNO SOTTOSCRITTO IN DATA 9 FEBBRAIO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL D.P.C.M., IN FASE DI ADOZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 97 DEL 2017, PARI A 87 MIL. DI EURO

Previsione dell'assegno di specificità

DIRETTIVI	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	109,85	167,38	208,71	46	-	-	124.808,58	165.620,99
	DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 18 ANNI	109,85	157,58	208,71	236	38	192	487.788,47	647.295,30
	DIRETTORE VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71	160	106	30	99.899,67	132.566,86
	DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 15 ANNI	96,92	147,69	184,15	23	22	-	2.398,95	3.175,77
	DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71	1	-	-	2.175,94	2.887,47
	DIRETTORE MEDICO	96,92	147,69	184,15	13	13	-	-	-
	VICE DIRETTORE	96,92	147,69	184,15	40	35	5	6.290,40	8.359,89
	DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	109,85	167,38	208,71	-	-	-	-	-
	DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	109,85	167,38	208,71	8	-	-	74.415,96	19.199,98
	DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	96,92	147,69	184,15	-	-	-	-	-
	DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB	109,85	167,38	208,71	12	14	-	-	-
	DIRETTORE AIB	96,92	147,69	184,15	8	8	-	-	-
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CON SCATTO CONV. ESP.	109,85	167,38	208,71	28	3	127	636.042,11	910.277,88
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	96,92	147,69	184,15	75	3	6	153.236,98	203.345,47	
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	90,46	137,85	171,88	4	-	2	8.052,36	10.686,50	
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	90,46	137,85	171,88	52	-	29	77.974,91	103.472,71	
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	84,00	128,00	159,60	35	-	-	72.608,00	96.661,09	
ISPETTORE ANTINCENDI	84,00	128,00	159,60	310	2	3	633.625,10	840.820,64	
VICE ISPETTORE ANTINCENDI	84,00	128,00	159,60	6	6	-	-	-	



ISPETTORI E SOSTITUTO DIRETTORI AIB	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB	96,92	147,69	184,15	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB	90,46	137,25	171,83															
	ISPETTORE ANTINCENDI AIB	84,00	128,00	159,60	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VICEISPETTORE ANTINCENDI AIB	84,00	128,00	159,60	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	84,00	128,00	159,60	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAPO REPARTO ESPERTO	84,00	128,00	159,60	80	80	1	43	29	7	29	7	29	7	29	7	29	7	29
	CAPO REPARTO	84,00	128,00	159,60	1.541	1.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	77,54	118,15	147,32	1.633	1.633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAPO SQUADRA ESPERTO	77,54	118,15	147,32	1.987	1.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAPO SQUADRA	77,54	118,15	147,32	4.180	4.180	40	4.029	11	11	40	4.029	11	11	40	4.029	11	11	40
	CAPO REPARTO ESPERTO AIB	84,00	128,00	159,60	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPO REPARTO AIB	84,00	128,00	159,60	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAPO SQUADRA AIB	77,54	118,15	147,32	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB	96,92	147,69	184,15															
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB	90,46	137,25	171,83															
	ISPETTORE ANTINCENDI AIB	84,00	128,00	159,60															
	VICEISPETTORE ANTINCENDI AIB	84,00	128,00	159,60															
	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	84,00	128,00	159,60															
	CAPO REPARTO ESPERTO	84,00	128,00	159,60															
	CAPO REPARTO	84,00	128,00	159,60															
	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	77,54	118,15	147,32															
	CAPO SQUADRA ESPERTO	77,54	118,15	147,32															
	CAPO SQUADRA	77,54	118,15	147,32															
	CAPO REPARTO ESPERTO AIB	84,00	128,00	159,60															
CAPO REPARTO AIB	84,00	128,00	159,60																
CAPO SQUADRA AIB	77,54	118,15	147,32																
CAPI SQ. E CAPI REP. AIB	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO AIB	96,92	147,69	184,15															
	SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI AIB	90,46	137,25	171,83															
	ISPETTORE ANTINCENDI AIB	84,00	128,00	159,60															
	VICEISPETTORE ANTINCENDI AIB	84,00	128,00	159,60															
	CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	84,00	128,00	159,60															
	CAPO REPARTO ESPERTO	84,00	128,00	159,60															
	CAPO REPARTO	84,00	128,00	159,60															
	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	77,54	118,15	147,32															
	CAPO SQUADRA ESPERTO	77,54	118,15	147,32															
	CAPO SQUADRA	77,54	118,15	147,32															
	CAPO REPARTO ESPERTO AIB	84,00	128,00	159,60															
CAPO REPARTO AIB	84,00	128,00	159,60																
CAPO SQUADRA AIB	77,54	118,15	147,32																



VIGILI	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	64,62	98,46	122,77	859	733	196	1.107.402,40	1.465.522,96
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	64,62	98,46	122,77	5.458	4.388	1.070	5.055.761,88	6.708.996,01
	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	58,15	88,61	110,49	3.623	2.594	6	3.934.771,52	2.567.949,77
	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	58,15	88,61	110,49	4.074	4.068	6	4.535,70	6.018,87
	VIGILE DEL FUOCO	58,15	88,61	110,49	4.732	4.732	-	-	-
	ALIEVO VIGILE DEL FUOCO	-	-	-	862	862	-	-	-
	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE AIB	64,62	98,46	122,77	92	92	-	-	-
	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO AIB	64,62	98,46	122,77	15	15	-	-	-
	VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO AIB	58,15	88,61	110,49	21	21	-	-	-
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE- VICE DIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	73,85	92,08	12	1	9	11.034,53	14.642,82
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE- VICE DIRIGENTE	48,46	73,85	92,08	-	-	-	-	-	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	48,46	73,85	92,08	105	55	1	47	2	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80	34	34	-	-	-	
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE- VICE DIRIGENTE CON SCATTO CONVENZIONALE	48,46	73,85	92,08	1	-	-	-	1	
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	48,46	73,85	92,08	-	-	-	-	-	
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80	13	7	2	3	1	
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80	3	3	-	-	-	
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	42,00	64,00	79,80	3	3	-	-	-	



DESCRIZIONE		MATERIALE		MATERIALE		MATERIALE		MATERIALE		MATERIALE	
SOSTITUTO DIRET. AMM.VO CONT. LE CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO		48,46	73,85	92,08	343	-	2	246	95	351.151,06	465.977,46
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONCIGIABILE CAPO		42,00	64,00	79,80	5	4	-	1	-	832,00	1.104,00
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE		42,00	64,00	79,80	1	1	-	-	-	-	-
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONCIGIABILE ESPERTO CON SCATTO		42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-	-
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE		42,00	64,00	79,80	94	18	64	8	4	45.749,60	60.709,72
VICE DIRETTORE		42,00	64,00	79,80	633	106	27	274	226	477.162,40	653.194,50
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE		38,77	59,08	73,66	82	80	2	-	-	1.008,02	1.337,64
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE		48,46	73,85	92,08	6	-	-	-	6	7.162,34	9.530,63
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO		42,00	64,00	79,80	9	9	-	-	-	-	-
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO		42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-	-
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO		42,00	64,00	79,80	-	-	-	-	-	-	-
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO		42,00	64,00	79,80	33	8	23	1	1	14.427,40	19.147,16
VICE COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO		38,77	59,08	73,66	314	111	159	20	24	128.351,60	170.322,57
					43	32	1	-	-	504,00	669,87

COLLAB. E SOST. DIRETTORI AMM/CONT - TEC/INF



ASSISTENTI E OPERATORI	ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	38,77	59,08	73,66	48	-	4	5	39	43.201,86	57.328,87
	ASSISTENTE CAPO	38,77	59,08	73,66	263	5	-	1	257	2.168,86	3.057,57
	ASSISTENTE	38,77	59,08	73,66	3	-	-	3	-	2.304,12	3.057,57
	OPERATORE ESPERTO	32,31	49,23	61,38	830	49	420	238	123	426.876,84	566.465,57
	OPERATORE PROFESSIONALE	32,31	49,23	61,38	153	33	115	-	5	52.293,15	69.393,01
	OPERATORE TECNICO	29,08	44,31	55,25	117	36	81	-	-	30.621,24	40.634,39
	OPERATORE	29,08	44,31	55,25	31	31	-	-	-	-	-





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Referente: Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (Ministro delegato), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno.

SEZIONE I - IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il contesto - Con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è stata esercitata la delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, finalizzata all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'assetto ordinamentale del relativo personale.

Nello stesso ambito riorganizzativo, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono stati istituiti i nuovi ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento per l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui sono state attribuite le competenze già esercitate dal Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

Più dettagliatamente, il decreto legislativo 97/2017, anche alla stregua delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, Città e Autonomie locali nei pareri di rispettiva competenza, ha modificato, in modo significativo, il decreto legislativo 139/2006, incidendo sui profili di seguito elencati:

- riqualificazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di renderle maggiormente coerenti con l'attuale assetto organizzativo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- riformulazione delle disposizioni sull'attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale, prevedendo anche, in un'ottica collaborativa con le altre amministrazioni, la costituzione di servizi di soccorso pubblico integrato;
- ridefinizione delle procedure di prevenzione incendi;
- valorizzazione dell'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale nelle materie di competenza;
- valorizzazione dell'attività del Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti, in linea con le recenti disposizioni attuative della normativa comunitaria (decreto legislativo n. 105/2015);
- adeguamento della disciplina del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti in conformità alle modifiche introdotte dal regolamento UE n. 139/2014 del 12 febbraio 2014;
- indicazione, con puntuali ed aggiornati riferimenti normativi, delle tipologie di servizi ed attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da cui derivano introiti a favore dello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
- revisione delle disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali del Corpo nazionale.

In merito al decreto legislativo 217/2005, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

- istituzione di nuovi ruoli per il personale AIB transitato dal Corpo forestale dello Stato;
- semplificazione delle procedure per la progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto;
- valorizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ampliando dal 25% al 35% la riserva di posti per tale personale prevista nel concorso pubblico di accesso alla qualifica di vigile del fuoco, nonché introducendo una specifica riserva nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali degli altri ruoli del personale del Corpo;
- puntualizzazione delle modalità applicative della tutela assicurata al personale che perde l'idoneità operativa per infortunio e malattia;
- accesso, tramite mobilità, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale appartenente ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

E' evidente che, per le motivazioni più avanti illustrate, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si è inciso in modo significativo più sulle funzioni e sui compiti del Corpo nazionale - disciplinate dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - che sull'intero impianto ordinamentale del personale, recato dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche se occorre subito sottolineare che le, seppur limitate, modifiche ordinamentali introdotte già contengono "in nuce" i due principali filoni di intervento correttivo ed integrativo di quel testo, ora proposti. Si tratta, innanzitutto, dell'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche: obiettivo che viene già esercitato con il decreto legislativo n. 97, laddove vengono istituiti i nuovi ruoli e qualifiche per il personale AIB transitato dal Corpo forestale dello Stato. In secondo luogo, anche il tema della semplificazione delle procedure, principio espressamente richiamato dalla legge Madia, viene già declinato con riferimento alla progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto. Tali interventi possono essere ora più compiutamente portati a compimento avendo contezza del quadro delle risorse finanziarie necessarie.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Come si dirà più distesamente in seguito, il decreto legislativo n. 97 del 2017 già ha prefigurato un ulteriore momento di esercizio della delega in vista del quale ha, infatti, previsto un percorso che si è svolto con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2018 di cui all'articolo 15, comma 4, dello stesso decreto legislativo; con tale disposizione, proprio allo scopo di completare l'iter della riforma, si prevede che vengano individuate le risorse necessarie al finanziamento dei successivi interventi ordinamentali.

Le criticità - A seguito della valutazione di una serie di elementi attinenti allo stato di attuazione del citato decreto legislativo n. 97 del 2017, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", che prevede la possibilità di adottare provvedimenti integrativi e correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge.

Una prima valutazione è stata effettuata attraverso un monitoraggio degli indicatori individuati nella relazione di analisi di impatto della regolamentazione predisposta per il provvedimento in argomento. In particolare, sono stati esaminati i seguenti indicatori.

- Attivazione del fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

Uno degli obiettivi del decreto legislativo n. 97 del 2017 è quello di valorizzare la professionalità del personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche assicurando incrementi retributivi al fine di colmare, almeno in parte, il disallineamento esistente con il personale degli altri Corpi dello Stato deputati alla sicurezza della collettività, intesa nella sua accezione più ampia. A tal fine, l'articolo 15 del citato decreto ha istituito un apposito fondo alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 365, lettera c) primo e secondo periodo della legge n. 232 del 2016, prevedendo, per la sua attivazione, l'adozione di alcuni provvedimenti attuativi.

Si fa riferimento, in particolare, al decreto interministeriale previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera b), necessario per determinare l'importo delle risorse previste dal richiamato articolo 1, comma 365, lettera c), secondo periodo, della legge di bilancio 2017. Il provvedimento è stato adottato il 17 novembre 2017 e l'ammontare delle predette risorse é determinato in complessivi euro 19.300.000 per l'anno 2017 ed in euro 21.300.000 a decorrere dall'anno 2018. Le risorse in questione provengono dalla riduzione dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale; dai risparmi strutturali di spesa corrente derivanti da specifici interventi di ottimizzazione e razionalizzazione dell'impiego di risorse logistiche e strumentali del medesimo Corpo nazionale; dal consolidamento in bilancio delle entrate riferite al fondo di 30.000.000 di euro annui alimentate dalle società aeroportuali.

Il comma 4 dell'articolo 15, inoltre, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo. Il dPCM stabilisce che le risorse del fondo di cui all'articolo 15 siano in parte destinate alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale conseguenti alla revisione disposta dal decreto legislativo n. 97 e degli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal passaggio delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le categorie interessate dalla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

valorizzazione economica sono il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". Come è stato rilevato in precedenza, è importante ribadire come il decreto definisca, altresì, anche la quota delle medesime risorse (16,03 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018) riservata al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del Corpo.

Non sono state, invece, indicate misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio in favore del personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro nella considerazione che tale previsione avrebbe potuto interessare solo una parte minimale del personale non operativo e che con le iniziative di valorizzazione retributiva di cui al medesimo dPCM e di riordino dei ruoli quasi tutto il personale potrà raggiungere un livello reddituale superiore all'importo stabilito di 28.000 euro.

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari. In ogni caso, l'individuazione degli istituti retributivi da finanziare, le modalità di attribuzione e le misure degli incrementi retributivi saranno stabilite con ricorso alle procedure negoziali previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

- Partecipazione del personale volontario ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale.

Non sono state attivate procedure concorsuali che prevedono la riserva di posti per il personale volontario nel periodo, successivo al luglio 2017, di entrata in vigore del decreto legislativo n. 97, tuttavia nel 2018 è prevista l'emanazione del bando per avviare il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore del ruolo dei direttivi operativi del Corpo nazionale e quello per l'accesso al ruolo dei direttivi medici. In entrambi i casi è prevista una riserva, pari al dieci per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale.

- Indici degli interventi di soccorso tecnico urgente.

Gli interventi di soccorso tecnico urgente registrati nel 2017 sono in totale 1.000.073. Tali interventi fanno riferimento alle seguenti macro aree: incendi di bosco e di sterpaglia, incendi ed esplosioni, dissesti statici, danni idrici ed idrogeologici, incidenti stradali, interventi di soccorso ordinario, interventi per sisma. Si tratta di un dato ben superiore alla media degli ultimi anni attestatasi, in genere, sui circa 750-800.000 interventi all'anno e che conferma anche l'eccezionale numero di interventi del 2016, pari a 1.023.335.

In effetti gli ultimi due anni hanno evidenziato un vero e proprio picco di attività del Corpo nazionale, che si può ascrivere, per il 2016, agli interventi (oltre 140.000) posti in essere nelle zone del centro Italia colpite dalla lunga scia di eventi sismici e, per il 2017, alla straordinaria intensità dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi.

Nella seconda metà del 2017 tra gli eventi di maggior rilievo cui ha fatto fronte il Corpo nazionale si citano il sisma che ha colpito l'isola di Ischia il 21 agosto con 6669 interventi svolti, gli incendi boschivi che hanno interessato Piemonte e Lombardia dal 24 ottobre al 4 novembre, in un periodo quindi non usuale per tale tipo di calamità, gli eventi idrologici che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

hanno colpito l'Emilia Romagna il 12 e il 13 dicembre. In tutti questi casi sono state mobilitate risorse aggiuntive del Corpo provenienti dai comandi limitrofi o da altre regioni. In particolare, per domare gli incendi boschivi in Piemonte sono stati costantemente impegnati 150 unità di vigili del fuoco con 50 mezzi (integrati con personale proveniente da Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Veneto) e 250 unità di volontari AIB con 80 mezzi. Hanno operato mezzi aerei Canadair ed elicotteri del Corpo nazionale, unitamente ad elicotteri della Regione Piemonte e delle Forze Armate. Il coordinamento degli interventi è stato operato dalla Sala Operativa Unificata Permanente presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco sulla base della convenzione stipulata con la Regione Piemonte e, sul campo, dai vigili del fuoco in stretto collegamento con i responsabili dei volontari AIB. Nel corso delle operazioni sono state anche evacuate circa 300 persone.

Tali eventi hanno consentito di verificare in modo positivo la funzionalità del sistema di coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico configurato nel novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, laddove si attribuisce al Corpo nazionale la direzione e il coordinamento dei diversi soggetti presenti sul luogo dell'intervento. Tale sistema è stato testato anche in quegli eventi, come il terremoto di Ischia, in cui le funzioni che il Corpo nazionale espleta in qualità di componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando gli interventi di soccorso tecnico indifferibili ed urgenti e assumendone la direzione mediante il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte, devono necessariamente inserirsi nei più ampi livelli di coordinamento previsti dalle disposizioni di protezione civile.

- **Indici degli incendi boschivi.**

L'analisi dei dati sugli incendi boschivi elaborati dal Corpo nazionale conferma in maniera evidente come la campagna AIB del 2017, anche in virtù delle peculiari condizioni climatiche e del perdurante stato di siccità che ha interessato la gran parte del territorio nazionale, si è caratterizzata per un'eccezionale intensità del fenomeno, rispetto al trend degli ultimi anni.

Infatti, nel corso dell'anno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha effettuato 135.865 interventi di spegnimento a terra (nell'intero anno 2016 sono stati in tutto 79.894 e 68.651 nel 2015). Dello stesso tenore sono anche i dati relativi agli interventi di spegnimento effettuati con i mezzi aerei del Corpo, che comprendono sia i Canadair che gli elicotteri: 5.474 sono state le sortite della flotta aerea rispetto alle 2.130 del 2016; l'incremento di ben oltre il doppio viene confermato dal numero di ore volate nel 2017 pari a 11.586 rispetto alle 4.791 ore dell'anno precedente. Infine, anche i lanci effettuati fanno registrare un'impressionante impennata: 54.477 rispetto ai 25.122 del 2016.

Lo straordinario impegno in termini di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per affrontare il fenomeno assume un particolare valore, oltre che per l'intensità dello stesso, anche per la concomitanza del passaggio delle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi prima esercitate dall'ex Corpo forestale dello Stato. Sulla base di tale passaggio sono effettivamente transitati nei vigili del fuoco 365 unità forestali sulle 390 previste, 16 elicotteri ed altri automezzi e strutture.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Peraltro, nella consapevolezza che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese e delle possibili difficoltà in sede di prima applicazione delle disposizioni concernenti l'assorbimento del CFS, sono state assunte una serie di iniziative volte a prevenire, per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, eventuali disfunzioni operative in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

In data 5 aprile 2017 è stato firmato un apposito Protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di definire ogni utile sinergia operativa e di migliorare ulteriormente l'efficacia degli interventi. In particolare, tale protocollo, individua gli ambiti di rispettivo intervento e definisce le attività di collaborazione in materia di incendi boschivi sulla base della ripartizione dei compiti effettuata dal decreto legislativo n. 177 del 2016.

Inoltre, al fine di sollecitare il ricorso ad accordi pattizi tra le Regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - l'unico Corpo dello Stato che ora può, su richiesta delle Regioni, concorrere nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi - il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si è fatto promotore della sottoscrizione di un apposito Accordo quadro tra il Governo e le Regioni, sancito il 4 maggio 2017 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'Accordo individua i criteri generali, i principi direttivi e le modalità della collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Regioni, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorso del Corpo stesso alle predette attività. Anche grazie a tale iniziativa sono stati sottoscritti 15 atti convenzionali con le Regioni che hanno manifestato un interesse in tal senso (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria). Occorre sottolineare come tali strumenti risultino particolarmente significativi, in quanto, oltre a prevedere diverse forme di collaborazione, consentono di addivenire, tra l'altro, ad un'ulteriore implementazione dei dispositivi di lotta a terra agli incendi boschivi, grazie alla previsione di squadre del Corpo all'uopo dedicate.

Sono stati adottati anche altri provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività previste dal citato decreto legislativo n. 177. In particolare: il personale del Corpo forestale dello Stato effettivamente trasferito a questa Amministrazione è stato inquadrato nei nuovi ruoli AIB ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sin da gennaio, sono stati attivate con l'ENAC le procedure per il mantenimento delle condizioni di aeronavigabilità dei mezzi aerei transitati al Corpo nazionale dalla forestale; a seguito del trasferimento del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato, sono stati istituiti i nuovi reparti di volo di Cecina, Lametia Terme e Rieti. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di indirizzamento degli interventi aerei, si è provveduto a formare quasi 800 unità di personale del Corpo per l'esercizio della funzione di Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) e, per le specifiche esigenze dell'Italia meridionale e centrale, particolarmente interessata dal fenomeno, sono stati impegnate, nella fase più acuta, 3.400 unità di personale del Corpo, di cui 800 grazie ad un'apposita implementazione degli ordinari dispositivi. In particolare, in tali aree territoriali sono state mediamente operative circa 450 squadre di terra, anche grazie al pronto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

trasferimento di 24 squadre in assetto antincendio boschivo provenienti da alcune regioni del Centro – Nord.

- Indici delle progressioni in carriera dei capi squadra e dei capi reparto.

Sono in corso di svolgimento sia le procedure per la promozione alle qualifiche di capo squadra, con le decorrenze relative agli anni 2016, per 375 posti e 2017, per 605 posti, sia quelle per la promozione a capo reparto relative agli anni 2016, per 475 posti e 2017, per 238 posti.

Un secondo elemento di valutazione è riferito ad un'analisi del testo che ha fatto emergere l'esigenza di apportare alcune correzioni per eliminare refusi o per utilizzare termini più appropriati ai fini di una migliore e più chiara applicazione concreta delle disposizioni adottate, nonché per integrare il testo. Si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 97 del 2017, a quelle di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 7 e all'articolo 7, comma 2 del medesimo decreto che hanno introdotto modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 concernenti, rispettivamente, le funzioni del Capo del Corpo, le disposizioni in materia di prevenzione incendi, di vigilanza ispettiva, nonché una modifica all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 139 al fine di meglio individuare l'oggetto delle convenzioni o dei contratti di permuta posti in essere dal Corpo nazionale.

Un terzo elemento di valutazione è costituito dall'attività di confronto con le organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale sul tema del riordino funzionale ed ordinamentale da attuare con la delega prevista dalla legge n. 124 del 2015. L'Amministrazione, infatti, ha aperto immediatamente, già mentre era in corso il lungo iter di approvazione dell'atto governo n. 394, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2017, un tavolo permanente di lavoro con le organizzazioni sindacali di categoria per favorire il più ampio dibattito sull'applicazione del decreto legislativo n. 97 del 2017, con particolare riferimento alle questioni di carattere finanziario relative alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 15 per individuare le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico ivi istituito, nonché i conseguenti profili ordinamentali di revisione e di riordino dei ruoli del personale dei vigili del fuoco. A tal fine è stato predisposto un apposito protocollo di intenti, sottoscritto il 5 aprile 2017 tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali che hanno inteso aderirvi, per elaborare un piano di ripartizione delle risorse nel rispetto dei principi di equità distributiva e di valorizzazione delle diverse professionalità di tutto il personale del Corpo e per esaminare l'intero impianto ordinamentale su cui intervenire verificate la compatibilità sistemica e la sostenibilità finanziaria.

In ordine a quest'ultimo punto, sul quale ciascuna organizzazione sindacale ha rappresentato le proprie esigenze, l'amministrazione ha proposto una serie di interventi sull'ordinamento del personale che rappresentano un punto di sintesi tra le diverse istanze sindacali e l'esigenza di dare una compiuta ed organica attuazione alla legge delega.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

L'intervento correttivo ed integrativo si è, quindi, reso necessario anche al fine di superare alcune criticità emerse già in sede di adozione del decreto delegato che, se non risolte, non consentirebbero la concreta realizzazione della riforma in argomento.

Segnatamente, si osserva come la portata, piuttosto contenuta, delle modifiche apportate all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata fortemente condizionata dalla iniziale limitatezza delle risorse finanziarie previste per il riordino, da rinvenirsi, secondo quanto previsto dalla legge delega, mediante una mera *spending review* domestica operata dall'Amministrazione. La legge n. 124 del 2015, infatti, ha previsto l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50%, derivanti dall'attuazione della delega stessa, precisando che, in caso di nuovi o maggiori oneri che non trovassero compensazione con il predetto meccanismo, si sarebbero dovuti adottare specifici provvedimenti legislativi per stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

In presenza di tale obiettivo limite di carattere finanziario si è proceduto dapprima, necessariamente, con l'istituzione dei nuovi ruoli AIB e con la semplificazione delle procedure per la progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto, per poi avviare un successivo, più organico completamento degli interventi di riordino ordinamentale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Vi è, inoltre, da considerare che, all'atto dell'adozione del decreto legislativo n. 97 del 2017, non è stato possibile recepire a livello ordinamentale alcune osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari nei pareri di rispettiva competenza. In particolare, tali osservazioni hanno riguardato profili ordinamentali di particolare rilevanza, quali l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale che espleta funzioni amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi nonché la semplificazione dei passaggi di carriera. Si tratta di proposte di modifiche ordinamentali complesse che richiedono, per la loro realizzazione, ingenti risorse finanziarie puntualmente definite.

In effetti, solo con la legge di bilancio per l'anno 2017 è stato istituito un apposito fondo, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per garantire la piena attuazione di quanto previsto, tra l'altro, dal suddetto articolo 8 della legge 124/2015.

La medesima legge di bilancio ha puntualizzato che al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico sono, altresì, destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali ulteriori risorse sono state esattamente individuate con il decreto emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 17 novembre 2017.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Nella medesima ottica, l'articolo 15 del decreto legislativo 97/2017 ha rinviato a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla richiamata legge di bilancio. Come si diceva, la citata norma fa espressamente salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In relazione ai potenziali sviluppi in termini ordinamentali consentiti da tale norma e agli importanti profili finanziari ad essa sottesi, lo stesso articolo 15 ha previsto che lo schema di dPCM sia trasmesso alle Camere per consentire alle competenti Commissioni parlamentari di poter esprimere il proprio parere anche su tali aspetti. Tale previsione è stata, peraltro, introdotta sulla base di una specifica condizione posta dalla V Commissione della Camera dei Deputati. L'espressa volontà del legislatore di valutare questo importante passaggio nelle tappe del percorso che dovrà portare a dare effettivo e pieno compimento al riordino del Corpo nazionale, ha trovato puntuale definizione nell'espressione del parere reso all'Atto Governo 482 relativo appunto allo schema di dPCM. In particolare, la I Commissione della Camera dei Deputati, nel parere reso il 20 dicembre 2017, ha considerato con favore la previsione, contenuta nello schema, secondo la quale i nuovi interventi dovranno tener conto delle osservazioni già espresse anche in sede parlamentare. Nel parere vengono richiamate tali osservazioni che concernono, tra l'altro, "l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera". La Commissione, inoltre, entra anche nel merito dell'utilizzo delle risorse specificamente destinate al riordino delle carriere e dei ruoli, segnalando l'opportunità di prestare particolare attenzione allo sviluppo di carriera del personale non dirigenziale e di evitare che la previsione di nuove figure dirigenziali vada ad assorbire gran parte delle risorse disponibili. L'adozione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, attraverso il quale vengono definite le risorse finanziarie destinate agli interventi di riordino ordinamentale, consente ora di portare a compimento il processo di riforma avviato con il decreto legislativo n. 97/2017, soprattutto mediante l'adeguamento dell'assetto ordinamentale del personale del Corpo al mutato quadro normativo in materia di funzioni e compiti e attraverso il completo recepimento delle osservazioni formulate nell'ambito dei pareri espressi in sede di adozione del predetto decreto legislativo.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento in esame si propone il miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante il perseguimento degli obiettivi di seguito elencati.

Nel breve periodo:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

1. adozione, nei termini previsti, di un decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto delegato 97/2017 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nel medio periodo:

1. rimodulazione dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, con innalzamento del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli iniziali e contestuale semplificazione dei passaggi di qualifica;
2. valorizzazione del personale specialista, dotato di particolari capacità tecniche altamente professionali (aeronaviganti, nautici e sommozzatori), attraverso l'inquadramento in appositi ruoli con specifiche dotazioni organiche e uno sviluppo di carriera più articolato;
3. istituzione di nuovi ruoli tecnico-professionali, al fine di individuare tutte le componenti del Corpo nazionale che svolgono specifiche attività professionali, anche a integrazione delle strutture operative e, nel contempo, di valorizzarne le funzioni, con il riconoscimento di uno sviluppo di nuove carriere direttive e dirigenziali e con la semplificazione dei passaggi di qualifica;
4. previsione di posizioni organizzative, articolate in funzione dei diversi livelli di responsabilità, sia per il personale direttivo operativo, sia per una quota parte dei direttivi appartenenti ai ruoli tecnico-professionali;
5. istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, finalizzato a valorizzare in modo sistematico le professionalità più qualificate del ruolo degli ispettori e ad ampliare la struttura organizzativa del personale che espleta funzioni direttive operative;
6. rimodulazione delle posizioni dirigenziali operative e riequilibrio delle dotazioni organiche dei ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto.

Nel lungo periodo:

1. maggiore qualificazione del personale, derivante dall'innalzamento del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative;
2. semplificazione delle modalità di progressione in carriera, garantendo nel contempo percorsi formativi obbligatori e sistemi di valutazione del personale per l'accesso alle qualifiche apicali;
3. valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale anche attraverso l'incremento delle riserve di posti nei concorsi pubblici.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nella sezione precedente potrà essere verificato attraverso i seguenti indicatori, che consentiranno di monitorare l'attuazione dell'intervento e di valutarne l'impatto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Indicatori procedurali

- tempi di emanazione degli atti normativi secondari disciplinanti le procedure concorsuali e i corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- tempi di effettuazione dei concorsi.

Indicatori di risultato

- attuazione delle norme di inquadramento nei nuovi ruoli e qualifiche;
- numero dei decreti adottati e delle procedure concorsuali effettivamente espletate.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio ha per destinatario diretto il personale di ruolo e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SEZIONE II - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state consultate, in più incontri, e, nel contempo, sono state ritualmente informate le Organizzazioni sindacali di categoria per favorire la più estesa informazione sull'adozione del provvedimento.

SEZIONE III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione ("opzione zero")

L'opzione di non intervento è stata valutata e considerata non perseguibile, atteso che l'emanazione del decreto delegato integrativo e correttivo costituisce un adempimento necessario ai fini del perfezionamento del quadro normativo relativo all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale e alla conseguente revisione dell'ordinamento del suo personale.

Inoltre, la non attuazione della delega farebbe venir meno l'intendimento del legislatore (ribadito nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017) di destinare risorse al finanziamento delle spese derivanti dal provvedimento stesso. Infine, la mancata adozione del provvedimento inciderebbe direttamente e sfavorevolmente sul personale del Corpo nazionale, con possibili riflessi negativi sulla piena funzionalità del sistema del soccorso pubblico affidato al medesimo Corpo.

SEZIONE IV - Opzioni alternative di intervento regolatorio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Non è possibile un intervento alternativo a quello posto in essere con il presente testo, stante l'espresso rinvio, formulato dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

SEZIONE V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

L'opzione prescelta ha il vantaggio di adeguare l'intero impianto ordinamentale del personale al mutato assetto normativo dei compiti e delle funzioni del Corpo nazionale, in termini di una più accentuata valorizzazione delle peculiari professionalità del personale, di una più qualificata selezione nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e di una complessiva semplificazione nelle modalità di progressione in carriera.

L'adozione del provvedimento correttivo ha, inoltre, l'effetto positivo di apportare le modifiche necessarie per un migliore funzionamento, in sede applicativa, delle norme introdotte con il decreto legislativo 97/2017.

Non si ravvisano svantaggi dall'opzione prescelta.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Non si ravvisano effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione

Non si ravvisano particolari condizioni o fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio, atteso che l'attuazione dello stesso è rimessa al Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e rientra in competenze già in atto esercitate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

SEZIONE VI - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Non si ravvisano effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono il Ministro proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e i Ministri concertanti dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

All'intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi nonché i siti istituzionali del Governo e delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno eseguiti dal Ministro proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, che è responsabile anche della VIR, in collaborazione con le altre competenti Amministrazioni di cui al precedente punto A.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Le attività di controllo e monitoraggio delle condizioni attuative, così come la prevista VIR, potranno offrire elementi conoscitivi e indicazioni che saranno presi in considerazione e valutati per individuare eventuali esigenze di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono rappresentati dall'avvio e dall'andamento degli interventi di revisione delle disposizioni ordinamentali conseguenti all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. Sezione I B e I C).

SEZIONE VIII - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento non supera i livelli minimi di regolazione europea.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (Ministro delegato), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Referente: Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione (ministro delegato), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo in esame integra il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, avente ad oggetto l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale.



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE*

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Il provvedimento nasce dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso il superamento di una serie di criticità e di problematiche gestionali che si sono manifestate a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 97/2017.

Segnatamente, lo schema di provvedimento si propone il raggiungimento dei seguenti fondamentali obiettivi:

- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali;
- attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi sia alle procedure sia alle modalità di progressione in carriera del personale;
- crescita e valorizzazione delle competenze professionali;
- miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure.

L'intervento in esame risponde all'obiettivo di perfezionare il processo di riforma avviato con il decreto legislativo n. 97/2017. In particolare, gli interventi proposti sono finalizzati all'adeguamento dell'assetto ordinamentale del personale del Corpo al quadro normativo in materia di funzioni e compiti, così come riconfigurato con l'adozione del decreto legislativo 97/2017 nonché al recepimento delle osservazioni formulate nell'ambito dei pareri espressi in sede di adozione del predetto decreto legislativo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:



Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE*

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- **regio decreto 30 marzo 1942 n. 327**, “Codice della navigazione”;
- **decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3**, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- **legge 12 marzo 1999, n. 68**, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- **decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217**, “ Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;
- **decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”;
- **decreto 16 marzo 2007** del Ministro dell'università e della ricerca “Determinazione delle classi di laurea universitarie”;
- **decreto 16 marzo 2007** del Ministro dell'università e della ricerca “Determinazione delle classi di laurea magistrali”;
- **decreto 9 luglio 2009** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;
- **decreto 9 luglio 2009** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- **decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250**, “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)”;
- **decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251**, “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)”;
- **decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235**, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- **legge 7 agosto 2015, n. 124**, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177**, “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97**, “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **decreto 17 novembre 2017** del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2018**, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
- **decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42**, “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- **decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41**, “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- **decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48**, “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego”;
- **decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47**, “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il testo normativo integra espressamente il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, incidendo sul decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e sul decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Stabilisce, inoltre, che il termine di centottanta giorni - previsto dal decreto legislativo 97/2017 per apportare modifiche al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 (uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e al d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 (regolamento di servizio del personale del Corpo) – decorre dalla data della sua entrata in vigore.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è coerente con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto incide su materie disciplinate da fonti normative statali. La disposizione è conforme al principio di leale collaborazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il testo in esame perfeziona l'attuazione della delega prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 124 del 2015 ed utilizza pienamente gli strumenti di semplificazione normativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano provvedimenti di analogo contenuto.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia, anche se è stato presentato ricorso al TAR Lazio sollevando eccezione di incostituzionalità nei confronti dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 97 del 2017 per le disposizioni concernenti l'istituzione degli elenchi di iscrizione del personale volontario dei vigili del fuoco.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione aperte sui temi oggetto della disciplina.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nell'intento di valorizzazione di tutte le professionalità del Corpo nazionale, sono stati introdotti i "Ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori", i "Ruoli tecnico-professionali", i "Ruoli di rappresentanza", i "Ruoli dei direttivi aggiunti" ed altri ruoli ad esaurimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, avuto riguardo alla versione vigente.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono state espressamente abrogate le disposizioni normative incompatibili con gli interventi correttivi e integrativi introdotti. In particolare sono stati espressamente abrogati i Titoli V e VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti, rispettivamente, i gruppi sportivi e la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (confluiti ora nei ruoli di rappresentanza) e le norme di inquadramento.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le disposizioni concernenti l'inquadramento del personale si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Al fine di disciplinare compiutamente tutti passaggi procedurali necessari ad assicurare la massima funzionalità del Corpo, il decreto in esame prevede l'adozione di diversi provvedimenti attuativi. Trattasi di provvedimenti ai quali è demandata la regolamentazione delle procedure concorsuali, pubbliche ed interne, di accesso ai ruoli, delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale nonché dei concorsi straordinari.

Ove previsti, i termini per l'adozione di tali atti attuativi sono stati ritenuti congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso l'Amministrazione interessata.

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, n. 97, AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139, CONCERNENTE LE FUNZIONI E I COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, E AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 17 novembre 2017 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

Visto il decreto 14 febbraio 2018 del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2018, n. 53;



Considerato che l'articolo 8, comma 6, della suddetta legge 124/2015 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura ivi previsti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: "Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

2. al comma 1:

2.1 le parole: "dirigente generale -" sono soppresse;

2.2 le parole: "le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare" sono sostituite dalle seguenti: "le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo";

2.3 alla lettera d), le parole: "del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché" sono soppresse;

2.4 dopo la lettera e-bis), sono inserite le seguenti lettere:

" e-ter) ai sensi del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;



e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1; e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;

e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.”;

- b) all'articolo 13, comma 2, le parole: “dei prodotti da costruzione” sono sostituite dalle seguenti: “e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.”;
- c) all'articolo 14, comma 2, lettera d-bis), dopo le parole: “di incendio” sono inserite le seguenti: “e di esplosione”;
- d) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: “anche ripristinatorie,” sono soppresse le seguenti: “di urgenza”.
- e) all'articolo 29, comma 1, le parole: “I beni mobili in uso diretto al” sono sostituite dalle seguenti: “Materiali e prestazioni del”.
- f) all'articolo 35, comma 1, lettera z), dopo le parole: “ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20” sono aggiunte le seguenti: “,commi primo, secondo e quarto”.

CAPO II

Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

ART. 2

(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

« TITOLO I

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Sezione I

Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi

Art. 1

(Istituzione dei ruoli)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: “Corpo nazionale”, che espleta funzioni operative:

- a) ruolo dei vigili del fuoco;
- b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- c) ruolo degli ispettori antincendi.

2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.



Art. 2
(Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge funzioni di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Sezione II
Ruolo dei vigili del fuoco

Art. 3
Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco esperto;
- c) vigile del fuoco coordinatore.

Art. 4
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.

2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all'articolo 240.

Art. 5
Accesso al ruolo dei vigili del fuoco

1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui



superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 6

Corso di formazione per allievi vigili del fuoco

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.

2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il



giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, svolgono funzioni di agente di polizia giudiziaria.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.

Art. 7

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6:

- a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
- c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
- d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
- e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
- f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
- g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 8

Promozioni alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale



1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

3. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 9

Promozioni alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione III

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 10

Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) capo squadra;
- b) capo squadra esperto;
- c) capo reparto.

Art. 11

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto



1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale appartenente alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti alla qualifica di capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.

Art. 12

Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.



2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 4, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 13

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale

1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera gli esami di fine corso;
- c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.



Art. 14

Promozione alla qualifica di capo squadra esperto

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 15

Promozione alla qualifica di capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 16

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione IV

Ruolo degli ispettori antincendi

Art. 17

Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi

1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore antincendi;
- b) ispettore antincendi esperto;
- c) ispettore antincendi coordinatore.

Art. 18

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di



organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attività ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi può essere, altresì, preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato e può espletare l'incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.

Art. 19

Accesso al ruolo degli ispettori antincendi

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia



effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 20. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.

7. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 21 e 23, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

9. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza.

Art. 20

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed



equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 21

Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi

1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 20 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo al fine di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi svolgono le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.



Art. 22

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 21 gli ispettori antincendi in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
- e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
- f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 23

Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno.

2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.



4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.

5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 24

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 23 gli ispettori antincendi in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
- c) dichiarino di rinunciare al corso;
- d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
- e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
- f) che siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 25

Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 21 e del corso di formazione di cui all'articolo 23, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

Art. 26

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i



delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 27

Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 28

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

CAPO II

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Sezione I

Istituzione dei ruoli del personale specialista

Art. 29

Ruoli del personale specialista

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
 - a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
 - b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Sezione II

Ruoli delle specialità aeronaviganti



Articolazione dei ruoli delle specialità aeronaviganti

1. Le specialità aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli:
 - a) ruolo dei piloti di aeromobile;
 - b) ruolo degli specialisti di aeromobile;
 - c) ruolo degli elisoccorritori.
2. Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) pilota di aeromobile vigile del fuoco;
 - b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto;
 - c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
 - d) pilota di aeromobile capo squadra;
 - e) pilota di aeromobile capo squadra esperto;
 - f) pilota di aeromobile capo reparto;
 - g) pilota di aeromobile ispettore;
 - h) pilota di aeromobile ispettore esperto;
 - i) pilota di aeromobile ispettore coordinatore.
3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) specialista di aeromobile vigile del fuoco;
 - b) specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
 - c) specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
 - d) specialista di aeromobile capo squadra;
 - e) specialista di aeromobile capo squadra esperto;
 - f) specialista di aeromobile capo reparto;
 - g) specialista di aeromobile ispettore;
 - h) specialista di aeromobile ispettore esperto;
 - i) specialista di aeromobile ispettore coordinatore.
4. Il ruolo degli elisoccorritori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) elisoccorritore vigile del fuoco;
 - b) elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
 - c) elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
 - d) elisoccorritore capo squadra;
 - e) elisoccorritore capo squadra esperto;
 - f) elisoccorritore capo reparto;
 - g) elisoccorritore ispettore;
 - h) elisoccorritore ispettore esperto;
 - i) elisoccorritore ispettore coordinatore.
5. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
6. Al fine di assicurare la piena operatività degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.



7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.

8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità aeronaviganti la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.

Art. 31

Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti

1. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività aeronautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile svolge le attività aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

4. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti alle attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operatività, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che



espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.

Art. 32

Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile

1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basilico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.

2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basilico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.

6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA) European Aviation Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5.

7. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

9. Con decreto del capo del Dipartimento sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento dei



corsi di formazione, basico e avanzato; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

Art. 33

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) licenza European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria



finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

Art. 34

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) European Aviation Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono previste le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.



Art. 35
Accesso al ruolo degli elisoccorritori

1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.

2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

Art. 36

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali

1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di elisoccorritore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco esperti, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.



Art. 37

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali

1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e agli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 38

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra

1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore.

2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, gli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e gli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione professionale, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio



dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.

Art. 39

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto,
di specialista di aeromobile capo squadra esperto
e di elisoccorritore capo squadra esperto

1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 40

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto,
di specialista di aeromobile capo reparto
e di elisoccorritore capo reparto

1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai piloti di aeromobile capi squadra esperti, agli specialisti di aeromobile capi squadra esperti e agli elisoccorritori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 41

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto

1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile capi reparto, agli specialisti di aeromobile capi reparto e agli elisoccorritori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.



Art. 42

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore

1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 30, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.

2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore, specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.

7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza.

Art. 43

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto

1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 42, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64.



Art. 44

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto

1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori esperti, agli specialisti di aeromobile ispettori esperti e agli elisoccorritori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 45

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore

1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 46

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore

1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori coordinatori, agli specialisti di aeromobile ispettori coordinatori e agli elisoccorritori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione III

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori



Articolazione dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

1. Le specialità nautiche e dei sommozzatori sono articolate nei seguenti ruoli:

- a) ruolo dei nautici di coperta;
- b) ruolo dei nautici di macchina;
- c) ruolo dei sommozzatori.

2. Il ruolo dei nautici di coperta è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) nautico di coperta vigile del fuoco;
- b) nautico di coperta vigile del fuoco esperto;
- c) nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore;
- d) nautico di coperta capo squadra;
- e) nautico di coperta capo squadra esperto;
- f) nautico di coperta capo reparto;
- g) nautico di coperta ispettore;
- h) nautico di coperta ispettore esperto;
- i) nautico di coperta ispettore coordinatore.

3. Il ruolo degli nautici di macchina è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) nautico di macchina vigile del fuoco;
- b) nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
- c) nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
- d) nautico di macchina capo squadra;
- e) nautico di macchina capo squadra esperto;
- f) nautico di macchina capo reparto;
- g) nautico di macchina ispettore;
- h) nautico di macchina ispettore esperto;
- i) nautico di macchina ispettore coordinatore.

4. Il ruolo dei sommozzatori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) sommozzatore vigile del fuoco;
- b) sommozzatore vigile del fuoco esperto;
- c) sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;
- d) sommozzatore capo squadra;
- e) sommozzatore capo squadra esperto;
- f) sommozzatore capo reparto;
- g) sommozzatore ispettore;
- h) sommozzatore ispettore esperto;
- i) sommozzatore ispettore coordinatore.

5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori può essere impiegato presso gli uffici del servizio portuale e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

6. Al fine di assicurare la piena operatività dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma I, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.



7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.

8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.

Art. 48

Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

1. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio portuale e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attività nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unità navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unità navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto può essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attività di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico.

4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare,



con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.

Art. 49

Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina

1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.



Art. 50

Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del capo del Dipartimento;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina.

5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono previste le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.



Art. 51
Accesso al ruolo dei sommozzatori

1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.

2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

Art. 52

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco

1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 51, risultino posti vacanti, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza



irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono previste le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

Art. 53

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco esperti, ai nautici di macchina vigili del fuoco esperti e ai sommozzatori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.



Art. 54

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel rispettivo ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, ai nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 55

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore.

2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, i nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e i sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina, rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da



attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.

Art. 56

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 57

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai nautici di coperta capi squadra esperti, ai nautici di macchina capi squadra esperti e ai sommozzatori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 58

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto

1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta capi reparto, ai nautici di macchina capi reparto e ai sommozzatori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 59

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 47, lettera c), dei



commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.

2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.

7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.

Art. 60

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 59, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64.

Art. 61

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto

1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori esperti, ai nautici di macchina ispettori esperti e ai sommozzatori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui



all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 62

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche, rispettivamente, di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 63

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore

1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori coordinatori, ai nautici di macchina ispettori coordinatori e ai sommozzatori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione IV

Disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista

Art. 64

Valutazione annuale per gli ispettori dei ruoli del personale specialista

1. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 47, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, è valutato annualmente dall'amministrazione.

2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.



3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.

4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.

5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.

7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.

8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.

Art. 65

Transito in altri ruoli

1. In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, al personale appartenente ai ruoli specialistici sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta. Il predetto personale che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

2. Il personale di cui al comma 1 che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

3. Il personale transitato ai sensi dei commi 1 e 2 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

4. Il personale transitato ai sensi del comma 2, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-



professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personale corrisposto nel precedente transito.

5. Nel caso di inabilità parziale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

6. Il personale dei ruoli specialistici può transitare a richiesta, previo nullaosta dell'amministrazione e verifica dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.

CAPO III

Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente
che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche

Art. 66

Conferimento delle promozioni per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 29 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

Art. 67

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed è valutata da una apposita commissione istituita con decreto del capo del Dipartimento.

4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, è presieduta dal capo del Corpo nazionale ed è composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale.

5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'Interno, su proposta del capo del Dipartimento.

6. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verificino le condizioni previste dall'articolo 66, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.



CAPO IV
Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Sezione I
Istituzione dei ruoli tecnico-professionali

Art. 68
Istituzione dei ruoli

1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale:
 - a) ruolo degli operatori e degli assistenti;
 - b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali;
 - c) ruolo degli ispettori informatici;
 - d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici;
 - e) ruolo degli ispettori sanitari.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Sezione II
Ruolo degli operatori e degli assistenti

Art. 69
Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti

1. Il ruolo degli operatori e degli assistenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) operatore;
 - b) operatore esperto;
 - c) assistente.

Art. 70
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti

1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e



telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il personale con la qualifica di assistente partecipa e sovrintende alle attività di cui al comma 1; in qualità di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è impiegato, è tenuto a svolgere tutte le attività relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. In relazione alla professionalità e alle attitudini individuali, al personale con la qualifica di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'assistente collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attività di competenza.

Art. 71

Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti

1. L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

4. In relazione a particolari esigenze delle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta può essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere.

5. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta.



6. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.

7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.

8. Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma 9, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.

10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.

Art. 72

Promozione alla qualifica di operatore esperto

1. La promozione alla qualifica di operatore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 73

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 74

Promozione alla qualifica di assistente

1. La promozione alla qualifica di assistente è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. Conseguita la promozione di cui al comma 1, gli assistenti partecipano a un corso di aggiornamento professionale della durata di due settimane, i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento.



Art. 75

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione III

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

Art. 76

Articolazione del ruolo degli ispettori logistico-gestionali

1. Il ruolo degli ispettori logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore logistico-gestionale;
- b) ispettore logistico-gestionale esperto;
- c) ispettore logistico-gestionale coordinatore.

Art. 77

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione e al controllo delle attività amministrative e contabili; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; in assenza di professionalità superiori, può svolgere funzioni di consegnatario e di cassa, anche con servizio di sportello; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; svolge funzioni di segretario in commissioni, anche di concorso; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali, gli ispettori logistico-gestionali coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito logistico e gestionale; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di



competenza. Gli ispettori logistico-gestionali coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore logistico-gestionale.

Art. 78

Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali

1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.

2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.

7. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.



Art. 79

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 80

Corso di formazione e tirocinio per ispettore logistico-gestionale

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 79 sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori logistico-gestionali in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, gli ispettori logistico-gestionali in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori logistico-gestionali. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. Gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.



6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

7. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 81

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 80 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4;
- e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
- f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 82

Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b), l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2.

2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti



dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.

5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 83

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 82 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:

a) non superino gli esami del corso;

b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;

c) dichiarino di rinunciare al corso;

d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica.

f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 84

Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 80 e del corso di formazione di cui all'articolo 83, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

Art. 85

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali esperti

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria,



e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinvio a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 86

Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 87

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali coordinatori

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinvio a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione IV

Ruolo degli ispettori informatici

Art. 88

Articolazione del ruolo degli ispettori informatici

1. Il ruolo degli ispettori informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore informatico;
- b) ispettore informatico esperto;
- c) ispettore informatico coordinatore.

Art. 89

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-informatiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; collabora



e partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio; gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalità e predisponde i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici, gli ispettori informatici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e telematico; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori informatici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore informatico e telematico.

Art. 90

Accesso al ruolo degli ispettori informatici

1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio.

2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al



concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.

7. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 91

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.



Art. 92

Corso di formazione e tirocinio per ispettore informatico

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 91 sono nominati ispettori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori informatici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, gli ispettori informatici in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori informatici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. Gli ispettori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

7. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 93

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 92 gli ispettori informatici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 4;
- e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori informatici in



prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 94

Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), l'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2.

2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 95

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 94 gli ispettori informatici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione;
- c) dichiarino di rinunciare al corso;
- d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
- e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica.
- f) che siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi



a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 96

Promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 92 e del corso di formazione di cui all'articolo 94, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

Art. 97

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici esperti

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 98

Promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 99

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici coordinatori

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti



alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione V

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

Art. 100

Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

1. Il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore tecnico-scientifico;
- b) ispettore tecnico-scientifico esperto;
- c) ispettore tecnico-scientifico coordinatore.

Art. 101

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in relazione alla specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-scientifiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attività tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

2. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalità posseduta, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nell'ambito tecnico-scientifico di competenza; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori possono essere preposti,



nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative afferenti al settore professionale di competenza.

Art. 102

Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.

2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.

7. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.



Art. 103

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 104

Corso di formazione e tirocinio per ispettore tecnico-scientifico

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 103 sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 105, gli ispettori tecnico-scientifici in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori tecnico-scientifici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.



6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

7. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 105

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 104 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 4;
- e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 106

Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi dell'articolo 103, comma 2.

2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti



dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 107

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 106 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
- c) dichiarino di rinunciare al corso;
- d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
- e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
- f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 108

Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 104 e del corso di formazione di cui all'articolo 106, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

Art. 109

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici esperti

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria,



e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 110

Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 111

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione VI

Ruolo degli ispettori sanitari

Art. 112

Articolazione del ruolo degli ispettori sanitari

1. Il ruolo degli ispettori sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore sanitario;
- b) ispettore sanitario esperto;
- c) ispettore sanitario coordinatore.

Art. 113

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni di assistenza infermieristica, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; fornisce



collaborazione ed assistenza ai direttivi ed ai dirigenti sanitari nell'espletamento delle funzioni concernenti le attività per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale del Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del lavoro e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; ove richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture del Corpo nazionale, provvede, secondo le direttive ricevute dai direttivi e dai dirigenti sanitari, all'assistenza infermieristica del personale del Corpo nazionale; cura la gestione e l'aggiornamento dei documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari, gli ispettori sanitari coordinatori, oltre a quanto specificato nel comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalità posseduta, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del ruolo. Gli ispettori sanitari coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative afferenti al settore professionale di competenza.

Art. 114

Accesso al ruolo degli ispettori sanitari

1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.

2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, ad eccezione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.



4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.

7. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 115

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario

1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.



4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 116

Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 115 sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori sanitari in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117, gli ispettori sanitari in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori sanitari. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 117

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 116, gli ispettori sanitari in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 116, comma 4;
- e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
- f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a



partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 118

Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario

1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso del titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 115, comma 2.

2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 119

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 118 gli ispettori sanitari in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
- c) dichiarino di rinunciare al corso;
- d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
- e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;



f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 120

Promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 116 e del corso di formazione di cui all'articolo 118, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

Art. 121

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari esperti

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 122

Promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore

1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Art. 123

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari coordinatori

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio



precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Capo V

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Sezione I

Ruoli della banda musicale

Art. 124

Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale

1. La banda musicale è un complesso organico che rappresenta il Corpo nazionale ed è composta da primi orchestrali e da un maestro direttore, secondo la composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5.
2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale del Corpo nazionale:
 - a) ruolo degli orchestrali, articolato nell'unica qualifica di primo orchestrale;
 - b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica qualifica di maestro direttore.

Art. 125

Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale

1. Il personale appartenente ai ruoli della banda musicale partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale e svolge, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale.
2. La banda musicale del Corpo nazionale ha sede a Roma.
3. I primi orchestrali della banda musicale svolgono compiti di esecuzione musicale e assicurano le attività di supporto logistico alla banda stessa.
4. Il maestro direttore coordina le attività della banda musicale ed esercita le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio e di direzione artistica e musicale della banda stessa.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 128 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento della banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 126

Accesso ai ruoli della banda musicale

1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti politici;



b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. E', altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.

6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, primo orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.

Art. 127

Attribuzione di scatti convenzionali

1. Ai primi orchestrali sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo.

2. Al maestro direttore sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo



servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo.

3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 128

Soprayvenuta inidoneità

1. Il personale della banda musicale che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.

2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.

Sezione II

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

Art. 129

Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

1. E' istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica qualifica di atleta.

Art. 130

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.

3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 133 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.



Art. 131

Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Nei singoli bandi può essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.

7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.



Art. 132
Attribuzione di scatti convenzionali

1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo.

2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 133
Sopravvenuta inidoneità

1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.

2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.

CAPO VI
Disposizioni comuni al personale non direttivo e non dirigente

Art. 134
Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori

1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione.

2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.

3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.

4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.

5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.



6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.

7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.

8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.

CAPO VII

Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente

Art. 135

Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

Art. 136

Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 137

Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale



non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 136, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.

Art. 138

Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
- b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
- c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
- d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
- e) i criteri per la mobilità a domanda;
- f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
- g) la reperibilità;
- h) il congedo ordinario e straordinario;
- i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- l) i permessi brevi per esigenze personali;
- m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
- n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
- o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
- p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 139

Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo.



3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.

Art. 140

Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 136, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 136, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 136, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. ».

ART. 3

(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Il Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

« TITOLO II

Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale



Capo I
Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative.

Art. 141

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:

- a) ruolo dei direttivi;
- b) ruolo dei dirigenti.

2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice direttore;
- b) direttore;
- c) direttore vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) primo dirigente;
- b) dirigente superiore;
- c) dirigente generale.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 142

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all'articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione



incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale.

Art. 143

Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento



militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 144

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco.

2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di



idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, svolgono le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 150, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 145

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 144 i vice direttori in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'art. 144, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
- h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.



4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 146.

Promozione alla qualifica di direttore

1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 144 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 147

Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

Art. 148

Accesso al ruolo dei dirigenti

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi.

3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.



Art. 149

Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

Art. 150

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Art. 151

Nomina a dirigente generale

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.

3. La commissione consultiva individua, nella misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unità, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3; la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri.



Art. 152
Capo del Corpo nazionale

1. Il capo del Corpo nazionale, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 141, comma 4, al capo del Corpo nazionale è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il capo del Corpo nazionale è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Capo II

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Sezione I

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali

Art. 153

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali:
 - a) ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
 - b) ruolo dei dirigenti logistico-gestionali.
2. Il ruolo dei direttivi logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) vice direttore logistico-gestionale;
 - b) direttore logistico-gestionale;
 - c) direttore vicedirigente logistico-gestionale.
3. Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali è costituito dalla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente logistico-gestionale, direttivi logistico-gestionali.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 154

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

3. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2 partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per



gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l'attività istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessità; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, ricerca e verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; può svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile.

Art. 155

Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;



c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 156

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore logistico-gestionale

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 155 sono nominati vice direttori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori logistico-gestionali in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 157,



ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori logistico-gestionali in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali con la qualifica di vice direttore logistico-gestionale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori logistico-gestionali sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 161.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 157

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 156 i vice direttori logistico-gestionali in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
- h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.



3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 158

Promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale

1. La promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori logistico-gestionali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 156 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 159

Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

Art. 160

Accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali.

2. La nomina a primo dirigente logistico-gestionale decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.



Art. 161

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, i direttori vicedirenti logistico-gestionali che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

Sezione II

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici

Art. 162

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici:
 - a) ruolo dei direttivi informatici;
 - b) ruolo dei dirigenti informatici.
2. Il ruolo dei direttivi informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) vice direttore informatico;
 - b) direttore informatico;
 - c) direttore vicedirente informatico.
3. Il ruolo dei dirigenti informatici è costituito dalla qualifica di primo dirigente informatico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente informatico, direttivi informatici.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 163

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici di cui all'articolo 162 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi informatici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica



e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attività connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il personale con qualifica di direttore vicedirigente informatico, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente informatico, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, il direttore informatico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente informatico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

4. I dirigenti informatici, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere informatico.

Art. 164

Accesso al ruolo dei direttivi informatici

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale a indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a



indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 165

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore informatico

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 164 sono nominati vice direttori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori informatici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori informatici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi informatici con la qualifica di vice direttore informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.



4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori informatici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 170.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 166

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 165 i vice direttori informatici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 165, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.



Art. 167

Promozione alla qualifica di direttore informatico

1. La promozione alla qualifica di direttore informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 165 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 168

Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore informatico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

Art. 169

Accesso al ruolo dei dirigenti informatici

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti informatici che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici.

2. La nomina a primo dirigente informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.

Art. 170

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, i direttori vicedirigenti informatici che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

Sezione III

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici



Art. 171

Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

1. E' istituito il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice direttore tecnico-scientifico;
- b) direttore tecnico-scientifico;
- c) direttore vicedirigente tecnico-scientifico.

2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore vicedirigente tecnico-scientifico, direttore tecnico-scientifico e vice direttore tecnico-scientifico.

3. La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 172

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all'articolo 171 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. All'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento.

3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualità di responsabile di unità organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attività di analisi e sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico, inoltre, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e



strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza.

Art. 173

Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale a indirizzo tecnico e scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo tecnico e scientifico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a



parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 174

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore tecnico-scientifico

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 173 sono nominati vice direttori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori tecnico-scientifici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 175, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori tecnico-scientifici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnico-scientifici con la qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori tecnico-scientifici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 175

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 174, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);



g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando dal comma 1, lettere, la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 176

Promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori tecnico-scientifici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 174 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 177

Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico-scientifico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

Sezione IV

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari

Art. 178

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari:

- a) ruolo dei direttivi sanitari;
- b) ruolo dei dirigenti sanitari.



2. Il ruolo dei direttivi sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice direttore sanitario;
- b) direttore sanitario;
- c) direttore vicedirigente sanitario.

3. Il ruolo dei dirigenti sanitari è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) primo dirigente sanitario;
- b) dirigente superiore sanitario.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti sanitari e direttivi sanitari.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 179

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;

b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;

c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1 bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro;

e) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;

f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;

h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;



i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame;

l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;

m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti;

p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi sanitari esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari, il vice direttore sanitario, il direttore sanitario e il direttore vicedirigente sanitario partecipano all'attività del dirigente sanitario e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

4. I dirigenti sanitari sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.

5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.

6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari svolge le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).



Art. 180
Accesso al ruolo dei direttivi sanitari

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
- f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
- g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.



Art. 181

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore sanitario

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 180 sono nominati vice direttori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori sanitari in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi sanitari con la qualifica di vice direttore sanitario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori sanitari sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 187.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 182

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 181 i vice direttori sanitari in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 181, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
- g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già



appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 183

Promozione alla qualifica di direttore sanitario

1. La promozione alla qualifica di direttore sanitario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori sanitari che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 181 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 184

Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore sanitario che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

Art. 185

Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti sanitari che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

2. La nomina a primo dirigente sanitario decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.



4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.

Art. 186

Promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente sanitario che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

Art. 187

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario, i direttori vicedirenti sanitari che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

Sezione V

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

Art. 188

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:

- a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
- b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.

2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice direttore ginnico-sportivo;
- b) direttore ginnico-sportivo;
- c) direttore vicedirente ginnico-sportivo.

3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) primo dirigente ginnico-sportivo;
- b) dirigente superiore ginnico-sportivo.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.



Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all'articolo 188 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza;

2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale;

b) provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi;

c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale;

d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza e partecipa, in qualità di componente, alle commissioni d'esame;

e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie;

f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;

g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;

h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.

3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirigente ginnico-sportivo partecipano all'attività del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la



formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attività ginnico-sportiva.

Art. 190

Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da



ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 191

Corso di formazione e tirocinio per vice direttore ginnico-sportivo

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 190 sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori ginnico-sportivi in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi con la qualifica di vice direttore ginnico-sportivo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori ginnico-sportivi sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 197.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 192

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 191 i vice direttori ginnico-sportivi in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 191, comma 2;
- e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);



g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori ginnico-sportivi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 193

Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo

1. La promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori ginnico-sportivi che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 191 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 194

Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

Art. 195

Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di



scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.

Art. 196

Promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

Art. 197

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo, i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

Capo IV

Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente

Art. 198

Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi

1. Le posizioni organizzative, da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto viene stabilita la loro graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi; sono individuate, altresì, quelle posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.



Art. 199

Conferimento delle posizioni organizzative per il personale direttivo

1. Le posizioni organizzative sono conferite al personale appartenente ai ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

Art. 200

Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.

Art. 201

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.



5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 206 e 233, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità e il comando e il collocamento fuori ruolo.

Art. 202

Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;

b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale o interregionale e dal comandante.

5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento.

6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione.

7. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, su motivata proposta del capo del Corpo nazionale, al capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.

8. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale.



10. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.

Art. 203

Norme relative agli scrutini di promozione

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 202; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.

2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 204, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta;

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 204

Commissione per la progressione in carriera

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1.



Art. 205

Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 201.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal capo del Corpo nazionale e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.

3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo nazionale».

Art. 206

Collocamento in disponibilità

1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento, sentito il capo del Corpo nazionale.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

Art. 207

Collocamento in disponibilità a domanda

1. I dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 206 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.



Art. 208
Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 226 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

Art. 209
Retribuzione di rischio e di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.

Art. 210
Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;

b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.

Art. 211
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente
ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.



2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.

Art. 212

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli.

Capo V

Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale

Sezione I

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Art. 213

Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti

1. È istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice direttore aggiunto;
- b) direttore aggiunto;
- c) direttore coordinatore.

2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 141 è riconosciuta una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti del personale di cui al presente articolo.

3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 214

Funzioni dei direttivi aggiunti

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all'articolo 213 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica



ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi aggiunti sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti e dei direttivi e coadiuvandoli per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

Art. 215

Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore ad otto anni;

b) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera b).

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.



3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 216

Corso di formazione per l'immissione nella qualifica di vice direttore aggiunto

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 215 sono nominati vice direttori aggiunti in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali, finalizzato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 214.

2. Al termine del corso di formazione, i vice direttori aggiunti in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

4. L'assegnazione dei vice direttori aggiunti alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 217

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 216 i vice direttori aggiunti in prova che:

a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso di formazione i vice direttori aggiunti in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.



4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 218

Promozione alla qualifica di direttore aggiunto

1. La promozione alla qualifica di direttore aggiunto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori aggiunti che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220.

2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 216 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 219

Promozione alla qualifica di direttore coordinatore

1. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori aggiunti che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220.

Art. 220

Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione.

2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.

3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.

4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.

5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.

7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.

8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.



Art. 221

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti

1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo.

2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 220, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, o sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, ai fini degli scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata la sola anzianità maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti.

Art. 222

Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti

1. Le posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto sono individuate le posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.

Art. 223

Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti

1. Le posizioni organizzative sono conferite ai direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire, e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio nella medesima struttura, qualora le procedure di mobilità siano andate deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze di servizio.



Art. 224

Procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti avviene nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, in un'apposita sezione del medesimo comparto di negoziazione.

Capo VI

Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente

Art. 225

Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

Art. 226

Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 227

Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.



Art. 228
Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
- b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
- c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
- d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro;
- e) il congedo ordinario e straordinario;
- f) la reperibilità;
- g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- h) i permessi brevi per esigenze personali;
- i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
- l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
- m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
- n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 229

Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.



5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.

Art. 230

Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 226, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 226, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 226, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».

ART. 4

(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Il Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

« TITOLO III

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale

Capo I

Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego

Art. 231

Accesso al Corpo nazionale

1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità:



a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;

b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali;

c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 232.

2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

Art. 232

Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.

2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità.

3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

Art. 233

Comando e collocamento fuori ruolo

1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con



i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.

2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.

3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative disposizioni di attuazione.

Art. 234

Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espleta funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.



5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.

Art. 235

Riammissione in servizio

1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.

4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

Art. 236

Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo nazionale sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. I limiti di età per il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e ai corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche di cui al titolo I, capi I e II, sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Per il rimanente personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi I e II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 9, 42, comma 7 e 59, comma 7, per il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi IV e V, e per quello dei ruoli direttivi e dirigenti di cui al titolo II, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Capo II

Altre disposizioni comuni



Art. 237

Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio

1. Per il personale del Corpo nazionale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.

2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

Art. 238

Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.

2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 239

Sanzioni disciplinari

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) rimprovero orale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
- f) destituzione con preavviso;
- g) destituzione senza preavviso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;
- b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;



c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;

d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;

e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;

f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;

g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.

Art. 240

Regolamento di servizio del Corpo nazionale

1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo.

Art. 241

Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale

1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, anche per tenere conto di specifiche abilitazioni, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 242

Formazione del personale

1. La formazione del personale del Corpo nazionale è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.



2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e, nonché dei direttivi aggiunti, e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Dipartimento riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.



Art. 243

Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi

1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati.

2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio.

3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

Art. 244

Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del telelavoro

1. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali che ricopre le posizioni organizzative di cui all'articolo 198 non è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale e attraverso il telelavoro. »

ART. 5

(Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:



« TITOLO IV

Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie

Capo I

Norme di inquadramento

Art. 245

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 246

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il personale con la qualifica di capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra.
2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
4. Il personale con la qualifica di capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto.



5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 247

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi

1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi.

2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi.

3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto.

4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto.

5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore.

9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 248

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di

aeromobile

1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, già in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e il soccorso tecnico del



Dipartimento, è inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile.

2. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
- c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
- d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
- g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
- h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- i) vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

3. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra o di specialista di aeromobile capo squadra;
- b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra esperto;
- c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera d);
- d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto;
- e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
- f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

4. Il personale che riveste la qualifica di:



- a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore;
- b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore;
- c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto;
- d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto;
- e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore.

5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

6. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

7. Le disposizioni di inquadramento di cui al presente articolo si applicano anche al personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota di aeromobile e del brevetto di specialista di aeromobile già in servizio presso i reparti volo e presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

Art. 249

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori

1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 4, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

2. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
- c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;



- d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
- g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
- h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- i) vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9 è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

3. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra;
- b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra esperto;
- c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);
- d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto;
- e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
- f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

5. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;
- b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;
- c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;
- d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;
- e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;



g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore.

6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. E' escluso dagli inquadramenti di cui al presente articolo il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

9. E' altresì escluso dagli inquadramenti di cui al presente articolo il personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.

Art. 250

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina

1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, già in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina.

2. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
- c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
- d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
- g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;



- h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- i) vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

3. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista nautico di macchina capo squadra;
- b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di specialista nautico di macchina capo squadra esperto;
- c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);
- d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto;
- e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
- f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 6, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i distaccamenti portuali e può essere impiegato presso gli uffici del servizio portuale della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

5. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;
- b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;
- c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;
- d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;
- e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;



f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore o di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore.

6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. Il personale già in servizio presso i distaccamenti portuali di cui al comma 1 in possesso di entrambi i brevetti di specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina è inquadrato, a domanda e previa valutazione dell'amministrazione, in uno dei due ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero.

9. È escluso dagli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

10. È altresì escluso dagli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 il personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.

Art. 251

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori

1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, già in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori.

2. Il personale che riveste la qualifica di:

a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco;

b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto;

c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto;

d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;

g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;



- h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- i) vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

3. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra;
- b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra esperto;
- c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);
- d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto;
- e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
- f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di sommozzatore, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei sommozzatori e può essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

5. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore;
- b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore;
- c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto;
- d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto;
- e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
- g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore.

6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. E' escluso dagli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di



proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

9. E' altresì escluso dagli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 il personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.

Art. 252

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti

1. Il personale con la qualifica di operatore è inquadrato nella istituita qualifica di operatore.
2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore.
3. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto.
4. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto.
5. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
7. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di assistente è inquadrato nella istituita qualifica di assistente.
9. Il personale con la qualifica di assistente capo è inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo".
10. Il personale con la qualifica di assistente capo al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo".
11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 253

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali

1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale.
2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale.
3. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto.



4. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto.

5. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

6. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

7. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore.

9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato "esperto", è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 254

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici

1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico.

2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico.

3. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto.

4. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto.

5. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

6. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

7. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.



8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore.

9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore tecnico-informatico capo e di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 255

Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale dei vigili del fuoco

1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di orchestrale nella banda musicale del Corpo nazionale, è inquadrato nella istituita qualifica di primo orchestrale.

2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di maestro direttore nella banda musicale del Corpo nazionale, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Art. 256

Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di atleta nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta.

2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Art. 257

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi logistico-gestionali

1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore logistico-gestionale.

2. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore logistico-gestionale.

3. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5.

4. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5.

5. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale.

6. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.



7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 258

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici

1. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore informatico.

2. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico.

3. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5.

4. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5.

5. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico.

6. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 259

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti

1. Per l'inquadramento del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi nel ruolo dei direttivi aggiunti è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 215, comma 1, lettera b), e si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 nonché quello che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore aggiunto.

3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore aggiunto.

4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore aggiunto.

5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore coordinatore, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 5 e 6.

6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo è inquadrato nella istituita qualifica di direttore coordinatore.

7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di direttore coordinatore.

8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

10. E' escluso dall'inquadramento nelle qualifiche del ruolo di cui al presente articolo il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una



sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

11. E' altresì escluso dall'inquadramento nelle qualifiche del ruolo di cui al presente articolo il personale che, nel quinquennio precedente, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misure di prevenzione.

12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 10 e 11 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo 247.

13. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato in soprannumero nel ruolo di cui al presente articolo è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.

Capo II

Concorsi straordinari

Art. 260

Concorsi straordinari per primo dirigente

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso, per titoli ed esami, a otto posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento;

b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento;

c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonché al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento.

2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con



incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami.

Capo III

Disposizioni economico-finanziarie

Art. 261

Clausola di salvaguardia retributiva

1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 262

Trattamento economico

1. Gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.»

ART. 6

(Modifiche alle Tabelle A, B e C del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
3. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

ART. 7

(Abrogazioni)

1. I Titoli V e VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono abrogati.

CAPO III

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97



ART. 8

(Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

1. La rubrica del capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituita dalla seguente: "Capo III - Ruoli ad esaurimento".
2. L'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito:

- a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;
- b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB e capo reparto AIB;
- c) ruolo degli ispettori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB e ispettore antincendi coordinatore AIB;
- d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore vicedirigente AIB;
- e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB;
- f) ruolo dei direttivi aggiunti antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore aggiunto antincendi AIB, direttore aggiunto antincendi AIB e direttore coordinatore antincendi AIB.

2. Il personale già inquadrato nei ruoli ad esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è reinquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico. Il medesimo personale continua a svolgere le funzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli ad esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

4. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli ad esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento AIB."

3. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 13-bis

Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento

1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, sono



istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) ruoli ad esaurimento del personale specialista;
- b) ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;
- c) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;
- d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

Art. 13-ter

Ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante

1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante, in possesso di laurea.

a) Ruolo dei piloti di aeromobile, articolato in tre qualifiche:

- 1) pilota di aeromobile vice direttore aggiunto;
- 2) pilota di aeromobile direttore aggiunto;
- 3) pilota di aeromobile direttore coordinatore.

b) Ruolo degli specialisti di aeromobile, articolato in tre qualifiche:

- 1) specialista di aeromobile vice direttore aggiunto;
- 2) specialista di aeromobile direttore aggiunto;
- 3) specialista di aeromobile direttore coordinatore.

2. Il personale specialista aeronavigante che presta servizio presso i reparti volo ovvero presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al comma 1 secondo quanto indicato ai commi seguenti.

3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore aggiunto e di specialista di aeromobile vice direttore aggiunto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.

4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore aggiunto e di specialista di aeromobile vice direttore aggiunto.

5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore aggiunto e di specialista di aeromobile direttore aggiunto.

6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore e di specialista di aeromobile direttore coordinatore.

7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche



ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore e di specialista di aeromobile direttore coordinatore.

8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore e di specialista di aeromobile direttore coordinatore.

9. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

10. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del ruolo dei direttivi aggiunti di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.

11. È escluso dall'inquadramento nei ruoli di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

12. È altresì escluso dall'inquadramento nei ruoli di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

13. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 11 e 12 è inquadrato secondo quanto indicato al comma seguente.

14. Il personale che riveste la qualifica di:

a) ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera b);

b) sostituto direttore antincendi, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore;

c) sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

15. Il personale specialista aeronavigante ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.

16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti aeronaviganti.

17. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 220 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Art. 13-quater

Ruolo ad esaurimento del personale specialista elisoccorritore

1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento del personale specialista elisoccorritore, in possesso di laurea, articolato in tre qualifiche:

- 1) elisoccorritore vice direttore aggiunto;
- 2) elisoccorritore direttore aggiunto;
- 3) elisoccorritore direttore coordinatore.

2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di elisoccorritore vice direttore aggiunto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.

3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di elisoccorritore vice direttore aggiunto.

4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di elisoccorritore direttore aggiunto.

5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di elisoccorritore direttore coordinatore.

6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di elisoccorritore direttore coordinatore.

7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di elisoccorritore direttore coordinatore.

8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del ruolo dei direttivi aggiunti di cui al titolo II, capo V del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.

10. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

11. E' altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 10 e 11 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



13. Il personale specialista elisoccorritore ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.

14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti elisoccorritori.

15. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 220 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 13-quinquies

Ruoli ad esaurimento del personale specialista nautico

1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale specialista nautico, in possesso di laurea.

a) Ruolo dei nautici di coperta, articolato in tre qualifiche:

- 1) nautico di coperta vice direttore aggiunto;
- 2) nautico di coperta direttore aggiunto;
- 3) nautico di coperta direttore coordinatore.

b) Ruolo dei nautici di macchina, articolato in tre qualifiche:

- 1) nautico di macchina vice direttore aggiunto;
- 2) nautico di macchina direttore aggiunto;
- 3) nautico di macchina direttore coordinatore.

2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore aggiunto e di nautico di macchina vice direttore aggiunto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.

3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore aggiunto e di nautico di macchina vice direttore aggiunto.

4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore aggiunto e di nautico di macchina direttore aggiunto.

5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore e di nautico di macchina direttore coordinatore.

6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore e di nautico di macchina direttore coordinatore.



7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore e di nautico di macchina direttore coordinatore.

8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del ruolo dei direttivi aggiunti di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.

10. È escluso dall'inquadramento nei ruoli di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

11. È altresì escluso dall'inquadramento nei ruoli di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 10 e 11 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13. Il personale specialista nautico ad esaurimento presta servizio presso i distaccamenti portuali e può essere impiegato presso gli uffici del servizio portuale della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.

14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti aeronaviganti.

15. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 220 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 13-sexies

Ruolo ad esaurimento del personale specialista sommozzatore

1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento del personale specialista sommozzatore, in possesso di laurea, articolato in tre qualifiche:

- 1) sommozzatore vice direttore aggiunto;
- 2) sommozzatore direttore aggiunto;
- 3) sommozzatore direttore coordinatore.

2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella qualifica di sommozzatore vice direttore aggiunto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.



3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella qualifica di sommozzatore vice direttore aggiunto.

4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella qualifica di sommozzatore direttore aggiunto.

5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella qualifica di sommozzatore direttore coordinatore.

6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto di sommozzatore, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di sommozzatore direttore coordinatore.

7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella qualifica di sommozzatore direttore coordinatore.

8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del ruolo dei direttivi aggiunti di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.

10. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

11. E' altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 10 e 11 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13. Il personale specialista sommozzatore ad esaurimento presta servizio presso i nuclei sommozzatori e può essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.

14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti sommozzatori.

15. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 220 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Art. 13-septies
Ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale, in possesso di laurea, che espleta funzioni logistico-gestionali e del personale tecnico-professionale, in possesso di laurea, che espleta funzioni informatiche.

a) Ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali, articolato nelle seguenti qualifiche:

- 1) vice direttore aggiunto logistico-gestionale;
- 2) direttore aggiunto logistico-gestionale;
- 3) direttore logistico-gestionale coordinatore.

b) Ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche, articolato nelle seguenti qualifiche:

- 1) vice direttore aggiunto informatico;
- 2) direttore aggiunto informatico;
- 3) direttore informatico coordinatore.

2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto o di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di vice direttore aggiunto logistico-gestionale e vice direttore aggiunto informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.

3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di vice direttore aggiunto logistico-gestionale e vice direttore aggiunto informatico.

4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di direttore aggiunto logistico-gestionale e direttore aggiunto informatico.

5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di direttore logistico-gestionale coordinatore e direttore informatico coordinatore.

6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo o di sostituto direttore tecnico-informatico capo, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di direttore logistico-gestionale coordinatore e direttore informatico coordinatore.

7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato "esperto" o di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di direttore logistico-gestionale coordinatore e direttore informatico coordinatore.

8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva l'anzianità maturata, rispettivamente, nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici ai fini della promozione alle qualifiche superiori.

9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei ruoli dei direttivi logistico-gestionali e informatici, di cui, rispettivamente, al titolo II, capo II, sezioni I e II, del



decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.

10. E' escluso dall'inquadramento nei ruoli di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

11. E' altresì escluso dall'inquadramento nei ruoli di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 10 e 11 è inquadrato nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali e nel ruolo degli ispettori informatici, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13. Il personale di cui al presente articolo espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

14. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni logistico-gestionali, implicanti specifica professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e con i direttivi logistico-gestionali; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l'attività istruttoria ed elabora atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza e con grado di complessità commisurato alla qualifica posseduta; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, ricerca e verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; svolge funzioni di consegnatario o economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, provvedendo anche alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

15. Il personale di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni informatiche, implicanti specifica professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e con i direttivi informatici; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore di competenza con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito del settore di competenza, svolge attività di studio e ricerca,



elabora proposte e progetti e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione e verifica; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, prefigura la struttura hardware e cura le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori logistico-gestionali e del ruolo degli ispettori informatici.

17. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 13-octies

Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale con le qualifiche di direttore medico-vice-dirigente, di primo dirigente medico e di dirigente superiore medico.

a) Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici, articolato nella qualifica di direttore medico-vice-dirigente.

b) Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici, articolato nelle qualifiche di primo dirigente medico e dirigente superiore medico.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi.

Art. 13-novies

Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vice-dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Non è ammesso allo scrutinio il personale che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta;

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.



4. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.

7. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2.

8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.

Art. 13-decies

Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale con le qualifiche di direttore ginnico-sportivo-vice dirigente, di primo dirigente ginnico-sportivo e di dirigente superiore ginnico-sportivo.

a) Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi, articolato nella qualifica di direttore ginnico-sportivo-vice dirigente.

b) Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi, articolato nelle qualifiche di primo dirigente ginnico-sportivo e dirigente superiore ginnico-sportivo.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi.

Art. 13-undecies

Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi vice dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Non è ammesso allo scrutinio il personale che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta;



b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

4. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.

7. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2.

8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.”

CAPO IV

Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

ART. 9

(Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 14-bis

Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità nautiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuità del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina può essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attività specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.



Art. 14-ter

Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti

1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti è posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 14-quater

Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera

1. Le disposizioni dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e 197, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per un quinquennio.

3. Ai fini del computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.

Art. 14-quinquies

Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera

1. Le disposizioni degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nei medesimi articoli.

Art. 14-sexies

Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale

1. Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di età per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari discipline sportive il bando di



concorso può individuare l'età per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.

Art. 14-septies

Disposizioni per l'espletamento dei concorsi

1. La procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, è attivata non oltre il 30 giugno 2019.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico e degli altri requisiti ivi previsti, può partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217."

Capo V

Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

ART. 10

(Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Clausola di salvaguardia retributiva

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.

2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 17-bis

Disposizioni economico-finanziarie

1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato:



- a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251; destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative nonché nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a) e b);
- b) dalle risorse già destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento è ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b).

3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilità del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttività di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente.

4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce:

a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita nonché lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità;

b) l'eventuale previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

Art. 17-ter

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.030.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 15, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 17-quater

Valorizzazione retributiva e interpretazione dell'articolo 15

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilità, relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, è riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.”.

Capo VI Disposizioni finali

ART. 11 (Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018.

2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto.



Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, ad incrementare il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, ed il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

Anno	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale	Incrementi del Fondo di produttività del personale direttivo	Incrementi del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2018	732	6.428	38.571	1.153.496
2019	426	3.739	22.437	670.993
2020	681	5.983	35.899	1.073.582
2021	528	4.639	27.833	832.372
2022	553	4.858	29.150	871.771
2023	1	8	48	1.440
2024	2	20	118	3.540
2025	100	876	5.259	157.274
2026	621	5.455	32.728	978.751
2027	465	4.081	24.486	732.288
A decorrere dal 2028	310	2.718	16.309	487.748



Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico operative		
Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica
Vigili del fuoco	Vigile del fuoco	19162
	Vigile del fuoco esperto	
	Vigile del fuoco coordinatore	
Capi squadra e capi reparto	Capo squadra	10776
	Capo squadra esperto	
	Capo reparto	
Ispettori antincendi	Ispettore antincendi	952
	Ispettore antincendi esperto	
	Ispettore antincendi coordinatore	

Personale delle specialità aeronaviganti		
Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica
Piloti di aeromobile	Pilota di aeromobile vigile del fuoco	48
	Pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	
	Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	
	Pilota di aeromobile capo squadra	63
	Pilota di aeromobile capo squadra esperto	
	Pilota di aeromobile capo reparto	
	Pilota di aeromobile ispettore	72
Pilota di aeromobile ispettore esperto		
Pilota di aeromobile ispettore coordinatore		
	183	
Specialisti di aeromobile	Specialista di aeromobile vigile del fuoco	96
	Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	
	Specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	
	Specialista di aeromobile capo squadra	82
	Specialista di aeromobile capo squadra esperto	
	Specialista di aeromobile capo reparto	
	Specialista di aeromobile ispettore	73
Specialista di aeromobile ispettore esperto		
Specialista di aeromobile ispettore coordinatore		
	251	
Elisoccorritori	Elisoccorritore vigile del fuoco	89
	Elisoccorritore vigile del fuoco esperto	
	Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	
	Elisoccorritore capo squadra	64
	Elisoccorritore capo squadra esperto	
	Elisoccorritore capo reparto	
	Elisoccorritore ispettore	15
Elisoccorritore ispettore esperto		
Elisoccorritore ispettore coordinatore		
	168	

Personale delle specialità nautiche e dei sommozzatori		
Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica
Nautici di coperta	Nautico di coperta vigile del fuoco	161
	Nautico di coperta vigile del fuoco esperto	
	Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	
	Nautico di coperta capo squadra	161



Tabella A
(prevista dagli articoli 1, 29, 68, 141, 153, 162, 171, 178, 188, 213 e 241)

	Nautico di coperta capo squadra esperto Nautico di coperta capo reparto		
	Nautico di coperta ispettore Nautico di coperta ispettore esperto Nautico di coperta ispettore coordinatore	26	
		348	
Nautici di macchina	Nautico di macchina vigile del fuoco Nautico di macchina vigile del fuoco esperto Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	161	
	Nautico di macchina capo squadra Nautico di macchina capo squadra esperto Nautico di macchina capo reparto	161	
	Nautico di macchina ispettore Nautico di macchina ispettore esperto Nautico di macchina ispettore coordinatore	26	
		348	
	Sommozzatori	Sommozzatore vigile del fuoco Sommozzatore vigile del fuoco esperto Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	252
		Sommozzatore capo squadra Sommozzatore capo squadra esperto Sommozzatore capo reparto	252
Sommozzatore ispettore Sommozzatore ispettore esperto Sommozzatore ispettore coordinatore		38	
		542	

Personale dirigente e direttivo che espleta funzioni tecnico operative			
Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica	
Direttivi	Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente	604	
	Dirigenti	Primo Dirigente Dirigente Superiore Dirigente Generale	116 71 23
			210

Personale direttivo aggiunto che espleta funzioni tecnico operative		
Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica
Direttivi aggiunti	Vice direttore aggiunto Direttore aggiunto Direttore coordinatore	280

Totale personale che espleta funzioni tecnico operative 33824

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente			
Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica	
Operatori ed assistenti	Operatore Operatore esperto Assistente	1714	
	Ispettori logistico-gestionali	Ispettore Ispettore esperto	1316



Tabella A
(prevista dagli articoli 1, 29, 68, 141, 153, 162, 171, 178, 188, 213 e 241)

	Ispettore coordinatore	
Ispettori informatici	Ispettore Ispettore esperto Ispettore coordinatore	482
Ispettori tecnico-scientifici	Ispettore Ispettore esperto Ispettore coordinatore	15
Ispettori sanitari	Ispettore Ispettore esperto Ispettore coordinatore	10
Atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse	Atleta	30
Orchestrale	Primo orchestrale	44
Maestro direttore	Maestro direttore	1

Direttivi tecnico professionali		
Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica
Direttivi logistico-gestionali	Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente	233
Direttivi informatici	Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente	45
Direttivi tecnico-scientifici	Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente	12
Direttivi sanitari	Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente	25
Direttivi ginnico-sportivi	Vice direttore Direttore Direttore vice dirigente	15

Dirigenti tecnico professionali		
Ruolo	Qualifiche	Dotazione organica
Dirigenti sanitari	Primo Dirigente	2
	Dirigente Superiore	2
		4
Dirigenti ginnico-sportivi	Primo Dirigente	1
	Dirigente Superiore	1
		2
Dirigenti logistico-gestionali	Primo Dirigente	8
Dirigenti informatici	Primo Dirigente	1

Totale personale che espleta funzioni tecnico professionali

3957

Totale Generale

37781



Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	71	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Primo dirigente	116	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione in emergenza; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Dirigenti medici

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.
Primo dirigente medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per la formazione motoria professionale.

Dirigenti logistico-gestionali

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente logistico-gestionali	8	Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente informatico	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici.



Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	-	-	-
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,98	208,71



Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espletta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile coordinatore vigile del fuoco con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71



ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

ruoli dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

ruoli dei naufragi di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

ruoli dei naufragi di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71



ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.583,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

ruolo degli ispettori sanitari



QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo orchestrale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
primo orchestrale con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
primo orchestrale con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
primo orchestrale con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
primo orchestrale con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore logistico-gestionale vice dirigente	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			



Ruolo dei direttivi informativi

QUALIFICA	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore informatico vice dirigente	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti tecnici scientifici informativi

QUALIFICA	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore tecnico-scientifico vice dirigente	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore sanitario vicedirigente	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico-sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore ginnico-sportivo vice dirigente	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77



Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02		
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02		
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96		



Ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante


QUALIFICA	Ruolo ad esaurimento dei piloti di aeromobile			
	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni
pilota di aeromobile vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69
pilota di aeromobile direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69
pilota di aeromobile direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38
pilota di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38
pilota di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38

QUALIFICA	Ruolo ad esaurimento degli specialisti di aeromobile			
	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni
specialista di aeromobile vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69
specialista di aeromobile direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69
specialista di aeromobile direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38
specialista di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38
specialista di aeromobile direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38

QUALIFICA	Ruolo ad esaurimento degli specialisti elisoccorritori			
	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni
elisoccorritore vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69
elisoccorritore direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69
elisoccorritore direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38
elisoccorritore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38
elisoccorritore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38

Ruoli ad esaurimento del personale specialista nautico

QUALIFICA	Ruolo ad esaurimento dei nautici di coperta			
	STIPENDIO (anno su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (anno su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni
nautico di coperta vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69
nautico di coperta direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69
nautico di coperta direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38
nautico di coperta direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38
nautico di coperta direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38



Ruolo ad esaurimento dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69
nautico di macchina direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69
nautico di macchina direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38
nautico di macchina direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38
nautico di macchina direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38

Ruolo ad esaurimento del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69
sommozzatore direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69
sommozzatore direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38
sommozzatore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38
sommozzatore direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38

ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00
direttore aggiunto logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00
direttore coordinatore logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85
direttore coordinatore logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85
direttore coordinatore logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85

ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00
direttore aggiunto informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00
direttore coordinatore informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85
direttore coordinatore informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85
direttore coordinatore informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85



Ruolo ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medica vice dirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vice dirigente con scatto 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vice dirigente con scatto 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore ginnico-sportivo	22.655,74	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.185,99	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vice dirigente	26.456,06	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			





*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D13/18

Roma, 20 settembre 2018


Cara Presidente,

facendo seguito alla nota del 6 luglio 2018 con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (atto Governo n. 36), Le invio copia del parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 6 settembre 2018.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 settembre 2018

NUMERO AFFARE 01425/2018

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (*“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”*) e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (*“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma*

dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”).

LA SEZIONE

Vista la relazione con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori, consiglieri Giancarlo Luttazi e Francesco Paolo Tronca.

Premesso:

1. - Con nota pervenuta il 23 luglio 2018 la Presidenza del Consiglio dei ministri (il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, d'ordine del Ministro), ha trasmesso ai fini dell'acquisizione del prescritto parere lo Schema di decreto legislativo in oggetto (in seguito anche “Schema”), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 luglio 2018.

Lo Schema ha ottenuto il visto di conformità (“bollinatura”) dalla Ragioneria generale dello Stato, ed è corredato da Relazione illustrativa e Relazione tecnica nonché – in esito a parere interlocutorio di questa Sezione - da analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Sullo Schema è stato reso, ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze (a firma del Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo, d'ordine del Ministro) e del Ministro dell'interno (a firma del Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, d'ordine del Ministro).

Non consta in atti il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'articolo 8, commi 5 e 6, della legge n. 124/2015 e citato nella premessa del presente articolato.

Lo Schema consta di sei Capi, un Allegato 1, e Tabelle A, B e C; ed ha il seguente contenuto:

- il Capo I (*“Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*) reca l’articolo 1, pure intitolato *“Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*;
- il Capo II (*“Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*) reca gli articoli da 2 a 7 e introduce ampia riorganizzazione dell’ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco (in seguito anche *“Corpo”*);
- il Capo III (*“Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”*) reca l’articolo 8, pure intitolato *“Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”*) e contiene una normazione ulteriore, rispetto a quella già contenuta nel suddetto Capo III del 97, dei ruoli ad esaurimento del personale del Corpo;
- il Capo IV (*“Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”*) reca l’articolo 9, pure intitolato *“Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”* e contiene ulteriori disposizioni transitorie rispetto a quelle già previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 97/2017;
- il Capo V (*“Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”*) reca l’articolo 10, pure intitolato *“Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”* e introduce modifiche al decreto legislativo n. 97/2017 in materia di disposizioni economico-finanziarie;
- il Capo VI (*“Disposizioni finali”*) reca l’articolo 11, pure intitolato *“Disposizioni finali”*, e indica l’entrata in vigore e disciplina la decorrenza di taluni effetti dell’emanando decreto legislativo;
- l’Allegato I indica le risorse finanziarie destinate a incrementare dall’anno 2018 i fondi di incentivazione del personale del Corpo;
- la Tabella A (come modificata dall’articolo 6 dello Schema e già modificata dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 97/2017) reca la dotazione organica dei ruoli del personale Corpo;
- la Tabella B (come modificata dall’articolo 6 dello Schema e già modificata dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 97/2017) reca le qualifiche dei dirigenti del Corpo e gli incarichi di funzione ad essi conferibili;

- la Tabella C (a modifica della tabella C allegata al decreto legislativo n. 217/2005) reca le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo.

2. - Sullo Schema risultano espresse le seguenti osservazioni:

- il Comitato ex funzionari tecnici geometri e periti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con nota datata 23 luglio 2018 indirizzata a questo Consiglio di Stato e alle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, ha chiesto che venga valutata la propria proposta di istituzione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento riservato agli ex funzionari operativi diplomati, indicando in proposito criteri; e, in subordine, di valutare la proposta di modifica dell'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti secondo specifici criteri di modifica destinati, in via transitoria, ai soli ex funzionari operativi;
- il CONAPO - Sindacato autonomo vigili del fuoco ha indirizzato a molteplici autorità istituzionali e a questo Consiglio di Stato: 1) una nota datata 30 luglio 2018 avente come oggetto prospettazioni sulla qualifica di agente di pubblica sicurezza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2) una nota datata 31 luglio 2018 avente come oggetto rivendicazioni relative all'inquadramento del personale dei vigili del fuoco avente la qualifica di caporeparto esperto, caporeparto e caposquadra esperto; 3) una nota datata 31 luglio 2018 avente come oggetto problematiche connesse al riconoscimento dell'anzianità giuridica di servizio in fase di inquadramento nel Corpo del personale proveniente, per mobilità, dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta; 4) una nota datata 1 agosto 2018 avente come oggetto rilievi relativi al "ruolo Tecnico Professionale"; 5) un nota datata 4 settembre 2018 avente come oggetto *"Assurdo inquadramento del personale del ruolo ginnico - sportivo all'interno degli istituendi ruoli "tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente"*;
- vigili del fuoco facenti parte dei reparti volo presenti sul territorio nazionale,

elicotteristi e specialisti, con atto datato 4 agosto 2018 indirizzato a molteplici autorità istituzionali e recante procura *ad litem* ad avvocato, hanno richiesto modifiche e/o le integrazioni del presente Schema con specifico riguardo alla propria figura professionale;

- l'Associazione nazionale personale amministrativo, tecnico, informatico dei vigili del fuoco, con nota inviata il 17 agosto 2018, ha ravvisato vari profili di irragionevolezza, ritenendo che essi possano dar luogo ad illegittimità dell'emanando decreto;

- l'Associazione "Alte professionalità dei vigili del fuoco", con nota datata 27 agosto 2018, ha rilevato criticità di ordine generale sul progetto di riordino delle carriere e sulla istituzione del ruolo dei "direttivi aggiunti" ed ha prospettato in proposito soluzioni.

3. - Nell'adunanza di Sezione del 26 luglio 2018 sono stati disposti incumbenti, tra cui l'audizione dell'Amministrazione di riferimento nella presente adunanza del 6 settembre 2018.

Considerato:

1.1 - L'emanando decreto legislativo reca, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Quest'ultimo, sul quale una Commissione speciale di questo Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 918/217, aveva attuato la delega, contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 4), ultimo periodo, della citata legge n. 124/2015, a provvedere, nell'ambito della più generale riorganizzazione delle Amministrazioni dello Stato, all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229"*), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre

2005, n. 217 (*“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”*), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega legislativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 (*“Disposizioni finanziarie”*) della stessa legge n. 124/2015 sulla neutralità finanziaria dei previsti decreti legislativi ovvero sui nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Lo stesso iniziale decreto legislativo n. 97/2017, inoltre, aveva anche attuato, con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la delega della legge n. 124/2015 quanto alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e all'eventuale assorbimento del medesimo (poi intervenuto in seguito all'esercizio della delega della stessa legge n. 124/2015 attuata con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177), laddove la delega della legge n. 124/2015 prevedeva che venissero *“fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse”*.

Le presenti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 97/2017 demandate all'emanando decreto legislativo in attuazione del citato articolo 8, comma 6, della legge n. 124/2015 proseguono la riforma ordinamentale del Corpo. Esse recano un notevole impianto normativo, perché finalizzate, come precisa l'Autorità referente, anche nell'A.I.R., a superare il necessario contenimento delle importanti modifiche ordinamentali di cui al decreto legislativo n. 97/2017, che era fortemente condizionato dalla iniziale limitatezza delle risorse per il riordino.

Queste risorse, infatti, erano affidate dalla legge delega:

- in prima battuta, alla sola *spending review* domestica operata dall'Amministrazione [v. il citato articolo 8, comma 1, lettera a), n. 4), ultimo periodo, della legge n. 124/2015 e il comma 1 del citato articolo 23 della stessa legge n. 124/2015];
- in caso di decreti legislativi recanti – come il presente decreto legislativo integrativo e correttivo - nuovi o maggiori oneri che non trovassero compensazione al proprio interno, ad appositi provvedimenti legislativi – contestuali o precedenti - che stanziassero quelle risorse finanziarie.

Relativamente a questa decisiva tematica delle risorse finanziarie con cui far fronte alla riforma delineata dalla legge-delega l'Autorità referente precisa che la relativa disponibilità (pari a 16,03 milioni di euro: v. l'emanando articolo 17-ter del decreto legislativo n. 97/2017, previsto dall'articolo 10 del presente Schema) – alla base del presente decreto legislativo di completamento della riforma – si è concretata solo di recente, dopo un articolato *iter* istituzionale, che ha visto:

- l'istituzione di un fondo con l'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“legge di bilancio” per l'anno 2017);
- la relativa ripartizione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;
- la formulazione di un testo, poi divenuto il decreto legislativo n. 97/2017, non esaustivo della riforma ma predisposto comunque per l'approssimarsi della data di scadenza della delega legislativa e per l'impossibilità di una esatta definizione del quadro delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di riordino; testo normativo dunque non definitivo della riforma, e per questo recante, all'articolo 15 (“*Fondo per l'operatività del soccorso pubblico*”), rinvio all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da trasmettere previamente alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) per l'individuazione dello strumento attraverso il quale ripartire le risorse messe a disposizione dalla

richiamata legge di bilancio n. 232/2016, nonché (al comma 2) rinvio a un decreto interministeriale che determinasse l'importo delle risorse previste dal richiamato articolo 1, comma 365, lettera c), secondo periodo, della legge di bilancio 2017 e generate da interventi di razionalizzazione di alcuni settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- l'adozione, rispettivamente il 17 novembre 2017 e il 14 febbraio 2018, del testé citato decreto interministeriale sull'importo delle risorse, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha individuato la suddetta disponibilità di 16,03 milioni di euro.

1.2 - Come riferito dall'Autorità referente, anche in sede di audizione, lo Schema è già stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 luglio 2018 ed è frutto di ampia istruttoria e di ampia dialettica istituzionale e procedimentale, anche con i soggetti associativi latori delle osservazioni citate in premessa.

Alcuni di essi hanno richiesto di prospettare anche verbalmente le loro indicazioni.

In proposito questo organo consultivo – anche a voler prescindere (data la particolare ampiezza, nella fattispecie, della materia oggetto di correzione/integrazione: v. il precedente Capo 1.1) dalla non piena compatibilità delle istanze di soggetti o di associazioni di soggetti interessati con la normazione correttiva/integrativa di un impianto normativo già impostato dal decreto legislativo oggetto di correzione/integrazione (v. in tal senso il parere di questo Consiglio di Stato n. 1897/2018, reso sull'affare n. 731/2018, concernente lo Schema di decreto legislativo integrativo/correttivo del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante il "Codice del Terzo settore") - ritiene di non acquisire anche verbalmente apporti procedimentali già noti e formulati per iscritto, e dunque di non accedere in questa sede alle richieste di dialettica verbale formulate in alcune delle sopra riferite osservazioni e proposte di soggetti rappresentativi di interessi di categoria (v. il Capo 2 della parte espositiva del presente parere). Anche perché, a fronte di un impianto normativo ricco e ponderato, molte delle problematiche sollevate dalla

citare osservazioni appaiono meritevoli piuttosto di adeguata interpretazione della nuova completa normativa oggetto dello Schema, o di specifiche e organiche iniziative legislative.

2. - Nel riportare qui di seguito i tratti salienti dello Schema, questo Consiglio di Stato – considerate le opzioni di discrezionalità politico-amministrativa che ne sono alla base - osserva che sull'ampio disegno generale e sulle fondamentali opzioni di questa riforma ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si ravvisano criticità o vizi logico valutativi, precisando che seguendo l'ordine dell'articolato si esprimeranno all'occorrenza le eventuali osservazioni, anche di natura formale.

2.0 – Relativamente al titolo dell'emanando decreto legislativo (*<<Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche">>*) appare più adeguato, perché recante gli estremi completi di tutti i decreti legislativi ivi citati, il seguente titolo (in esso le - inevitabili - prolissità e difficoltosa intellegibilità sarebbero mitigate dall'uso delle parentesi e del carattere corsivo): *<< Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ("Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ("Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del*

fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (*“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”*).

2.1.1 - Il Capo I il suo unico articolo, entrambi intitolati *“Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*, recano alcune modifiche di dettaglio a quel decreto legislativo n. 139/2006, già oggetto di più incisive modifiche da parte del decreto legislativo n. 97/2017.

In particolare l'articolo 1 del presente Schema modifica:

- l'articolo 3 del decreto legislativo n. 139/2006 qualificando ulteriormente la figura del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente al quale: viene eliminata la qualifica di *“dirigente generale”* (nuovo testo della rubrica e del comma 1 dell'articolo 3 citato); è soppressa, per ragioni di inconferibilità e incompatibilità (ai sensi del decreto legislativo di riferimento: il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) la previsione che lo individua quale componente di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo [nuovo testo dell'articolo 3 citato, lettera d)]; sono espressamente attribuite funzioni di autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale e di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale [nuove lettere e-ter) ed e-quater) dell'articolo 3 citato]; è precisata la sua funzione di rappresentatività del Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali ed il suo potere di disporre la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo in caso di calamità [nuove lettere e quinquies) ed e-sexties) dell'articolo 3 citato];
- gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 139/2006 in materia di prevenzione incendi;
- l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 139/2006 in materia di vigilanza

ispettiva (correggendo un refuso);

- l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2006 al fine di meglio individuare l'oggetto delle convenzioni o dei contratti di permuta di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("legge di stabilità" 2015);

- l'articolo 35, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 139/2006, al fine di esplicitare l'abrogazione del terzo comma (sulla iscrizione fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (*"Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*), in coerenza, precisa la Relazione allo Schema, con la nuova disciplina del personale volontario delineata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 97/2017.

2.1.2 - Relativamente alle testé riassunte ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 139/2006 si rileva quanto segue.

Sulla nuova denominazione del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento all'articolo 1, lettera a), punto 2.1, il quale sopprime le parole "dirigente generale" nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2006-- appare necessario precisare che delle due locuzioni "dirigente generale" contenute nel citato articolo 3, comma 1 (*"Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...]"*) quella soppressa è la seconda. E in proposito, anche in considerazione che nell'attuale testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2006 andrebbe soppresso anche il trattino che segue le sopresse parole "dirigente generale", appare preferibile che la novella indicasse l'intera locuzione sostitutiva, ad esempio: *"Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...]"*.

Sulle funzioni di autorità aeronautica del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ritiene in proposito che, per maggior chiarezza normativa, il richiamo fatto in materia dalla relazione illustrativa all'articolo 748 del Codice della navigazione (il

quale indica una specifica disciplina per gli aeromobili militari, di dogana, delle forze di polizia dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per quelli equiparati agli aeromobili di Stato) sia esplicitato anche nel proposto nuovo articolo 3, comma 1, lettera e-ter, del decreto legislativo n. 139/2006.

2.2.1 – Il Capo II (“*Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*”) dello Schema reca appunto, negli articoli da 2 a 7, modifiche - di notevole momento - al decreto legislativo n. 217/2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quelle disposte con il precedente decreto legislativo n. 97/2017.

In particolare – riferisce l’Amministrazione - il Capo II dello Schema di decreto legislativo riorganizza il personale del Corpo in due macro categorie (personale non direttivo e non dirigente - personale direttivo e dirigente), sulla base delle funzioni espletate e del titolo di studio posseduto, individuando ruoli, qualifiche e compiti, con il fine di incrementare l’efficienza dell’attuale assetto ordinamentale. In ognuna delle due macro categorie, precisa l’Amministrazione, viene ricompreso sia il personale che espleta funzioni operative, sia quello che svolge funzioni di carattere tecnico-professionale.

Quanto agli ulteriori tratti caratterizzanti della riforma, la relazione ministeriale indica:

- la semplificazione delle procedure e delle modalità di progressione in carriera, con riconoscimento della professionalità e dell’esperienza maturate dal personale, ivi compreso quello specialista, mediante i percorsi formativi interni;
- elevazione del titolo di studio richiesto per l’accesso ad alcuni ruoli;
- previsione di percorsi di carriera per quanto possibile omologhi per il personale operativo e non operativo, con conseguente valorizzazione anche della componente amministrativa e tecnica laureata;
- rivisitazione, in un’ottica più coerente e sistematica, delle funzioni del personale di tutti i ruoli;

- ampliamento delle percentuali dei posti riservati al personale interno nei concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli;
- introduzione del ruolo dei “direttivi aggiunti” con funzioni operative, in cui viene in prima applicazione inquadrato il personale in possesso di adeguata anzianità di servizio (e quindi di consolidata esperienza professionale) e di laurea in ingegneria o architettura;
- un incremento (nella prevista nuova tabella A del decreto legislativo n. 217/2005) di 300 unità della dotazione organica del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco.

2.2.1.1 – Relativamente alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei vari concorsi del nuovo ordinamento si osserva quanto segue.

Lo Schema prevede per i concorsi [v. ad esempio: il proposto nuovo articolo 5 (“*Accesso al ruolo dei vigili del fuoco*”), comma 6, del decreto legislativo n. 217/2005; il proposto nuovo articolo 33 (“*Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco*”), comma 6; il proposto nuovo articolo 126 (“*Accesso ai ruoli della banda musicale*”), comma 5] che le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, la composizione della Commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione della graduatoria finale siano demandati a un decreto del Capo del Dipartimento.

Si ritiene che per questa particolare normazione, che può incidere anche su rilevanti posizioni giuridiche soggettive, debba – come nella attuale formulazione del decreto legislativo n. 217/2005 (v. l'attuale articolo 5, comma 7: “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della Commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale*”) - essere attribuita espressamente natura regolamentare, per le garanzie di buona normazione e di buona amministrazione

che ciò comporta (v. il citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

2.2.2 - L'articolo 2 del presente Capo II dello Schema sostituisce integralmente il Titolo I ("*Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative*") del decreto legislativo n. 217/2005, attribuendo a quel Titolo I, ora composto di 140 articoli, la nuova denominazione, significativa del mutamento ordinamentale, "*Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", così eliminando, nella citata ottica di percorsi di carriera per quanto possibile omologhi per il personale operativo e non operativo, il precedente inciso "*che espleta funzioni tecnico-operative*".

Il previsto nuovo Titolo I del decreto legislativo n. 217/2005 disciplina partitamente in altrettanti Capi:

- I) i ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative (ruolo dei vigili del fuoco; ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; ruolo degli ispettori antincendi);
- II) i ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche: ruoli delle specialità aeronaviganti [a) ruolo dei piloti di aeromobile; b) ruolo degli specialisti di aeromobile; c) ruolo degli elisoccorritori]; ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori [a) ruolo dei nautici di coperta; b) ruolo dei nautici di macchina; c) ruolo dei sommozzatori];
- III) le promozioni per merito straordinario del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche, il relativo procedimento, la relativa decorrenza;
- IV) i ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente (un rivisitato ruolo degli operatori e degli assistenti; un rivisitato ruolo degli ispettori logistico-gestionali; un rivisitato ruolo degli ispettori informatici; un nuovo ruolo degli ispettori tecnico-scientifici; un nuovo ruolo degli ispettori sanitari;

V) i ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente (neo istituiti ruoli della banda musicale; neo istituito ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse);

VI) disposizioni comuni al personale non direttivo e non dirigente (*rectius*: la valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori: v. *infra* nel Capo 2.2.2.1);

VII) la negoziazione sindacale del personale non direttivo e non dirigente.

2.2.2.1 – Relativamente al testé riassunto nuovo Titolo I del decreto legislativo n. 217/2005 si rileva quanto segue.

Sulle funzioni di polizia giudiziaria.

In considerazione della circostanza che nell'attuale ordinamento il personale oggetto del ridefinito Titolo I del decreto legislativo n. 217/2005 è indicato come titolare, nell'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, e altresì in un'ottica di omogeneità, compatibilmente con le diverse funzioni espletate, tra il personale del Corpo e quello delle forze di polizia a ordinamento militare e civile (un'ottica di omogeneità prospettata anche in più punti della relazione illustrativa), la Sezione ritiene di prospettare all'autorità redigente di valutare l'opportunità di mantenere in proposito le attuali locuzioni "*riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria*" o "*riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria*", e simili, contenute nel decreto legislativo n. 217/2005, in luogo delle nuove locuzioni "*svolge funzioni di agente di polizia giudiziaria*" o "*svolge le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria*", e simili, introdotte nello Schema.

Sull'accesso al ruolo dei vigili del fuoco.

Si sottolinea, condividendo l'innovazione, che il nuovo articolo 5 ("*Accesso al ruolo dei vigili del fuoco*") indica tra l'altro tra i requisiti per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco il più qualificante possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in luogo del precedente requisito costituito dal titolo di studio della scuola

dell'obbligo.

Sul concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi.

Relativamente al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi (nuovo articolo 20, comma 1, prima parte: *“Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani”*) e al concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi (nuovo articolo 23 comma 1, prima parte: *“Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco”*) si rileva che - da un punto di vista sintattico e al fine di un'immediata differenziazione (non percepibile nell'attuale stesura) tra le due modalità di accesso alla qualifica di ispettore antincendi - appaiono più corrette le seguenti rispettive formulazioni: quanto al citato articolo 20, comma 1, prima parte: *“L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani”*; quanto al citato articolo 23, comma 1, prima parte: *“L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco.....”*.

Sulle promozioni per merito straordinario.

Il Capo III (articoli 66 e 67) del Titolo I del proposto nuovo testo del decreto legislativo n. 217/2005 riformula i vigenti articoli 32 (*“Conferimento delle promozioni per merito straordinario”*) e 33 (*“Decorrenza delle promozioni per merito straordinario”*) del decreto legislativo n. 217/2005, anche istituendo (articolo 67, commi 3 e 4) un'apposita Commissione per la valutazione delle proposte finalizzate al conferimento di tali promozioni al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche che si è

distinto in attività di eccezionale rilevanza.

Si suggerisce che la rubricazione dell'articolo 67 (*"Decorrenza delle promozioni per merito straordinario"*) dello Schema, il quale disciplina non solo la decorrenza delle promozioni per merito straordinario ma anche la relativa Commissione e il relativo procedimento, rechi questa indicazione, ad esempio con la diversa rubrica *"Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario"*.

Si ritiene altresì che, per corretta terminologia giuridica, la parte finale del comma 3 del medesimo articolo 67 (... *"ed è valutata da una apposita Commissione istituita con decreto del Capo del Dipartimento"*) debba essere così riformulata: *"ed è valutata da una apposita Commissione costituita con decreto del Capo del Dipartimento"*, essendo la Commissione in argomento *"istituita"* dal comma 3 citato e successivamente *"costituita"* con il decreto del Capo del Dipartimento.

Si segnala inoltre che il comma 6 del medesimo articolo 67 (*"6. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verificano le condizioni previste dall'articolo 66, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore"*), attenendo alla disciplina generale della promozione per merito straordinario, trovi migliore collocazione nel precedente articolo 66, il quale appunto reca la disciplina generale dell'istituto.

Sulle disposizioni comuni al personale non direttivo e non dirigente (*rectius*: la valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori).

Il proposto nuovo Capo VI del Titolo I del decreto legislativo n. 217 2005 reca il titolo *"Disposizioni comuni al personale non direttivo dirigente"* e consta di un unico articolo, l'articolo 134, rubricato *"Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori"*, il quale appunto introduce e disciplina una valutazione annuale per il personale appartenente a tutti i ruoli degli ispettori (antincendi, logistico-gestionali, informatici, tecnico-scientifici, sanitari) ai fini

della progressione in carriera.

In proposito si osserva che l'intitolazione del proposto Capo VI in argomento ("*Disposizioni comuni al personale non direttivo e non dirigente*") appare fuorviante, perché l'unico articolo di questo Capo non reca "disposizioni comuni al personale non direttivo dirigente" ma reca invece la specifica disciplina del nuovo istituto della valutazione annuale, ai fini della progressione in carriera, degli appartenenti ai ruoli degli ispettori. Appare pertanto più adeguato che l'intitolazione del presente Capo VI riproduca l'intitolazione dell'unico suo articolo: "*Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori*".

Sulla negoziazione sindacale del personale non direttivo e non dirigente.

Il proposto nuovo Capo VII del Titolo I del decreto legislativo n. 217/2005 disciplina la negoziazione sindacale del personale non direttivo e non dirigente, caratterizzandosi (come l'analoga disciplina del personale direttivo e dirigente contenuta nel Capo VI del successivo proposto nuovo Titolo II del decreto legislativo n. 217/2005) per l'introduzione della consultazione delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo in occasione della predisposizione del documento di economia e finanza (DEF) e della deliberazione del disegno di legge di bilancio, analogamente a quanto già avviene per le rappresentanze del personale delle forze di polizia e delle forze armate. Sulla relativa scelta politico-istituzionale non si hanno rilievi.

Sull'articolato si formulano invece le seguenti osservazioni:

Relativamente all'articolo 136, comma 1 ("*La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato <<Vigili del fuoco e soccorso pubblico>>*") si rileva l'eccessiva genericità della locuzione "*determinati aspetti giuridici*", nonché la sua superfluità, posto che le materie di negoziazione sono elencate nel successivo articolo 138 ad esse dedicato.

Appare pertanto più adeguata una diversa formulazione del presente comma 1, quale ad esempio: *“Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138 i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato <<Vigili del fuoco e soccorso pubblico>>”*.

Relativamente al comma 2 dello stesso articolo 136 (*“Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.”*) si osserva che la parte della disposizione che indica la conclusione del procedimento troverebbe migliore collocazione nell'articolo 139, appunto dedicato alla procedura di negoziazione; e segnatamente aggiungendo un periodo al comma 1 dell'articolo (*“La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.”*), che indica i tratti essenziali della procedura.

Parrebbe pertanto più adeguato il seguente diverso testo dei citati articolo 136, comma 2, e articolo 139, comma 1:

- articolo 136, comma 2: *“La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale sia per la parte economica sia per la parte normativa”*;
- articolo 139, comma 1: *“La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica”*.

2.2.3 - L'articolo 3 del presente Capo II dello Schema sostituisce integralmente

Titolo II (*“Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*) del decreto legislativo n. 217/2005. Ed è dedicato alla seconda delle macro categorie di personale in cui la presente riforma intende riorganizzare il Corpo.

Il previsto nuovo Titolo II del decreto legislativo n. 217/2005 disciplina partitamente in altrettanti Capi:

- I) i ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative;
- II) i ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente (ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali; ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici; ruolo dei direttivi tecnico-scientifici; ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari; ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi);
- IV) (*sic*) disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente;
- V) il ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale;
- VI) il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente.

2.2.3.1 - Relativamente al testé riassunto nuovo Titolo II del decreto legislativo n. 217/2005 si rileva quanto segue.

Sulla intestazione del presente nuovo Titolo II.

Relativamente alla intestazione del presente nuovo Titolo II (*“Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale”*) non appare adeguata alla intitolazione di una partizione del testo normativo l’abbreviazione “Corpo nazionale” in luogo della completa locuzione “Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Si ritiene pertanto più adeguata l’intestazione *“Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*.

Sulla numerazione dei Capi.

Nel presente riformulato Titolo II non risulta un Capo III, poiché la relativa numerazione passa direttamente dal Capo II al Capo IV. Essa va dunque riformulata.

Sulle rubricazioni nel Capo I (concernente i direttivi e i dirigenti che espletano

funzioni operative) del presente titolo.

Si rileva che nel presente Capo I, dedicato ai direttivi e ai dirigenti che espletano funzioni operative, le varie rubricazioni non specificano ciò (v., per tutti, l'articolo 143: "*Accesso al ruolo dei direttivi*"), potendo così ingenerare dubbi di applicabilità e fraintendimenti tra le disposizioni del presente Capo I e le successive disposizioni del Titolo II relative ai direttivi e dirigenti del Corpo che non espletano funzioni operative. Appare pertanto opportuno che le rubricazioni relative ai direttivi e dirigenti che espletano funzioni operative rechino questa indicazione.

Sulle funzioni di polizia giudiziaria

Si rinvia in proposito a quanto già rilevato, relativamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo, nel precedente Capo 2.2.2.1.

Sul conferimento degli incarichi di funzione ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori (nuovo articolo 201 del decreto legislativo n. 217/2005).

Si rileva in proposito che il proposto nuovo articolo 201, comma 4, prevede che gli incarichi di funzione siano conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal Capo Dipartimento, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, così come previsto dal vigente articolo 69, comma 4, del decreto legislativo n. 217/2005, ma aggiunge nel procedimento la proposta del Capo del Corpo. Si condivide l'innovazione perché in linea con la diversa e più pregnante figura di Capo del Corpo dei vigili del fuoco delineata nel nuovo ordinamento.

Sul nuovo ruolo dei direttivi aggiunti.

Il proposto nuovo Capo V del decreto legislativo n. 217/2005 (articoli da 213 a 224) istituisce il nuovo ruolo dei direttivi aggiunti con funzioni operative, collocati posizione di subordinazione funzionale nei confronti del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative.

La relazione illustrativa riferisce che l'istituzione del nuovo ruolo ha un duplice scopo:

- implementare la funzionalità delle strutture operative con personale di livello

professionale qualificato in possesso di laurea;

- consentire, in modo sistematico, anche una progressione di carriera al personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi (fermo restando peraltro il requisito della laurea in ingegneria o architettura, espressamente richiesto, come riferito dall'autorità redigente in sede di audizione, dal Dipartimento della funzione pubblica).

In proposito - pur nel rispetto delle opzioni di discrezionalità amministrativa e di politica del personale alla base della istituzione di questo nuovo ruolo, e dunque non manifestando nel presente parere contrarietà condizionante - deve però osservarsi che l'innovazione appare nel disegno complessivo dei ruoli del Corpo, se non superflua e ridondante, quantomeno non strettamente necessaria ai fini operativo-istituzionali.

Valuti l'Amministrazione altresì le complicazioni e complicità patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada, peraltro non battuta nel decreto legislativo da correggere, e come tale produttiva di fondati dubbi di eccesso di delega per esercizio tardivo della stessa.

Sul procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente.

I proposti nuovi articoli da 225 a 230 del decreto legislativo n. 217/2005 disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente.

La disciplina ricalca quella del personale non direttivo e non dirigente posta nei già considerati articoli da 135 a 139 dello Schema (vedi nel precedente Capo 2.2.2.1 di questo parere, ed ivi i rilievi sulla negoziazione sindacale del personale non direttivo e non dirigente), differenziandosene: per una meno incisiva disciplina delle delegazioni negoziali (confr. i rispettivi articoli 137 e 227), differenziazione comprensibile in considerazione della diversa rispettiva consistenza numerica dei soggetti rappresentati; per le diverse materie di contrattazione, diversità parimenti comprensibile per la rispettiva diversità di funzioni tra i soggetti rappresentati.

Pertanto quanto alla analoga disciplina e alla parte di articolato pressoché identico si rinvia, con i necessari adeguamenti, ai rilievi espressi nel citato Capo di questo parere 2.2.2.1.

2.2.4 - L'articolo 4 dello Schema (*“Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*), reca (negli articoli da 231 a 244) varie disposizioni comuni a tutto personale del Corpo nazionale (in materia di: accesso al Corpo; mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta; comando e collocamento fuori ruolo; mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica; riammissione in servizio; cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo; diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio; diritti e doveri del personale del Corpo; sanzioni disciplinari; regolamento di servizio; modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche; formazione; scrutini di promozione e a concorsi; rapporto di impiego a tempo parziale e telelavoro), sostituendo e integrando i parimenti rubricati articoli da 137 a 144 dell'attuale Titolo IV (*“Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*).

Si esprimono in proposito i seguenti rilievi.

La rubrica del presente articolo 4 dello Schema (*“Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*) andrebbe così riformulata: *“Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*, poiché è questo Titolo IV che l'emanando decreto legislativo intende sostituire.

Parimenti da sostituire, pertanto, è il primo periodo del comma 1 del presente articolo 4 dello Schema (*“Il Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:”*), che dovrà pertanto essere così riformulato: *“Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:”*.

Quanto all'attuale Titolo III (*“Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche”*) il suo contenuto è nel presente

Schema superato e sostituito dalle disposizioni del Capo IV (*“Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente”*) del Titolo I (*“Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*), sicché dovrebbe esserne espressamente prevista l’abrogazione nel successivo articolo 7 dello Schema, appunto dedicato alle abrogazioni (v. *infra* il Capo 2.2.7 del presente parere).

2.2.5 - L’articolo 5 dello Schema (*“Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*) reca (negli articoli da 245 a 262) varie ed eterogenee disposizioni di natura transitoria (in materia di inquadramento, concorsi straordinari, salvaguardia retributiva) nonché, all’articolo 262, in materia di stipendio tabellare.

Si esprimono in proposito i seguenti rilievi.

La rubrica del presente articolo 5 dello Schema (*“Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*) andrebbe così riformulata: *“Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*, poiché è questo Titolo VI (*“Norme di inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali”*) - recante, come il proposto nuovo Titolo di cui al presente articolo 5, disposizioni di natura transitoria in materia di inquadramento, concorsi straordinari, salvaguardia retributiva - che l’emanando decreto legislativo intende sostituire.

Parimenti da sostituire, pertanto, è il primo periodo del comma 1 del presente articolo 5 dello Schema (*“Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:”*), che dovrà pertanto essere così riformulato: *“Il Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:”*.

Quanto all’attuale Titolo IV del decreto legislativo n. 217/2005 (*“Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*) il suo contenuto risulterà nell’emanando decreto legislativo superato e sostituito dalla nuova formulazione posta dall’articolo 4 dello Schema (v. il precedente Capo 2.2.4 del presente parere).

2.2.6 - L'articolo 6 dello Schema reca modifiche alle Tabelle A, B (come già modificate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97/2017) e C del decreto legislativo n. 217/2005, rispettivamente recanti: la dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo (incrementato di 300 unità nella dotazione organica del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco); le qualifiche dei dirigenti del Corpo e gli incarichi di funzione ad essi conferibili; le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo.

In proposito non si hanno rilievi da formulare.

2.2.7 - L'articolo 7 (*"Abrogazioni"*) dello Schema dispone l'abrogazione degli attuali Titoli V (*"Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*) e VI (*"Norme di inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali"*) del decreto legislativo n. 217/2005, così rispettivamente sostituiti dallo Schema:

- l'attuale Titolo V: con il nuovo Capo V (*"Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente"*: v. il precedente Capo 2.2.2 del presente parere) del Titolo I;
- l'attuale Titolo VI: con il riformulato Titolo IV (*recte*: VI) (*"Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie"*: articolo 5 dello Schema, v. il precedente Capo 2.2.5 del presente parere) del decreto legislativo n. 217/2005; con il nuovo Capo III (*"Capo III - ruoli ad esaurimento"*: articolo 8 dello Schema, v. il successivo Capo 2.2.8 del presente parere) del decreto legislativo n. 97/2017; con il nuovo Capo IV (*"Norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario"*: articolo 9 dello Schema, v. il successivo Capo 2.2.9 del presente parere) del decreto legislativo n. 97/2017; con il nuovo Capo V (*"Disposizioni economico-finanziarie e finali"*: articolo 10 dello Schema, v. il successivo Capo 2.2.10 del presente parere) del decreto legislativo n. 97/2017.

Si rileva in proposito che:

- l'abrogazione dell'attuale Titolo VI è erronea, poiché nell'emanando decreto

legislativo il suo contenuto risulterà sostituito dalla nuova formulazione posta dall'articolo 5 dello Schema, che sostituisce questo attuale Titolo VI (v. il precedente Capo 2.2.5);

- come già osservato nel precedente Capo 2.2.4 di questo parere, l'articolo 7 in esame dovrebbe indicare anche l'abrogazione del Titolo III (*"Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche"*) del decreto legislativo n. 217/2005, il cui contenuto è nel presente Schema superato e sostituito dalle disposizioni del Capo IV (*"Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente"*) del Titolo I (*"Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*).

2.2.8 – Il Capo III (*"Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97"*) dello Schema reca l'articolo 8, pure intitolato (*"Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97"*), e – come espone la Relazione illustrativa - disciplina l'introduzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 97/2017 [*"Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento"*], che riarticolava i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già istituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, per il personale transitato dal Corpo forestale dello Stato e individuati nella tabella B allegata a quel decreto legislativo], il quale viene a sua volta modificato al fine, tra l'altro, di istituire anche il ruolo dei direttivi aggiunti antincendi AIB ad esaurimento.

La finalità, come precisato dalla Relazione illustrativa, è quella, tipica dei ruoli ad esaurimento, di consentire il passaggio graduale ad un nuovo ordinamento del personale, senza penalizzazioni o disparità per il personale già in servizio o (come si verifica nella fattispecie per il personale transitato dal Corpo forestale dello Stato) proveniente da altre Amministrazioni.

I nuovi ruoli ad esaurimento, indicati nell'articolo 13-bis e disciplinati nei successivi articoli del proposto nuovo Capo III del decreto legislativo n. 97/2017 (i quali vanno dal successivo articolo 13-ter all'articolo 13-undecies) sono i seguenti:

- a) ruoli ad esaurimento del personale specialista;
- b) ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;
- c) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;
- d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

2.2.8.1 - Relativamente al presente articolo 8 dello Schema si rileva quanto segue.

Sulla rubrica del proposto nuovo Capo III.

Nella rubrica del proposto nuovo Capo III del decreto legislativo n. 97/2017 ("*Capo III - Ruoli ad esaurimento*") la locuzione "*Capo III -*" è da eliminare, perché nel testo l'intitolazione "*Capo III*" già precede la rubrica, e comunque non deve farne parte.

Sulle proposte varie articolazioni, orizzontali e verticali, delle qualifiche ad esaurimento nella nuova figura professionale di direttore aggiunto.

In proposito si richiamano le osservazioni formulate nel precedente Capo 2.2.3.1 di questo parere con riferimento al proposto Capo V del nuovo Titolo II del decreto legislativo n. 217/2005.

2.2.9 – Il Capo IV ("*Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97*") dello Schema reca l'articolo 9, pure intitolato "*Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97*", e – oltre ad adeguare il riferimento normativo dell'attuale articolo 14, comma 1, in materia di ammissione agli scrutini di promozione, alla nuova numerazione degli articoli conseguente al nuovo articolato dello Schema - contiene ulteriori disposizioni transitorie rispetto a quelle già previste dall'unico articolo (appunto l'articolo 14) del Capo IV del decreto legislativo n. 97/2017, anche al fine di adeguare quest'ultimo decreto legislativo alle innovazioni al decreto legislativo n. 217/2005 introdotte dal presente Schema.

Queste ulteriori disposizioni transitorie (contenute nei nuovi articoli da 14-bis a 14-

septies del decreto legislativo n. 97/2017) concernono:

- il personale dei ruoli delle specialità nautiche;
- il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti;
- la progressione in carriera dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento e quanto agli scrutini per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo, e al servizio prestato nei ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori dell'attuale ordinamento;
- i corsi di formazione per la progressione in carriera;
- salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo;
- l'espletamento dei concorsi.

In proposito, in considerazione della già rilevata (v. il Capo 2 del presente parere) ampia discrezionalità politico-amministrativa alla base del presente Schema, non si hanno rilievi da formulare.

2.2.10 – Il Capo V (*“Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”*) dello Schema:

- sostituisce l'articolo 16 (*“Clausola di salvaguardia retributiva”*) del decreto legislativo n. 97/2017, demandando, analogamente a quanto previsto per il personale delle forze di polizia, ad un decreto interministeriale in luogo dell'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale; e prevedendo nelle more l'autorizzazione entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente;
- aggiunge al medesimo decreto legislativo n. 97/2017 l'articolo 17-bis (*“Disposizioni economico-finanziarie”*);
- aggiunge al medesimo decreto legislativo n. 97/2017 l'articolo 17-ter (*“Copertura*

finanziaria”), prevedendo in proposito, a decorrere dall’anno 2018, l’importo - di cui si è detto nel precedente Capo 1.1 - di euro 16.030.000,00;

- aggiunge al medesimo decreto legislativo n. 97/2017 l’articolo 17-quater (*“Valorizzazione retributiva e interpretazione dell’articolo 15”*), che reca, con l’esplicito richiamo, in rubrica, all’attuale articolo 15 (*“Fondo per l’operatività del soccorso pubblico”*) del decreto legislativo n. 97/2017, interpretazione autentica del citato articolo 15 con riferimento alla tredicesima mensilità per l’anno 2017.

In merito al presente Capo V dello Schema si rileva preliminarmente che gli oneri finanziari ivi previsti hanno ottenuto, nel contesto dell’intero presente Schema di decreto legislativo, il visto di conformità (la “bollinatura”) della competente Ragioneria generale dello Stato.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Sul proposto nuovo articolo 17-bis, comma 5, lettera b).

La disposizione prevede che a decorrere dall’anno 2019 il procedimento negoziale di cui ai proposti nuovi articoli 136 e 226 del decreto legislativo n. 217/2005 definisca tra l’altro, analogamente a quanto previsto negli ordinamenti delle forze di polizia *“l’eventuale previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico”* (il cosiddetto trascinamento).

In proposito, anche alla luce di quanto emerso in sede di audizione, si prospetta all’autorità redigente di valutare l’opportunità:

- in un’ottica di omogeneizzazione con gli analoghi istituti delle forze di polizia, d’una possibile previsione di un’effettiva e non soltanto “eventuale” previsione dei benefici economici in argomento, sia pure tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili;
- di tener conto della differenza di regime fra perdita temporanea e perdita definitiva della idoneità fisica.

Sul proposto nuovo articolo 17-quater.

Si sottolinea che su questo articolo la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto di annotare espressamente, in sede di “bollinatura”, che la disposizione ha carattere prettamente interpretativo in ordine all’applicazione, limitatamente all’anno 2017, della tredicesima mensilità su voci retributive ben definite, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.2.11 - Il Capo VI (“*Disposizioni finali*”) reca l’articolo 11, pure intitolato “*Disposizioni finali*”, e disciplina in quattro commi la decorrenza degli effetti dell’emanando decreto legislativo.

In proposito si osserva quanto segue.

Il comma 1 (“*Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018*”) prevede – oltre alla ordinaria *vacatio legis* quindicinale - la decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2018 degli effetti giuridici ed economici dei proposti nuovi Titolo I (“*Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative*”), Titolo II (“*Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale*”) e Titolo IV (*recte*: VI, v. il precedente Capo 2.2.5) (“*Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie*”), delle proposte nuove Tabelle A (“*Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”), B (“*Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili*”) e C (“*Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell’assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*”) del decreto legislativo n. 217/2005 e dei nuovi Capo III (“*Ruoli ad esaurimento*”, con istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento) e Capo V (“*Disposizioni economico-finanziarie e finali*”) del decreto legislativo n. 97/2017.

Sulla norma retroattiva in generale e sui suoi effetti, pur rilevando i notevoli e complessi adempimenti, presumibile fonte di contenzioso, che essa comporta, non si hanno rilievi da formulare, in considerazione sia della già rilevata ampia discrezionalità politico-amministrativa alla base del presente Schema, sia in considerazione, quanto alla ricaduta finanziaria, della “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato.

Sulla terminologia della disposizione si osserva che in luogo della parola “*disposizioni*” appare più adeguata la locuzione “*effetti giuridici ed economici*“, e che in luogo della locuzione “*si applicano a decorrere*” appare più adeguata la locuzione “*decorrono*”; sicché per la seconda parte del presente comma 1 in esame appare preferibile seguente testo: “*gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018*”.

Relativamente al comma 2 (“*Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto*”) non si hanno rilievi da formulare (tranne il rilievo minimale della superfluità della virgola dopo l’indicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97), trattandosi di una proroga della decorrenza, dalla ordinaria data di entrata in vigore dell’emanando decreto legislativo, relativamente al termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 97/2017 per armonizzare il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 (“*Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”) e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (“*Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*”) con le nuove disposizioni.

Relativamente al comma 3 (“*Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto*”), il quale, quanto ai vari

possibili effetti ostativi, esclude dalla retroattività di cui al comma 1 le “*sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria*”, non appare comprensibile - a fronte delle possibili sanzioni disciplinari di gravità inferiore a quella pecuniaria (v. l'attuale articolo 139 del decreto legislativo n. 217/2005 e l'identico articolo 239 dello Schema) - la ragione per cui l'esclusione di retroattività sia limitata alla sola sanzione pecuniaria e non a sanzioni meno gravi.

Relativamente al comma 4 (“*I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto.*”) si ritiene, anche in esito a quanto emerso dalla audizione, che il comma debba essere espunto perché superfluo, e altresì perché si ravvisa la possibilità che in dichiarata applicazione di questo comma 4 siano emessi provvedimenti amministrativi che, in violazione dei principi generali, prevedano effetti retroattivi non consentiti dalla legge.

3. - Da ultimo, relativamente alla redazione finale del decreto legislativo, si raccomanda una verifica complessiva del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“*Guida alla redazione dei testi normativi*”) per l'eliminazione di refusi e l'uniformazione dei criteri di citazione.

P.Q.M.

Nei termini esposti, e con le osservazioni riportate, è il parere favorevole della Sezione.

GLI ESTENSORI
Giancarlo Luttazi, Francesco Paolo Tronca

IL PRESIDENTE
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia